MISSIONARIO
PARROCCHIALE

TOMO QUARTO

CONFERENZE

SUL

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI

SU I SACRAMENTI

E SU I COMANDAMENTI

DI DIO E DELLA CHIESA

DEL SIG. CHEVASSU

PARROCO NELLA DIOGESI

DI S. CLAUDE

PRIMA EDIZIONE

TRADOTTA DAL FRANCESE

TOMO QUARTO

FIRENZE

PRESSO GUGLIELMO PIATTI

MDCCCXVII.

PRIMA CONFERENZA

Sul Decalogo e i Comandamenti di Dio in generale.

Custodi praecepta Domini Dei tui.

Deut. cap. 6.

Fu questo il precetto che Mosè dette agl' israeliti, quando gli fu ordinato da Dio di annunziar loro la sua santa legge. Osservate fedelmente, disse loro, i Comandamenti impostivi dal vostro Signore Iddio: le sue parole, e gli ordini suoi saranno scolpiti nel vostro cuore, gl' insinuerete ai vostri figlj, ne farete l' oggetto delle vostre perpetue meditazioni, e gli terrete continuamente davanti agli occhj: *Movebuntur inter oculos tuos* (*a*). Questi comandamenti imposti nell' antica legge, sono stati da G. C. confermati e autorizzati nella nuova. E poichè essi sono la sorgente di tutte le nostre obbligazioni e l' unica regola de' nostri doveri, io mi propongo di spiegarveli familiarmente, onde possa ciascuno comprendere cosa esiga Dio dall' Uomo che aspira all' eterna felicità. L' argomento è vasto; ma troppo importa che ne siate istruiti. Non si tratta di consiglj o d' opere di supererogazione, da cui non risulta che un maggior grado di perfezione; ma sono comandamenti universali, a cui è ob-

(*a*) Deuter. 6, 8.

bligato indispensabilmente il grande e il plebeo, il ricco e il povero, il padrone e il servo, il re e il suddito; e dall' osservanza o trasgressione de'medesimi dipende l'assicurazione della nostra salute o la nostra eterna perdizione. Giacchè dunque si tratta di leggi primitive e fondamentali di cui ci è assolutamente necessaria l'osservanza, mi lusingo, cari fratelli, che, per poco che siate mossi dal desiderio di salvarvi, ascolterete con attenzione la spiegazione che sono per darvene. Intanto parleremo in questa mattina de' Comandamenti di Dio in generale, per quindi passare a spiegarne particolarmente ciascheduno.

D. Cosa s' intende per Decalogo, e quali sono i Comandamenti che esso contiene?

R. Per Decalogo s' intendono i dieci Comandamenti che Dio dette agli Israeliti per mezzo di Mosè. La Scrittura li chiama le dieci parole dell'alleanza che il Signore fece col suo popolo. *Scripsit in tabulis verba foederis decem* (a). Dio dette questa legge agli Israeliti dopo la prima Pasqua e cinquanta giorni dopo la loro sortita dall' Egitto. Essa fu pubblicata sul monte Sinai fra tuoni, fulmini e lampi, perchè almeno il timore, come dicono gl' interpreti, obbligasse gli uomini a osservarla, e conoscessero cosa era loro riservato nell' altra vita, se in questa vita violavano tal legge. Essa fu incisa in due tavole di pietra dal dito stesso di Dio, e perciò il Decalogo si chiama la legge scritta.

Nella prima tavola erano scritti i tre primi Comandamenti che regolano i nostri doveri rapporto a Dio, ordinandoci di non adorare che lui, di rispettare il suo santo nome, e di santificare il giorno consacrato al suo servizio.

Nella seconda tavola erano i sette ultimi Comandamenti, che c' insegnano i nostri doveri

(a) Exod. 34, 28.

riguardo al Prossimo in particolare e in generale. In particolare dobbiamo rendergli il dovuto onore, il che ci vien prescritto dal precetto di onorare i nostri genitori: in generale non dobbiamo nuocere ad alcuno nè in opere nè in parole nè in pensieri. Si può nuocere al Prossimo in opere o nella sua persona, il che è proibito dal quinto precetto: *Non ammazzare*; o nella persona che gli è unita con vincolo di matrimonio, il che è proibito dal sesto precetto: *Non fornicare*; o finalmente in ciò che possiede, il che è proibito dal settimo precetto: *Non rubare*. L'ottavo precetto proibisce di nuocere al prossimo con parole: *Non fare falsa testimonianza*. Finalmente è proibito di nuocergli col pensiero, e co' sentimenti del cuore negli ultimi due precetti: *Non desiderare la donna altrui, nè la roba altrui.* Ecco i dieci Comandamenti contenuti nel Decalogo, che sono come il sommario e il ristretto di tutta la Legge. Dio, dice s. Agostino (*a*), ordinò molte cose a Mosè; pure non gli dette che due tavole di pietra, chiamate le tavole del Testamento che dovevano collocarsi nell' Arca, perchè tutte le altre leggi sono un seguito di questa, come tutti questi dieci precetti sono rinchiusi in questi due, amare Dio, e amare il Prossimo, i quali, secondo l' espressioni di G. C. nel Vangelo, comprendono tutta la legge e i Profeti. *In his duobus mandatis universa lex pendet et Prophetae* (*b*).

D. V' è egli obbligo di sapere i Comandamenti di Dio? Pecca egli chi per ignoranza li viola?

R. Ogni Cristiano che à il libero uso della ragione è obbligato a sapere, almeno in quanto alla sostanza, i precetti di Dio e della Chiesa: giacchè non potrebbe regolar la sua vita senza sapere, almeno in generale, ciò che Dio gli co-

(*a*) Adg. q. 140, in Exod. (*b*) Matth. 22, 40.

manda o gli proibisce. Quindi è che s. Carlo dice nelle sue istruzioni ai Confessori, che non si deve dar l'assoluzione a coloro che trascurano d'apprendere l' orazione Domenicale, il Simbolo degli Apostoli, e i Comandamenti di Dio; ma devono obbligarsi ad intervenire ai Catechismi finchè non sieno istruiti in tutte queste cose necessarie alla salute.

Riguardo a quelli che peccano per ignoranza contro i Comandamenti di Dio, è certo che ordinariamente sono colpevoli. Non può scusarsi l'ignoranza di alcuni cristiani relativa agli obblighi contenuti nel Decalogo, e dedotti da esso, perchè è un effetto della loro negligenza, e spesso della loro cattiva volontà che si oppone ai lumi di Dio. Di questa ignoranza parlava s. Bernardo nella Lettera 77, a Ugo di s. Vittore: *Multa scienda nesciuntur, aut sciendi incuria, aut discendi desidia, aut verecundia inquirendi; et quidem hujusmodi ignorantia non habet excusationem.* L'ignoranza del diritto naturale può diminuire il peccato, come l'insegna s. Agostino (*a*); ma quando essa è vincibile non scusa alcuno che abbia l'uso della ragione. Tale è l'ignoranza de' precetti contenuti nel Decalogo, perchè essi son tutti di diritto naturale; e quindi non è quasi mai perfettamente invincibile, e però condannabile negli adulti. *Ignorantia juris naturalis omnibus adultis damnabilis est*, dice un Canone citato in Graziano (*b*); perchè l'uomo è quasi sempre illuminato quanto basta per conoscere ciò che è di diritto naturale meno che non ricusi di occuparsene quanto è necessario. Ciò è incontrastabile, almeno riguardo ai primi precetti della legge naturale e delle conseguenze

(*a*) L. 3, de lib. arbit. c. 22. (*b*) Notandum ad Can. *Turbatur*, fin. 1, q. 4, S. T. h. 1, 2, q. 94, a 6, in corp.

le più immediate. Riguardo poi a quelle che sono un poco più remòte, può benissimo aver luogo un' ignoranza invincibile la quale esclude il peccato. Per questa ragione Alessandro VIII. nel 7. Decembre 1690. mise fra le proposizioni condannate la seguente: *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturae, haec in statu naturae lapsae non excusat a peccato formali.*

D. Son eglino obbligati tutti gli uomini o cristiani o ebrei, ad osservare i Comandamenti di Dio per salvarsi?

R. Chiunque à l' uso di ragione, ed è in grado di discernere il bene dal male è obbligato ad osservare i Precetti del Decalogo, e niuno à potuto nè potrà mai salvarsi senza osservarli, giacchè essi appartengono, come si è detto, alla legge naturale, che è comune a tutti gli uomini, e contro la quale non è permesso d' agire. Anzi la violazione di uno solo di questi precetti, se non venga espiata con la penitenza, basta a far incorrere nell' indignazione di Dio, e ad esporre il trasgressore all' eterna dannazione. *Quicumque autem totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus*, dice s. Giacomo (*a*). E per qual ragione? continua l' Apostolo? perchè Dio vuol esser obbedito in tutto ciò che comanda. Dio che à detto: *Non fornicare*, egli stesso à detto: *Non ammazzare*; cosicchè se voi senza essere adulteri siete poi omicidi, siete sempre rei, violate la legge, e come trasgressori sarete sempre puniti. G. C. dette una chiara spiegazione di questa verità nel rispondere a un giovine che gli domandava cosa doveva fare per l' acquisto dell' eterna vita: *Si vis ad vitam ingredi serva mandata* (*b*). E quali sono, soggiunse il Giovine, questi precetti che io devo os-

(*a*) Jacob, 2, 10.
(*b*) Matth. 19, 17.

servare? questi stessi che son contenuti nel Decalogo, rispose G. C.

E siccome taluno potrebbe supporre che il Redentore fosse venuto in terra per dispensarci da questa legge data al Popolo ebreo, egli espressamente dichiara che non è venuto a distruggerla, ma a perfezionarla e compirla. *Nolite putare quoniam veni solvere legem; non veni solvere, sed adimplere* (a). Quindi il Concilio di Trento pronunzia l'anatema contro coloro i quali diranno che il Vangelo null'altro impone che di credere, che tutto il resto è libero e indifferente, o che i Cristiani non sono obbligati all'osservanza dei dieci Comandamenti (b). È dunque un errore condannato dalla Chiesa il pretendere di andare al Cielo e di salvarsi senza osservare i Precetti, e osservarli con la massima esattezza, ed è questo il deciso volere di Dio, come dice il Profeta. *Tu mandasti mandata tua custodiri nimis* (c).

D. Siamo noi in grado di osservar tutti questi Comandamenti? Ve n'è egli alcuno che sia superiore alle forze dell'uomo?

R. Possiamo tutti osservarli col soccorso della grazia: *Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum* (d). Signore, diceva il Re de' Profeti, ò camminato nella strada de' vostri comandamenti, quando voi per effetto d'amore avete dilatato il mio cuore. È vero che considerando per se stessi i precetti di Dio, ci sembrano difficili a osservarli, come opposti a' sentimenti d'una natura corrotta dal peccato la quale più inclina al male che al bene; ma se li consideriamo accompagnati dal soccorso della grazia, dobbiamo dire col prediletto Discepolo, che i suoi precetti non son gravi; *Mandata ejus gravia non sunt* (e), e con G. C. me-

(a) Matth. 5, 17. (b) Sess. 6, de justif. Can. 19. (c) Ps. 118, 4. (d) Ps. 118, 32. (e) 1. Joan. 5, 3.

desimo, che il suo giogo è dolce e soave. È dunque una bestemmia, un empietà, un' eresia il sostenere, come àn fatto alcuni Novatori degli ultimi secoli, che è impossibile l' osservanza dei precetti di Dio, o che almeno ve ne sono alcuni superiori a qualunque sforzo anche del giusto. È una vera bestemmia contro Dio, dacchè egli stesso dichiarò che nell' imporre una legge nulla ordinava che fosse superiore alle nostre forze. *Mandatum quod ego praecipio tibi hodie, non supra te est* (a). È un empietà, perchè il Signore ci à promesso il suo santo Spirito per guidarci nella strada de' suoi Comandamenti. *Spiritum meum ponam in medio vestri, et faciam ut praeceptis meis ambuletis, et judicia mea custodiatis* (b). Finalmente è un' eresia condannata più volte dalla Chiesa; e il concilio di Trento à pronunziato l' anatema contro chi dirà che i Comandamenti di Dio sono impossibili al giusto medesimo. *Si quis dixerit Dei praecepta homini etiam justificato et sub gratia constituto, esse ad observandum impossibilia, anathema sit* (c).

È dunque verità di fede che noi possiamo osservare tutti i Comandamenti, col mezzo della divina grazia che Dio non nega mai a chi sa domandarla. Disse già s. Agostino, e lo ripete il concilio di Trento (d), che Dio nulla comanda d' impossibile: ma nel comandare avvisa l' uomo che faccia ciò che può, che domandi ciò che non può fare, e lo assisterà, onde lo possa. *Deus impossibilia non jubet; sed jubendo monet facere quod non possis, et adjuvat ut possis.* Abbiamo una prova di queste verità nel Vangelo, che in Zaccaria e in Elisabetta, genitori di s. Gio. Battista, ci mostra due giusti che ànno fedelmente

(a) Deuter. 30, 11. (b) Ezech. 35. 27.
(c) Sess. 6. de justif. Can. 18. (d) Ibid. cap. 11.

osservato i Comandamenti di Dio. *Erant justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela* (*a*). G. C. attesta lo stesso ai suoi Apostoli: *Tui erant, et mihi eos dedisti, et sermonem tuum servaverunt* (*b*). Non saremo dunque scusabili davanti a Dio, se ne trascureremo l'osservanza. *Maledicti qui declinant a mandatis tuis* (*c*).

D. Qual è il modo con cui i cristiani debbono osservare i Comandamenti di Dio?

R. Debbono osservarsi con maggior perfezione degli ebrei. Se la vostra giustizia, ci dice Gesù Cristo (*d*), non è più piena e più abbondante di quella degli scribi e de' farisei, non entrerete nel regno de' Cieli. Gli ebrei stavano quasi tutti attaccati alla lettera, e si contentavano di riformar l' esteriore senza occuparsi dell' interno. Per impedirci di andare in simile errore, il Salvatore si è degnato di spiegarci egli stesso i suoi precetti e di toglierci quel velo che c' impediva di penetrare il loro vero spirito. Non basta, ci dice, amare chi v' ama, ma bisogna anche amare chi v' odia, far bene a chi vi procura il male, pregare per chi vi perseguita e vi calunnia. Non basta non uccidere; non bisogna neppure sdegnarsi: non basta il non commettere adulterio, ma bisogna non volerlo e non pensarlo: non basta il non esser spergiuro; bisogna guardarsi anche dai giuramenti: non basta il fare opere buone, bisogna farle con la retta intenzione di piacere a Dio, e non per incontrare l'approvazione degli uomini: non basta evitare il peccato, bisogna fuggirne l'occasione, e sradicare tutto ciò che potrebbe essere origine di scandalo, farsi violenza, camminare per la via stretta ec. Queste e simili spiegazioni che il Figlio di Dio ci dà nel

(*a*) Luc. 1, 6. (*b*) Jo n. 17, 6.
(*c*) Ps. 118. (*d*) Matth. 5, 20.

Vangelo ci mostrano, che il Cristiano deve osservare i Comandamenti di Dio con maggior perfezione dell' Ebreo.

Un altro difetto che era comune fra gli ebrei, era il non osservare la legge di Dio che per uno spirito di timore, quasi altrettanti schiavi che regolano la loro condotta sul solo timore della pena e del supplizio. Per noi che siamo i figlj di Dio, e che abbiamo ricevuto lo spirito d' adozione, secondo l' espressione di s. Paolo, dobbiamo osservare la legge di Dio per amore. *Haec est charitas Dei, ut mandata ejus custodiamus,* dice s. Giovanni (*a*). La carità è tanto caratteristica de' discepoli di G. C., che chiunque non lo ama non osserva i suoi Comandamenti: *Qui non diligit me sermones meos non servat* (*b*). Questa è l' origine della famosa espressione di s. Agostino: *Utriusque differentia legis, timor, amor* (*c*). Nell' antica legge dominava il timore ne' cuori: nella nuova deve dominarvi l' amore che solo deve farci osservare i divini precetti. Gli osserviamo noi con tal sentimento? Amiamo noi il nostro Dio, e gli obbediamo con sentimento d' amore qual deve un figlio verso il padre? *Finis praecepti est charitas de corde puro, et conscientia bona et fide non ficta* (*d*).

D. Qual ricompensa promette Dio ai fedeli osservatori de' suoi precetti?

R. Una abbondantissima ricompensa: *in custodiendis illis retributio multa*, dice il real Profeta (*e*). Se fedelmente osserverete la legge del vostro Dio, egli vi colmerà di benefizj e spargerà sopra di voi le sue sante benedizioni, dice Mosè agl' israeliti: *Abundare te faciet Dominus omnibus bonis* (*f*). Benedirà voi, le vo-

(*a*) 1. Joan. 5, 3. (*b*) Joan. 14, 24.
(*c*) L. contra Adim. c 17. (*d*) 1. Tim. 1, 5.
(*e*) Ps. 18, 12. (*f*) Deuter. 28, 22.

stre fatiche, le vostre terre, le cose vostre, i vostri figlj, e spargerà sulla vostra prosperità quell' effusione di grazie di cui parla il Profeta: *Justitia illius in filios filiorum his qui servant testamentum ejus, et memores sunt mandatorum ipsius ad faciendum ea* (*a*). In una parola guadagna l' amicizia di Dio osservando i suoi Comandamenti. Che non facciamo per cattivarci l' amicizia d'un principe, d' un ricco, d' un potente? e cosa è poi l' amicizia d'un potente, d' un ricco, d' un principe, al confronto dell' amicizia di Dio? Siamo assicurati da G. C. della sua amicizia se saremo osservatori della sua legge: *Vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis* (*b*). Qual cosa non dobbiamo noi fare per meritarci un tanto onore? In fine per colmo di felicità, il nostro Signore promette a chi avrà osservato la sua legge di manifestarsi a lui, e di fargli contemplare eternamente la sua gloria; *et manifestabo ei meipsum* (*c*).

Qual' impressione non dovrebbe fare sopra di noi la considerazione di tanti vantaggi che risultano dall' osservare la legge di Dio! Eppure, chi v' è che vi pensi? Noi temiamo al comando anche ingiusto d' un Principe: e non temiamo poi di disobbedire a un Dio il quale non ci impone che precetti giustissimi e estremamente utili per noi; *Judicia Domini vera, justificata in semetipsa* (*d*). I suoi comandi son più preziosi che l' oro e le pietre preziose, *super aurum et topazion*. Al paragone della sua legge è nulla tutto ciò che può amarsi in Terra; *Bonum mihi lex oris tui, super millia auri et argenti*, diceva il Profeta (*e*). Pure, come trattiamo noi questa legge? Nelle case, nei pubblici negozj, nei

(*a*) Ps. 102, 17, 18. (*b*) Joan. 15, 14.
(*c*) Joan. 14, 21. (*d*) Ps. 18, 10.
(*e*) Ps. 118, 72.

tribunali, dovunque troveremo violata tal legge, e violata per oggetti di nessuna entità, e non violata soltanto, ma schernita ancora e derisa: *Lacerata est lex* (*a*). Gran Dio! Non sono gli infedeli, che calpestano la vostra legge; ma sono i Cristiani; mentre poi si chiamano il popolo vostro: *Omnis Israel praevaricati sunt legem tuam* (*b*); sì, son quei Cristiani che con tanta solennità promisero d'osservarla, e a cui fu detto nel giorno del loro battesimo: *Custodi baptismum tuum, et serva Dei mandata.* Quante volte, miei cari uditori, avete violato la vostra promessa dopo quel felice giorno di vostra consacrazione! Riflettetevi, umiliatevi, domandatene perdono a Dio per frutto di questa Istruzione.

Attendete seriamente a quelle parole, con cui il Savio termina il suo libro dell'Ecclesiaste: *Deum time, et mandata ejus observa: hoc enim omnis homo* (*c*): Temete Dio, e osservate i suoi precetti: ecco tutto l'uomo, *hoc enim omnis homo.* Se in ciò è riposto il tutto dell'uomo, ne segue che tutto il resto è nulla; e aveste anche ammassato tutti i beni possibili, a nulla vi serviranno se non avete osservato la legge divina. *Deum time, etc.* Pregate Dio che vi faccia la grazia di farvi concepire l'importanza di questa verità. Non basta che voi sappiate a memoria i suoi Comandamenti, e che li recitiate ogni giorno; bisogna inoltre domandare a Dio che ve ne accordi l'intelligenza, onde comprendere ciò che vi viene imposto, e ciò che vi vien proibito: *Da mihi intellectum, ut discam mandata tua* (*d*): fatene spesso, a imitazione de' Santi, il soggetto delle vostre meditazioni: *In mandatis tuis exercebor, et considerabo vias tuas* (*e*); ma so-

(*a*) Habacuc, 1, 4. (*b* Daniel, 9. 11.
(*c*) Eccl 12 13. (*d*) Ps. 118, 73.
(*e*) Idem 1.8, 15.

pratutto con una decisa risoluzione di non trasgredirli giammai. Sì, mio Dio: di nuovo prometto in faccia a' vostri santi altari d' obbedire ai vostri precetti; e quand' anche si trattasse di guadagnar tutto il Mondo, e si trattasse della mia fortuna, della mia felicità, della mia vita, io non trasgredirò giammai la vostra santa legge. Procurerò finchè vivo, d' uniformarmi al vostro santo volere, onde meritare di secondarlo eternamente nel Cielo: *Et custodiam legem tuam semper in saeculum et in saeculum saeculi* (*a*), che il Signore ce lo conceda.

(*a*) Idem 44.

SECONDA CONFERENZA

Sul primo Comandamento.

Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis; non habebis Deos alienos coram me.

Esod. cap. 20.

Con quante espressioni principia Dio i dieci Comandamenti che à dati all' uomo. Volendo ispirare agli israeliti il rispetto dovuto alla sua sovrana maestà, e la dovuta riconoscenza, ricorda loro i suoi benefizj dicendo, *Io sono il Signore vostro Dio, che vi à tratti dall' Egitto e dalla schiavitù*, per impegnarli così a osservare la santa sua legge. E quì si osservi intanto che tal principio spetta a noi non meno che al popolo Ebreo, la cui liberazione dalla schiavitù di Faraone e degli Egiziani, non era che il Simbolo della liberazion dei Cristiani dalla schiavitù del peccato e del Demonio. Che se la liberazione dalla cattività d'Egitto à dovuto portare gl'israeliti ad obbedire alla legge del Signore, qual sommissione non esige dai Cristiani questa medesima legge rinnovata da G. C. che ci à meritata la grazia di adempire a quanto essa ci impone? Ecco la conseguenza che dobbiamo dedurre da questo principio.

Le parole che seguono, *voi non avrete altri Dei in faccia a me*, contengono un comando e una proibizione, come dice il Catechismo

romano (*a*). Il Signore ci impone di riconoscerlo e di adorarlo come il solo vero Dio: ecco il comando. Ci vieta di riconoscere altri Dei oltre di lui, e di prestare a chiunque altro il supremo culto dovuto a lui solo: ecco la proibizione. Entriamo nello spirito di questo precetto che è il primo e il più sublime di tutti i Comandamenti, secondo le parole di G. C. *Hoc est primum et maximum mandatum*, e che la Chiesa ci propone in questi termini. *Tu adorerai e amerai un solo Dio.* Spieghiamo ciò che dee farsi per adempire a tal precetto.

D. A che cosa ci obbliga il primo precetto? Quali virtù dobbiamo praticare per adempierlo?

R. Questo precetto c' impone di prestare a Dio quel culto supremo che gli dobbiamo come nostro Creatore e sovrano Signore di tutte le cose. C' impone d' adorarlo, d' amarlo e di unirci a lui con tutte le potenze dell' anima nostra, giacchè egli solo può formare tutta la nostra felicità facendoci partecipi del sommo bene che è egli stesso: *Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies* (*b*). È questo il più essenziale dei nostri doveri, e il più sublime di tutti i precetti che rinchiude in se tutti gli altri. Per adempirlo bisogna praticare ciò che dice sant' Agostino nel cap. 3. del suo Manuale, adorare Dio con la fede, con la speranza e con la carità a cui può aggiungersi la virtù della Religione.

Con la Fede ci eleviamo fino a conoscere la maestà divina, e onoriamo la verità infallibile che è Dio, credendo come verità tutto ciò che gli è piaciuto di rivelarci. Tale è l' obbligo ingiunto a chi teme Dio, cioè di credere in lui: *Qui timetis Deum, credite illi* (*c*).

La speranza ci dà un' intera confidenza in Dio,

(*a*) Cat. ad Par. ibi. (*b*) Matth. 4, 10.
(*c*) Eccl. 2, 8.

per cui riconosciamo la sua onnipotenza, e onoriamo la sua fedeltà nelle sue promesse.

La Carità ci fa amare Dio superiormente a qualunque altro oggetto; e con tal amore onoriamo la sua sovrana bontà, e gli tributiamo un' adorazione vera e perfetta; onde è che s. Agostino, parlando della Carità dice: *Hic est Dei cultus, haec recta pietas, haec tantum Deo debita servitus* (a).

Finalmente la virtù della Religione ci prostra riverenti davanti all' Essere supremo, di cui ci mostra l' eccellenza e l' assoluto dominio su tutte le cose, e regola così il rispetto che dobbiamo a tutto ciò che è consacrato al suo culto.

Da tutto questo facilmente si comprende che questo primo precetto del Decalogo che ci comanda d' adorare Dio, ci impone nel tempo stesso di praticare tutte queste virtù. Ben dunque a ragione il Pontefice Alessandro VII. con Bolla del 24. Settembre 1665. condannò questa proposizione: *Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum fidei, spei et charitatis, ex vi praeceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium.*

Nella prima Conferenza sul Simbolo, avendo parlato della Fede, parleremo ora soltanto della Speranza, della Carità e della Religione.

D. Cosa è la Speranza? È ella una virtù distinta dalla Fede e dalla Carità? Siamo noi obbligati a far degli atti di speranza, e in qual tempo?

R. La Speranza è una virtù teologale, in virtù della quale col soccorso di Dio e pei meriti di G. C. aspettiamo con sicurezza e confidenza l' eterna beatitudine e i mezzi di conseguirla. È virtù teologale, perchè riguarda Dio come nostro ultimo fine, che deve formare la nostra eterna fe-

(a) L. 10, de Civit. Dei, cap. 4.

licità. Essa è l'ancora dice s. Paolo, che ci tiene attaccati alle promesse di Dio nelle tentazioni di questa vita. *Confugimns ad tenendam propositam spem, quam sicut anchoram habemus animae tutam ac firmam* (*a*). Aspettiamo inoltre i mezzi necessarj per conseguire l'eterna vita, perchè, come dice lo stesso Apostolo, l'eterna vita è una grazia e un dono di Dio: *Gratia Dei vita aeterna* (*b*), e in virtù della speranza ci ripromettiamo ancora de' beni temporali, come mezzi che possono giovarci all'acquisto della beatitudine.

I soli eretici confondono la Speranza con la Fede e con la Carità. L'Apostolo fa una chiarissima distinzione fra queste tre virtù, quando dice: *Nunc autem manent fides, spes et charitas; tria haec* (*c*), e non solamente pone fra esse una differenza assoluta, ma anche un' opposizione relativa aggiungendo: *Major autem horum est charitas.* Non le riguarda dunque come una sola virtù, poichè non può dirsi che una cosa sia maggiore relativamente a se stessa, ma soltanto rapporto a un' altra.

Per chiunque abbia l'uso di ragione è necessario di necessità di mezzo e di precetto il fare nel corso della vita degli atti di speranza. Quindi è che s. Paolo dice che l'uomo è salvato dalla speranza: *Spe enim salvi facti sumus* (*d*); e anche secondo il concilio di Trento è necessario il far degli atti di speranza per disporsi alla giustificazione (*e*).

Il Cristiano è obbligato a fare atti di speranza particolarmente 1. quando à l'uso perfetto della ragione, e conosce che gli è riserbata un' eterna felicità: 2. al punto della morte; nel qual tempo

(*a*) Hebr. 6, 18, 19. (*b*) Rom. 6, 28.
(*c*) 1. Cor. 13, 13. (*d*) Rom. 8, 24.
(*e*) Sess. 6, de justif. cap 6.

i sacri ministri che assistono al moribondo devono insinuargli tali atti di speranza intorno alla futura resurrezione e all'eterna vita: 3. quando prova violente tentazioni di disperazione che non si possono facilmente vincere senza far degli atti di speranza: 4. finalmente vi è obbligato per accidente, secondo il linguaggio delle scuole, cioè relativamente a qualche azione che egli debba fare, come nell'atto di disporsi alla preghiera, o d'accostarsi al sacramento della Penitenza. *Nemo potest bene agere poenitentiam, nisi speraverit indulgentiam* (*a*).

Per altro, per poco che un Cristiano sia zelante della sua salute, non si limiterà a far degli atti di speranza in questi casi soltanto, ma ne farà bene spesso nel corso di sua vita secondo l'avvertimento del profeta Osea. *Spera in Deo tuo semper* (*b*). Egli si riguarda come straniero nel Mondo, e incessantemente sospira dietro i beni del Cielo. *Gloriamur in spe gloriae filiorum Dei* (*c*).

D. Cosa è la Carità? È ella assolutamente necessaria per salvarsi? Basta la carità abituale? È ella necessaria l'attuale, e siamo noi obbligati a fare spesso degli atti d'amor di Dio?

R. La Carità è una virtù teologale infusa che ci fa amare Dio per se stesso al di sopra di tutte le cose, e il prossimo come noi stessi rapporto a Dio. È virtù teologale, perchè à Dio per primo e principale oggetto. Ella non è unita soltanto a una delle perfezioni divine, ma a Dio interamente riguardandolo come il sommo Bene che riunisce in se ogni specie di perfezione. Questa virtù à di comune con la Fede e con la Speranza l'essere un abito infuso, come dice il concilio di Trento (*d*).

(*a*) Ambr. l. 1. de poen. cap. 1. (*b*) Oseas, 12, 6.
(*c*) Rom. 5, 2. (*d*) Sess. 6, cap. 7.

Non si acquista la Carità col mezzo di atti di un amor naturale, ma è un dono che lo Spirito Santo sparge ne' nostri cuori, come dice s. Paolo: *Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis* (*a*). La Carità ci fa amare Dio sopra tutte le cose, più di noi stessi, e più di qualunque oggetto creato; e il Salvatore stesso ci indica questo amor di perseveranza che dobbiamo a Dio, quando dice: *Chi ama il Padre e la Madre più che me, non è degno di me, e chi ama il figlio o la figlia più che me, non è degno di me* (*b*). La carità ci fa amare ancora il prossimo, ma rapporto a Dio, giacchè non sarebbe più carità se l'amassimo con altre vedute. *Si quis quemlibet amat, sed propter Deum non amat*, dice san Gregorio (*c*), *charitatem non habet, sed habere se putat.* Amiamo pure noi stessi in forza di questa Carità, ma sempre rapporto a Dio, riferendo a lui solo tutto ciò che siamo e non cercando che in lui la nostra felicità. Ecco un'idea di questa gran virtù senza la quale non possiamo osservare i Comandamenti di Dio. *Qui non diligit me, sermones meos non servat* (*d*).

La Carità ci è necessaria assolutamente per salvarci. Ce ne convince s. Paolo al cap. 13. della sua prima lettera ai corinti: *Si charitatem non habuero, nihil sum, etc.*

Al pari della Fede e della Speranza abituale, l'abitual Carità che i bambini ànno ricevuta nel battesimo, loro basta per andare al Cielo, quando muojono prima dell'età della ragione: ma per quelli che son giunti all'uso della ragione è indispensabile la carità attuale, e sono obbligati di necessità di precetto a farne degli atti. G. C. ci impone l'esecuzione di questo precetto quando

(*a*) Rom. 4. 5. (*b*) Matt. 10. 37.
(*c*) Greg. M. H. 38, in Ev. (*d*) Joan. 14, 24.

dice per bocca di s. Matteo : *Amerete il Signore vostro Dio con tutto il cuore , con tutta l' anima e con tutte le forze :* è questo il primo e il massimo comandamento (*a*).

Il Cristiano è obbligato a far atti d' amor di Dio 1. quando è giunto all' uso della ragione , e quando è in grado di riportare a un fine tutte le sue azioni , giacchè allora , come dice s. Tommaso (*b*) , l' uomo è obbligato a riferir tutto a lui come suo ultimo fine.

2. Quando macchiato di colpa mortale si trova necessitato ad amministrare un sacramento senza poter prima ricevere l' assoluzione da un Confessore , giacchè allora si esige un atto di perfetta contrizione che virtualmente rinchiude in se l' amor di Dio.

3. Nelle violente tentazioni in cui si corre rischio di perdere la carità.

4. All' accostarsi alla Mensa eucaristica dove si compartisce al Fedele il più prezioso pegno dell' amor di G. C.

3. In generale deve il Cristiano fare spesso di questi atti di carità ; e ne dà l' avvertimento la Chiesa stessa quando domanda a Dio che aumenti in noi la Fede , la Speranza e la Carità : *da nobis fidei , spei et charitatis augmentum* (*c*). Quindi è che il Pontefice Innocenzio XI con la sua Bolla del 1679, e il Clero di Francia riunito nel 700. ànno condannato queste proposizioni : « Che per adempire al precetto dell' amor di Dio , basta farne un sol atto nel corso della vita o ogni cinque anni o quando v' è il bisogno di giustificazione, la quale non si possa ottenere per altro mezzo , o solamente al punto della morte « .

(*a*) Matth 22, 37. (*b*) 1, 2, q. 89. a 6.
(*c*) Orat. Dom. 13, post Pent.

D. Cosa è la virtù della Religione, e quali ne sono gli atti?

R. La Religione è una virtù che ci fa rendere a Dio l'onore e il culto che gli è dovuto. Vi sono due specie d'atti di religione; gli uni che le son proprj, e che essa produce immediatamente per se stessa, come l'adorazione e il sacrifizio; gli altri che la religione non produce immediatamente per se stessa, ma per mezzo delle virtù che ci ispira. In questo senso gli atti di misericordia, di temperanza e di molte altre virtù posson chiamarsi atti di Religione, come l'insegna s. Tommaso (a); e in questo senso parimente s. Giacomo dice che la Religione pura e senza macchia consiste nel visitare gli orfani e le vedove nella loro afflizione, e nel conservarsi puro dalla corruzione del secolo. *Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem, haec est visitare pupillos et viduas in tribulatione eorum, et immaculatum se custodire ab hoc saeculo* (b).

Gli atti proprj della Religione si dividono in interni ed esterni. Due sono i principali atti interni cioè la devozione e l'orazione. La devozione, secondo s. Tommaso (c), è un'efficace e pronta volontà che ci porta a fare con sentimento di cuore tutto ciò che appartiene al culto di Dio; e l'orazione è un'elevazione del nostro spirito a Dio, che ci fa adorare le sue infinite perfezioni, e dimandargli le sue grazie senza il soccorso delle quali conosciamo di non poter fare alcun bene, e neppure averne il pensiero, o concepire alcun pio desiderio.

Per esser dunque veramente religiosi e cristiani dobbiamo 1. far professione d'una devozione sincera, cioè conservare un cuore consacrato totalmente al servizio di Dio, e attento a

(a) 2, 2. q. 81, a ad 1. (b) Jacob. 1, 27.
(c) 2, 2, q. 82, a 6

non agir nulla contro il suo culto, contro il suo onore, o contro la sua legge: 2. pregare spesso, pietosamente elevando il nostro spirito a Dio, adorarlo in spirito e verità e domandargli la grazia di essergli sempre fedeli, questo è ciò che riguarda gli atti interni di Religione.

In quanto alla preghiera se ne parlò già nel discorso per la V. Domenica dopo Pasqua, Tomo I.

Gli atti esteriori della Religione sono l'adorazione, il sacrifizio, i rendimenti di grazie, le cerimonie della Chiesa. Siamo obbligati a rendere a Dio un culto esterno egualmente che un culto interno, appartenendo a Dio il nostro corpo non meno che il nostro spirito; e quindi è ben giusto che adoriamo Dio con ambedue le parti di noi stessi secondo quelle parole del Salmista: *Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum* (a). È vero che l'adorazione interna è quella che più piace a Dio, e che egli esige principalmente da noi; ma è vero altresì che non dobbiamo trascurare il culto esteriore. Hanno torto gli Eretici che lo biasimano, perchè è stato praticato dagli Apostoli e da G. C. medesimo. Questo rispetto, queste genuflessioni, e questi moti del nostro corpo eccitano nella nostra anima quei sentimenti di pietà da cui deve esser penetrata a riguardo dell'infinita Maestà di Dio.

D. Qual frutto deve ricavarsi da ciò che si è detto riguardo all'adorazione e al servizio di Dio?

R. La convinzione che senza la pratica delle virtù che abbiamo spiegate, non potremo adempire gli obblighi impostici dal primo Comanda-

(a) Ps. 83, 3.

mento. In qualunque stato o impiego voi vi troviate, o siate mercante o soldato ec., vi è necessario la Religione e lo zelo nel servizio del Signore, perchè è inerente a noi stessi la qualità di servi di Dio: *Ego servus tuus* (*a*), e questa qualità ne ecclissa ogni altra, e deve essa sola esser l' anima di tutte le nostre azioni, e la regola della nostra condotta.

Leggiamo nella sacra Scrittura (*b*) che il profeta Giona essendogli stato imposto di andare a predicare a Ninive, risolvè d' andare a Tarso per fuggire il cospetto del Signore. Essendo entrato in un vascello che faceva vela per quella Città, il Signore fece sollevare in mare un furioso vento che suscitò un' orribil tempesta. Il piloto che non conosceva il Profeta, gli domandò la patria, il grado e l' oggetto del suo viaggio. Il Profeta rispose: Io sono ebreo, servo del Dio del Cielo, che à fatto il mare e la terra: il mio impiego consiste nel venerare e servir questo Dio (*c*). Risposta ammirabile! dice Teofilatto, la quale corrisponde a quest' altra: Io non ò altra occupazione che di servire Dio. In qualunque paese io sia vi trovo Dio, e servo a lui; in qualunque parte del Mondo io vada, v' è pure il mio Dio, ed io mi occupo nel tributargli i miei omaggi; qualunque azione ch' io faccia, la fo per lui, e col solo fine di piacergli: o ch' io dorma o ch' io vegli o ch' io beva o ch' io mangi, o ch' io resti nel mio paese o men vada altrove, sempre mi applico al servizio del mio Dio. Ecco la mia professione e il mio impiego. *Servus Dei ego sum, et Dominum Deum Coeli ego timeo, qui fecit mare et aridam.*

Voi pure o Cristiani, parlate forse il linguaggio di Giona; ma lo parlate voi con eguale spirito e

(*a*) Ps. 115, 16. (*b*) Jonas, 1.
(*c*) In c. 1. Ionae.

con egual verità? Voi esibite spesso agli uomini la vostra servitù, ma non v'esibite che per complimento; e in egual modo procede con Dio la maggior parte de' Cristiani. Tutti si chiamano servi di Dio: *Servus Dei ego sum*, ma ben pochi lo sono in effetto. Servire Dio vuol dire non avere altri che abbia impero sopra di noi: servire Dio vuol dire rinunziare all'amore del mondo e delle creature, e a qualunque altro affetto che non possa conciliarsi col servizio che a lui è dovuto: servire Dio vuol dire esser disposto a soffrir tutto prima che essergli infedele. Adoriamo e serviamo noi Dio in tal modo? Promettiamo d'essere per l'avvenire più esatti osservatori de' precetti di questo sovrano Signore, e applichiamoci a servirlo con una particolar divozione e con una sincera pietà. Ispirateci o mio Dio, questi nobili sentimenti che da noi esige la religione che professiamo.

Fate, per vostra grazia, che tutti quelli che avete onorati con l'augusto nome di Cristiani, non riconoscano che voi, nulla sperino se non da voi, e non cerchino che in voi solo la loro felicità quì in terra, onde ottengano un giorno la bella sorte di godervi eternamente nel Cielo.

TERZA CONFERENZA

Sull' onore che la Chiesa rende ai Santi, alle Reliquie, alle Statue e all' Immagini.

Non habebis deos alienos coram me.

Esod. cap. 20.

Con queste parole Dio proibisce espressamente l' idolatrìa, ossia l' adorazione degl' idoli e il culto che i Pagani prestavano alle loro false divinità. Dio solo deve essere adorato; e qualunque altra adorazione è una violazione del principale Precetto del Decalogo, ed è un' idolatria. Può l'uomo divenire idolatra interiormente e esteriormente. Lo è interiormente se ripone il suo amore, la sua confidenza e i suoi affetti principali in qualche altro oggetto fuori che in Dio. Erano interiormente idolatri i Gentili perchè riponevano ne' loro idoli la loro confidenza. *Ubi sunt Dei eorum in quibus habent fiduciam* (*a*)? Sono del pari in un certo senso idolatri gli amatori del Mondo, giacchè ripongono tutto il loro amore, la loro confidenza e i loro affetti negli onori, nelle ricchezze e ne' piaceri della terra; e in questo senso appunto s. Paolo chiamava idolatrìa l' avarizia e l' impurità (*b*).

L' idolatrìa esteriore consiste nel prestare a qualche oggetto creato un culto supremo esteriore

(*a*) Deutr. 32, 37. (*b*) Eph. 5, 5.

dovuto al solo Creatore. Tale era l'idolatrìa de' Gentili che si prostravano davanti agl' idoli per adorarli, e render loro un culto divino. E siccome gli Eretici tacciano temerariamente d'idolatrìa l'onore che in seguito dell'approvazione della Chiesa rendiamo ai Santi e alle loro immagini e alle loro reliquie, bisogna dimostrare che essi sono in errore, e che noi con tal culto non offendiamo in nulla il primo Precetto.

D. Dobbiamo noi adorare G. C., la SS. Vergine, gli Angeli e i Santi?

R. Si deve adorare G. C. come Dio; e si deve del pari adorare la sacra umanità di G. C. come unita inseparabilmente alla sua divinità, e perchè in G. C. Dio e l'Uomo sono una medesima persona. Ma non è permesso l' adorare la SS. Vergine, gli Angeli e i Santi, se per adorazione s'intenda il culto di latrìa cioè quel sovrano culto che è dovuto a Dio solo, perchè in tal caso degenererebbe in idolatrìa; e la Chiesa nè insegna nè approva nè soffre una tale abominazione (*a*). O' detto, se per adorazione s'intenda il culto di latrìa, perchè nella Scrittura con tale espressione s'intende talora qualunque specie d'onore e di rispetto si renda a una persona. Ed è troppo necessaria quest' osservazione, come osserva s. Agostino (*b*), per rispondere all'objezioni degli Eretici che abusandosi di alcune espressioni della Scrittura e de' Padri confondono il culto di latrìa, dovuto a Dio solo, con l'onore che rendiamo ai Santi del Cielo. È vero che gli onoriamo diversamente che i Giusti i quali vivon con noi; giacchè onoriamo i Santi come già possessori dell' eterna gloria, come superiori a qualunque pericolo di peccare, come stabili e permanenti amici di Dio, come protettori di quelli che ancor devon com-

(*a*) C. Trid. sess. 22, c. 3, et sess. 25, de invoc. SS.
(*b*) L. 10, de Civit. Dei, c. 1, et l. 20, cont. Faust. c. 21.

battere qui in terra. Sotto quest'aspetto dobbiamo ben più onorarli de' Santi che vivon fra noi, ben lontani però dal tributar loro quel culto supremo che si deve a Dio solo.

D. È egli proibito dal primo Precetto d'onorare la SS. Vergine, gli Angeli e i Santi?

R. Non è proibito di onorarli come servi e amici di Dio. Noi gli onoriamo a contemplazione di quelle grazie di cui Dio gli à ricolmati: delle vittorie che loro à fatto riportar sulla terra, e della gloria onde gli à coronati in Cielo; e onorandoli in tal modo noi venghiamo a lodare Dio ne' Santi suoi, come ci insinua il Profeta (*a*). Il Cattolico dunque non fa che riferire a Dio gli onori che esso tributa ai Santi. *Honoramus servos Dei*, dice s. Girolamo (*b*), *ut honor servorum redundet ad Dominum*; onde tutto è buono in tal pratica. E fa realmente maraviglia come gli Eretici che oramai non possono più ignorare qual è su quest' articolo la dottrina della Chiesa, non riconoscano e non coltivino l'onore reso alla Madre di Dio, onore portato dal Cielo dall'Angelo Gabriello, e ispirato a s. Elisabetta dallo Spirito Santo. Si sono mai sentite ripetere nei loro templi quell' espressioni della Scrittura = *Io ti saluto piena di grazia; il Signore è teco, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno* (*c*)? Il Cantico = *Magnificat* = con cui Ella dà gloria al Signore d'avere operato in lei cose sì grandi, è egli mai stato un culto pubblico fra loro per ringraziare Dio delle grazie compartite a lei che fu scelta per madre di G. C. suo figlio? Benchè non rendendo essi a G. C. quell'onore che lo Spirito Santo vuole che gli rendiamo, quando dice (*d*) che al nome di Gesù deve piegarsi ogni ginocchio, non fa maraviglia che non onorino la

(*a*) Ps. 150, 1. (*b*) Ep. ad Riparium. (*c*) Luc. 1
(*d*) Philipp. 2, 10.

Vergine e i Santi, e che abbiano abbandonato un sì lodevol costume osservato per sempre nella Chiesa, e fondato ancora sulle sacre Scritture dove vediamo che Abramo, Lot, Giosuè ec. onoravano gli Angeli che loro apparivano, e dove ci è inculcata in generale la venerazione per i Santi.

D. Ma si celebrano Messe ai Santi, e loro si consacrano tempj e altari. Non è ella questa un' idolatria? Non si tributa con ciò alle creature un onore dovuto al solo Dio?

R. E questo un errore degli eretici simili a tanti altri. La Chiesa non offre sacrifizj ai Santi, perchè tal culto spetta essenzialmente a Dio solo, e non può per nessun modo riportarsi alle creature, come dice s. Agostino (*a*). La Chiesa nella Messa non fa altro che nominare i Santi di cui celebra la memoria, ringraziando Dio per le vittorie che essi ànno riportate, e pregandolo di lasciarsi piegare a nostro vantaggio por la loro intercessione. Tale è la dottrina della Chiesa insegnata da s. Agostino, son già dodici secoli (*b*), e quindi nuovamente decisa dal concilio di Trento (*c*). La Chiesa dice questo s. Concilio, non offre sacrifizj ai Santi, ma a Dio solo che gli à coronati: il sacerdote non si volge a s. Pietro o a s. Paolo per dirgli: Io vi offro questo sacrifizio: ma ringraziando Dio del loro trionfo, domanda la loro assistenza, onde quelli di cui onoriamo la memoria sulla terra, si degnino di pregar per noi nel Cielo. Ecco come la Chiesa onora i Santi. Lo stesso si dica rapporto alle chiese e agli altari che quantunque portino il nome di qualche Santo, pure son consacrate a Dio solo. Noi, dice s. Agostino (*d*), non innalziamo templi e altari ai Martiri, ma al solo Dio che è il loro e il nostro Dio, e a lui solo si dedicano, quantunque si nominino poi col nome

(*a*) L. 10. de Civit. Dei, c. 4. (*b*) Ibid. l. 8, c. 27.
(*c*) Sess. 22, c. 3. (*d*) Aug. ibid.

di particolari Santi a cui il popolo è più devoto; onde il Santo è chiamato solamente Patrono, ossia nostro intercessore presso Dio e esemplare propostoci sulle cui virtù modellare la nostra vita.

D. Si può rivolger preghiere ai Santi? L'invocare i Santi non è ella una pratica contraria al primo Precetto?

R. Ecco ciò che la Chiesa c'insegna a questo proposito. 1. Che è buono e utile pregare i Santi per ottenere con la loro intercessione quelle grazie e quei soccorsi di cui abbiamo bisogno. 2. Che l'invocare i Santi non si oppone al primo Comandamento, giacchè è ben diversa la maniera con cui preghiamo Dio e i Santi. Infatti noi preghiamo Dio ad aver pietà di noi e a supplire egli stesso ai nostri bisogni; ma quando preghiamo i Santi li preghiamo solamente di domandare a Dio per noi e con noi ciò che ci è necessario. Questa pratica ben lungi dall'esser contraria alla Scrittura, le è anzi conforme. Si legge nell'Epistole di s. Paolo che egli bene spesso si raccomanda alle preghiere de' fedeli; e s. Giacomo dice espressamente che la preghiera de' giusti è infinitamente potente presso Dio (*a*), e Dio stesso ordina agli amici di Giobbe che ricorrano al suo servo (*b*) onde esso preghi per loro. Se dunque le preghiere che i Santi fanno sulla terra per i loro fratelli son conformi alla Scrittura, se è utile e buono l'impegnare i fedeli viventi a pregar per noi, perchè non ci sarà permesso di rivolgerci ai Santi del Cielo che sono più favoriti da Dio, e interessati per la nostra salvezza più che alcun altro de' fedeli che vivon con noi? *De sua sorte securi*, dice s. Cipriano (*c*), *sunt de nostra salute solliciti.* Non può dunque biasimarsi un' usanza tanto antica che rimonta fino a'tempi degli Apostoli, come dice s. Basilio (*d*).

(*a*) Jacob. 5, 16. (*b*) Job. 42. (*c*) Cypr. l. de mortal. (*d*) Bas. Ep. 205, et H. 20 Mart.

D. Ma i Santi, dicono gli Eretici, non intendono le nostre preghiere. I morti, dice l'Ecclesiaste, nulla sanno di ciò che accade sotto il Sole. *Mortui nihil noverunt amplius* (*a*). È dunque inutile il pregarli?

R. Poichè la Scrittura c'insegna (*b*), che gli Angeli e i Santi presentano le nostre preghiere al trono di Dio, che godono della conversione de' peccatori, che sono associati con G. C. per governar le nazioni, e giudicare alla fine del mondo, non può dubitarsi che non prendano parte a ciò che accade quì in terra, e che Dio non ascolti le preghiere che gli porgono a nome dell'Umanità. Quando dunque si dice che i morti nulla più conoscono di ciò che accade nel mondo, s'intende di quella cognizion naturale che dipende dai sensi che essi avevano in vita, e non vuol dire che i morti e particolarmente i Santi non sieno istruiti in una maniera soprannaturale. Dio, dice s. Gregorio Magno (*c*), manifesta ai Santi ciò che conviene che conoscano riguardo a quanto accade sulla terra, e vedono essi tutte le cose nel suo *Verbo* come nello specchio volontario di tutte le cognizioni. *Omnia vident in Verbo*, secondo il linguaggio delle scuole.

Ma quand' anche non giungessero all' orecchio de' Santi le preghiere che loro si indirizzano, (il che però non può dirsi senza taccia di temerità), pure non cesserebbe d'essere utile l'invocarli, poichè, come dice s. Agostino (*d*), che sappiamo noi se essi porgono o no preghiere a Dio generalmente per quelli che l'invocano, come noi preghiamo per i morti senza vederli, e senza sapere ove sono, e cosa fanno? S. Pietro non dice egli

(*a*) Eccl. 9, 5. (*b*) Act. 10, 4; Apoc. 5, 8; Sap. 3, 8: Ps. 140, Luc. 15, 7, etc (*c*) Greg. M. l. 12, Moral. c. 13. (*d*) L. de cura pro mort. c. 16.

ai fedeli a cui indirizza la sua seconda lettera (*a*), che si ricorderebbe di loro dopo morte? E l'Angelo Raffaello non dice egli a Tobia: quando tu pregavi piangendo, io offriva le tue preghiere al Signore? Giacchè dunque i Santi pregano per noi, e gli Angeli presentano a Dio le nostre preghiere, possiamo ben dirigerci a loro onde intercedano per noi.

D. Ma il dirigersi ai Santi, non è egli per lo meno un' ingiuria che si fa a G. C.? Non è egli questo un riconoscere altri mediatori oltre di lui?

R. Nò; perchè ci dirigiamo ai Santi col solo fine che essi preghino Dio per noi e con noi per mezzo di G. C. quindi è che la Chiesa termina tutte le sue preghiere che devono essere il modello delle nostre: *Per G. C. nostro Signore*. Noi riconosciamo e crediamo fermamente che G. C. è il solo mediatore per cui Dio ci si rende accessibile, e non invochiamo i Santi che come intercessori presso G. C.; e se talora diamo loro il titolo di mediatori, riguardiamo la loro mediazione come soltanto d'intercessione; ma G. C. è il solo mediatore assoluto, il solo mediatore di redenzione, il solo che ci à riscattati, e in nome del quale possiamo salvarci. Quantunque noi possiamo dirigerci a lui direttamente, ci giova dirigerci ai Santi onde avere accesso a G. C. per loro mezzo; perchè essi sono più giusti e più vicini a lui, e però ascoltati più favorevolmente (*b*).

D. È egli proibito dal primo Precetto l'onore che nella Chiesa si rende alle reliquie de' Santi? Perchè le onoriamo?

R. Non solo non è contrario al primo Precetto l'onore che rendiamo alle reliquie de' Santi; ma anzi esso è ragionevolissimo e fondato sulla Scrittura dove riscontriamo che Dio stesso lo à più volte autorizzato co' miracoli; e leggiamo in fatti

(*a*) 2. Pet. 1, 15. (*b*) C. Trid. ibid.

che gl' infermi guarivano col porre a contatto del loro corpo quelle vesti che avevano toccato il corpo di s. Paolo. Fin da' primi secoli si sono esposte le reliquie de' Santi alla venerazion de' fedeli, e i ss. Padri ànno spesso raccontato i miracoli che Dio à fatto nelle loro Chiese con le reliquie de' Santi. Molti ne riporta s. Agostino accaduti nella traslazione che egli fece dei corpi de' ss. Gervasio e Atanasio (a), e molti altri operati da Dio con le reliquie del primo martire s. Stefano, de' quali era stato egli stesso testimonio oculare (b). Nè solamente i ss. Padri ànno onorato le reliquie de' Santi, ma ci ànno insegnato inoltre che in tal venerazione nulla v'è di contrario all'adorazione che dobbiamo a Dio. *Honoramus reliquias martyrum, ut eum cujus sunt Martyres adoremus*, dice s. Girolamo scrivendo contro l' eretico Vigilanzio (c): *Honoramus servos ut honor servorum redundet ad Dominum*.

Ma perchè onoriamo noi le reliquie de' Santi?

Rispondo con s. Ambrogio (d) che noi le onoriamo perchè sono i preziosi avanzi di corpi che sono stati tempio dello Spirito Santo, e che debbono un giorno risorgere gloriosi e immortali; perchè queste reliquie son cose consacrate a Dio nella persona de' Santi per il buon uso che ne fecero o con la penitenza o col martirio; perchè finalmente Dio stesso gode di onorarli e con la maniera prodigiosa con cui li conserva, e co' miracoli che spesso gli piace d' operare per mezzo di loro. Non posson dunque biasimarsi i Cattolici per seguire un' usanza sì antica. I santi Padri e i Dottori della Chiesa ànno onorate le reliquie de' Santi, e noi le onoriamo al pari di loro: ànno rigettati come eretici quelli che condannavano tal culto, e noi del pari non possiamo riguardare che con orrore la maniera indegna con cui i Luterani

(a) Aug. l. 9, Conf. c. 7. (b) Idem de Civ. Dei, l. 22, c. 8 (c) Hier. l. contra Vigil. et ep. 53.
(d) Ambr Serm. 93, de SS. Nazar. & Celso, in fine.

e i Calvinisti ànno trattate le reliquie de' Santi dovunque si è introdotta la loro eresìa.

D. L'uso dell'immagini, delle croci e delle statue che si collocano nelle Chiese, non si oppone a quelle parole del primo Comandamento: *Non facies tibi sculptile*: Qual utile risulta da questi usi?

R. Bisogna osservare che vi sono due specie d'immagini: le une a cui gli uomini ànno prestato un culto e un'adorazione; le altre che sono semplicemente ornamenti e memorie di cose sante. Con quelle parole = *non facies tibi sculptile* = Dio proibisce agli ebrei quelle statue e quelle immagini che servono d'ornamenti e di memorie: anzi vediamo nella Scrittura (*a*), che ne approva l'uso, poichè appunto per comando di Dio Mosè collocò de' Cherubini sopra l'arca dell'alleanza, e fece elevare nel deserto il serpente di bronzo. Salomone che ebbe la sorte d'innalzare sulla terra il primo tempio al nome e alla gloria del vero Dio vi pose per abbellimento due Cherubini e molte altre statue (*b*). Di tal natura sono le statue e le immagini che ponghiamo nei nostri tempj, e non servono che o ad ornamento o alla rappresentanza di qualche mistero.

Si pongono nei tempj le immagini e le rappresentanze di G. C. e de' Santi perchè servano come di libro all'ignorante, *idcirco enim pictura in Ecclesiis adhibetur*, dice s. Gregorio Papa scrivendo a Sereno Vescovo di Marsiglia, *ut ii qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo, legant quae legere in codicibus non valent.* Vi si collocano inoltre tali simulacri per richiamarne allo spirito d'ognuno gli originali o i misteri che rappresentano, e per condurre il Cristiano alla gratitudine verso Dio, all'imitazione de' Santi e alla pratica della pietà.

(*a*) Exod. 25, 18. (*b*) Numer. 29, 8.

Non può biasimarsi tal uso, nè con la minima apparenza di ragione può dirsi che sia contrario al primo Comandamento, giacchè nulla si adora in se stesso in questi simulacri; ma solo Dio la Chiesa vi adora. Non crediamo che esista alcuna divinità in quelle immagini, nè alcuna virtù; non a loro rivolgiamo le nostre preghiere, ma a Dio o ai Santi che ne sono rappresentati; e non riponghiamo in esse alcuna fiducia, mentre gl'idolatri tutta la riponevano ne' loro idoli. Così si esprime il concilio di Trento (*a*).

D. Qual è l'onore che si rende alle statue e all'immagini?

R. È un onore che si riferisce unicamente agli originali, cioè alle persone che esse rappresentano. Quando ci prostriamo davanti alla Croce adoriamo G. C. crocifisso e morto per noi sulla Croce. Quando salutiamo o quando ci inginocchiamo davanti a un'immagine della SS. Vergine o di qualche Santo, noi onoriamo e la Vergine e il Santo. *Honor qui eis exhibetur refertur ad prototypa quae illae repraesentant*, dice il concilio di Trento (*b*). Così o onoriamo noi le immagini, o preghiamo davanti a loro, non ci rivolgiamo alla pittura ma all'originale. Quando adoriamo G. C. leggendone la passione, o quando onoriamo i Santi leggendone la vita, tal onore non si limita sicuramente nè all'inchiostro nè alla carta: del pari gli onori che i fedeli Cattolici son soliti di rendere all'immagini, non si limita nè alla pittura nè al legno, ma alle persone di cui sono esse l'immagine. Tutto dunque è buono e utile in questa pratica. E per verità non è egli più conveniente e più religioso il far tali preghiere davanti a un Crocifisso, davanti a un'immagine della Vergine o d'un Santo secondo l'uso de' Cattolici che inchinarsi e pregare in faccia a una

(*a*) Sess. 25. de inv. SS. et s. imag. (*b*) Ibid.

muraglia, a uno stipite, e qualche volta ancora davanti a un Cupido o a qualche altra scultura profana come fanno gli eretici?

D. Non si adora almeno la vera Croce su cui morì G. C.?

R. G. C. è sempre l'oggetto delle nostre adorazioni quando ci prostriamo davanti alla Croce su cui fu inchiodato. Il riferire l'adorazione a un legno per se stesso, separato dall'idea di G. C. sarebbe un'idolatrìa, giacchè questo legno non è sicuramente Dio, e noi non dobbiamo adorare che Dio. S. Ambrogio dice chiaramente (a) che s. Elena madre dell' imperator Costantino avendo trovato la vera Croce del Salvatore col titolo che la distingueva, non adoró il legno ma G. C. Re dei re; adorò nella Croce quello che vi fu appeso, e che era indicato dall' iscrizione di questo sacro legno: *Invenit titulum, Regem adoravit, non lignum*. Tale è l'onore che la Chiesa approva che si renda alla Croce medesima che fu il patibolo di Gesù Cristo.

Perchè dunque, mi domanderete, canta ella nel Venerdì santo quelle parole: *Tuam crucem adoramus Domine*, Signore, noi adoriamo la vostra Croce; e quell' altre: Ecco il legno della croce su cui fu appeso G. C. salute del Mondo: venite ad adorarla, *Venite adoremus*? Se per l' espressione adorare s' intende il supremo culto che non è dovuto che a Dio solo, la Chiesa con queste parole non pretende d' adorare che G. C. soltanto appeso alla Croce: ella à fatto conoscer chiaro in tutte le occasioni questo suo sentimento. Queste parole non ànno altro significato che questo: prostriamoci davanti alla Croce per adorar G. C. che vi fu appeso per la nostra salute. Bisogna anche osservare che nella nostra lingua il termine *adorare* sembra unicamente dedicato

(a) Ambr. de obitu Theod.

a significare il culto sovrano che non è dovuto che a Dio; ma in latino, in greco e in ebreo à un significato più esteso, e significa in generale prostrarsi e mostrar rispetto, il che conviene anche ad altri che a Dio, poichè ci umiliamo ogni giorno davanti agli uomini senza adorarli. Ne troviamo molti esempj anche nella Scrittura (*a*).

D. È egli molto antico nella Chiesa l'uso dell'immagini, della croce, delle statue e dell'onore che ad esse si rende?

R. Risale fino alla più rimota antichità. Tertulliano c'insegna (*b*) che fino a'suoi tempi si scolpiva sui calici l'immagine di G. C. sotto la figura d'un buon Pastore. Appena l'imperator Costantino ebbe abbracciato la nostra santa Religione, volle che si onorasse in tutto il suo Impero la Croce come strumento della morte del Salvatore. Anche fra i Protestanti i più dotti convengono che è antichissimo nella Chiesa l'uso dell'immagini, e molti ancora non ànno riguardo di averne particolarmente. Perchè dunque biasimare i Cattolici di collocarle nelle Chiese? È questa una pratica troppo utile per l'edificazione e l'istruzion de' fedeli, come dice s. Gregorio Niceno. *Solet enim pictura tacens in pariete loqui, maximeque prodesse* (*c*); e per questo nel secondo Concilio di Nicea che è il settimo generale, tenuto nell'anno 787 fu decretato che si dovessero onorare le immagini. Ora, essendo stata agitata altre volte tal questione nella Chiesa, e la venerazione dovuta alle sante immagini essendo già stata stabilita contro gli empj Iconoclasti da de' Concilj generali e da tanti Santi celebri, fa maraviglia che coloro che oggi le combattono, vogliano dichiararsi discepoli di quelli che furono allora colpiti dall'anatema, piuttosto che imita-

(*a*) Gen. 23, 7 et 27, 29, et 49. 8, etc. (*b*) L. de pudicità, c. 10. (*c*) Or. in Theod. Martyr.

tori di que' gran Santi, molti de' quali ànno sigillato questa verità col loro sangue, e altri, difendendola, ànno ricevuto degli effetti sensibili della protezione di Dio.

Ne abbiamo un segnalatissimo esempio in s. Giovanni di Damaso, sacerdote e religioso greco che viveva nell'ottavo secolo. L'imperatore Leone Isaurico, fautore degl'Iconoclasti, irritato contro questo Santo che scriveva a difesa della venerazione dovuta alle sacre immagini, trovò il mezzo di fargli tagliare la mano dritta. L'Autore della sua vita racconta (*a*) che questo Santo pregò che gli fosse restituita la sua mano, come per sotterrarla; e che avendola ottenuta andò a prostrarsi davanti un' immagine della ss. Vergine, dove accostando al respettivo braccio la mano tagliata, domandò a Gesù Cristo per intercessione della sua s. Madre, la riunione della sua mano al braccio, nello stato primitivo. Dopo la sua preghiera si addormentò, e svegliatosi trovò la sua mano ristabilita, con cui scrisse in seguito molte opere a gloria di Dio e a vantaggio della sua Chiesa.

D. Qual frutto dobbiamo ricavare da quanto abbiam detto relativamente all'immagini?

R. Il rispetto per tutte, e specialmente per quelle del Crocifisso, tenerne presso di se, non collocar nelle Chiese alcun' immagine o alcuna statua che non sia prima benedetta, e che non sia adattata a eccitare la pietà de' fedeli; riferire a G. C. e ai Santi tutto l'onore che loro rendiamo; chiuder gli orecchi alle scurrilità de' libertini e al disprezzo che ne fanno gli eretici, e persuadersi che questa è dottrina della Chiesa. Per verità se i Protestanti concepissero questa idea, non potrebbero a meno di prendere in orrore la loro pretesa riforma, i di cui capi, come gl' Iconoclasti, eretici i più antichi di loro, ànno cominciato dal-

(*a*) Joan. Hieros. apud Bolland. p. 112, etc.

l'abbattere le immagini, le croci, i crocifissi, le statue di G. C. e degli Apostoli, e tutto ciò che rappresentava i misteri della vita del Salvatore, cose tutte che essi riguardavano come idoli che dovevano rovesciarsi. Qual cecità! Eppure è un fatto che essi non posson negare, perchè ne restano ancora molte tracce che sono altrettanti monumenti del lor furore e della loro empietà. Detestiamo simili eccessi, onoriamo le immagini nel modo voluto dalla Chiesa, e sopratutto procuriamo che le immagini de' Santi ci servano a formare de' Santi, onde dopo essere stati imitatori della lor vita in terra, possiamo divenir poi compagni della lor gloria nel Cielo.

QUARTA CONFERENZA

Su i peccati opposti al primo Comandamento, e in particolare sulla superstizione e divinazione.

Non habebis Deos alienos coram me.

Esod. cap. 16.

Abbiamo spiegato in che consista il culto supremo che il primo precetto ci impone di prestare a Dio, e abbiamo quindi trattato di ciò che ha una connessione e un rapporto col culto divino, come l'onore e l'invocazione de' Santi, e la venerazione dovuta alle reliquie e all'immagini. Ora dobbiamo parlare dei peccati opposti a questo Comandamento. Questi peccati son tutti quelli che son contrarj alla Fede, alla Speranza e alla Carità, e in particolare alla virtù della Religione. Tali sono l'idolatrìa, il sacrilegio, la superstizione e la divinazione. Ci fermeremo soltanto sugli ultimi due come i più comuni nel popolo, spiegando come si cade in questi errori, onde possiate esaminarvi su questo proposito e evitarli.

D. Cosa s' intende per superstizione, e come vi si cade?

R. Secondo s. Tommaso (*a*) s' intende per superstizione un culto non dovuto e un'osservanza

(*a*) 2, 2, q. 92, a 1.

vana e pericolosa. Si cade in questo peccato in quattro modi. 1. Quando s'impiegano nel culto di Dio delle pratiche vane ed inutili e proibite da Dio, e non autorizzate dalla Chiesa, il che in Teologìa si chiama culto falso o superfluo. *Veri Dei cultus non verus.* 2. Quando si tributa a qualche creatura l'onore e il culto sovrano che non è dovuto che a Dio solo, il che è una vera idolatrìa e però un peccato mortale. 3. Quando ci serviamo d'un mezzo che non à alcuna virtù naturale nè per se nè per istituzione divina o ecclesiastica per produrre l'effetto voluto, il che si chiama una vana osservanza, e che è altresì un gran peccato secondo quelle parole del Salmista. *Odisti observantes vanitates supervacuae* (a). 4. Quando in virtù d'un atto espresso e tacito col Demonio, o anche senza alcun patto si vuol conoscere per curiosità l'avvenire e ciò che è nascosto, il che si chiama divinazione la quale è di più specie, cioè magìa, sortilegio, maleficio, arte di conoscer l'avvenire dietro l'ispezione di qualche cosa, l'astrologìa giudiciaria, l'osservazione de' sogni ec. Tutte queste sorte di superstizione si conosceranno meglio ne' particolari casi che proporremo.

D. V'è egli qualche specie di superstizione da usarsi in certe preghiere particolari per guarire d'una ferita, o per produrre qualche altro effetto; o portando in dosso delle reliquie o qualche altro segno di pietà per garantirsi dalle disgrazie?

R. Non è più superstizione quando s'invoca il nome di Dio e si recita con rispetto qualche preghiera approvata dalla Chiesa per domandar la guarigione di qualche ferita o malattìa o qualunque altra grazia, purchè l'effetto desiderato non si aspetti che da Dio e dal suo potere: ma sarebbe peccato di superstizione il ripromettere-

(a) Ps. 30, 7.

solo d'altronde come dice s. Tommaso (*a*). Sarebbe per esempio una superstizione lo sperare l'effetto domandato da certe preghiere piuttosto che da altre; da un certo numero d'orazioni dette per un tal numero di giorni, credendo inutile un numero minore per ottenere l'intento. Quindi è che generalmente parlando si può dire che le formule delle preghiere particolari sono molto sospette di superstizione se se ne aspetta l'effetto dalla propria domanda piuttosto che da altre e da quelle specialmente che sono approvate dalla Chiesa; e quindi è parimente che molti Concilj ànno proibito di servirsi d'altre benedizioni e esorcismi fuor di quelli che sono usati nella Chiesa: *Ne praetextu pietatis ulli exorcismi fiant, nisi qui ab Ecclesia probati sunt*, dice il concilio di Bourges tenuto nell'anno 1584. (*b*).

Rapporto alle reliquie e ad altri segni di pietà che si portano in dosso come preservativi da disgrazie, è questa una pratica lodevole, ben inteso però che si abbia una retta intenzione, e che non vi sia alcuna affettazione nel modo di portarle (*c*). Sarebbe per esempio una dannosissima superstizione l'immaginarsi che malgrado una vita la più sregolata non saremo feriti, non morremo senza confessione, non saremo abbandonati nell'ora della morte; sol che portiamo in dosso qualche reliquia, uno scapulare ec.

D. È egli una superstizione l'uso che v'è in qualche paese di applicare la chiave d'una Chiesa di s. Pietro arroventata al fuoco, sul capo degli animali per preservarli dalla rabbia?

R. Questa pratica è una vera superstizione; poichè con qual fondamento si può sostenere che la chiave d'una Chiesa consacrata a Dio sotto il nome e la protezion di s. Pietro abbia la virtù di

(*a*) 2, 2 q. 96, a 4, p. d. 2. (*b*) Conc. Bitut. tit. 40, Can. 3. (*c*) S. Th. ibid. ad 3.

preservar dalla rabbia, piuttosto che quella di una Chiesa che porta il nome d'un altro Santo? Per qual ragione può immaginarsi che, supposta in una tal chiave questa virtù, non l'abbia poi se sia applicata a freddo? È forse attaccata al calor del fuoco questa virtù? Se si pretende che questa chiave produca il suo effetto per l'intercession di s. Pietro, egli non ne è sicuramente più onorato. Ma torno a ripeterlo, perchè si ritrova la virtù nella chiave d'una Chiesa di san Pietro, e non ancora negli ornamenti di questa Chiesa.

Si può riporre nella classe delle false devozioni il Costume che si pratica in qualche luogo di servirsi del primo pezzo d'argento dato in offerta nel giorno del Venerdì santo; quello di farsi toccare da un settimo figlio maschio per guarire dalle scrofole, e molte altre che i Pastori devon prendersi cura di abolire secondo la regola prescritta loro dal concilio di Mulines: *Doceant superstitiosum esse expectare quemcunque effectum a quacunque re, quem res illa nec ex institutione divina, nec ex ordinatione vel approbatione Ecclesiae producere potest* (*a*).

Bisogna no ostante osservare che il costume in cui sono i malati di scrofole in Francia, di presentarsi per esser toccati da S. M. Cristianissima non è una superstizione, perchè il dono che ànno i re di Francia di guarire queste sorte di malattie è una grazia singolare che Dio à loro accordata in seguito della sacra unzione che ricevono nella loro incoronazione, come l'insegna un antico autore la cui opera si trova fra quelle di s. Tommaso (*b*).

D. È egli superstizione il credere che il pane benedetto abbia la virtù di guarir dalla rabbia, e

(*a*) C. Mechlin. an. 1607, tit. 15, cap. 3.
(*b*) De regimine Princ. l. 2, opusc. 20.

quindi il mangiarne con questa intenzione? se ne può egli dare agli animali con questo fine?

R. Una persona che sia stata morsa da un cane arrabbiato, può senza superstizione mangiare del pane benedetto con l' intenzione d' esser preservata dal male che à cagion di temere, poichè il pane benedetto à la virtù d' esser utile non solo alla salute dell' anima ma anche a quella del corpo, qualora però si mangi con fede e divozione, come apparisce dalle parole che usa la Chiesa nel benedirlo: *Ut omnes ex eo gustantes, inde corporis et animae percipiant sanitatem*. Ma non deve darsi in cibo a un animale, quantunque malato, perchè il pane benedetto non è destinato dalla Chiesa che ad uso de' fedeli e non delle bestie, come si rileva anche dalle parole citate della benedizione.

D. È ella una superstizione l' osservare i giorni, i mesi, il corso della luna, e fare altre simili osservazioni per regolare la propria condotta?

R. Quando queste osservazioni non si fanno che per conoscere e procurare degli effetti naturali, che si suppongono dipendere dall' influenza de' corpi celesti, non v' è superstizione. È permesso, per es. un lavoratore l' osservare il tempo opportuno al taglio de' boschi, a un giardiniere il tempo adattato a seminare, a un medico il tempo d' applicare i rimedj o di coglier dell' erbe. Si può dunque osservare il corso della luna, il mese e il tempo conveniente a' particolari lavori, purchè non si vada troppo oltre con tali osservazioni, come farebbe chi non volesse lavorare in un tal giorno della settimana o del mese, o ad una data ora.

Ma se si fanno delle osservazioni per avvenimenti eguali, come chi crede che vi sieno dei giorni felici o infelici per viaggiare o per fare qualche altra azione, allora è questa una peccaminosa superstizione che san Paolo condanna

nella persona de' Galati, come osserva san Gio. Grisostomo: *Non audis Paulum dicentem, dies observatis et menses, et tempora et annos? Timeo vos ne forte sine causa laboraverim in vobis* (*a*). Ben molti Cristiani cadono anche a' tempi nostri in simili errori. È una superstizione per es. quella di alcuni che ricusano di maritarsi nei mesi di maggio e d' agosto, il mercoledì e venerdì, e che non vogliono stare in una società composta d' un numero dispari di persone quando si presentano allo sposalizio, immaginando follemente che non sarebbero felici sposando in tal mese, in tal giorno o in faccia a un tal numero di persone. È superstizione il giudicare del buono o cattivo tempo d' una stagione futura dall' essere sereno o piovoso il giorno d' un tal Santo; l' immaginare che quando a un convito sieno tredici commensali, uno ne morrà nell' annata; il credere che un fanciullo che nasce con la testa coperta con una sottil membrana sarà felice, (d' onde è nato il proverbio: Un tale è nato vestito, per indicare la fortuna di taluno); che alcune erbe non ànno una certa virtù se non son colte nel giorno della nascita di san Gio. Battista; e mille altre vane e stravaganti osservazioni che il Demonio non manca d' ispirare, onde più facilmente sorprendere le anime buone e credule, come osserva s. Agostino (*b*). Infatti queste specie di superstizione non sono che un resto di paganesimo, e non può negarsi che esse non rinchiudano un patto almeno implicito col Demonio, come lo dichiararono i dottori della facoltà teologica di Parigi il 19. settembre 1398. *Intendimus pactum esse implicitum in omni superstitiosa observatione, cujus effectus non debet a Deo, vel a natura rationabiliter expectari.*

(*a*) Galat. 4, 10 Chrys. H. in eos qui novilunia observ. (*b*) L. 10, de Civit. Dei, c. 11.

D. Che pensate voi degli stregoni, degl'indovini e de' maghi? Cosa s' intende per questa specie di persone? Qual peccato commettono? Possono esse consultarsi per trovare un oggetto perduto, o per qualche altro fine?

R. Quantunque dopo la morte di G. C. sia molto limitato il potere del Demonio, non si può negare che ci sieno stati, e forse che ci sieno ancora degli stregoni, degl' indovini e de' maghi, giacchè se ne parla anche nella Scrittura (*a*); che un gran numero di Concilj antichi e moderni li condannano, e che si scomunicano tutte le domeniche alla Messa parrocchiale secondo l' ordine prescritto da tutti i Vescovi ne' loro Rituali

Per stregoni, indovini e maghi s' intendono ordinariamente coloro che col soccorso e artifizio del Demonio si occupano di volere scoprire ciò che è ignoto all'uomo, che co' loro sortilegj, prestigie malificj fanno o affettano di fare cose straordinarie che superano le forze della natura, ma non quella del Demonio.

Chi esercita questa nera professione, o che ottenga o nò il suo intento, commette un delitto enormissimo che appartiene all' idolatrìa, la quale secondo s. Tommaso (*b*) è il massimo peccato. È tale questo delitto che chiunque n' è convinto, merita la morte secondo le leggi divine e umane. *Maleficos non patieris vivere* (*c*). Chiaro dunque apparisce che non è permesso di consultarsi nè per trovare oggetti perduti, nè per qualunque altro fine. *Non declinetis ad Magos, nec ab Ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini per eos* (*d*). Non ricorrete ai maghi, nè interrogate gl' indovini per macchiarvi con quelle per-

(*a*) Exod. 7 Levit. 19 et 20 Deuter. 18, etc. Conc. Nicen. Can. 22. Laodic. c. 36 Narb c. 14, etc.
(*b*) 2, 2, q. 94, a. 3. (*c*) Exod. 22, 18.
(*d*) Levit. 19, 31.

sone, dice il Signore nel Levitico, perchè potrebbe forse taluno immaginare che non fosse gran colpa il consultarli per curiosità; e nel capitolo appresso ci assicura (a) che chi li consulterà si trarrà addosso la sua indignazione e sarà sterminato di mezzo al suo popolo.

D. È egli permesso l' evitare un maleficio con un altro maleficio. quando si conosce chi à fatto il maleficio? si può egli obbligarlo a bruciar quegli oggetti a cui si sa che è attaccato il maleficio?

R. Non si può evitare un maleficio con altro maleficio; e sarebbe anzi un gran peccato, perchè sarebbe un servirsi del Demonio o dei suoi ministri per produrre un tal effetto, come insegnano i Teologi. Dice san Tommaso che quando un uomo non è capace di produrre un tal effetto, non deve aspettarlo che da Dio solo, ed è grave peccato l'aspettarsi dal Demonio ciò che dipende dal solo potere di Dio. Ciò supposto, dico che non è permesso di fare alcuna cosa che abbia il minimo rapporto tra la superstizione sotto pretesto di distruggere tutti i maleficj possibili; quindi non si può obbligarne l' Autore a bruciar gli oggetti a cui sa che è attaccato il maleficio, perchè sarebbe assolutamente un ricorrere al Demonio il servirsi di colui che è suo ministro, per procurar una guarigione che non si deve aspettare che da Dio solo, col praticare opere di penitenza, e ricorrendo alle benedizioni, agli esorcismi e alle preghiere della Chiesa. È però vero altronde che senza ricorrere all' autore del maleficio possono bruciarsene tutti i segni, con l'unica intenzione di distrugger l'opere del Demonio, e in questo senso appunto deve intendersi ciò

(a) Ibid. 20, 6

che dice il Rituale romano a proposito degli esorcismi (*a*).

È ella proibita la divinazione che si fa per mezzo d'astrologìa?

R. V' è l' astrologìa naturale e la giudiciaria. La naturale è quella che appoggiata su principj certi predice le cose che accadono secondo il corso ordinario che Dio à stabilito nella natura, come l' ecclissi del sole e della luna, il corso delle stelle e de' pianeti, il loro aspetto, la loro opposizione, le rivoluzioni delle stagioni, e cose simili le quali appartengono alla scienza che si chiama astronomìa.

L' astrologìa giudiciaria è quella che dietro alla cognizione e considerazione degli astri à la pretensione di predire gli avvenimenti casuali che dipendono dalla Providenza o dalla libera volontà degli uomini. L' astrologìa naturale è dunque permessa, ma non la giudiciaria. I corpi celesti possono con la loro influenza produrre molti effetti e cangiamenti riguardo ai corpi sublunari, ed è permesso di studiare, osservare e conoscere questa virtù e i suoi effetti per regolarci in molte occasioni. Così i lavoratori che scelgono un certo tempo per seminar le lor terre, i nocchieri che evitano la navigazione in tempo di luna piena o calante, come il tempo più pericoloso, e un medico che osserva i giorni critici onde prendere più giuste misure per la cura di una malattìa, non son condannabili. Ma in ciò che riguarda la volontà e la libertà dell' uomo, non si può senza grave peccato prender per regola certa la virtù e l' influenza degli astri, perchè la nostra volontà non può esservi assoggettata, altrimenti verrebbe a distruggersi il nostro libero arbitrio, e quindi ci sarebbe tolto ogni mezzo di meritare di demeritare. Tale è il raziocinio di s. Tom-

(*a*) Rit. Rom. tit. de exorc. obsessis à Daem. in fine.

maso (*a*). Ne segue dunque che questa scienza è vana, falsa e condannabile a riguardo di tutte le cose che dipendono dalla volontà.

Quindi è che questa pretesa scienza è stata proibita sotto gravi pene da Sisto V. (*b*), il quale non eccettua che l'agricoltura, la navigazione e la medicina, mentre s. Tommaso aveva escluse anche queste. In fine molti Concilj ànno condannato questa specie d'astrologìa, particolarmente il primo di Toledo tenuto nell'an. 400. sotto il pontificato del pontefice Anastasio che dichiara scommunicato chi vi presta fede (*c*).

D. È egli permesso di chiedere il nostro oroscopo o ascendente, e di farsi indicare la nostra buona o cattiva fortuna?

R. S. Gio. di Damaso (*d*) il quale sembra che avesse gran cognizione degli astri, si ride delle vanità di coloro che dalla costituzione de' medesimi pretendono di conoscere la felicità o infelicità degli uomini. I Pagani, egli dice, assicurano che tutti gli affari del mondo son governati dalle differenti costituzioni e dai diversi aspetti del sole e della luna, e in ciò consiste la loro astrologìa; ma ben diversa è l'opinion de'Cristiani; e quantunque convenghiamo che la pioggia e il sereno, il caldo e il freddo, l'umidità e l'aridità ed altre simili cose ci sieno indicate dagli astri, pure diciamo nel tempo stesso che gli altri non ànno alcuna influenza sulla nostra felicità o infelicita, nè alcun impero sulle nostre azioni. *A signis Coeli nolite metuere, quae timent Gentes, quia leges populorum vanae sunt*, dice la Scrittura (*e*). Quindi è che i Concilj scomunicano non solo chi deduce gli oroscopi, ma ancora chi vi presta fede (*f*). Quelli che per la Chiromanzìa

(*a*) Opus. 26. ad Regin. de judiciis astr. (*b*) Sixtus V. in Bulla Coeli et Terrae, 17. (*c*) Conc. Trid. 1, can. 16 (*d*) L. 2. Orth. fidei, c. 7. (*e*) Jerem. 10, 2, 3. (*f*) C. Mediol. 1, p. 1, p. 1; tit. 10.

(che è una parte dell' astrologia giudiciaria) pretendono di scoprir l'avvenire nei tratti differenti delle mani, e predire la buona o cattiva fortuna, come pure chi crede a questi augurj, son tutti colpevoli in forza della Bolla di Sisto V. emanata nell' anno 1587. che abbiamo citata poco fa.

D. È egli peccato il pretendere di conoscere e prevedere per mezzo dei sogni i casuali avvenimenti o buoni o cattivi?

R. Per rispondere a questa domanda bisogna premettere che vi sono quattro specie differenti di sogni, de' quali alcuni son buoni, altri cattivi. Alcuni possono venir da Dio che si serve talora del ministero degli Angeli per far conoscere agli uomini alcune cose. Quando siamo moralmente certi che Dio è l'autore di questi sogni, dobbiamo secondarli; e tal certezza ordinariamente ci vien indicata da Dio stesso per mezzo d'un interno lume con cui ne rischiara lo spirito. E di questi sogni appunto parla Dio nel libro de' Numeri (*a*). *Si quis fuerit inter vos Propheta Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum.* Molti esempj ce ne dà la Scrittura. Il patriarca Giuseppe conobbe in sogno che sarebbe stato innalzato al di sopra de' suoi fratelli (*b*): Nabuccodonosor conobbe nel medesimo modo ciò che doveva accadergli, come lo dichiara Daniele (*c*): i Magi furon avvertiti in sogno di non tornare ad Erode, dopo aver trovato e adorato G. C. in Betelemme: s. Giuseppe sposo della SS. Vergine conobbe pure in sogno che doveva fuggire in Egitto.

Altri sogni sono puramente naturali, e non son cagionati che dal temperamento della persona che gli à. Quindi è, come osserva s. Tommaso (*d*),

(*a*) Num. 12. 6, (*b*) Gen. 37, 5.
(*c*) Dan. 2. 1. (*d*) 2, 2, q. 95, a 6.

che i medici gli osservano nei malati per meglio giudicare delle loro disposizioni, essendo molto ordinario che quelli in cui predomina la bile agli altri umori, fanno certi sogni che non accadono quasi mai a chi è di temperamento flemmatico.

Altri ànno per cagione ordinaria i pensieri e desiderj che si sono avuti nel giorno, e che spesso presentandosi all' immaginazione in tempo del sonno, producono diverse idee; e però dice il Savio che i gran pensieri son seguiti da sogni: *Multas curas sequentur somnia* (*a*).

Altri finalmente son cagionati dalla malizia del Demonio. Di questi parla la Scrittura quando dice che i sogni e le vane illusioni ànno fatto cader molti in errore: *Multos enim errare fecerunt somnia, et exciderunt sperantes in illis* (*b*).

Ciò premesso, essendo tante e così diverse le cause de' sogni, è facile il vedere che non dobbiamo prestarvi fede, perchè è troppo difficile conoscere qual' è la vera. Il Demonio il quale non cerca che di sorprendere l'anime co' differenti oggetti che loro propone, è spesso la causa dei sogni, come osserva s. Gregorio Papa (*c*). Si fa dunque reo di superstizione chi crede a' sogni, e che per essi pretende conoscere gli avvenimenti fortuiti coi quali non ànno nessun rapporto. I sogni dunqne non essendo ordinariamente che menzogne, errori e vanità, è ragionevolmente proibita la divinazione non solo dalla Scrittura che espressamente ci vieta di prestarvi fede: *Non augurabimini nec observabitis somnia* (*d*): ma anche da molti Concilj, e particolarmente da quelli di Ancira (*e*), di Parigi (*f*) e di Milano (*g*).

Da tutto ciò che si è detto concludiamo dunque che il carattere d' un vero Cristiano è di non

(*a*) Eccl. 5, 2 (*b*) Eccl. 34, 7. (*c*) L. 8, Mor. in cap. Job. 7, c. 13. (*d*) Levit. 19, 26, Eccl. 34, 6.
(*e*) C. Anc. c. 23. (*f*) Par. 6, l. 3, c. 2.
(*g*) Medio l. 1. p. 1. tit. 10.

attendere che da Dio la decisione della sua sorte nel tempo e nell' eternità. Diciamogli con uno spirito di fede e di sommissione col Profeta: La mia sorte, o mio Dio, è nelle vostre mani: *In manibus tuis sortes meae* (*a*). Decidetene voi come più vi piace. Non cercate mai, cari fratelli, la cognizione di ciò che è per accadervi, fuori che nella sapienza di Dio, e nella fedele osservanza della sua santa legge. Lungi da voi ogni superstizione. Vivete bene, e la vostra sorte sarà felice. Amate il Signore vostro Dio, adoratelo, servitelo nella pratica d'una religione pura, quale ve la presenta la Chiesa; e saprete con certezza, senza sospetto d'alcuna superstizione, unicamente quello che un Cristiano deve sapere; cioè che dopo aver fedelmente osservati i Comandamenti di Dio, conseguirete l'eterna vita.

(*a*) Ps. 30, 16.

QUINTA CONFERENZA

SUL SECONDO COMANDAMENTO

De' Voti.

Non assumes nomen Domini tui in vanum.

Esod. cap. 20.

A Dio non è men caro il suo nome che il suo essere stesso; ed à tanto impegno di farlo rispettare quanto di difendere la sua gloria. Quindi la Scrittura parla egualmente dell'uno e dell'altra. Quando il Real Profeta c'invita a lodare Dio, nel tempo stesso c'invita a lodare il suo nome: *Afferte Domino gloriam et honorem; afferte Domino gloriam nomini ejus* (*a*); e volendoci far conoscere il profondo rispetto che egli à per il nome di Dio, protesta che non ardisce pronunziarlo, contentandosi di dire che sia eternamente benedetto il nome della maestà sua: *Benedictum nomen majestatis ejus in aeternum* (*b*). Gli ebrei riputavano tanto venerabile questo nome che lo credevano ineffabile. Filone osserva che il Gran Sacerdote era il solo che fosse autorizzato a pronunziarlo quando benediva il popolo; e ciò si faceva con tanta precauzione che ognun altro ignorava perfino il modo di preoccuparlo. Ora, il secondo Comandamento ci impone di onorar

(*a*) Ps 28, 2. (*b*) Ps 71, 19.

questo nome, e ci proibisce di profanarlo. Si onora con la preghiera, co' discorsi santi e edificanti, con una vita cristiana, con giuramenti giusti e legittimi e coi voti. Oggi parleremo soltanto dei Voti, e in un' altra Conferenza tratteremo de' peccati con cui si disonora il santo nome di Dio.

D. Cosa è il Voto, e quali condizioni lo rendono valido?

R. Il Voto si definisce ordinariamente una promessa d' un maggior bene, fatta a Dio liberamente e con deliberazione. Si dice promessa, per distinguerla da una semplice risoluzione che non obbliga quanto un Voto. Risolvo d' andare alla visita de' carcerati; ma con tal risoluzione non pretendo legarmi o impiegarmi come farei se dicessi: faccio voto e prometto a Dio di andare alla visita de' carcerati. Si dice promessa d' un maggior bene. Ciò che si promette deve esser buono e grato a Dio, senza il che non v' è nè voto nè obbligazione; e sarebbe anzi una profanazione del santo nome di Dio. Sarebbe, per es. un ridersi di Dio, facendo voto d' andare alla commedia, di prendersi una vendetta ec. *Displicet ei stulta promissio*, dice l' Ecclesiaste (*a*). Neppur sono materia di voto le cose inutili, indifferenti o impossibili. Niuno s' impegna ordinariamente con un voto se non a cose consigliate, e di un bene eccellente. *Est promissio facta Deo de meliori bono*, dicono i Teologi (*b*). Non si fa voto, per es. di maritarsi, ma di osservare la continenza, perchè la continenza è un bene maggiore del matrimonio. Per altro non possiamo neppure impegnarsi con voto riguardo a ciò che altronde è di precetto, per es. di non peccare d' intemperanza, di non mentire ec., e allora abbiamo una doppia obbligazione d' aste-

(*a*) Eccl. 5, 3. (*b*) S. Th. 2, 2, q. 88, a 2.

nersi da questi peccati: l' obbligazione di precetto e quella di voto. Abbiamo detto che il voto è una promessa fatta a Dio, perchè in sostanza non si fanno de' voti che a Dio; e quando anche si prometta a Dio qualche cosa in onore di qualche Santo, il nostro voto si riporta sempre a Dio, come dice s. Tommaso (*a*). Finalmente il voto è una promessa fatta liberamente e con deliberazione, perchè per contrarre un impegno bisogna sapere in che cosa esso consista, e vi bisogna la libertà d' agire.

Ne segue dunque che tre condizioni sono necessarie onde un voto sia valido, cioè cognizione, libertà e potere di disporre di ciò che si promette; il che è conforme all' insegnamento di s. Tommaso, il quale dice (*b*) che il voto essendo un atto della volontà, bisogna che la persona che fa il voto, deliberi sulla cosa che vuol fare, formi la risoluzione di farla, e prometta di adempire a quanto à deliberato di fare. *Sic ergo ad votum tria ex necessitate requiruntur*, dice il santo Dottore, *primo quidem deliberatio*, *secundo propositum voluntatis, tertio promissio in qua perficitur ratio voti.*

D. Non vi sono più specie di voti? Fareste voi grazia di darcene un' idea onde regolare più sicuramente la nostra condotta su tal materia?

R. Vi sono più sorte di voti: 1. i voti assoluti o condizionali; 2. voti personali, reali o misti; 3. i semplici o solenni.

I voti assoluti son quelli che non dipendono da nessuna condizione; onde è che questi voti debbono adempirsi al più presto possibile.

I condizionali son quelli che dipendono da una condizione: per es. io prometto di dar cento scudi ai poveri se mio padre guarisce dalla sua

(*a*) Ibid. a 5, ad 3. (*b*) Ibid. a 1, in corp.

malattìa: questo è un voto condizionale che non obbliga se non dopo la guarigione.

I voti personali sono quelli la di cui materia riguarda la persona; per es. io prometto a Dio di digiunare, di fare un pellegrinaggio ec. così io sono impegnato personalmente.

I voti reali son quelli la di cui materia non è personale; per es. io prometto a Dio di dar cento scudi alla Chiesa: questi cento scudi sono la materia del voto, e se io non l'ò sodisfatto, vi son tenuti i miei eredi.

I voti misti son quelli la di cui materia è insieme personale e reale: per es. io prometto a Dio di prestare assistenza agl' impestati con le mie cure e col mio denaro.

I voti solenni sono i voti di Religione che si fanno soleunemente in un Ordine approvato dalla Chiesa, dopo un anno almeno di noviziato.

I voti semplici son tutti i voti che la Chiesa non riceve solennemente; sul che bisogna osservare che la Chiesa non riconosce altri voti solenni che quelli che si fanno in una religione approvata dalla santa Sede, o nel ricevere gli Ordini sacri. Tutti gli altri, per pubblici che sieno, non sono solenni.

D. Prima che il giovine sia arrivato alla pubertà può egli fare de' voti che sieno validi? E se pure gli fa, è egli obbligato in seguito ad osservarli?

R. Essendo necessario l'uso della ragione onde l'uomo possa obbligarsi con voto, ne segue, come dice san Tommaso (*a*), che i voti emessi prima della pubertà (cioè prima di 14 anni per gli uomini, e di 12 per le femmine) sono nulli per mancanza di cognizione e di deliberazione, e perchè fino a quell' età siamo naturalmente

(*a*) Ibid a 9.

sotto la potestà paterna. Accade talvoltà però, quantunque raramente, continua il santo Dottore, che per alcune disposizioni straordinarie della natura la quale non è soggetta alle umane leggi, l'uso della ragione è talmente sviluppato in taluni, da riscontrarsi in essi un giudizio perfetto anche prima della pubertà, e in tal caso possono essi obbligarsi con voto semplice riguardo a ciò che è in loro potere, quantunque la legge della Chiesa li renda inabili a obbligarsi con voto solenne, perchè la Chiesa dalla cui autorità prende la sua forza il voto solenne, non stabilisce le sue leggi se non sopra ciò che accade comunemente e non sopra circostanze particolari che si incontrano per caso qualche volta. Quindi è che il concilio di Trento dichiarò nulle le professioni di religione fatte prima di sedici anni compiti (*a*). Ma se gl'impuberi posson talora obbligarsi con semplice voto, bisogna convenire che i loro voti non sono stabili. S. Antonino dice che tali voti possono essere annullati dai respettivi genitori o tutori. *Nihilominus parentes illorum vel tutores omnia illa recte possunt irritare* (*b*), e molti dottori pensano che essi perdono naturalmente la loro forza obbligatoria, appena il giovine è giunto alla pubertà. Per altro, sulla incertezza se sieno validi o no, bisogna domandarne la dispensa al Vescovo, giacchè in questi casi non è necessario ricorrere al Pontefice a cui son riserbati i soli voti certi, e solamente nel caso in cui vi sia la possibilità di ricorrere a lui.

D. Una donna può ella fare de' voti senza il consenso di suo marito, un servo senza quello del padrone, un religioso senza quello del superiore, un figlio senza quello del Padre?

(*a* Sess. 24. de Reg. c. 15. (*b*) S. Ant. 2, p, Sum. Th tit. 11, c. 2, §. 6.

R. La regola generale stabilita da san Tommaso (*a*) è che quantunque una persona che è sotto il potere altrui possa obbligarsi con voto in quanto a cose che sono in suo potere e a sua libera disposizione, essa non ostante non può fare alcun voto che possa pregiudicare a colui al quale essa è soggetta senza il di lui consenso o espresso o tacito almeno. La ragione che ne adduce è, che il voto non è altro se non una promessa fatta a Dio, e che niuno può promettere ciò che non è nè in suo potere nè in sua autorità di mantenere. Ciò premesso, una moglie non può contro la volontà del marito impegnarsi a far cose che turberebbero l'ordine domestico, come a fare un pellegrinaggio, a levarsi di notte per pregare ec. Può ben ella impegnarsi a ciò che è compatibile coi suoi doveri, come alla frequenza de' Sacramenti, ad astenersi dal ballo, dal teatro ec. Vale lo stesso per un servitore che può far de' voti rapporto a certe cose, ma non a ciò che è incompatibile col suo servizio. Un religioso pure non può far voti senza la permissione del suo superiore: *Nullum votum religiosi est firmum, nisi de consensu superioris*, dice il Dott. Angelico. Lo stesso si dice d'un giovine che è sotto la patria potestà. È ben vero però che tutte queste persone, emettendo simili voti non peccano, giacchè essi non possono riguardarsi come assoluti, ma soltanto come condizionali, aggiunge lo stesso Dottore: *Non tamen peccant vovendo, quia in eorum voto intelligitur debita conditio; scilicet si suis superioribus placuerit, vel non remittantur* (*b*).

D. Il marito e la moglie poson eglino fare de' voti senza reciproco consenso?

R. Vi sono alcune pratiche di pietà che in nulla pregiudicano a' diritti reciproci del marito

(*a*) Ibid. a 8, (*b*) Ibid. ad 3 et ad.

e della moglie, e in quanto a questo posson benissimo obbligarsi con voto senza che chi si obbliga abbia il consenso dell'altro; ma ve ne sono altre che non possono associarsi co' doveri del loro stato, e in quanto a queste non possono far voti senza scambievol consenso. Così un marito non può far voto di continenza senza il consenso della moglie, nè la moglie senza quello del marito, e tal voto sarebbe non solo illecito ma invalido, come dice s. Tommaso (*a*). *Non potest unus absque consensu alterius continentiam vovere, et si voverit, peccat.* Lo stesso si dica d'un lungo pellegrinaggio, e quantunque in ciò il marito abbia più potere che la moglie, pure non deve impegnarvisi con voto senza il di lei consenso, se tali pellegrinaggi non sono che di devozione; e dico di devozione, perchè in un pressante bisogno ove si trattasse d'andare alla Terra santa o altrove per soccorrere dei Cristiani oppressi da gl'infedeli, potrebbe allora far voto d'andarvi, ed eseguirlo anche senza il consenso della moglie. Così la pensava Innocenzo III. scrivendo all'Arcivescovo di Cantorberì (*b*).

D. La negligente dilazione dell'adempimento d'un voto fatto è ella peccaminosa? Come deve regolarsi chi dubita della realtà d'un voto o della possibilità d'adempirlo?

R. Non bisogna impegnarsi leggermente a far de' voti, ma quando si son fatti è fuor di dubbio che bisogna adempirli. È assai meglio, dice il Savio, non farne che mancarvi quando si son fatti. *Multo melius est non vovere, quam post votum promissa non reddere* (*b*). È un gran peccato la violazione d'un voto, ed è pure un peccato il differirne per negligenza l'adempimento. Abbiamo su tal proposito un passo for-

(*a*) In 4. dist. 32, a 4, in corp. (*b*) In cap. *Ex multa*, 9. (*c*) Eccl. 5, 4.

male nel Deuteronomio (*a*). *Cum votum voveveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere; quia requiret illud Dominus Deus tuus, et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum.* Quando avrai fatto un voto al Signore non ne differir l'adempimento, perchè il Signore Dio tuo te lo domanderà, e se differirai, la tua dilazione sarà imputata a peccato. Dunque è certo l'obbligo, sotto pena di peccato, d'eseguire un voto emesso: se è assoluto, l'esecuzione deve esser prontissima, a meno che vi si oppongano giuste cagioni; e se è condizionato deve adempirsi appena abbia avuto luogo la condizione.

Quando si dubita se sia un vero voto o una semplice risoluzione, se sia ragionevole come si suppone, tal dubbio, e non sia uno scrupolo mal fondato, bisogna prendere il partito più sicuro che è quello d'adempirlo, secondo la nota massima di diritto canonico: *In dubiis via eligenda est tutior.*

Dio scusa il non adempimento d'un voto, quando vi sia assoluta impotenza o per infermità o per qualche altro accidente imprevisto; ma sul dubbio della possibilità d'adempirlo è più sicuro per la coscienza il ricorrere alla dispensa, o pregare il Superiore di cambiare il voto in qualche altra buona opera di facile esecuzione.

D. Quando taluno à fatto un voto per un altro, quegli per cui è stato fatto il voto, è egli obbligato ad adempirlo?

R. È questo un caso che spesso avviene nelle malattie o altre disgrazie: le donne o altre persone che sono presso il malato, promettono a Dio che se egli guarirà farà il tal pellegrinaggio, il tal dono alla Chiesa ec. Ma se il malato o chiunque a nome del quale sia stato fatto un voto, quando ne venga in cognizione non voglia rati-

(*a*) Deuter. 23, 21.

ficarlo nè impegnarsi ad adempirlo, egli non vi è obbligato in nessun modo, perchè il voto deve esser volontario. *Obligatio voti ex propria voluntate causatur*, dice l'Angelico Dottore (*a*). Ma però se dopo averlo saputo egli lo ratifica e ne promette l'esecuzione, allora vi è tenuto come se l'avesse fatto egli stesso; poichè quantunque in origine non fosse obbligato, si è poi obbligato volontariamente con l'assoluta cognizione e con la libera accettazione.

Lo stesso raziocinio vale per i voti che i genitori fanno talora per i loro figlj: questi non vi sono obbligati, se non li ratifichino dopo esser giunti all' età della pubertà, poichè qualunque voto personale fatto da altri senza volontaria promessa di chi deve sodisfarvi, non obbliga in faccia a Dio.

D. Un voto fatto per un grave timore è egli valido, e obbliga egli in faccia a Dio?

R. Si chiama grave timore quello che è capace d'atterrire un uomo coraggioso, come il timore di perdere la vita o le sostanze. Questo timore può derivare da una cagione intrinseca e puramente naturale, o da un'estrinseca e libera cagione. Ciò premesso,

Bisogna dire che un voto emesso per un grave timore proveniente da una causa interna e naturale, è valido: per es. un uomo colpito dal timore d'una malattia che gli minaccia la morte, o d'un pericoloso naufragio, o della considerazione de' suoi delitti, fa voto di farsi Religioso, il suo voto è valido e obbliga in faccia a Dio, perchè questa specie di timore non toglie il libero consenso necessario alla validità d'un voto, come può provarsi facilmente con l'autorità d'Innocenzio III. (*b*). Consultato egli da un Vescovo

(*a*) Loco citato. (*b*) Innoc. III. in cap *Sicut*, 17, de Regul. et trans. ad relig. l. 3, tit. 3.

di Bitinia a proposito d'un Ecclesiastico che vedendosi ammalato nell'estremità senza speranza di guarigione aveva domandato e ricevuto l'abito di Canonico regolare, e poi l'aveva lasciato dopo aver ricuperato la salute, questo Pontefice rispose che bisognava obbligarlo a riprender l'abito religioso, poichè quando lo vestì si obbligò ad osservare la regola dell'Ordine.

Ma se il timore deriva da una causa estrinseca e libera, il voto è nullo. Per es. se un figlio minacciato dal padre d'esser diseredato o anche ucciso se non si faccia religioso, fa voto d'entrare in religione per evitar le minacce del padre, il suo voto è nullo; poichè, come dice la glossa sopra una decretale che Alessandro III. mandò al Vescovo di Wolchetter (*a*), un voto essendo una promessa fatta a Dio d'una cosa che non è se non di supererogazione, e a cui non obbliga alcun precetto, perchè sia valido è assolutamente necessario che sia fatto con piena e intera libertà. *Votum per metum factum non tenet*, dice l'Autore di questa glossa (*b*). Quindi è che il concilio di Trento à saviamente ordinato che le fanciulle che vorranno far professioue di religione sieno preventivamente esamiuate dal vescovo Diocesano per sapere se vi sono state costrette.

D. Son eglino validi i voti fatti in tempo di collera? Un uomo, per es. disperato per aver perduto il suo denaro al gioco fa voto di non più giocare, di non entrar più in quella tal casa ec., il suo voto è egli valido e obbligatorio in faccia a Dio?

R. Se la collera d'un uomo è sì violenta che lo privi dell'uso della ragione, non può fare alcun voto che sia valido perchè in tal punto è

(*a*) Glossa in ea. *Abbas*, de his quae vi, metusve causa fiunt. l. 1, tit. 40. (*b*) Sess. 25, de ref. c. 17.

incapace d'agire con deliberazione; ma se la collera non arriva a tal grado, il suo voto è valido, ed egli è in coscienza tenuto ad adempirlo. *Valet votum per iracundiam emissum a vovente, non poenitus a suo judicio deturbato*, dice Navarro (*a*). Secondo la testimonianza di questo Canonista il tribunale della Penitenzieria di Roma riconosce come valido qualunque voto fatto per collera o per qualunque altra passione, purchè chi l'à fatto non avesse in quel punto perduto l'uso della ragione.

D. Son eglino obbligati i figlj d'eseguire i voti fatti da' loro genitori, e gli eredi quelli de' loro testatori?

R. I voti, come abbiamo detto sono o personali o reali o misti. Il voto personale è quello che per materia non à che la persona o la sua azione, come fare un tal digiuno, un tal pellegrinaggio, una tal preghiera. Un tal voto non obbliga che chi l'à fatto, e l'obligo d'esegnirlo cessa con la sua morte a riguardo de' suoi eredi. Non è così del voto reale cioè di quello che à per materia cose che sono fuori di noi, come sono i beni temporali, come quando taluno fa voto di dar qualche somma ai poveri; poichè siccome questo voto può essere adempito anche da uno diverso da quello che lo à fatto, l' obbligo d' adempirlo passa agli eredi. Che se il voto è misto cioè personale e reale nel tempo stesso, come d'andare in un tal posto e farvi un dono alla Chiesa, i figlj e gli eredi son obbligati ad adempire il voto del defunto solamente rapporto a ciò che v'è di reale. Questo è il sentimento comune de' Teologi, come osserva s. Antonino.

D. Chi può dispensare da' voti o cangiarli in altre opere di pietà?

(*a*) Navar. in can. *Divortium*, de poen. dist. 1, v. 12 et 17, tom. 1, fol. 238 (*b*) P. 2, Sum. Th. tit. 11, c. 2, § 5.

R. Il sommo Pontefice che tiene il luogo di G. C. in tutta la Chiesa à un pieno potere di dispensare in tutti i voti che son suscettibili di dispensa, dice s. Tommaso (*a*). I Prelati che sono inferiori a lui possono dispensare a riguardo dei voti che si fanno ordinariamente e che ànno bisogno d'una dispensa più frequente, affinchè, continua questo santo Dottore, i Cristiani abbiano delle persone a cui poter ricorrere con maggior facilità. Quindi i Vescovi posson dispensare i loro diocesani da certi pellegrinaggi, digiuni e cose simili. Ma in quanto a' voti più considerabili come son quelli di castità perpetua, di religione, di pellegrinaggio a Gerusalemme, a Roma, a s. Giacomo di Galizia, ne è riserbata al solo Pontefice la dispensa.

Si deve per altro osservare che i Vescovi possono dispensare da questi cinque voti in due casi: 1. Quando chi à fatto un voto, se lo è imposto in punizione di qualche peccato: 2. Quando il voto è soltanto condizionale e non assoluto. *Est autem notandum*, dice il concilio di Toledo (*b*), *ista quinque vota tunc reservari cum absoluta sunt; cum vero conditionalia vel poenalia, pertinent ad Episcopum.* Bisogna osservare inoltre che la sola autorità del Prelato non basta per la validità della dispensa o della commutazione d'un voto; ma bisogna inoltre che vi sia una giusta e legittima causa di dispensare o di cambiare il voto, altrimenti la dispensa è non solamente illecita, ma anche invalida, qualunque sia l' autorità da cui emana; perchè come dice s. Tommaso (*c*), al Prelato, il quale non è padrone ma dispensatore soltanto, è accordato il potere spirituale per edificare e non per distruggere.

(*a*) 22, q. 80, a 12, ad 3. (*b*) Toleti, inst. Sacerd. l. 4, c. 18, a 8.
(*c*) S. Th. ibid. ad 2.

D. Un Confessore può egli assolvere e rilevare da ogni specie di voto un moribondo?

Quantunque ogni Sacerdote abbia facoltà d'assolvere da qualunque peccato in punto di morte, pure non à alcun potere di dispensare da' voti. Ha un pieno potere rapporto a tutti i peccati e a tutte le scomuniche in caso di morte, perchè tal potere gli viene accordato dalla Chiesa, come risulta dal concilio di Trento (*a*); ma non si trova mai che la Chiesa abbia accordato al Sacerdote la facoltà di dispensare da' voti; e non v'è la stessa necessità che a riguardo dell'assoluzione da' peccati e dalle scomuniche. Questa è la dottrina comune di tutti i Dottori, come insegna Navarro (*b*). Tutto quello che può fare il Confessore in tal caso è l'assolvere il moribondo dalla trasgressione de' voti, insinuargli ad esserne più esatto osservatore nell'avvenire, o di ricorrere al Superiore per ottenerne dispensa. Si deve solo osservare che se ciò accada in tempo d'un Giubbileo in cui ciascun Confessore può trasmutare la maggior parte de' voti, quando la Bolla del Giubbileo accorda questa facoltà, può allora rilevare il moribondo da' suoi voti, o commutarli in qualche altra opera buona, ben inteso però che non sieno di quelli riservati nella Bolla.

D. Qual è il frutto da ricavarsi da questa Conferenza?

R. 1. Considerare che i voti fatti secondo lo spirito della Chiesa sono accettissimi a Dio, e che gli eretici ànno infinitamente torto a biasimarli, poichè, come dice san Tommaso (*c*), è un atto di religione che ci fa tendere alla perfezione, e un freno potente che ferma l'incostanza della volontà e la fa perseverare nell'esecuzione della promessa già fatta a Dio. 2. Condursi con

(*a*) Sess. 24, c. 6, de ref. (*b*) Navar. Man. c. 12. n. 79 (*c*) Ibid a. 4 et 5

molta maturità e riflessione quando si tratta di fare un voto e prender consiglio da un saggio direttore che esamini se siamo in grado di mantenerlo; poichè l' impegnarsi temerariamente in un voto getta ordinariamente in mezzo agli scrupoli e agl' imbarazzi di coscienza a cui non è così facile rimediare: 3. I padri e le madri non debbon distoglier i loro figlj dall' entrare in religione quando Dio ve li chiama, e sarebbe un grave peccato l' opporsi alla loro vocazione. Essi debbono soltanto occuparsi di far loro rilevare l' importanza e le conseguenze degl' impegni che sono per contrarre facendo un tal passo, e l' obbligo che ànno di pregare e consultare Dio per non prendere una determinazione mal a proposito. 4. Finalmente quando fanno de' voti, è necessaria un' assoluta fedeltà nel mantenerli. *Vovete et reddite Domino Deo vestro* (*a*).

Vediamo in che abbiamo mancato. Quasi tutti abbiamo forse mancato ai voti e alle promesse del nostro Battesimo. Rinunziammo allora al Demonio, e promettemmo di non servire che a Dio esclusivamente: abbiamo noi mantenuto la nostra parola? Chiediamo a Dio il perdono delle nostre passate infedeltà, e preghiamolo che ci accordi in grazia di farci vivere in una maniera più degna della nostra consacrazione.

(*a*) Ps. 74. 12.

SESTA CONFERENZA

SECONDO COMANDAMENTO

Sul Giuramento e sulla Bestemmia

Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum: nec enim habebit insontem Dominus eum qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra.

Esod. cap. 20.

Il secondo Comandamento è affermativo e negativo nel tempo stesso, poichè ci ordina di onorare il s. nome di Dio, e ci proibisce di profanarlo. Si onora il nome di Dio non solamente quando si confessa davanti agli uomini, facendo professione della vera fede, quando s' invoca con la preghiera o si benedice ne' nostri discorsi, quando si parla con rispetto di Dio e di tutto ciò che lo riguarda, quando si fanno de' voti in onor suo; ma ancora quando si impiega santamente per attestare qualche verità, quando lo esiga la necessità o il ben pubblico, secondo ciò che ci viene insegnato nel Deuteronomio: *Dominum Deum tuum timebis, et illi soli servies, ac per nomen illius jurabis* (*a*). Ma anche quando la necessità esiga un giuramento, questo precetto ci impone di non giurare che con un profondo rispetto, e ci proibisce di abusare

(*a*) Deuter. 6, 13.

del nome di Dio con giuramenti indiscreti e temerarj, con spergiuri e bestemmie. Ci viene egualmente proibita in questo precetto la violazione de' voti, e l' irriverenza contro Dio e contro le cose a lui consacrate. Tutti questi peccati son compresi da s. Tommaso nel nome di irreligione (*a*). Niuno v' è che non conosca la giustizia di questo Precetto, poichè ognuno sa che quando si ama una persona non se ne parla che con rispetto, e ognuno crederebbe sicuramente d' ingiuriarla parlandone diversamente. Ora, noi siamo indispensabilmente obbligati ad amare Dio; e quindi non dobbiamo pronunziarne il nome se non con quel rispetto dovuto alla Maestà di questo Dio, che inoltre al comando di non bestemmiare il suo nome unisce anche le minacce contro i delittuosi trasgressori di tal precetto: *Non enim habebit insontem Dominus eum qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra.* Cerchiamo intanto di istruirci in questa Conferenza su ciò che riguarda il giuramento e la bestemmia.

D. Cosa vuol dir giurare? È egli mai permesso il giuramento?

R. Giurare vuol dire chiamare Dio in testimonio di ciò che si fa o si promette; e non si giura soltanto chiamando Dio in testimonio, ma anche invocando le sue Creature, come fece Mosè: *Testes invoco hodie Coelum et Terram* (*a*), poichè quando si giura per le Creature non si riguardano per se stesse, ma rapporto a Dio che ne è il Creatore; e quindi non sono le Creature che danno forza e autorità al giuramento, ma la Maestà di Dio che in esse trasparisce. Lo scopo d'un giuramento è, come dice l'Apostolo (*a*) di confermare una verità che altri à difficoltà di credere: *Ad confirmationem est juramentum*; a cui si aggiunge

(*a*) 2. 2. q 122, a 3. (*b*) Deuter. 4, 26.
(*c*) Hebr. 6, 16.

il detto di s. Tommaso: *Nihil aliud est jurare, nisi dubium confirmare* (a). Dunque è certo che qualche volta è permesso il giurare; ma quando si tratti di cose superiori a ogni dubbio, e chiare naturalmente, non devono confermarsi che con la ragione. Per confermar poi la verità di alcuni fatti particolari ed incerti è spesso necessario di ricorrere alla testimonianza di Dio stesso, dice questo medesimo s. Dottore (a), e sostenendo l'opposto caderemmo nell'errore di Giovanni Wicleffo, la cui dottrina su questo articolo fu condannata dal concilio generale di Costanza nel 1414, e ci opporremmo alla condotta dei santi Patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, e a quella dello stesso s. Paolo, che in varie occasioni, invocando il s. Nome di Dio che chiamava in testimonio, à confermato con giuramento le sue asserzioni: *Testis mihi est Deus*, dice scrivendo ai romani (a), *quod sine intermissione memoriam vestri facio*: e ai Galati (a), *quae autem scriptae vobis, ecce coram Deo quia non mentior*. Ora un tal linguaggio è un giuramento assoluto; eppure che v'è di più santo quanto simili giuramenti, dice s. Agostino! *Qui dicit, ecce coram Deo quia non mentior, jurat utique, et quid sanctius hac juratione* (a)!

È dunque permesso il giuramento purchè sia accompagnato da tre condizioni, cioè da verità, da giudizio, da giustizia: *jurabis, vivit Dominus, in veritate et in judicio et in justitia*, dice il profeta Geremia (a). Quindi i principi che giurano i trattati di pace che vogliono osservare, i ministri di giustizia che prestano giuramento nel prender possesso della carica con intenzione d' adempirne i doveri con fedeltà,

(a) S. Th. ibi lect. 4.
(b) 2. q. 89, a. 1.
(c) Rom. 1. 9.
(d) Galat. 1, 20.
(e) Aug. ibi, n. 9.
(f) Jerem., 42.

i particolari che giurano in faccia al Giudice per assicurar la verità, contradire la calunnia e l'ingiustizia; impedir l'oppressione dell'innocente, non solamente non peccano, ma fanno anzi un atto meritorio di religione e accetto a Dio; e in questo senso appunto dice il reale Profeta: *Laudabuntur omnes qui jurant in eo* (*a*).

D. Quando è peccaminoso il giuramento?

R. Il giuramento non può esser lecito se non per il buon uso che se ne fa. E per farne buon uso bisogna 1. che chi giura non giuri che per qualche motivo necessario: 2. che sia vero ciò che si asserisce con giuramento: 3. che sia giusto. La mancanza di una di queste condizioni rende delittuoso il giuramento, come dice s. Tommaso (*b*). Dunque secondo queste regole si conoscerà sempre quando il giuramento è legittimo o peccaminoso.

1. Si pecca quando si giura senza necessità, cioè senza esservi obbligati da una legittima autorità o dall'importanza della cosa. Tale è la cattiva condotta di tanti fra gli abitatori della Campagna, mercanti, operaj e artigiani che non sanno dir due parole senza giurare. Quantunque tali giuramenti indiscreti e temerarj non sieno sempre peccati mortali, pure la s. Scrittura c'insegna che tal'abitudine è molto pericolosa e capace di sdegnare Dio contro di noi: *Vir multum jurans implebitur iniquitate, et non discedat a domo illius plaga* (*c*).

2. Si pecca anche più gravemente giurando contro la verità, assicurando con giuramento ciò che si crede falso, o promettendo con giuramento ciò che non si vuol mantenere. Il Profeta parla di questi spergiuri come di persone che non hanno cuore per la legge di Dio, e che contano per nulla la menzogna. *Non est in ore eorum veritas, cor*

(*a*) Ps 62, 12. (*b*) Loco c. a. 3. (*c*) Eccli. 23, 10.

eorum vanum est (*a*): gente senza onore che giura, e vergognosamente tradisce la verità per un pezzo di pane, per un bicchier di vino, per una bagattella: *pro buccella panis deserit veritatem* (*b*): eppure il giuramento del falso è uno spergiuro che non può scusarsi da peccato mortale a meno che non sia fatto per inavvertenza o per difetto d' attenzione.

3. Si pecca giurando contro la giustizia, cioè per una cosa ingiusta e cattiva, come di vendicarsi, di non riconciliarsi col prossimo ec. Con tale spergiuro si commettono tre peccati: si pecca giurando, si pecca compiendo il giuramento, e finalmente si pecca disprezzando Dio che si prende per testimonio del delitto che si vuol commettere. *Si quis juret se facturum aliquod peccatum, et peccavit jurando, et peccat juramentum faciendo*, dice s. Tommaso (*c*).

D. È egli permesso d' esiger giuramento da uno che si sa o ragionevolmente si dubita che giurerà il falso?

R. Bisogna distinguere se chi esige il giuramento è persona pubblica o nò. Se è una persona pubblica, per es. un giudice che per dovere d'impiego interroga per ordine della giustizia, non pecca nell' esigere da un uomo un giuramento, quantunque creda o dubiti che giurerà il falso, purchè però i testimoni credano che egli non giurerà il falso; altrimenti essendo evidente lo spergiuro, il giudice non può concorrervi (*d*).

Non è però così d'un particolare, il quale pecca quando esige giuramento da qualcuno di cui prevede con certezza o con probabilità lo spergiuro; poichè quest' azione è assolutamente opposta alla carità che si deve avere per il prossimo. Così s. Agostino essendosi proposta questa questione

(*a*) Ps. 5, 10. (*b*) Prov. 28, 21, s. Th. 2, 2, q. 98, a 3. ad. 2. (*c*) 2. 2. q. 89, a 7. ad 2. (*d*) Ibid. q. 98, a 7.

dice che quando alcuno esige giuramento da un altro, bisogna osservare se egli sa o no che colui giurerà il falso. Se egli non lo sa, e non esige il giuramento che per assicurarsi della verità, io, dice egli, non ardirei asserire che pecchi, ma è sempre una specie di tentazione che egli cagiona a quest'uomo. Se poi chi esige il giuramento sappia che quell'uomo à fatta la tal cosa, e ne sia sicuro, e l'abbia anche veduto, e l'obblighi non ostante a giurarlo sapendo che giurerà il falso, allora si rende egli colpevole d'un omicidio spirituale, poichè chi giura in tal modo si dà la morte, e chi lo fa giurare gli spinge la mano col pugnale nel seno. *Ille enim se perjuro perimit, sed iste manum interficientis et impressit et pressit* (*a*). L'obbligar gli altri a giurare non è dunque un fallo tanto leggero quanto si crede, specialmente quando v'è probabilità di dar luogo a uno spergiuro.

D. Cosa è lo spergiuro? È egli mai permesso?

R. Lo spergiuro è un falso giuramento o la violazione d'un giuramento che si è fatto. Lo spergiuro non è mai permesso nè per conservar la propria vita, nè la vita altrui, nè qualunque altro bene. Quando abbiamo fatto con piena deliberazione un giuramento lecito, siamo obbligati a mantenerlo. *Non perjurabis in nomine meo nec polluces nomen Dei tui* (*b*). In quanto all'enormità dello spergiuro, è un peccato mortale di natura sua, e s. Tommaso sostiene che è peccato mortale anche uno spergiuro per bagattelle. *Ille qui jocose perjurat non evitat divinam irreverentiam, sed quantum ad aliquid magis auget, et ideo non exscusatur a peccato mortali* (*c*). Il Pontefice Innocenzio XI condannò nel 1679 questa proposizione. *Vocare Deum in testem men-*

(*a*) Aug. 120, alius 28, de v. apost. c. 10. (*b*) Levit. 19, 12. (*c*) 2, 2, q. 92, a 3, ad 2,

dacii levis non est tanta irreverentia propter quam velit aut possit damnare hominem. Uno spergiuro è un uomo infame che non deve essere ammesso ad alcuna testimonianza; e Carlo Magno ordinò il taglio della mano destra allo spergiuro. *Propter perjurium quod commisit dextera manus amputetur* (*a*).

D. V'è egli sempre l'obbligo di adempire ciò che si è promesso con giuramento? Un padre o una madre à promesso di gastigare il figlio: se il figlio promette di correggersi non posson perdonargli i genitori senza rendersi rei di spergiuro?

R. Ognuno sa che non v'è obbligo d'adempire i giuramenti illeciti. Non deve mai farsi una cattiva azione, quantunque si sia promesso con giuramento di farla. *In malis promissis rescinde fidem*, dice s. Isidoro riferito dal Canone (*b*). Come non può obbligarsi mai chi à giurato di commettere un peccato, così il giuramento non deve mai essere un ostacolo a un bene maggiore. *Sicut juramentum non est vinculum iniquitatis, ita nec impedimentum melioris boni* (*c*). Così parla il Cardinal Gaetano il quale da questo principio conclude che quando un uomo giudica più utile perdonare che punire una mancanza, non è in coscienza obbligato a eseguire la minaccia fatta con giuramento; e lo prova con l'esempio di Davidde il quale quantunque avesse giurato di punire Nabad, pure in forza delle preghiere d'Abigaille gli perdonò (*d*). *Juravit David temere*, dice s. Agostino, *sed non implevit jurationem majori pietate* (*e*).

D. Qual peccato commette chi aggiunge l'imprecazione al giuramento?

R. Vedete la Predica per la V. Domenica dopo la Pentecoste dove si parla delle maledizioni a cui

(*a*) Cap. l. 4, can. 23. (*b* Causa 22, q. 4. (*c*) Gajet. v *Perjurium*, n. 23. (*d*) 1. Reg. 20. (*e*) Aug. in Can. *Juravit* 22, q. 4.

vanno incontro quelli che son soggetti a questo vizio, e delle scuse che vogliono allegare.

D. Cosa è la bestemmia? È ella un gran peccato?

R. La bestemmia presa in un senso generico è una parola ingiuriosa a Dio. *Blasphemia*, dicono i Teologi, *est injuriosa in Deum locutio*. Questo peccato può commettersi non solo in parole, ma anche in sentimenti, come lo provano le parole del Salmista: *Dixit insipiens in corde suo non est Deus* (*a*). Ve ne sono di due specie: una che attacca Dio stesso e si chiama immediata, e l'altra che si chiama mediata, e che è quella che si vomita contro i Santi, e che ricade su Dio stesso che trasparisce in loro per la sua gloria e per la sua bontà.

In quanto all'enormità di questo peccato qualunque bestemmia deliberata è peccato mortale secondo s. Tommaso che lo prova con quelle parole della Scrittura: *Qui blasphemaverit nomen Domini morte moriatur* (*b*); e la pena di morte non essendo inflitta che al peccato mortale, ne segue che la bestemmia è un peccato mortale. S. Giov. Crisostomo chiama la bestemmia il più enorme di tutti i peccati: *Blasphemia pejus nihil* (*c*). I più gran delitti in uno stato son quelli che attaccano la persona del Sovrano e si chiamano delitti di lesa Maestà. Ora il bestemmiatore commette un delitto di lesa Maestà divina, attacca Dio nella sua propria persona, e vorrebbe distruggerlo attribuendogli ciò che non può convenirgli, come l'ingiustizia e la crudeltà. Egli è peggiore d'un omicida, è anzi un deicida che fa morire Dio nel suo cuore. È peggiore ancora del Pagano; e la sua bestemmia, dice s. Gregorio Nazianzeno, è un'atto di rinunzia al battesimo (*d*).

(*a*) Ps. 13, 1. (*b*) Levit 24. 16.
(*c*) Hom. 1, ad propr. (*d*) Naz. Or. 40.

Quanto tu fosti battezzato, o disgraziato bestemmiatore, rinunziasti al Demonio, e oggi te ne penti e rinneghi il tuo Dio. Ardisco dire di più che in un certo senso il bestemmiatore è peggiore del Demonio stesso, perchè il Demonio è forzato a bestemmiare dalla violenza de' supplizj: *Blasphemaverunt Deum Coeli prae doloribus* (*a*), ma questo disgraziato bestemmia a sangue freddo e per pura malizia. I Demonj con le loro bestemmie non cagionano la dannazione di alcuno, ma quest' empio è occasione di caduta a un' infinità d' anime che egli fa perdere co' suoi scandalosi discorsi. È dunque vero pur troppo che la bestemmia è un enorme peccato: *Blasphemia pejus nihil.*

D. V' è qualche pena ordinata contro il bestemmiatore?

R. Questo delitto secondo gli antichi Canoni era punito con la deposizione riguardo agli ecclesiastici, e con la scomunica riguardo ai laici: *Si quis per capillum Dei vel caput juraverit, vel alio modo blasphemia contra Deum usus fuerit*, dice uno di questi Canoni, (*b*), *si in ecclesiastico ordine est, deponatur; si laicus, anathematizetur.* Il concilio di Bourges dell' an. 1584. à rinnovato questo Canone nel titolo *de Blasphemiis*, aggiungendo che si dovessero trasferire i bestemmiatori ai tribunali secolari. Gregorio IX. nel cap. *Statuimus, de maledicis*, ordina che chi avrà bestemmiato contro Dio, contro la Vergine o contro qualche Santo sia escluso dall' entrare in Chiesa per sette Domeniche consecutive, che in tempo della Messa egli stia sulla porta in vista a tutti, che la settima Domenica vi stia scalzo, senza mantello, con una fune al collo, che nelle sette precedenti settimane abbia digiunato nei Venerdì con pane e acqua,

(*a*) Apoc. 16, 11. (*b*) Can. *Si quis*, 10, 22, q. 1.

e che in detti giorni abbia nutrito qualche povero se il suo stato glie lo permetteva; e che se esso ricusi di sodisfare questa penitenza gli sia interdetto l'ingresso nella Chiesa, e dopo morte il suo corpo sia privato di sepoltura ecclesiastica. Il concilio di Ravenna dell'an. 1311. à rinnovato quest'ordine. Finalmente i Pontefici Leone X e s. Pio V. ànno ordinato ai Confessori di non assolvere i bestemmiatori se non dopo una lunga e severa penitenza. Quindi è che quasi in tutte le Diocesi la bestemmia è caso riservato al Vescovo.

D. È ella una bestemmia il giurare per la testa, morte, ventre ec., aggiungendovi il nome di Dio? Pecca egli chi in queste espressioni non proferisce perfettamente il nome di Dio?

R. È fuor di dubbio che si bestemmia quando si giura per le sacre membra del Figlio di Dio che si è fatto Uomo e che è morto sulla croce per noi (*a*). Con questi detestabili giuramenti si disonora il nostro divin Redentore, e si crocifigge di nuovo chi à avuto la bontà di morire per tutti noi, come parla un sinodo di Troyes tenuto nel 1427.

Quanto a quelli che non pronunziano perfettamente il nome di Dio nel giurare, non commettono per verità una bestemmia formale, ma spesso ne commettono una virtuale, come dicono i Teologi, poichè con tal linguaggio danno luogo a credere che fanno ingiuria a Dio o a G. C.: con le loro equivoche espressioni scandalizzano chi gli ascolta, e sopra tutto si espongono a profanar poi il santo nome di Dio nella loro collera. Questa è la ragione per cui non li riputiamo esenti da peccato.

D. Un uomo è talmente abituato a proferir bestemmie che gli accade spesso senza alcuna

(*a*) Sylvius in 2, 2, q. 13, a 1, ad 3.

deliberazione della volontà e senza farvi attenzione: si può egli dire che pecchi mortalmente tutte le volte che bestemmia in tal modo?

R. Per sciogliere questa difficoltà bisogna osservare che una bestemmia indeliberata può provenire da due cagioni; primo, da una passione subitanea che non dà alcun luogo a riflettere a ciò che si dice nè a far attenzione al senso delle parole che si proferiscono; e allora, secondo san Tommaso (a), non si pecca mortalmente proferendo quelle parole, perchè esse non contengono che una bestemmia materiale; secondo, la bestemmia indeliberata può derivare da un cattivo abito contratto di bestemmiare. Per giudicare della qualità del peccato che in questo caso commette il bestemmiatore, bisogna distinguere due sorte di stato in cui egli può ritrovarsi; poichè se egli è in uno stato di penitenza e provi un vero dolore delle colpe passate, e che faccia ogni sforzo per superare la sua cattiva abitudine, si può dire che questa disposizione lo scusa dal peccato almeno mortale, poichè una cattiva parola può facilmente sfuggire a un abituato, quantunque sia attualmente e realmente pentito: ma se all' opposto quest' uomo non è pentito delle sue passate bestemmie, o che limitandosi a un dispiacere non fa ogni sforzo per vincere il suo abito cattivo, le sue bestemmie quantunque indeliberate non possono scusarsi dal peccato mortale; poichè quantunque sieno per se stesse involontarie, son pur volontarie nella loro causa che è l' abitudine, la quale deve riguardarsi come realmente volontaria, dacchè chi l' à contratta non fa quanto può per distruggerla. Questa è anche la dottrina dell' Angelico Dottore (a), il quale la prova con l' esempio d' un uomo che si è ubriacato volontariamente, e che per la sua ubria-

(a) 2, 2, q. 13, a 2, ad 3. (b) 1, 2, q. 77, a 7.

chezza cade in qualche delitto: tal uomo si fa reo sicuramente di tutto il male che commette in tale stato, perchè à voluto la causa che gliel fa commettere. Concludiamo dunque che chi è abituato a bestemmiare, e che non pensa seriamente a distrugger tal abito con una seria penitenza, si rende reo d' altrettanti peccati mortali, quante sono le bestemmie che proferisce; ma che se all' opposto egli pensi seriamente a correggersi e a convertirsi, le bestemmie che gli sfuggono dalla bocca senza alcuna deliberazione, non lo fanno reo di peccato almeno mortale.

D. Quali mezzi devono usare per correggere la loro cattiva abitudine quelli che son avvezzi a giocare e a bestemmiare?

R. Il primo mezzo è il pregare e domandare con istanza a Dio la grazia di moderarsi e di non prorompere in tali impetuosi e colpevoli trasporti. 2. Considerare il pericolo in cui sono per la loro salute, continuando in queste cattive abitudini; concepire un vivo pentimento de' loro passati giuramenti, e in seguito vegliare attentamente sopra se stessi, quanto più un vizio è abituato, tanto maggior deve esser la premura di sradicarlo. *Major consuetudo, majorem intentionem flagitat*, dice s. Agostino (*a*). 3. Frenare la lingua e evitare la collera, il gioco, le taverne e altri luoghi dove più v' è uso di giurare e bestemmiare: 4. Imporsi una penitenza appena commesso un simil peccato, e sodisfarla esattamente. 5. Guardarsi dall' aver sempre in bocca il nome di Dio, meno che per lodarlo e benedirlo: *Jurationi non assuescas os tuum, multi enim casus in illa*, dice il Savio: *nominatio vero Dei non sit assidua in ore tuo* (*b*). Abbiate almeno per il santo nome di Dio, dice s. Gio. Grisostomo, tanto riguardo quanto ne avete per un abito,

(*a*) Dev. ap. Ser. 28. (*b*) Eccl. 23, 9, 10.

per un mobile prezioso che custodite con premura. Quando parlate a un servo: buon Dio! quanto sei bestia, gli dite; buon Dio! quanto sei sciocco: tutte queste e simili espressioni in cui si nomina Dio senza rispetto, per verità non son sempre peccati mortali, ma si fa sempre del santo nome di Dio un abuso che la Chiesa proibisce: *Nominatio vero Dei non sit assidua in ore tuo*; e soggiunge poi: *et nominibus Sanctorum ne admiscearis, quoniam non eris immunis ab eis.* Non mescolate neppure i nomi de' Santi nei discorsi profani, poichè in ciò non sarete esenti da colpa; e quindi con più ragione son colpevoli realmente coloro che ne fanno oggetto di scherzo e di ridicolo.

Qual frutto deve ricavarsi da questa Conferenza?

R. Avere un grand' orrore alla bestemmia che Dio spesso punisce anche in questa vita. Essendo caduto in questo delitto il figlio d'una buona Ebrea, Dio ordinò a Mosè il quale era andato a consultarlo, che conducesse fuori del campo il bestemmiatore e lo lapidasse (*a*). Antioco fu colpito da una piaga incurabile (*b*). Nicanore e tutte le sue truppe furon disfatte in gastigo delle loro bestemmie. Uno de' principali ufiziali di Giuliano apostata vomitò tutto il suo sangue dalla bocca per aver messo in ridicolo G. C. e la SS. Vergine (*c*). Questi e mille altri esempj che sarebbe troppo lungo il raccontare ci mostrano quanto dispiaccia a Dio questo delitto, e quindi qual orrore dobbiamo concepirne.

2. Per evitare un sì enorme delitto bisogna star lontani da tutto ciò che à apparenza di giuramento: *Ante omnia, fratres mei, nolite jurare*, ci dice s Giacomo (*d*), *neque per Coe-*

(*a*) Levit. 24, 14. (*b*) 2. Mach. 9 et 15.
(*c*) Niceph. b. 1, c. 29. (*d*) Jacop. 5, 15.

lum, neque per Terram, neque per aliud quodcumque juramentum. In quanto a voi, anime cristiane, che per grazia di Dio siete esenti dal delitto di cui parliamo, quando sentite qualche bestemmiatore, sia vostra cura il riprenderlo; e se non siete in grado di correggerlo benedite il santo nome del Signore mentre egli lo profana. Dite col real Profeta: Anima mia, loda il tuo Dio, giacchè tu non sapresti mai lodarlo abbastanza (*a*): io lo loderò incessantemente, e lo benedirò finchè vivrò: *Benedicam Dominum in omni tempore; semper laus ejus in ore meo* (*b*). Lo benedirò al mattino, perchè gli devo consacrare le primizie della giornata, lo benedirò più volte fra giorno, giacchè per lui solo il sole prosegue a illuminarmi; lo benedirò alla sera, poichè egli è il fine e la perfezione delle mie azioni, e la notte ancora m'inviterà a lodarlo: Lo benedirò nelle prosperità e nelle avversità; e finalmente io non cesserò mai di benedirlo in questa vita onde meritare di benedirlo eternamente nell' altra.

(*a*) Ps. 33, 2. (*b*) Ibid.

SETTIMA CONFERENZA

SUL TERZO COMANDAMENTO

Memento ut diem Sabbati santifices.

Esod. cap 20.

Ammiriamo, o Cristiani, la precauzione di cui Dio si serve nel darci questo terzo precetto. Negli altri si contenta dell'applicazione dello spirito e del cuore: ma per l'adempimento di questo vuole ancora la fedeltà della nostra memoria, e c'impone di non obliare un dovere tanto importante qual è quello della santificazion delle feste. *Memento ut diem sabbati sanctifices.* Ricordatevi, o Pastori di anime, di parlarne spesso a' popoli affidati da Dio alle vostre cure, onde essi vi riflettano con serietà. *Memento etc.* Superiori ecclesiastici e secolari che avete l'obbligo d'impedire la profanazione delle Feste, ricordatevi di far osservare esattamente questi giorni che Dio à destinati per il suo culto; poichè verrà, ed è pur troppo venuto ne' luoghi infettati dell' eresia, il tempo deplorabile in cui gli empj, secondo la predizione del Reale Profeta diranno: Esiliamo dal mondo le solennità osservate sempre religiosamente dalla pietà de' fedeli: *Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a Terra* (*a*); e voi, popoli Cristiani, ricordatevi che questi santi giorni vi son dati per glorificare Dio e impiegarli

(*a*) Ps. 73, 8.

nel suo santo servizio. Se per vostra sventura avete mancato a' vostri doveri nel corso della settimana, pensate a rientrare in voi stessi in questi santi giorni; e se per una dimenticanza colpevole avete trascurato la vostra salute, se siete caduti in peccato abbandonandovi alle vostre sregolate passioni, ricordatevi d' espiare le vostre colpe con la penitenza e con opere buone. Il gran mezzo che dovete prendere per santificare il giorno festivo deve essere il santificare voi stessi. *Memento etc.*

D. Si è egli riserbato Dio un giorno della settimana da impiegarsi al suo servizio? Qual era questo giorno nell' antica legge? Perchè quel giorno fu cambiato in quello di Domenica?

R. I servi del vero Dio ànno sempre avuto un tempo destinato a adorare la suprema maestà, a pregarlo, a offrirgli sacrifizj. Quantunque noi non sappiamo precisamente qual fosse nella legge di natura il giorno prescritto all' adempimento di questo dovere, pure non si può dubitare che Dio non abbia dato tal precetto agli uomini fin dal principio del mondo.

Il giorno che si santificava nell' antica legge, indicato nel Decalogo fu il Sabato che è il settimo giorno della settimana. La Scrittura dà a questo giornó il nome di Sabato che significa riposo, in memoria del giorno in cui Dio, dopo averne impiegati sei nella creazione del Mondo, si riposò, ossia cessò dal produrre nuove creature: *Septimus dies erit vobis sanctus, Sabbatum, et requies Domini* (*a*).

Nella nuova legge la Chiesa istruita da G. C. e guidata dallo Spirito Santo à cambiato tal giorno in quello di Domenica: sul che bisogna osservare, col Catechismo del concilio di Trento, che in questo terzo Comandamento v' è una cosa

(*a*) Exod. 35. 2.

che è invariabile, e un'altra che non lo è. Che gli uomini debbano consacrare un giorno al culto di Dio, questo è invariabile; ma che tal giorno sia precisamente il Sabato, ciò non è invariabile, ma è una pura ceremonia che appartiene all'antica legge, e che cessò alla morte di G. C. insieme con tutte l'altre figure della legge giudaica. Quindi è che la Chiesa istruita dal Salvatore e illuminata dallo Spirito Santo à potuto cambiare, come à cambiato realmente il giorno di Sabato in quello di Domenica. Vediamo fissato tal cambiamento fino a' tempi degli Apostoli; e s. Agostino nella sua lettera a Gennaro (*a*), dice espressamente che l'uso di santificar la Domenica cominciò il giorno della resurrezione di G. C.; ed è inutile il riportar nuove prove di questo fatto, perchè neppur si mette in questione dai Protestanti che ne convengono pienamente con noi.

La Chiesa à trasferito alla Domenica l'osservanza del giorno di Sabato, perchè in giorno di Domenica appunto Dio à fatto l'opere più stupende. 1. In giorno di Domenica resuscitò G. C. e cominciò a entrare nell'eterno riposo dopo aver consumato con la morte l'opera della nóstra redenzione. 2. In Domenica, cioè nel giorno di Pentecoste scese il santo Spirito sugli Apostoli. 3. La grand' opera della Creazione principiò nel primo giorno della settimana. 4. In giorno di Domenica G. C. dette agli Apostoli lo Spirito santo con la facoltà di rimettere i peccati. Queste ragioni di tal cambiamento son riportate da Leone nella sua lettera a Dioscoro (*b*). Questo Comandamento dunque rapporto ai Cristiani è espresso così: *Osserverai la Domenica, servendo Dio devotamente.*

(*a*) Aug. Ep. 55, n. 13, edit. n, (*b*) S. Leo. Ep. 71, ad Dioces. c. 1.

D. In che consiste la santificazione della Domenica e delle altre feste comandate dalla Chiesa?

R. Santificare una cosa secondo la legge, dice s. Tommaso (*a*), vuol dire impiegarla al culto divino: *Ea enim dicuntur sanctificari in lege quae divino cultui applicantur*. In questo precetto, come osserva questo santo Dottore, bisogna osservare due cose, cioè il fine e i mezzi. Il fine è l'impiegare le domeniche e gli altri giorni di festa al servizio di Dio; e i mezzi consistono nell'evitare l'opere servili che ordinariamente sono incompatibili col servizio divino. Per bene spendere adunque questi giorni, dice san Gregorio il Grande, bisogna astenersi da qualunque opera servile, e attendere unicamente all'opere di pietà: *Dominico vero die a labore terreno cessandum est, atque omni modo orationibus insistendum* (*b*). La santificazion delle feste esige dunque 1. che s'impieghino tali giorni in opere buone; e le buone opere che ci vengono particolarmente ordinate sono, l'assistere alla Messa, e non essendo legittimamente impediti, alla Messa parrocchiale, alla predica, alle istruzioni e catechismi, al Vespro, e generalmente a tutti i divini uffizj. Si deve quindi impiegare il resto della giornata in azioni di pietà, confessarsi, comunicarsi, legger buoni libri, esercitare le opere di misericordia, visitare gl'infermi e i carcerati, istruire i fanciulli, in una parola consacrare questi santi giorni alla gloria di Dio.

Per passar così la Domenica e le feste bisogna astenersi dalle opere servili, cioè da' lavori di mano, e generalmente da tutte quelle opere per cui un uomo serve un altro con vedute di guadagno: *Die dominica oportet omnes Christianos a servili opere in laude Dei et gratiarum actione*,

(*a*) 2, 2, q. 122, a 2, ad 3. (*b*) L. 11, Ep. 3.

usque ad vesperam perseverare, dice il concilio di Tours dell'an. 813. (*a*). Il peccato è altresì un' opera servile, secondo le parole del Salvatore: *Qui facit peccatum, servus est peccati*; e quantunque i peccati sieno proibiti in tutti i tempi, pure sono assai più gravi se sieno commessi in giorno di Domenica o di altra festa, dice san Tommaso (*b*); e se il peccato è formalmente opposto alla santificazion della festa, come l'ubriacarsi, il non udir la Messa come conviene, è questa una circostanza, come dicono i Teologi, che bisogna dichiarare in confessione.

D. In giorno di Domenica o di festa è proibito qualunque lavoro? quali sono le opere permesse o proibite in questi santi giorni?

R. Quantunque fra gli ebrei fosse assolutamente proibita qualunque specie di lavoro in giorno di Sabato, non è totalmente lo stesso per noi; *Observare tamen diem Sabbati non ad litteram jubemur*, dice s. Agostino (*c*). Vi sono dell'opere che la Chiesa permette nei giorni di Domenica e di festa: 1. Quelle che riguardano il culto di Dio, come spazzare, ripulire, ornare una Chiesa, e preparare ciò che spetta al culto divino. Fu detto in questo senso. *Sabbatis Sacerdotes in templo Sabbatum violant, et sine crimine sunt* (*d*). Anche quest'opere però si debbono fare quando si può ne' giorni di lavoro e non nei giorni festivi, a meno che non lo esiga la necessità.

2. Non sono neppur proibite le azioni spirituali che riguardano più lo spirito che il corpo; quindi si può studiare, insegnare, comporre, dare avvisi, termiare differenza ec., purchè ciò non distolga dal servizio divino. *Nullius spiri-*

(*a*) Ca. 40. (*b*) 2, 2 q. 122, a 4 ad 3. Sylvius in suppl S. Th. q. 9, quaesit. 3, concl. 2.
(*c*) Ep. 55 ad Ian. (*d*) Matth. 12, 5, Cath. ad Par. de 3. praecept. Decal. n. 32.

tualis actus exercitium est contra observantiam Sabbati, puta si quis doceat verbo, vel scripto, dice s. Tommaso (*a*). Si dica lo stesso delle azioni servili che riguardano la necessità della vita; e quindi è permesso preparare i cibi, vendere ciò che è necessario al nutrimento degli uomini o alla guarigione de' malati.

3. Sono ancora permesse quelle opere corporali che sono necessarie ad evitare un danno che deriverebbe dal non farlo. *Opus corporale quod ordinatur ad imminens damnum rei exterioris vitandum, non violat Sabbatum*, continua il Dottore Angelico (*b*), appoggiandosi all'autorità di G. C. che dice nel Vangelo (*c*). Chi fra voi non cercherebbe di trarre un giumento dalla fossa dove fosse caduto, benchè in giorno festivo? Siccome la Chiesa è una madre pietosa, e altronde noi siamo sotto la legge di grazia, essa non pretende obbligarci con tutto il rigore dell'antiche leggi ad astenerci dall' opere servili. Quindi in tempi di messe, di vendemmia o di altre pubbliche necessità, ella permette il lavoro. Bisogna però, per non peccare in simili circostanze, che il bisogno sia urgente, assistere alla Messa e ricorrere alle dispense ecclesiastiche, quando ciò può farsi comodamente, poichè spetta solo alla Chiesa il decidere d'una necessità capace di dispensarci dal precetto.

In quanto all'opere assolutamente proibite nei giorni festivi, sono ben conosciute. È proibito l'esercizio di qualunque arte meccanica, qualunque lavoro di mano che suol farsi per guadagnarsi il sostentamento, come i lavori campestri, seminare o lavorare la terra ec. qualunque lavoro da fabbro, legnajolo, muratore, scultore, pittore; qualunque negoziato, mercato o fiera ec,

(*a*) 2, 2 q. 122. a 4, ad 3. (*b*) Ibid.
(*c*) Matth. 12, 11.

Nè si dica che il profanar co' lavori un giorno festivo non apporta scandalo; poichè Innocenzio XI. con suo decreto del 1679. à condannato questa proposizione. *Praeceptum servandi Festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.* E neppur si dica che non vi si impiega molto tempo: perchè per violare la santità della Festa basta minor tempo che non pensate: Eccovene un esempio Un ebreo rammassando poche legne in giorno di Sabato, tutto il popolo se ne scandalizzò e lo condusse a Mosè il quale avendo consultato il Signore sul modo di trattare il colpevole, ricevè l'ordine espresso di farlo morire lapidato dal popolo. *Dixitque Dominus ad Moysen, morte moriatur homo iste; obruat eum lapidibus omnis turba extra castra* (*a*). Tanto è vero che Dio à in orrore coloro che profanano i giorni consacrati al suo servizio. Riflettetevi bene voi che lavorate o fate lavorare in questi santi giorni i vostri figlj o i vostri servi. Sappiate che Dio non lascerà tal condotta impunita. *Irritaverunt me*, dice egli per bocca del suo profeta Ezechiele (*b*), *Sabbata mea violaverunt vehementer.*

D. Quando ne' giorni festivi si è assistito alla Messa, si può egli passare il resto della giornata alla caccia, alla pesca e in altri divertimenti? Che pensare di quelli che così spendono tali giorni?

R. Per santificare le Domeniche e le feste non basta udire la Messa, ma v'è l'obbligo ancora di impiegare questi santi giorni in opere continue di pietà per quanto può permetterlo l'umana fragilità; e in particolar modo v'è l'obbligo di assistere agli ufizj pubblici e alle intenzioni dei Pastori: *Diebus Dominicis et Festis in suas paraecias populus conveniat, et Missae, concioni ac vesperis intersit*: dice il concilio di

(*a*) Num. 15, 35. (*b*) Ezech. 20, 13.

Rheims (*a*), adunato da Luigi Cardinal di Guisa nel 1383. e approvato da Gregorio XIII. E poichè la Chiesa à fatto sì spesso simili decreti su questo articolo, è certo che peccano contro la santificazion delle feste coloro che dopo avere ascoltato la Messa passano il resto del giorno alla caccia, alla pesca, al gioco e in altri vani divertimenti; e può anche asserirsi, con un savio Teologo, che peccano gravemente se impiegano in ciò una parte notabile del giorno festivo. *Qui post Missam*, dice il cardinal Gaetano (*b*), *Festos dies vane consumunt ludendo, jocando, aut venando, spectaculis intendendo; licet ex ipsis operibus, ut pote non servilibus, mortale non incurrant ex omissione tamen divini cultus, ad quem Festa instituta sunt, graviter peccant; quia non reddunt quae sunt Dei Deo, et quantum in se est, ridiculo exponunt Christiana Festa, juxta illud viderunt eam hostes, et deriserunt Sabbata ejus.*

D. Si può fare mercato o fiera in giorno di festa? In tali giorni non si può neppure comprare e vendere qualche cosa?

R. Non si posson tenere nè permettere che si tengano fiere o mercati ne' giorni di festa. Il citato concilio di Rheims lo proibisce sotto pena di scomunica: *Nundinae publicae, mercatus et auctiones ne fiant diebus festis, sub poena excommunicationis a praecis in prono denuntiandis.* Il concilio d'Aix (*c*), tenuto nel 1585. comanda che si abolisca il costume contrario, e che si rimettano i mercati al giorno susseguente alla Festa, o si facciano il giorno precedente. Finalmente la pietà à determinato anche alcuni principi secolari ad unire la loro autorità a quella

(*a*) Rh. tit. de dieb. fest §. 2. (*b*) Cajet. in Summula, v. *Festum*. (*c*) C Aquense, tit. de d. Festor. cultu

della Chiesa per distruggere più efficacemente un sì pernicioso abuso.

In quanto poi agli oggetti che posson vendersi o comprarsi ne' giorni festivi, si riducono a ciò che riguarda il culto divino, ciò che è necessario al nostro nutrimento, e alla guarigion de' malati. Vi sono anche altri oggetti che non sono di prima necessità, ma di cui abbiamo pur bisogno, e questi pure posson vendersi e comprarsi anche ne' giorni festivi, quando la sodisfazion del bisogno non possa senza danno trasferirsi ad altro tempo, secondo la già citata regola di san Tommaso: *Opus corporale, quod ordinatur ad imminens damnum rei exterioris vitandum, non violat Sabbatum*. Appoggiati a tal principio possono scusarsi quei mercanti di Campagna, che espongono in vendita le lor mercanzie ne' villaggi in giorni festivi, poichè sembra che vi sia una specie di necessità; e non possa assolutamente proibirsi tal commercio senza cagionare un notabil danno ai venditori, e un incomodo notabile ai compratori. Bisogna però osservare che tal costume sia tolerato dal Vescovo, che tal commercio non si faccia alle porte della Chiesa, nè prima della Messa, nè in tempo de' divini uffizj.

D. I Vetturali posson'eglino continuare i loro viaggi ne' giorni di Domenica e di festa?

R. I Vetturali de' quali è stabilito il giorno della partenza per utilità pubblica, possono senza peccato continuare il loro viaggio nei giorni festivi, ben inteso però che essi assistano alla santa Messa. Possono ancora in tali giorni condurre una persona che sia obbligata a fare un viaggio, e che non può farlo senza il soccorso d'una persona che lo guidi, e che si occupi del trasporto de' suoi oggetti; e si aggiunga di più che tanto più può viaggiare senza colpa in caso che il tempo o qualche circostanza particolare

minaccino un grave pericolo. Questa asserzione può ancora provarsi coll'autorità di s. Tomm. (*a*), il quale dice che l'utilità o necessità del prossimo son cagioni sufficienti per scusar da peccato in simili occasioni. Relativamente poi ai Vetturali che non si trovano in simili casi, e che non ànno in vista se non il proprio interesse, peccano contro il terzo Comandamento se non si fanno un dovere di fermarsi dove loro sopraggiunga la Domenica o qualche altro giorno festivo.

D. È egli permesso agli Osti di somministrare da bere e da mangiare a qualunque specie di persone ne' giorni festivi, anche in tempo dei divini uffizj?

R. Quelli che vengono all'osteria a bere e mangiare, o sono abitanti del luogo o passeggieri e viaggiatori. Gli osti possono servire senza colpa i viaggiatori a qualunque ora, poichè si può ragionevolmente supporre che tali persone non domandano ciò senza necessità; e in fatti sono nominatamente eccettuati dai Concilj. *Tabernarii*, dice il sinodo di Chartres dell'an. 1525, *durante missa parochiali et vesperis, Dominico die, cessent a venditionibus, nisi ex causa necessaria, et pro viatoribus transeuntibus.* Riguardo poi ai domiciliati del luogo, i Concilj proibiscono espressamente agli Osti di riceverli nelle loro case ne' giorni festivi in tempo dei divini uffizj. Il concilio di Rouen (*b*), tenuto nel 1681. e approvato da Gregorio XIII., ordina che i Curati denunzino come scomunicati quelli che violano questi santi decreti. Ecco le proprie espressioni del decreto. *In Prono pro excommunicatis denuntient qui post admonitionem, ausi fuerint Dominicis et festivis diebus, tempore servitii, parochianos in domum suam, ad potan-*

(*a*) 2. 2. q. 122, a 4. ad 3. (*b*) C. Rothom. tit. de curat. de par. officiis, § 16.

dum, ludendum, aut aliud non necessarie agendum, recipere. Il concilio di Trento dell' an. 1583. approvato dallo stesso Pontefice fa la medesima proibizione agli osti sotto pena della scomunica. Sul che si rifletta che tal pena non s' infligge se non per un peccato mortale. Sono inoltre molto colpevoli gli osti quando ritengono presso di loro i Parrocchiani in tempo di notte, favorendo così l' intemperanza di molti. Quest' idra da molte teste da cui nascono le querele, gli omicidj, i giuramenti, le bestemmie, l' impurità, i latrocinj, i cattivi trattamenti, è in una parola la sorgente di tutti i vizj, come dice un capitolare di Carlo Magno (*a*): *Magnum malum ebrietatis, unde omnia vitia pullulant, modis omnibus cavere praecipimus; qui autem hoc vitare noluerit, excommunicandum esse decrevimus, usque ad emendationem congruam.*

Voi che esercitate il pericoloso mestiere di Oste, permettetemi che vi domandi, qual premura avete di uniformarvi alle leggi della Chiesa? Come siete osservanti de' giorni festivi? È ella chiusa agl' intemperanti la vostra casa? come si serve Dio nella vostra famiglia? Oh quanto ristretto sarà il numero de' salvi fra voi!

D. I barbieri e le persone addette alla giustizia possono esercitare la loro professione ne' giorni festivi?

R. L' uso che ànno i barbieri di far la barba nelle loro botteghe nelle mattinate festive non sembra scusabile, perchè la loro professione è servile, e non v' è necessità d' esercitarla in quei santi giorni. Se non può distruggersi questo abuso divenuto troppo comune, bisogna almeno impedirlo nell' ore destinate al servizio divino e all' istruzion parrocchiale, secondo gli ordini di molti Vescovi a cui bisogna uniformarsi.

(*a*) Capitul. l. 5, n. 96.

Le persone addette alla Giustizia non possono fare altri atti che quelli che sono *sine strepitu judiciali*, cioè senza strepito e senza contestazione. Non possono per esempio far memoriali, interrogare i rei, ascoltar testimoni ne' giorni festivi; ma possono bene i giudici esaminare i processi che debbon giudicare, gli avvocati e i procuratori far consulti e scritture, ben inteso però che assistano ai divini uffizj e sopra tutto alla Messa parrocchiale, poichè la loro opera non è servile, e può esercitarsi *sine strepitu judiciali*.

Non è così de' Notari regolarmente parlando, i quali non posson rogare atti e contratti nei giorni festivi, perchè queste cose sono ordinariamente accompagnate da contestazioni e da strepito, e molto distolgono dai doveri di pietà ai quali sono obbligati i fedeli specialmente in questi santi giorni; e quindi vien ciò proibito da s. Carlo nel suo concilio di Milano (*a*). Perchè il concilio di Bourges tenuto nel 1584. proibisce ai Notari il rogare strumenti, con l' eccezione soltanto: *Nisi quae ex necessitate testamentorum aut matrimoniorum causa differri non possunt* (*b*). Da ciò si conclude che quando vi sia necessità pubblica o anche particolare, come in caso di ricevere un testamento da un ammalato o da uno che parta per un viaggio, o per qualche simil cagione, i notari possono senza colpa prestarsi a tali opere ne' giorni festivi; ma se non vi sono obbligati o dalla necessità o da spirito di carità, devono trasferire l' affare a un altro giorno secondo l' eccezione di Gregorio XI. *nisi necessitas urgeat, vel pietas suadeat* (*c*).

D. Chi può contribuire più d' ogni altro alla santificazione della festa?

(*a*) Tit, de Fest. dier. cult. (*b*) C. Burdig c. de Festis.
(*c*) Cap *Conquestus*, 5 de feriis, l. 2, tit. 9.

R. I superiori ecclesiastici e secolari; i vescovi impedendo con savj ordini gli abusi che si introducono nel popolo ne' giorni festivi; i curati tenendo occupati i loro parrocchiani con salutari istruzioni, e istituendo, anche fuor di tempo, uffizj, congregazioni e conferenze di pietà per impedir che si dissipino in azioni e divertimenti profani; i magistrati e tutti quelli in generale che ànno pubblici impieghi devon far osservare gli ordini della Chiesa e dello stato, riprendere e punire i trasgressori, quelli che tengono fiere o mercati; quelli che vetturеggiano o si occupano pubblica mente al lavoro in giorni festivi, impedire balli, teatri, giochi, ubriacchezze ec. *Dies festos majestati altissimae dedicatos nullis volumus voluptatibus occupari* (*a*). Proibiamo di passare in piaceri colpevoli i santi giorni di Festa consacrati all' altissima Maestà di Dio, dicono gl' imperatori Leone e Antonio. Ecco quali sono i vostri obblighi su questo proposito, o magistrati e ministri di Giustizia.

I genitori e i padroni sono obbligati a far osservare i giorni festivi a chi è loro sottoposto, e ad impedire che nessuno si occupi in opere servili, ma a procurare anzi che servano Dio esattamente. Ma che dico? a fare osservare i giorni festivi: son forse questi i giorni in cui più si offende Dio. Sì, cari fratelli; osservando la maggior parte de' Cristiani sembra che la Domenica sia, per dir così, la cloaca di tutta la settimana; e non avendo tempo o comodo di peccare nei giorni da lavoro par che tutto si riserbi al giorno di Domenica. Non è più questo per la maggior parte il giorno del Signore; ma, devo io dirlo? il giorno del Diavolo a cui i Cristiani si prostituiscono con dissolutezze e intemperanze. Si vedeva altre volte che i Demonj ne' giorni festivi

(*a*) L. *Dies festos*, God. de feriis, l. 3, tit. 12.

abbandonavano i corpi degli ossessi, e si ritiravanò ne' deserti quasi non potendo soffrire la pietà e la devozione de' fedeli; ma in oggi sono scatenati, e posseggono il cuore d'una infinità di Cristiani, precipitandoli, in tali giorni, in mille azioni brutali. E ci meraviglieremo poi se siamo oppressi da calamità e da miserie? Dio ci tratta in correspettività del servizio che gli prestiamo. *Odi et projeci, et Festivitates vestras, et non capiam odorem caetuum vestrorum* (*a*).

D. Qual frutto dobbiamo ricavare da questa Conferenza?

R. Quello che ci vien accennato dal real Profeta in quelle parole: *Convertere, anima mea, in requiem tuam, quia Dominus benefecit tibi* (*b*). Voi avete spesso peccato contro la santificazion della Festa: domandatene perdono a Dio, convertitevi e dedicatevi a lui totalamente, specialmente in questi santi giorni. *Convertere.* La Domenica si chiama giorno del Signore, il che v'insegna che se negli altri giorni vi siete occupati del mondo e de' vostri affari, in queste giorno dovete occuparvi esclusivamente di Dio e del suo servizio, ed è un furto o piuttosto un sacrilegio il togliergli tal giorno per impiegarlo in vani passatempi e divertimenti. Se avete mancato in ciò fin ora, bisogna cambiar vita: *Convertere, anima mea, in requiem tuam.* Negli altri giorni avete lavorato per gli altri e per i bisogni del vostro corpo: lavorate dunque nel giorno di Domenica per voi e per l' anima vostra. Voi o mercanti, nel decorso della settimana avete reso conto a' vostri creditori: rendete ora conto al vostro Dio. Voi lavoratori di campagna, avete coltivata e dissodata la terra: coltivate e scandagliate la vostra coscienza almeno una volta per settimana. Voi ministri di Giustizia, avete fatti i pro-

(*a*) Amos, 5, 21. (*b*) Ps. 114, 7.

cessi agli altri: fatelo ora a voi stessi, e giudicate e punite le vostre colpe. È vostro dovere il far restituire a ciascuno le sue proprietà: fate rendere a Dio ciò che è dovuto in questo santo giorno, e imitate il santo uomo Neemìa. Vedendo egli delle persone che in giorno di Sabato portavano a vendere qualunque specie di mercanzìa a Gerusalemme, pose degli uomini alle porte della Città per impedirne a quei mercanti l'ingresso; e restando essi fuori delle porte, lor fece tale minacce Neemìa che non tornarono mai più a mercanteggiare in giorno di Sabato. *Itaque ex tempore illo non venerunt in Sabbato*, dice la Scrittura (*a*). Finalmente pensate in questi giorni del Signore ai benefizj ricevuti dalla divina bontà: *Quia Dominus benefecit tibi.* È vostro dovere il benedirlo e ringraziarlo nelle adunanze de' fedeli. *In medio Ecclesiae laudabo te.* Che se non potete intervenire alla Chiesa per adempire questo vostro dovere, fate della vostra casa una Chiesa domestica e una casa di preghiera; onde dopo aver celebrato santamente i giorni festivi, meritiate d'entrare in quel beato riposo e in quella divina gioja la cui festa non finirà giammai.

(*a*) 2. Esdr. 13, 21.

OTTAVA CONFERENZA

SUL QUARTO COMANDAMENTO

Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram quam Dominus Deus dabit tibi.

Esod. cap. 20.

Questo quarto Comandamento è il primo della seconda tavola. Ad esso à voluto Dio unire una ricompensa in questa vita, per maggiormente impegnarci ad osservarlo. *Quod est mandatum primum in promissione*, dice s. Paolo (*a*). Quantunque in questo precetto non si parli espressamente che del padre e della madre che ci dettero la vita, pure secondo il comun sentimento de' Dottori autorizzato anche dal Catechismo del concilio di Trento (*b*) sotto il nome di padre e di madre s'intende parlare di tutti i superiori, perchè gl'inferiori debbono onorare come loro padri i loro superiori, e i superiori egualmente devono amare gl' inferiori come altrettanti figli. Per superiori s' intendono tutti quelli che ànno cura di altri in quanto allo spirituale o in quanto al temporale, e che ànno sopra di loro un' autorità, come sono i Vescovi, i Curati, i Sacerdoti, i Sovrani, i Governatori, i Magistrati, i Signori, i Patrigni, le Matrigne, i Tutori e Curatori, i Maestri, i Mariti, e anche i Vecchi d' età che debbon riguardarsi come Pa-

(*a*) Ephes. 2. (*b*) Ibid n. 7.

dri, specialmente quando son saggi e conducono una vita irreprensibile, e in faccia a' quali ci impone la Scrittura di levarci in piedi per mostrare il rispetto che abbiamo per loro: *Coram cano capite consurge, et honora personam senis* (*a*). Per figlj s'intende chiunque è sottoposto a qualcuno che à autorità sopra di lui. Mi prolungherei troppo se volessi spiegare i doveri di tutte queste specie di persone; onde parlerò soltanto de' doveri de' padroni verso i loro servi, e de' servi verso i padroni, avendo altrove parlato de' doveri de' genitori verso i figlj, e de' figlj verso i genitori (*b*).

D. I Padroni come debbon considerare i loro servitori?

R. Devon riguardarli come loro fratelli secondo l'ordine di natura e di grazia. Il vostro servo è uomo come voi, appartiene a Dio come voi, al pari di voi è sua creatura, voi siete della medesima materia di cui egli è composto, tratto come lui dal nulla, e siete formati ambedue dal medesimo Creatore. *Nunquid non in utero fecit me qui et illum operatus est*, diceva il santo Giobbe (*c*). S. Agostino pure opportunamente riflette che prima del peccato Dio dette all'uomo l'impero sopra i pesci del mare, sugli animali della terra e sugli augelli del cielo; ma non sugli altri uomini: *Nomen servi culpa meruit, non natura*, dice questo s. Padre (*d*), e s. Giov. Grisostomo fa la stessa osservazione, e dice che al principio del mondo quegli antichi Patriarchi e que' primi giusti erano pastori di greggi piuttosto che principi e sovrani degli uomini: *Pastores pecorum magis quam reges hominum constituti sunt* (*e*). Nella Scrittura infatti non

(*a*) Levit. 19, 32. (*b*) Prones, Tome 1.
(*c*) Job 31, 16. (*d*) Aug. l. 19. de Civit. Dei, c. 15.
(*e*) Chrys. II. 29. in Gen.

si trova mai il nome di schiavo o di servo, se non dopo il peccato di Cham, che meriti tal gastigo per essersi deriso di suo padre: *Maledictus Chanaam, servus servorum erit fratribus suis* (*a*). Dietro a tutto questo tutti gli uomini son eguali per legge di natura; e quindi un padrone non deve riguardare il suo servo come uno schiavo o un forzato ma come fratello, non solo secondo la condizione ma secondo i privilegj della grazia, poichè egli, come suppongo, è cristiano al pari di lui. È bellissima l' osservazione che fa s. Paolo scrivendo a un gentiluomo colossense chiamato Filemone, in favore del suo schiavo Onesimo che l' Apostolo stesso aveva convertito. Lo prega di accoglierlo non più come schiavo ma come suo fratello rigenerato con lo stesso Battesimo nel seno di s. Chiesa, e partecipe dei medesimi Sacramenti. *Tu autem illum suscipe ... jam non ut servum, sed pro servo charissimum fratrem* (*b*).

D. Quali sono gli obblighi de' padroni verso i loro servitori?

R. Questi obblighi riguardano il temporale e lo spirituale. In quanto al temporale il primo obbligo de' padroni è di nutrire i servi e di occuparli con discrezione. L'obbligo di nutrirli è fondato sul diritto divino e naturale. Chi lavora, dice G. C. merita d' esser nutrito: *Dignus est operarius cibo suo* (*c*). I servi vi danno il loro tempo e i loro sudori; onde è ben giusto che voi diate loro il necessario nutrimento. Non siete già obbligati di nutrirli con delicatezza, perchè ciò fomenterebbe la loro insolenza, o gli armerebbe per così dire contro di voi; ma altronde non dovete porli nell' impotenza di servirvi ricusando loro il necessario, il che vi renderebbe colpevoli

(*a*) Genes. 9, 25. (*b*) Ad Philem. 12, 16.
(*c*) Matth. 10, 10.

delle loro mormorazioni, de' loro furti e degli eccessi che commettessero quando ne avessero l'occasione.

Dovete occuparli. Mandate i vostri servi al lavoro, dice l'Ecclesiastico (*a*), sul riflesso che non sieno oziosi, giacchè l'ozio è maestro di molti mali: *mitte servum tuum in operationem, ne vacet; multam enim malitiam docuit otiositas.* Dovete occuparli ma con discrezione, e non opprimerli con fatiche eccessive, abusando dell'autorità che avete sopra di loro. Meno sensibili alle leggi dell'umanità che a un sordido interesse, avete riguardo a un cavallo mentre non risparmiate un servo. Domando se sia questo un procedere secondo il precetto dell'Apostolo. *Domini, quod justum est et aequum servis praestare: scientes quod et vos Dominum habetis in Coelo* (*b*).

D. Quali altri obblighi ànno i padroni verso i servitori rapporto al temporale?

R. Devono assisterli ne' loro bisogni, averne cura nelle malattìe, proteggerli e soccorrerli nelle necessità. Se avete un servo sensato, dice il Savio (*c*), abbiate per lui dell'affetto, e non permettete che dopo avervi egli ben servito, cada nella miseria. E soggiunge poi; Avete voi un servo fedele? vi sia a caro quanto la vita e amatelo come fratello. *Si est tibi servus fidelis, sit tibi quasi anima tua: quasi fratrem sic eum tracta* (*d*(. Osservate nel Vangelo qual premura prese il Centurione del suo servo che era paralitico; egli stesso e col mezzo de' suoi amici, domanda la guarigion del suo servo a G. C. con tal fede che merita d'essere esaudito (*e*).

Finalmente i padroni devon pagare fedelmente

(*a*) Eccli. 33, 28, 29. (*b* Coloss 4, 1.
(*c*) Eccli. 7. 23. (*d*) Eccli. 33, 31.
(*e*, Matth. 8.

i loro servi. *Non morabitur opus mercenarii tui apud te usque mane* (*a*). Guardatevi dal ritenere nel vostro scrigno lo stipendio de' vostri servi, poichè non potete differirne la sodisfazione quando tal indugio loro nuoce, a meno di non commettere un' ingiustizia i cui gridi si elevano fino al trono di Dio, come parla s. Giacomo (*b*). Pure, come si pagano ordinariamente i servi? Si fa loro aspettare lo stipendio dovuto per anni interi; si diminuisce sotto varj pretesti, nè si pagano in correspettività delle loro fatiche.

D. Quali sono i doveri de' padroni verso i loro servitori rapporto al temporale?

R. 1. Devon vegliare sulla loro condotta, aver cura della loro salvezza, pensare a farli istruire ne' misterj della Fede, insinuar loro l' orazione, e obbligarli ad assistere alla Messa e intervenire all' istruzioni parrocchiali, a frequentare i sacramenti, ad osservare i digiuni, le vigilie, le feste comandate dalla Chiesa; procurare che stieno lontani dal gioco, dall' osterìa, dalle cattive pratiche, che non sieno bestemmiatori, intemperanti ec.; in sostanza che sieno uomini da bene e timorati di Dio. Si procede così co' servitori? Non si pensa che a esigere da loro il massimo servizio; e ben lungi dal formarli virtuosi, non si parla loro giammai di virtù, e di più si aggravano di tante fatiche e occupazioni che si toglie loro assolutamente il tempo di pregare e di adempire a' doveri di Cristiano. Dietro a tutto questo, qual maraviglia se diventan viziosi, poichè niuno invigila sulla loro condotta? Pure è questa, secondo l' Apostolo, una colpa non indifferente: *Si quis suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior* (*c*).

(*a*) Levit. 19, 13. (*b*) Jacob. 5, 4.
(*c*) 1. Tom. 5, 4.

2. I padroni devon correggere i loro servi. Ma, voi mi direte che ànno troppi difetti: ebbene, chi non ne à? Bisogna correggerli, non in collera, nè con duri trattamenti o minacce ma dolcemente e con carità. Dissimulate qualche cosa, non rilevate tutto, passate sopra le piccole bagattelle, non vi lasciate trasportare per un bicchiere rotto, in una parola non vi rendete inquieto e insopportabile a' vostri sottoposti. Pensate che avete in Cielo un Padrone egualmente che essi, e che questo Padrone supremo non avrà riguardo a differenza di condizioni: *Scientes quia et illorum et vester Dominus est in Coelis; et personarum acceptio non est apud eum* (*a*). Che se dopo alcune savie riprensioni riconoscerete incorrigibile il vostro servo, in tal caso è meglio che ve ne liberiate, piuttosto che perpetuar senza successo querele che sarebbero contrarie alla carità.

3. I padroni devono edificare i loro servi con buoni esempj. Si suol dire tal quale è il padrone tale è il servo. Se sarete virtuosi, i vostri servitori saranno portati a imitarvi, ma se sarete viziosi, lo saranno essi pure. Siate dunque buoni padroni se volete dei buoni servitori; siate voi i primi a mostrare in famiglia degli esempj di virtù e di pietà, e servitevi della vostra autorità per condurre a Dio i vostri servi: *Non est potestas nisi a Deo* (*b*). Se dunque il vostro potere vien da Dio, usatene santamente; e con tal mezzo impegnerete anche loro a rispettarlo; ma se altronde ne abusate per pervertire i vostri servitori, per impegnarne taluno a commettere dell'ingiustizie, per sedurre e corrompere quella disgraziata cameriera, e farne la vittima della vostra brutale passione, voi siete scelerati padroni, o piuttosto rapitori detestabili che togliete a questa disgra-

(*a*) Eph. 6, 9. (*b*) Rom. 13, 1.

ziata giovine ciò che à di più prezioso. Era assai meglio che prima di entrare nella vostra casa fosse entrata in una caverna di fiere dove un leone, una tigre o un leopardo l'avrebbe lacerata e messa in brani; ma in tal caso non avrebbe perduto che una vita la quale à pure un termine; mentre voi le fate perdere ciò che à di più caro, la vita della grazia, la sua salute, il suo onore e il suo diritto all'eterna eredità.

D. I padroni son eglino responsabili de' delitti de' loro domestici?

R. Un servitore può cadere in un delitto o in casa del padrone o altrove, o sapendolo o ignorandolo il padrone. Non son responsabili i padroni dei delitti commessi dai servi fuori della loro casa e senza loro saputa; nè l'equità naturale permette che alcuno subisca un gastigo senza averlo meritato; e però la pena non può esser inflitta che a chi à commesso il delitto: *Poena suum auctorem teneat*, dice il pontefice Bonifazio VIII. (*a*). Ma le leggi civili rendono responsabili i padroni di ciò che i servi commettono in casa loro, anche senza che il padrone ne sia consapevole; cosicchè se un servo, per esempio, nel gettare dalla finestra qualche cosa, fa danno a qualcuno, la legge civile vuole che il padrone sia tenuto a ripararlo, quantunque ciò sia accaduto *insciente domino*. Pure, siccome queste specie di leggi non riguardano che la polizia e la disciplina esteriore, è sempre vero che in questi casi il padrone non è obbligato in coscienza a veruna riparazione finchè non vi sia forzato dalla giustizia; e anche in questo caso può ricorrere contro chi à fatto tal male, e che per conseguenza è obbligato per diritto naturale a riparare ogni danno che ne sia risultato. Che se il padrone era al fatto dell'azione del suo dome-

(*a*) In cap. *Si compromissarius*, 37.

stico, commessa in sua casa o altrove, è certo che n'è responsabile per non averlo impedito quando lo poteva: *digni sunt morte, non solum qui faciunt ea, sed etiam qui consentiunt facientibus* (*a*).

D. Qual frutto dobbiamo ricavare da ciò che si è detto dei padroni riguardo ai servitori?

R. 1. I padroni e i capi di famiglia devon considerare quanto importa che essi sieno onesti e religiosi se vogliono regolar santamente le loro famiglie: *Religiosus ac timens Deum cum omni domo sua* (*b*). Bisognerebbe poter applicare ad ogni padrone cristiano queste parole dette già dal Centurione Cornelio. 2. Devono invigilare sui loro servitori, e non soffrirne alcuno scostumato, poichè di tutto son essi responsabili in faccia a Dio.

3. Poichè è tanto difficile l'incontrarsi in buoni servitori, bisogna attenersi a quelli che son savi e buoni servi di Dio, e preferirli ad altri anche dotati di maggior abilità. Tale era la condotta di Davidde. *Ambulans in via immaculata hic mihi ministrabat* (*c*). Nel bisogno in cui io mi trovava d'aver qualcuno al mio servizio, cercava, egli dice, chi era più fedele a Dio, che calcava la via de' suoi precetti, e che conduceva una vita irreprensibile. Io non voleva uomini superbi, nè capaci di tener cattivi discorsi: *Non habitabit in medio domus meae, qui facit superbiam, qui loquitur iniqua*. È un re che parla, o Signori, un re che vedendosi obbligato ad aver molti uffiziali, si prendeva la premura di non sceglierne che di virtuosi: *Qui virtutis studiosi erant, et cujuslibet sceleris expertes*, dice Teodoreto su tal proposito (*d*). Fate voi lo stesso: prendete de' servitori che sieno buoni cristiani, edificateli con la santità di vostra vita, e san-

(*a*) Rom. 1, 32. (*b*) Act 10. 2
(*c*) Ps. 100, 6. (*d*) Theod. ibid.

tificando voi stessi, contribuerete alla loro salvezza.

Doveri dei Servitori verso i Padroni.

D. Un domestico cristiano, come deve riguardare la condizione di servitore?

R. Deve riguardarla, 1. come uno stato regolato da Dio secondo gli ordini della sua provvidenza. Dio vuole che nel mondo vi sia subordinazione, e che dipendiamo gli uni dagli altri; ora queste reciproche dipendenze stabilite da Dio, son regolate, dice s. Paolo, con un ordine ammirabile. *Quae autem sunt, a Deo ordinata sunt* (*a*); onde se voi siete servitori, vi à posti Dio in tale stato, ed è forse sua volontà vi restiate: *servus vocatus es, non sit tibi curae*, vi dice l'Apostolo (*b*); come se dicesse: se voi possedeste qualche carica, avreste cagion di temere che dall'ambizion o dall'avarizia vi venisse tolta; ma essendo in uno stato di servitù, vivete tranquilli, e credete che Dio vi vuole in questo stato, e vi vuol salvare col mezzo dell' umiliazione. Quando anche poteste sortire da questo stato, non ne prendete molta premura, perchè forse non v'è un altro stato in cui possiate acquistarvi maggior merito. *Sed et si potes fieri liber, magis utere* (*c*).

2. Il servo deve riguardare il suo stato, come uno stato santificato da G. C. Essendo Dio, eguale e consustanziale col suo divin Padre, pur si compiacque di annichilarsi e prender la forma di schiavo; e siccome è dovere d'un servo di non far la propria volontà ma l'altrui, di servire, di non rispondere essendo ripreso, egli ci accerta nella Scrittura che è disceso dal Cielo non

(*a*) Rom. 13, 1. (*b* 1. Cor, 7, 21.
(*c*) Ibid. et Chrys. ibid.

per fare la sua volontà ma quella dell'eterno suo Padre: che è venuto al mondo non per esser servito ma per servir gli altri, e che nel tempo di sua passione egli è stato qual uomo che nulla à da replicare. *Factus sum sicut homo non audiens, et non habens in ore suo redargutiones.* Da tutto questo apparisce che lo stato di servo è uno stato di pena, di travagli, di sommissione, in cui è facile il santificarsi facendo la volontà di Dio in quella de' proprj padroni.

D. Quali sono i doveri de' servi verso i Padroni?

R. S. Paolo ce gl'insegna in varj luoghi delle sue Epistole, e specialmente in quella scritta agli efesi. Servi, egli dice, obbedite ai vostri padroni temporali con timore e rispetto nella semplicità del vostro cuore, come a G. C. medesimo. *Servi, obedite dominis carnalibus cum timore et tremore, in semplicitate cordis vestri, sicut Christo* (*a*). È questo il primo dovere de' servi verso i padroni, cioè un' obbedienza semplice rispettosa e accompagnata dal timor di Dio. Non dovete dunque servirli soltanto quando siete osserservati da loro, quasi che non pensaste che a piacere agli uomini, ma dovete di buona voglia fare la volontà di Dio, come servi di G. C. *Non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes; sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo* (*b*). Questo è il secondo dovere, cioè una fedeltà intera e perfetta. Dovete servirli con affetto riguardando in loro il Signore e non gli uomini: *Cum bona voluntate servientes, sicut Domino, non et hominibus* (c); ed è questo il terzo dovere de' servi verso i loro padroni, cioè un affetto pienamente rispettoso. Deve attaccarsi di buon animo al di loro servizio, servirli non

(*a*) Eph. 6, 5. (*b*) Ibid. 6, 9.
(*c*) Eph. 6, 7.

di malavoglia e senza cuore, non gridando e mormorando; non contradicendo e operando per dispetto ma con allegrezza, con attenzione, di buona grazia, per amore di Dio, e con l'idea di piacergli, *ut servi Christi*. E poichè è facile il servire con attenzione padroni buoni e discreti, s. Pietro aggiunge che si deve prestare il medesimo servizio a padroni difficili e inquieti. *Servi subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis* (a).

Ecco quali sono i doveri che vi prescrive, o servi, la Scrittura. Felice chi gli adempie, e felice quel padrone che possiede tali servitori! Un buon servitore può spesso fare il bene d'una famiglia. S. Paolino Vescovo di Nola (b), amico di s. Severo Sulpizio, lo ringraziò per avergli mandato uno chiamato Vittorio a servirlo nella sua malattìa, e gli fece riflettere che Dio a contemplazione della santità di questo buon servo gli aveva accordato delle grazie e delle benedizioni che non meritava. Con quanta benignità Dio riguarda un servo che adempie a tutti i suoi doveri verso il padrone! spieghiamoli più particolarmente.

D. Un domestico può egli servire e obbedire al suo padrone in cose illecite quando si accorga che il padrone si sdegnerà del suo rifiuto, e temer di perder il suo guadagno o l'impiego se non obbedisce?

R. Un domestico deve sapere che non può obbedire al padrone in ciò che offende la legge di Dio: onde se il padrone gl'impedisce di udir la Messa in giorno di festa, o farlo lavorare in tali giorni; se gli comanda di rubare, di battersi, di altercare o di commettere qualche altra cattiva azione, non solo non è obbligato ad obbedire, ma anzi pecca se obbedisce. Non basta che un

(a) 1. Pet. 2, 18. (b) S. Paulin. Ep. 11.

servitore si astenga da cose illecite, ma non deve neppure prender parte alle cattive azioni del suo padrone. Pecca se si presta a secondare le sue vendette, i suoi intrighi colpevoli ec.; nè deve aver riguardo di rispondergli che non può servirlo in ciò, ma rappresentargli rispettosamente che è obbligato ad obbedire Dio piuttosto che a lui; *Si justum est in conspectu Dei, vos potius audire quam Deum judicare* (*a*). E se malgrado tutto questo, prosegue il padrone a esigere simili servizj, il servitore deve lasciarlo, a costo di perder l'impiego, giacchè la propria salvezza dovendogli deve esser più cara che tutto altro. Tale è la dottrina di s. Tommaso, che dice: *Non tenetur inferior suo superiori obedire, si aliquid praecipiat in quo ei non subdatur* (*b*).

D. Qual è il secondo dovere de' servi verso i padroni?

R. La fedeltà. In tutto deve esser fedele un servitore, fedele di cuore e di spirito, e premuroso di conservare e aumentare la fortuna del suo padrone come la propria. Fedele nella lingua, parlar poco e a proposito, il che è un mezzo d'evitar molti peccati: *Qui odit loquacitatem, extinguit malitiam*, dice il Savio (*c*), e non raccontare fuori ciò che accade in casa. Quanti servitori coi loro rapporti cagionano disturbi e divisioni, parlando al padrone contro la padrona, e alla padrona con poco vantaggio del padrone, adulando gli uni e inasprendo gli altri! Nulla più capace di disturbar le famiglie quanto la lingua d'un cattivo servitore. Fedele nella bocca, non essendo dedito alla ghiottonerìa. Voi donne di servizio dell'osterie, non prendete nulla per contentare la vostra sensualità, o per regalare le vostre compagne: siate fedeli di mano; state lon-

(*a*) Act. 4, 19. (*b*) 2. 2. q. 104 a. 3.
(*c*) Eccli. 16, 5.

tane non solo da'vistosi furti ma anche dai piccoli: non soffrite che le altre domestiche persone o anche i figlj della casa malmenino brodo, vino, biancheria e altri oggetti che vi son affidati. Finalmente siate fedeli in tutto il corpo: impiegatevi totalmente al servizio del vostro padrone, senza perdere il tempo in vani divertimenti, senza sempre aspettare il comando tanto in assenza quanto in presenza de' vostri padroni: *Non fraudantes, sed in omnibus fidem bonam ostendentes*, dice s. Paolo (*a*), onde con la vostra savia condotta facciate rispettare a tutto il mondo la dottrina di G. C. nostro Salvatore. *Ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent in omnibus* (*c*). Osservate nella Genesi con quanta fedeltà Giacobbe servì Laban per vent'anni.

D. I servitori posson eglin prender qualche cosa furtivamente ai loro padroni a titolo di compensazione quando ànno uno scarso stipendio?

R. Dacchè un servitore à convenuto una volta del salario col suo padrone, è reo di furto ed è obbligato alla restituzione se si appropria qualche cosa del padron, sotto pretesto di compensazione. Non à in fatti nessun motivo d'accusarlo d'ingiustizia, quantunque ne riceva piccolo stipendio e più scarso ancora degli altri suoi compagni. Questa è una verità che apparisce chiara dal Vangelo (*c*), ove il padre di famiglia non volle avere alcun riguardo a certi operaj che egli aveva presi al lavoro, e che mormoravauo di lui perchè dava un' egual ricompensa a chi aveva lavorato meno di loro. Ma io non ti fo alcun torto, disse a uno di essi; non siamo noi convenuti che ti pagherei una tal moneta per la tua giornata? Prendi dunque ciò che ti appartiene, e vattene; ed io voglio dare a questo che è venuto

(*a*) Ad tit. 2, 20. (*b*) Gen. 31.
(*c*) Matth. 20, 11, et seg.

l'ultimo al lavoro, quanto ò dato a te: non posso io disporre del mio come più mi piace? *Nonne ex denario convenisti mecum? Tolle quod tuum est, et vade. Volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi: an non licet mihi quod volo facere!*

Tal risposta mostra chiaramente che il pretesto di aver lavorato più degli altri non può autorizzare un operajo o un servitore a attribuirsi una ricompensa maggior di quella di cui à convenuto col padrone.

È anche tal decisione conforme alla dottrina della s. Sede, dacchè Innocenzio XI. con sua bolla del 2. marzo 1679. à condannato questa proposizione: *Famuli et famulae domesticae possunt occulte haeris surripere, ad compensandam operem, quam majorem judicant salario quod recipiunt.* Cioè: le persone di servizio, possono appropriarsi qualche cosa de' loro padroni, per ricompensarsi del loro servizio, quando lo giudicano meritevole di uno stipendio maggior di quello che loro viene accordato. Questo Pontefice à riputata tanto pericolosa quest' opinione che proibisce di sostenerla e d' insegnarla sotto pena di scomunica *ipso facto*, riservata alla santa Sede.

Aggiungiamo ancora che non è permesso alle persone di servizio il regalar nulla di ciò che appartenga a' loro padroni onde farsi ajutare nel servizio di cui son esse incaricate, servizio che possono sicuramente fare da per se qualora vogliono faticare ragionevolmente.

D. Qual è il terzo dovere dei domestici verso i loro padroni?

R. Devono amarli ed attaccarsi a loro personalmente e non ai vizj e difetti a cui potessero esser soggetti, e servirli di buon animo, *cum bona voluntate servientes*, come dice l'Apostolo. Quando voi servite il vostro padrone con cattiva

grazia, e non avete alcun affetto per lui, non vi meritate la sua gratitudine, e non acquistate alcun merito presso Dio de' vostri sacrifizj.

Come! voi lasciate perire la roba del vostro padrone, trascurate di fare il vostro dovere, ve ne scaricate sopra gli altri, o per vostro divertimento impiegate un' ora in un' imbasciata che potreste fare in un quarto d' ora! Gersone nel Trattato della maniera di vivere da fedeli nella Considerazione 18. avvisa i servitori di guardarsi da un difetto a cui ben pochi fanno attenzione, cioè di non trattenersi molto fuori di casa quando i padroni gl' incaricano di qualche commissione, ma di ritornarne con sollecitudine. *Missi, cito revertantur.*

Ascoltatemi o donne di servizio: voi non fate che cicalare con tutti e perdere il tempo: non è ella questa la maniera di dimostrare che non avete alcun attaccamento al servizio del vostro padrone? Voi siete la cagion della collera del padrone, dell' impazienza della padrona; vi meritate il disprezzo dei figlj che parlano male della parola di Dio e dei sacramenti, perchè veggono che voi li frequentate e non ostante non divenite migliori; e voi siete la cagione di questo loro male. Adempite dunque di buon animo e con diligenza i vostri doveri, come se lo faceste solo per amore a Dio e non agli uomini: *Quodcumque facitis, ex animo operamini, sicut Domino, et non hominibus*, vi dice s. Paolo (*a*), sapendo che per ricompensa de' vostri servizj riceverete un giorno l' eredità del Signore: *scientes quod a Domino accipietis retributionem haereditatis.*

D. Qual è l' ultimo dovere de' servi verso i loro padroni?

R. Il rispetto. *Quicumque sunt sub jugo servi, dominos suos omni honore dignos arbitrentur*,

(*a*) Coloss. 3, 23, 24.

ne nomen Domini et doctrina blasphemetur, dice s. Paolo (*a*): chiunque è sotto il giogo della servitú è obbligato a onorare in tutti i modi il suo padrone, onde per cagion sua non sieno esposti alla maldicenza degli uomini il nome e la dottrina di Dio. Sia dunque o grande o di bassa estrazione il vostro padrone, sia virtuoso o vizioso, non dovete mancargli di rispetto, poichè è sempre vostro padrone e vostro superiore. Egli à da Dio il potere che à sopra di voi; e tutto ciò che vien da Dio, merita d'essere onorato e rispettato. *Omni honore dignos arbitrentur*. Dovete onorarlo per sentimento, e riguardare in lui la persona di G. C., come dice l'Apostolo: *Domino Christo servite* (*b*), non dovete mai disprezzarlo, soffrire le sue imperfezioni e pregare per lui. Dovete anche onorarlo esteriormente, non deriderlo, non parlarne mai male, nè prendere i suoi difetti per soggetto di vostra conversazione, non rispondergli con arroganza ma con sommissione e umiltà, e in buona maniera anche quando egli abbia torto.

Finiamo questa Conferenza con un avvertimento che s. Gregorio il grande dà ai servi, come pure ai padroni, e che è utile del pari agli uni e agli altri. *Aliter admonendi sunt servi*, dice questo santo Papa, *aliter domini. Servi scilicet, ut in se humilitatem conditionis semper aspiciant: domini vero, ut naturae suae qua equaliter sunt cum servis suis conditi, memoriam non amittant. Servi admonendi sunt, dominos ne despiciant, ne Deum offendant, si ordinationi illius superbiendo contradicant. Domini quoque admonendi sunt, quia contra Deum de munere ejus superbiunt, si eos quos per conditionem tenent subditos, aequales sibi per na-*

(*a*) 1. Tim. 6, 1. (*b* Colass. 3, 24.
(*c*, Pastoral. 3. q. admoniti. 6.

turae consortium non cognoscant. Isti admonendi sunt, ut sciant servos esse dominorum: illi admonendi sunt, ut cognoscant se conservos esse servorum. Bisogna avvertire in diverso modo i servi e i padroni. Bisogna avvertire i servi che devono sopportare il loro stato con umiltà e con pazienza, onorare i loro padroni, servirli e non disprezzarli. Ma bisogna ancora ricordare ai padroni che i servitori sono uomini al pari di loro, creati ad immagine di Dio, e capaci di godere in Cielo la stessa felicità; e però i padroni devono aver compassione de' loro servitori, e non insuperbirsi della superiorità che Dio à loro accordata. Ecco ciò che la Religione deve ispirare ai padroni e ai servitori; e con l'adempimento di tali doveri meriteranno di ricevere dal comun Padrone e Signore il denaro Evangelico, cioè l'eterna vita.

NONA CONFERENZA

Sul quinto Comandamento.

Non occides.

Esod. cap. 20.

Dio che vuole che amiamo il prossimo come noi stessi, col quinto precetto ci proibisce di nuocergli tanto nel corpo che nell'anima. Nel corpo, è proibito a chiunque di ferire o uccidere alcun uomo per privata autorità; e dico per privata autorità, giacchè non è un male quando ciò si faccia in forza d' un' autorità pubblica, come in una guerra legittima o nell' esecuzione delle sentenze dei Tribunali. Così i principi e i giudici da loro stabiliti non agiscono contro questo comandamento quando tolgono la vita a chi à meritato di perderla, giacchè la loro autorità è quella di Dio. *Dei enim minister est*, dice s. Paolo (*a*). Quando essi uccidono, dice s. Agostino (*b*) è Dio che uccide, come il colpo che dà la spada non si attribuisce alla spada ma alla mano che se ne serve. Eccettuata questa potenza che vien da Dio, e di cui i Sovrani sono depositarj, nessun particolare à diritto alla vita altrui. Ci viene proibito inoltre in questo precetto di nuocere al prossimo riguardo all' anima. Siccome vi son molti peccati che portano a questo omicidio, ne parleremo particolarmente dopo avere spiegate le

(*a*) Rom. 13, 4 (*b*) Aug. de Civit. Dei, l. 1, c. 21.

principali cose che riguardano l' omicidio corporale.

D. Quando un uomo che non ama il suo vicino, uccide un animale che appartiene a lui, pecca egli contro il quinto precetto?

R. Quest' uomo pecca sì contro la carità uccidendo l' animale del suo vicino, perchè fa ciò per animosità e odio contro di lui, e per una specie di vendetta che non è mai permessa a un Cristiano. 2. Pecca contro la giustizia, se questo animale era necessario o utile al proprietario, come una bestia da trasporto, un cavallo, un bove, un montone ec, o anche un cane proprio a difendere la casa o i greggi; e in tal caso quest' uomo sarebbe obbligato in coscienza a riparare tutti i danni che il vicino à sofferti o può soffrire. Ma non pecca precisamente contro il quinto precetto, giacchè quando Dio à detto: *Non occides*, non ammazzare; non à inteso parlare di bestie, di qualunque specie esse sieno, le quali possiamo altronde uccidere per nostro uso, secondo ciò che si trova nella Scrittura: *Omne quod movetur et vivit, erit vobis in cibum* (a); onde questo precetto non si deve intendere che del solo omicidio, come osserva s. Agostino: *Restat ut de homine intelligamus quod dictum est*: *Non occides* (b).

D. Si può uccidere un uomo per difesa della propria vita? Come deve condursi un uomo in tal caso?

R. È permesso uccidere un ingiusto aggressore per conservar la propria vita, purchè non si oltrepassino i limiti d' una difesa giusta e moderata, *cum moderamine inculpatae tutelae*; poichè secondo il diritto naturale l' uomo è più obbligato a provedere alla difesa e alla conservazione della propria vita che all' altrui. Ma per stare nei limiti d' una semplice difesa, 1. che chi

(a) Gen. 9, 3. (b) L. 1. de Civit. Dei, c, 20.

è assalito non abbia altro mezzo di difesa, poichè se può salvarsi col fuggire o col ferire soltanto, non gli è permesso d'uccidere. 2. Non deve usare che la violenza puramente necessaria per difendersi. Per es., se l'agressore è senza armi ed egli è armato, non gli è permesso d'ucciderlo. *Si aliquis ad defendendam propriam vitam utatur majori violentia quam oporteat*, dice s. Agostino (*a*) *erit illicitum*. 3. Non deve avere che l'intenzione di difendersi e non quella d'uccidere. *Illicitum est quod homo intendat occidere hominem ut seipsum defendat, nisi ei qui habet publicam auctoritatem* (*b*); cioè, per uccidere senza peccato un ingiusto aggressore, bisogna, secondo questo santo Dottore, 1. contenersi nella moderazione d'una giusta difesa, e non far nulla più di ciò che è necessario per salvar la propria vita: 2. non aver intenzione di uccidere, ma di difendersi.

Siccome è caso ben raro in pratica che chi si vede ingiustamente assalito non faccia precisamente nulla di più del necessario per opporsi alla violenza, e che non si lasci trasportare da un moto di vendetta, chiunque abbia ucciso l'aggressore, deve dichiararlo in confessione, e gli si deve imporre una penitenza.

D. Chi uccide un ladro che gli ruba le sostanze, è egli omicida? Si può almeno uccidere un ladro notturno?

R. Siccome la vita dell'uomo è molto più apprezzabile dei nostri beni temporali, è certo che secondo le regole della carità, è sempre un gran delitto il toglierla a qualcuno per conservare i proprj beni. Tale è il sentimento di s. Agostino nel lib. 1. del libero arbitrio, cap. 5. Alessandro III. decide questa difficoltà nel rispondere a un Abate dell'Ordine di s. Benedetto che l'avea con-

(*a*) 2, 2. q 64, a 7. (*b*) Ibid.

sultato a proposito di due de'suoi religiosi, uno dei quali aveva ucciso un ladro che di notte voleva rubargli i suoi abiti. Questo Pontefice (*a*) dichiara che sono ambedue colpevoli, l'uno per aver ajutato a legare il ladro, l'altro per averlo ucciso, e soggiunge che era ben meglio perdere tutto il vestiario che commettere un tal delitto per oggetti vili e passeggieri. Sul che la Glossa fa questa osservazione (*b*), che non si deve mai commettere un omicidio per evitar la perdita di cose temporali. *Pro amissione rerum temporalium, nullus debet homicidium incurrere.* Con ragione adunque il Pontefice Innocenzio XI. con suo decreto del mese di marzo 1689 à condannate le seguenti proposizioni che qualche Casista aveva ardito sostenere.

Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei, cioè, regolarmente parlando, posso uccidere un ladro per conservare uno scudo d'oro.

Non solum licitum est defendere, defensione occisiva, quae actu possidemus, sed etiam ad quae jus inchoatum habemus, et quae nos possessuros speramus. Non solo è permesso difendere, uccidendo le cose che attualmente possediamo, ma quelle ancora a cui abbiamo un principio di diritto e che speriamo di possedere.

Licitum est tam haeredi, quam legatario, contra injuste impedientem, ne vel haereditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere; sicut et jus habentes in cathedram vel praebendam, contra eorum possessionem injuste impedientem. È ugualmente permesso a un erede e a un legatario di difendersi fino a uccidere colui che ingiustamente gl'impedisce d'entrare al possesso dell'eredità o del legato; il che pure

(*a*) Alexandre III in cap. *Suscepimus*, de hom. volunt. (*b*) Glossa *idi*.

è permesso a chi à diritto a una catedra o a una prebenda, contro colui che ingiustamente ne impedisce il possesso.

Il Clero di Francia à pure condannato nell'adunanza del 1700 la dottrina di queste proposizioni, come contrarie alla legge divina, in ordine alla carità stabilita da Dio e al precetto di G. C. che c'impone di perdonare a'nostri nemici, di amarli e di procurare il lor bene.

In quanto ai ladri notturni, è vero che la legge non ne punisce come omicidi gli uccisori, giacchè difficilmente si rileva se il ladro viene per rubare o per uccidere: ma la coscienza non ne permette l'uccisione, quando esso non viene che per rubare perchè ciò è contro lo spirito della carità e della nuova legge. Questo è il senso in cui si devon prendere queste parole dell'Esodo (*a*).

D. Si può egli uccidere un aggressore per salvare il proprio onore ingiustamente offeso, o di uccider se stesso in simili casi? Non è egli preferibile l'onore alla vita?

R. Il vero onor d'un Cristiano da preferirsi alla vita consiste nell'imitar G. C. e nel perdonare le più grandi ingiurie dietro il suo esempio; e la nostra vera gloria consiste nel vivere in modo da non potersi nulla rimproverare in coscienza: *Gloria nostra haec est testimonium conscientiae nostrae* (*b*). In una parola il vero Cristiano deve godere degl'insulti che gli vengon fatti, e degli ingiusti obbrobrj, giacchè in tal modo acquista una più perfetta rassomiglianza a G. C. suo divino Maestro. *Beati estis cum maledixerint vobis homines, etc.* (*c*). Premessa questa verità evangelica, si risponde, che non si può toglier la vita a chi vuol toglierci l'onore, a meno di non farsi reo d'omicidio; non è neppure permesso

(*a*) Estius ibi (*b*) 2. Cor. 1, 12.
(*c*) Matth. 5. 11.

a una donna l'uccidere chi voglia toglierle l'onore dell'innocenza: è obbligata a difendersi quanto può; ma se non può resistere alla scelerata violenza, conserva però sempre in faccia a Dio la purità della sua anima: *Violentia non violatur pudicitia*, dice s. Agostino (*a*); *si mente servetur*. È questo il sentimento da cui furon penetrati tutti i Santi, e che fece dire a s. Lucia rispondendo al tiranno Pascasio che la minacciava di farla disonorar con violenza: *Si me invitam jusseris violari, castitas mihi duplicabitur ad coronam*. E tanto conforme al Vangelo questa dottrina che è inutile darne ulteriori prove. Aggiungeremo soltanto la condanna che Innocenzo XI., con suo decreto del 2. marzo 1679, emanò della proposizione seguente che à rapporto col nostro proposito.

Fas est viro honorato occidere invasorem qui nititus calumniam inferre, si aliter haec ignominia vitari nequit. Idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat; et post alapam vel ictum fustis, fugiat (*b*).

Cioè: è permesso ad un uomo d'onore di uccidere un aggressore che si sforza d'infamarlo con calunnia, se non può evitarla con altro mezzo. Lo stesso si dica se qualcuno gli dà uno schiaffo o un colpo di bastone, e poi se ne fugge.

In quanto al secondo articolo, cioè se possa l'uomo uccider se stesso per evitare la perdita dell'onore, rispondiamo con s. Tommaso che non è mai permesso di procurarsi la morte. *Seipsum occidere est omnino illicitum* (*a*) E scendendo al particolare dice chiaramente che una donna non può uccidersi per salvare il suo onore. *Non licet mulieri seipsam occidere, ne ab alio corrumpatur. Non debet in se committere cri-*

(*a*) Aug. Ep. 228, n. 10. (*b*) Inter. 95, propos. damnatas, p. 30. (*c*) 2, 2, q. 64, a 4.

men maximum, quod est sui ipsius occisio, quia non inquinatur corpus nisi de consensu mentis (a). Che se si opponga l'esempio d'alcuni Santi, si risponde che sono ben pochi, e che anche alcuno di loro non l'à fatto che per una forte ispirazione dello Spirito Santo.

D. Si deve riguardare come reo d'omicidio colui che uccide un uomo per caso e senza aver avuta alcuna intenzione d'ucciderlo?

R. Regolarmente parlando, non è mai peccato ciò che è casuale, dice s. Tommaso (*b*), perchè non è volontario. La Scrittura ci dà una prova di questa verità (*c*) quando dice che se due uomini essendo sortiti insieme da buoni amici, ed essendosi posti vicini fra loro a tagliar legna, sfugge di mano ad uno la scure, e uccide l'altro, un tal accidente non lo rende reo d'omicidio nè merita di perder la vita. È certo dunque che un omicidio puramente casuale non è assolutamente peccato, poichè nella volontà soltanto è riposta la cagione d'un peccato attuale: *Non nisi voluntate peccatur*, dice s. Agostino (*d*). Pure può talvolta accadere che ciò che non è attualmente e per se stesso volontario, lo sia accidentalmente in modo da rendere un uomo colpevole; per es., quando credendo d'uccidere una bestia, uccide un uomo per una condannabile negligenza e per mancanza d'una necessaria precauzione, il che può accadere in due modi, soggiunge s. Tommaso: primieramente, facendo una cosa illecita; in secondo luogo, non usando la dovuta diligenza e precauzione quando si fa una cosa permessa. Si conclude dunque che chi à ucciso un uomo per casualità, senza averne avuto nè direttamente nè indirettamente la volontà, non è in verun modo

(*a*) Ibid. ad 3 et ad 4. (*b*) 2, 2, q. 64, a 8.
(*c*) Deuter. 19, 5. (*d*) Aug. de duabus naturis, c. 10. seu n. 14.

colpevole d'omicidio; ma che lo è sicuramente, se l'à ucciso o nel commettere una cosa illecita, o se nel fare una cosa lecita non à usato tutta l'attenzione e precauzione che doveva.

D. Un uomo che in collera à percosso una donna incinta la quale poco dopo à partorito un figlio morto, è egli colpevole d'omicidio? è ella colpevole d'omicidio una donna gravida, che abortisce in conseguenza d'avere eccessivamente ballato, quantunque nè l'uno nè l'altra abbiano avuto intenzione di commettere un omicidio?

R. La soluzione di tal questione dipende dal principio di s. Tommaso (*a*) già riportato d sopra; cioè che l omicidio causale può accadere in due maniere, 1.° facendo una cosa proibita, 2.° facendo una cosa lecita senza usare le dovute cautele nel farla. V'è colpa nell'uno e nell'altro caso. Ecco il principio su cui si fonda questo santo Dottore. Ora, basando su questo principio la decis one della questione proposta, un tal uomo è reo della morte del figlio, perchè col battere la madre che ne era incinta, à commessa un'azione che gli era proibita. *Ille qui percutit mulierem praegnantem*, (son sue parole), *dat operam rei illicitae; et ideo si sequatur mors mulieris vel pueri animati, non effugiet homicidii crimen* (*b*). È dunque certo che nel caso proposto quest'uomo è reo d omicidio, se il figlio era vivo quando egli battè la madre; e se anche non era vivo, à pur commesso un gran peccato battendo una donna nello stato di gravidanza, e che à abortito in cons guenza di questo cattivo trattamento.

Lo stesso si dica, secondo s. Antonino, (*c*) d'una donna gravida che per aver troppo ballato o per qualunqu altro eccesso si è volontariamente esposta a rischio di far perdere il suo frutto.

(*a*) 2, 2, q. 64, a 8. (*b*) Ibid. ad 2.
(*c*) 1, p. Sum. Th. tit. 7, 8, § 1.

D. I genitori che tengono nel loro letto a dormire i loro figlj nati da pochi giorni, sono eglino rei d'omicidio, se i figlj vengono ad esser soffogati?

R. È certo che i genitori o chiunque altro tenga a dormire con se dei bambini nati da poco tempo, e che li soffogano per mancanza delle necessarie diligenze, sono realmente rei d'omicidio davanti a Dio, come apparisce da un antico canone di Stefano V. (*a*) in cui questo Pontefice scrivendo a Ruberto, vescovo di Magonza, dice che bisogna avvertire i padri e le madri che non dormano co' loro piccoli figlj, per il rischio che v'è di soffogarli e quindi di farsi rei d'omicidio; e non possono scusarsi in tal caso, giacchè ne son rei perfino quelli che concorrendo a un aborto procurano la morte d'un bambino quantunque non sia ancor nato. E quand'anche questi padri e queste madri avessero usate tutte le necessarie precauzioni per evitare la soffogazione de' loro figlj, e l'avessero evitata realmente, sarebbero pur sempre colpevoli in faccia a Dio per essersene esposti al rischio volontariamente, e però è caso riservato in moltissime diocesi il tenere nel proprio letto i bambini che non oltrepassano un'anno d'età.

D. Si può procurare l'aborto a una donna? si può darle dei rimedj per renderla sterile?

R. Non è permesso far perire il frutto d'una donna con bevande o altri mezzi, quand'anche il feto non sia ancora animato, ed è un peccato contro il quinto comandamento del Decalogo. I Concilj e gli antichi Padri ànno riguardato come omicida chi procura l'aborto d'una donna, qualunque ne sia il modo. S. Basilio nella sua lettera a Amfilochio dice chiaramente che una donna che à fatto perire il suo frutto, deve soffrire la

(*a*) Steph. in Can. *Consuluisti* 20, 2. q

pena degli omicidi; e che non bisogna fermarsi alla sottigliezza di chi esamina se era animato o no. *Quae de industria foetum corrupit, caedis paenas luat: formati autem vel informis subtilitas a nobis non attenditur.*

Qualche Casista avendo avuto la temerità di fare una tal distinzione per scusarda peccato una giovine che si procuri un aborto per salvar la sua vita, il suo onore, il pontefice Innocenzio XI con suo decreto del Marzo 1679, condannò le seguenti proposizioni = È permesso procurare un aborto prima che il feto sia animato, sul timore che la giovine essendo riconosciuta incinta sia uccisa o diffamata. *Licet procurare abortum ante animationem faetus, ne puella deprehensa gravida occidatur aut infametur.*

Sembra probabile che il feto finchè è nell' utero della madre non sia ancora dotato d' anima ragionevole, e che non cominci ad averla se non quando viene alla luce; quindi bisogna convenire che non è mai omicidio il procurare un aborto: *videtur probabile omnem faetum quamdiu in utero est carere anima rationali, et tunc primum incipere eamdem habere cum paritur; ac consequenter dicendum erit in ullo abortu homicidium committi.* Queste proposizioni furono condannate ancora dal Clero di Francia nell' adunanza del 1700.

Devon riguardarsi pure come omicidi i medici e li speziali che somministrano a una donna de' rimedj o per procurare aborti o per impedire il concepimento e divenire sterili, come si dice nel cap. » *Si aliquis* » *de homicid. volunt, vel casuali*, riportato nel Penitenziale Rom. al titolo Omicidio, cap. 32. *Si aliquis causa explendae libidinis, vel odii meditatione, homini aut mulieri aliquid fecerit, vel ad potantum dederit, ut non possit generare ant concipere, vel nasci soboles, ut homicida teneatur.*

D. Una donna incinta essendo gravemente ammalata, può ella prendere una medicina che probabilmente le salverà la vita, quantunque sia moralmente certa che perderà il suo frutto?

R. Alcuni Dottori pensano che ella lo può perchè, dicon essi, ella può preferire la sua vita a quella del feto. Noi rispondiamo non ostante che se il feto è animato una madre cristiana non può in coscienza prendere un tal rimedio, perchè la vita dell'anima del suo figlio le deve essere assai più cara della sua vita corporale, e che è obbligata a preferire la salute dell'anima del figlio che non vedrebbe mai Dio, e che soffrirebbe la pena di danno se morisse senza battesimo, a una vita precaria qual'e quella del corpo. Questa è la dottrina di Silviano (*a*) autorizzato da molti altri Scrittori e specialmente da s. Ambrogio che dice: *Si non potest subveniri alteri nisi alter laedatur, commodius est neutrum juvari quam gravari alterum* (*b*). Cabassuzio è della stessa opinione (*c*), e però siccome in pratica è assai più sicuro, bisogna concludere che una donna incinta non può prendere una medicina che probabilmente le salverebbe la vita, quando ella sia moralmente certa che ciò farebbe perire il suo feto o sia animato o no. Il partito più sicuro per la sua coscienza è di rimettere la sua vita nelle mani della Providenza, piuttosto che volerla conservare con un mezzo che secondo il sentimento dei più savj Dottori è illecito.

D. A che cosa è obbligato chi à ucciso o ferito una persona?

R. Chi à ucciso un uomo senza esservi costretto dalla difesa della propria vita, è obbligato 1. a farne una severa penitenza. Gli antichi con-

(*a*) Sylv. in 2, 2, q. 64. a 7. quaest. 4, concl. 1.
(*b*) S. Amb. in Can. *Deuique* c. 14. q. 4.
(*c*) Cabass. Jur. Can. Theor. et praxis, l. 5, 20, n. 8.

cilj sottoponevano gli omicidj volontari a una penitenza che non terminava se non con la vita, e non si ricevevano alla comunione se non in morte, secondo il concilio d'Ancira tenuto nell'An. 314. Quantunque al presente si usi molta indulgenza con gli omicidi, vuole però la Chiesa che loro s'imponga una penitenza proporzionata all'enormità del peccato.

2. L'Omicida deve riparare tutti i danni che à cagionato con l'omicidio, dietro al giudizio di persone eque, prudenti e illuminate; cosicchè se l'ucciso aveva famiglia e figlj che vivessero del suo lavoro, l'uccisore deve provvedere alla loro sussistenza, come dice s. Antonino (*a*).

Chi à ferito un altro deve riparare egli pure il male che à cagionato; se, per esempio, abbia prodotto una mutilazione che renda il ferito inabile a guadagnarsi il sostentamento come prima, deve rindennizzarlo per quanto è possibile, dice s. Tommaso (*b*). Si aggiunga di più che bisogna aver riguardo non solo alla natura della mutilazione ma anche alla condizione del ferito. Corre un obbligo molto più rigoroso riguardo a un povero che riguardo a un ricco, e deve estendersi a tutta la di lui famiglia che ne soffre maggior danno.

3. L'irregolarità che è un impedimento canonico da cui ne risulta l'inabilità a gli Ordini sacri, è l'ultima pena attaccata all'omicidio (*c*). Si incorre l'irregolarità *ex delicto* per un omicidio o mutilazione ingiusta o illecita; mentre non è che irregolarità *ex defectu* se l'omicidio non è nè ingiusto nè illecito.

D. Può l'uomo desiderarsi la morte?

R. Come non è permesso d'uccidersi nè di tagliarsi o farsi tagliare qualche membro del corpo

(*a*) 2, p. Sum. Th. tit. 2, c. 2, § 2. (*b*) 2, 2. q. 61, a 2.
(*c*) C. Trid. Sess 14, cap.

se non lo esiga la necessità di conservare la vita di tutto il corpo, così è certo che niuno può desiderarsi la morte per collera, per impazienza e contro l'ordine di Dio a cui solo spetta il dare e il toglier la vita, come si dice nel Deuteronomio: *Ego occidam, et ego vivere faciam* (a).

Si osservi però che l'Uomo può per un buon motivo desiderarsi la morte; per es., per gl'innumerabili mali che sono inseparabili, e che sopraggiungono in questa vita, per il rischio di cadere in peccato, o per un ardente desiderio d'unirsi a Dio nell'eternità. Per queste ragioni possiamo senza peccato desiderarci la morte, ben inteso però che tal desiderio sia accompagnato da un'intera e perfetta sommissione alla volontà di Dio. In fatti l'uomo non può esser giusto se non amando perfettamente Dio; e non ama perfettamente se non desidera di vederlo e di possederlo, il che non può accadere se non con la morte che è la porta per cui deve necessariamente passare per andarne a godere la presenza, secondo l'espressione del Vangelo, *transiit a morte in vitam* (b). Per questa ragione diceva s. Paolo che nulla più desiderava della morte: *desiderium habens dissolvi et esse cum Christo* (c). Anno i Santi pensato sempre egualmente: ne sia testimonio s. Agostino (d) e il pio Autore de' soliloquj che si trovano fra l'opere di questo santo Padre, il quale nel trasporto del suo amore diceva a Dio: *Eja Domino, morior ut te videam.... nolo vivere, volo mori*. È dunque lodevole chi forma simili desiderj nel suo cuore, purchè sia sempre rassegnato alla volontà divina, come lo era s. Agostino, quando vedendo assediata Ippona sua città episcopale, e gli abitanti sul punto d'esser massacrati, pregava Dio che lo ritirasse da questa vita per non esser

(a) Deut. 32, 39. (b) Joan. 5, 24.
(c) Philip. 1, 23. (d) in Aug. in Ps. 141, n. 18.

testimone di tanta sventura; e ne fu esaudito, secondo ciò che racconta Possidio, autore della vita di questo santo Vescovo.

D. Qual è il frutto da ricavarsi da questa Conferenza?

R. 1. Considerare quanto dispiaccia a Dio il delitto dell'omicidio, *Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus* (*a*), e la pena minacciata all'omicida: Sarà sparso il sangue di chi sparge il sangue dell'uomo; *Quicunque effuderit humanum sanguinem fundetur sanguis ejus* (*b*). Qual terribil minaccia! Dio non dice solamente che sarà infelice chi uccide il suo fratello e chi ferisce di spada morrà di spada, ma vuol dire ancora, come pensa s. Ambrogio (*c*), che morrà come un Caino e come un disperato; e che la sua coscienza sarà il suo proprio carnefice rimproverandogli eternamente il suo delitto.

2. Evitar le liti, le dispute, l'osterie e la società di certi spiriti mal fatti che vi portano alla vendetta: non ascoltare costoro che son faci di discordia. Davidde quantunque umile, dolce di carattere e paziente non trovò miglior mezzo di questo per trattenersi dall'uccidere Saulle. Ne aveva opportuna l'occasione, poichè aveva in suo potere il nemico, e i soldati stessi che eran con lui nella grotta dove s'era ritirato, lo consigliavano ad ucciderlo, inducendovelo anche per un principio di giustizia: È pure arrivato il giorno predetto dal Signore, gli dicevano (*d*), ecco il momento di liberarti dal tuo nemico: immergigli in seno la tua spada: Mi guardi Dio dal secondare tali consiglj, e dal porre la mia mano sopra di lui. *Propitius sit mihi ne faciam hanc rem Domino meo Christo Domini mei, ut mittam manum meam in eum*. Oh! se voi imitaste que-

(*a*) Ps 5, 8. (*b*) Gen. 9. 6 (*c*) L. de Noe et arca, c. 26. (*d*) 1 Reg. 24, 5.

sto gran Principe, a poco a poco s' indebolirebbe la vostra passione; e rigettando da voi que' seduttori che fomentano la vostra collera e la vostra vendetta, ritornereste in voi stessi anche senza accorgervene. Pregate Dio che faccia voi pure partecipi della dolcezza e della moderazione di questo santo Re, e questo sarà il mezzo di viver bene con tutti, e di meritare la ricompensa promessa da Dio agli uomini pacifici.

DECIMA CONFERENZA

Sopra l' odio e l' inimicizie.

Non occides.

Esod. cap. 20.

Il quinto precetto non si limita soltanto a proibire l' omicidio consumato che dà la morte al corpo, ma secondo la spiegazione datane dal Salvatore medesimo (*a*) nel Vangelo, proibisce egualmente l' odio, la collera e la vendetta, passioni pericolosissime le quali quantunque non sempre si palesino all' esterno, non cessano di render l' uomo colpevole in faccia a Dio. Per l' osservanza del quinto precetto, non basta evitare l' omicidio di fatto che arriva a togliere al prossimo la vita; ma bisogna penetrare il cuore, andare fino alla radice del male, e raffrenare tali trasporti d' odio e di vendetta che ci fanno desi-

(*a*) Matth. 5, 22.

derare la rovina di colui che è l'oggetto delle nostre animosità. L'essere omicida non consiste soltanto nel macchiar le mani nel sangue de' nostri fratelli, ma anche nel conservare in cuore un odio contro di loro; e l'Apostolo s. Giovanni non à riguardo di dire che chiunque odia il fratello è un omicida: *Omnis qui odit fratrem suum homicida est* (a). Passa ben poca differenza, dice Salviano, fra chi uccide e chi odia a morte. *Non sunt longe ab occidentibus qui animo occisionis oderunt* (b). Ci occuperemo dunque in questa mattina di attaccar questo vizio; e siccome l'odio è la cagione ordinaria di questa inimicizia, spiegheremo l'uno e l'altro, e proporremo qualche rimedio per evitare tal male.

D. Cosa è l'odio, e qual è il carattere d'un uomo soggetto a questo vizio?

R. Per odio s'intende generalmente un'avversione contro ciò che si crede opposto al nostro bene, alle nostre inclinazioni, ai nostri interessi, poichè siccome il bene è il soggetto dell'amore, il male lo è dell'odio. *Odium est fuga mali*. Questa passione può, come le altre esser buona e cattiva: è buona quando si odia ciò che si deve odiare, ed è viziosa quando si odia ciò che deve amarsi. Così è pessimo odio quello che si nutre contro il prossimo che Dio c'impone d'amare, e tal odio è assai peggior della collera come osserva s. Agostino. *Quid est odium*? domanda questo santo Padre (c) *Ira inveterata: ira festuca est, odium trabs*. La collera è un moto passeggiero, ma l'odio è un risentimento inveterato: la collera è un'improvvisa emozione della bile che si accende e si estingue in un momento, e non è che una festuca o una pagliuzza in un occhio, ma l'odio è una trave che lo cava. Un vendicativo

(a) 1. Joan 3, 15. (b) Salv. de Provid. l. 8.
(c) Aug. Hom. 42.

non può vedere la persona che egli odia, nè può soffrire che alcuno ne parli bene, occupandosi anzi egli pur sempre di far rilevare i suoi vizj e i suoi difetti. Rassomiglia dice s. Basilio, a quelle schifose mosche che rinunziando all'utile e al buono non si attaccano che all'ulcere e alle piaghe, e rassomiglia del pari gli avvoltoj e i corvi che non cercano mai praterie o giardini come gli altri uccelli, ma solamente si gettano sopra puzzolenti cadaveri. Ecco qual è lo spirito d'un uomo che odia il suo simile: ne occulta tutte le buone qualità, se à qualche vizio, lo rileva e vi si ferma; non può mai vederlo di buon occhio, gli dispiace tutto ciò che sa, gli rimprovera le sue debolezze, la sua nascita, i suoi difetti personali e quelli de' parenti suoi; simile al mare che seppellisce ne' suoi abissi oro, pietre preziose e tutto ciò che si trova di più apprezzabile in una nave, mentre non rigetta alla riva se non che cadaveri e tristi avanzi d'un misero naufragio. Ecco cos' è l'odio, e qual è il carattere d'un uomo soggetto a questo vizio. *Odium est ira inveterata*. Per non cadervi bisogna resistere alla collera. *Sol non occidat super iracundiam vestram* (*a*).

D. È egli peccato l'odiare una persona di disordinata e sregolata condotta?

R. Dice s. Tommaso (*b*) che bisogna considerare il prossimo come uomo e peccatore, distinguere in lui ciò che vien da Dio e ciò che è dell'uomo; da Dio vengono i beni della natura e della grazia, e vengono dall'uomo i vizj e i peccati. Considerato l'uomo come opera di Dio, non è mai permesso l'odiarlo.

Il precetto della carità ci obbliga ad amare i nostri più grandi nemici se vogliamo esser riguardati come figlj dal celeste Padre, che fa sor-

(*a*) Ep. 4, 26. (*b*) 2, 2, q. 34, a 3.

gere il Sole sui buoni e sui malvagi, e che fa piovere sui giusti e sugl' ingiusti. Ma se consideriamo il prossimo come peccatore, allora ci è permesso d' odiare in lui il peccato, e tutto ciò che lo tien lontano dalla sovrana giustizia. Parlava appunto di quest' odio perfetto il Profeta quando diceva: *Perfecto odio oderam illos*. Non odiava egli nei peccatori la natura per cui sono uomini, ma solo quella malizia e quell' empietà che li rendeva nemici di quel Dio che egli amava; e questa è pure la spiegazione che s. Agostino dà a quelle parole: *Iniquos odio habui et legem tuam dilexi* (*a*). Queste devon essere le nostre disposizioni verso i malvagi. Ma sono intemperanti, scellerati, libertini: non importa: odiate le loro sregolatezze e i loro vizj ma non le loro persone. Sono eretici: ebbene, combattetene gli errori ma conservate verso di loro la carità. Dava questa regola s. Leone scrivendo a Rustico Vescovo di Narbone. *Odia habeantur peccata, non homines* (*b*).

D. Si può desiderare a un nemico qualche male temporale, come malattie, disgrazie negli affari ec.?

R. Se tali desiderj non nascono che dall' intenzione che questi mali contribuiscano alla di lui salvezza, e cooperino alla di lui conversione, non sono sicuramente peccaminosi, come dice s. Tommaso (*c*). Anzi si può anche desiderare al nemico che non risorga da una disgrazia in cui è caduto onde non sia più in stato di nuocere a noi o ai nostri parenti, purchè si agisca con puro zelo di giustizia secondo quelle parole del Profeta: *Zelavi super iniquos pacem peccatorum videns* (*d*). Questa dottrina è pure conforme a quella di s.

(*a*) In Ps. 118. v. 113.

(*b*) S. Leo in Can. *Odio*, 2. dist. 86.

(*c*) 2, 2. q. 83, a 8. ad 3.

(*d*) Ps. 72, 3.

Gregorio Magno, che dice (a). *Evenire plerumque solet ut non omissa charitate, inimici nos ruina laetificet, et rursum ejus gloria sine invidiae culpa contristet; cum et ruente eo, quodam bene erigi credimus, et proficiente illo, plerosque injuste opprimi formidamus*. Ma il desiderare al nemico qualche male per spirito d'odio o di vendetta, è un peccato contro il precetto della carità del prossimo, secondo il quale un Cristiano è obbligato in coscienza ad amare ancora i suoi nemici, esser disposto a desiderar loro di cuore e procurar il bene, pregare per essi, perdonarne le offese ricevute e assisterli in somma in qualunque bisogno corporale e spirituale, come qualunque altro cristiano, secondo quel precetto di G. C. *Diligite inimicos vestros: benefacite his qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos* (a).

D. Siamo noi obbligati a dare a' nostri nemici degli attestati palesi d'amicizia? V'è egli qualche occasione in cui sia permesso di negarli?

R. S. Bernardino da Siena essendosi proposto questa questione (a): se qualunque Cristiano sia obbligato in faccia a Dio di dare degli attestati esteriori d'amicizia a' suoi nemici, risponde che gli sembra che vi sieno obbligati dietro quelle parole di G. C.: *se tu non saluti che il tuo fratello, cosa fai di più d'un pagano? non fa egli pure lo stesso? Nonne ethnici hoc faciunt* (a). Sembra che il nostro Signore abbia voluto insegnarci con queste parole che non basta dar segni di benevolenza agli amici, ma che dobbiamo far lo stesso verso i nostri nemici.

Pure, siccome questo Santo conosce che questa regola generale può soffrire qualche eccezione,

(a) Greg. l. 22. Moral. c. 6. (b) Matth. 5, 44.
(c) Serm 28, in feria 3. post 3. Dom. Quadr. a 3, c. 1.
(d) Matth. 5, 47.

ecco come si spiega. Bisogna sapere, egli dice, che vi sono de' segni senza i quali non si può far conoscere la carità che si nutre nel cuore, e tutti i fedeli altronde sono obbligati a questa pratica: ora se si ricusa assolutamente di dimostrarla con tali segni si dà luogo a credere che si nutra in cuore in vece di carità un sentimento d'odio. I più usitati fra questi segni sono il salutar le persone o prevenendole o rendendo il saluto, e il parlare con esse quando l'occasione ne inviti. Quindi allorchè un uomo non vuol salutare o procura d'evitare il suo nemico per non dargli questo attestato di carità, prova che nutre odio contro di lui, a meno che non si conduca in tal modo per evitare un male maggiore e non ne abbia qualche altra legittima cagione; e in tal caso, aggiunge questo Santo, egli, se può, deve prevenirne chi è presente per evitare qualunque scandalo.

Questo è quanto può dirsi sul proposito della proposta difficoltà, cioè che bisogna sempre avere una carità cristiana verso i nostri nemici, e non ricusare di dimostrarla, a meno che non si tema che sia per risultarne un qualche inconveniente. Non v'è obbligo per altro di dargli de' contrassegni d'un amor tenero e familiare come a un intimo amico, o di far usargli delle garbatezze a cui non obblighi una giusta e urgente necessità, giacchè basta che il cuore sia disposto a far ciò al bisogno. Questa è dottrina di s. Tommaso (*a*).

D. Qual regola deve tenersi riguardo al perdonare a' nemici?

R. La regola ordinaria da usarsi in queste circostanze è 1. che chi à offeso il prossimo e se lo è reso nemico con parole o con fatti, sia il primo a domandar perdono e a cercare di riconciliarsi con lui. Questo è il senso di quelle parole

(*a*) 2, 2, q. 25, a 9, in corp.

del Salvatore: *Se quando presenti le tue offerte sull' altare, ti ricordi che il tuo fratello à qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all' altare, vai a riconciliarti con tuo fratello e poi torna ad offrirlo* (*a*). 2. Chi è stato offeso è obbligato a perdonare in suo cuore l' ingiurie, e deve esser disposto ad accogliere l'offensore se chiede riconciliazione, e accordargli un sincero perdono. È questo l' insegnamento di s. Agostino: *Si ille non laesit*, dice questo santo Padre (*b*), *non opus est pergere ad reconciliationem; non enim veniam postulabis ab eo qui tibi fecit injuriam, sed tantum dimittes, sicut tibi dimitti a Domino cupis quod ipse commiseris*. 3. Chi à offeso un altro deve riparare al torto che à fatto o alle persone o alle sostanze o all' onore, e l' offeso può esigere una riparazione conveniente anche per mezzo de' Tribunali, quando non possa altrimenti ottenerla, col che non offende sicuramente la carità. 4. Sono obbligati ambedue a deporre ogni odio e ogni inimicizia; e senza far questo non possono nè meritare il perdono de' loro peccati, nè riceverne l' assoluzione nel sacramento della Penitenza, nè fare alcun' opera buona che riesca accetta a Dio. *Si charitatem non habuero, nihil mihi prodest* (*b*). Aggiungo ancora con l' Apostolo che quand' anche un vendicativo soffrisse il martirio, non si salverebbe, e sarebbe come dice s. Gregorio (*a*) un martire del Demonio e non di G. C. *Sua dedit et se Diabolo*. Abbiamo nella storia ecclesiastica un bell' esempio su questo proposito.

Si trovava in Antiochia un Cristiano chiamato Niceforo (*b*), semplice laico, a' tempi degl' im-

(*a*) Matth. 5, 23. 24. (*b*) L. 1. de Serm. Dom. in monte, c. 10. n. 27. (*c*) 1. Cor. 13, 3.
(*d*) Greg. 3. Pastor. c. 21. (*e*) Vita de S. Nicephore, Mart, 9 febr.

peratori Valeriano e Gallieno, che era particolare amico d'un Prete del medesimo paese, chiamato Saprizio. Vivevano insieme come due fratelli; ma dopo aver seguitato moltissimo tempo in questa stretta amicizia, accadde, non so per qual disgrazia, che si raffreddarono nella loro amicizia, e che la loro corrispondenza si cambiò in un' aperta rottura. Giunse a tal grado la loro inimicizia che non si poteano più sopportarsi. Durò molto tempo questo raffreddamento mescolato con tal' animosità; ma finalmente Niceforo ritornò in se stesso, e considerando che l' odio era un vizio diabolico, ricorse agli amici di Saprizio onde procurassero la loro riconciliazione. Gli fece dire che conosceva il suo errore, che aveva moltissimo rimprovero d' averlo offeso, e che lo pregava di accordargli il perdono e di restituirgli la sua amicizia. Saprizio non volle udire le preghiere di Niceforo, e ne rigettò le sommissioni. Niceforo senza perdersi di coraggio per il primo rifiuto, interpose presso di lui altri amici, che non furon nell' esito più felici de' primi. Pure non credè di doversi fermar qui; andò in persona da Saprizio si gettò a' suoi piedi, e lo scongiurò per il Signore di perdonargli, ma quest'uomo implacabile non si lasciò piegare. In una persecuzione che Valeriano mosse contro la Chiesa, Saprizio fu preso e condotto al Governatore che lo condannò alla morte. Saputosi questo da Niceforo, lo seguì fino al luogo del supplizio domandandogli perdono; ma in fine parve che Dio abbandonasse questo uomo inesorabile all' indurimento del suo cuore, e vedendo il carnefice sul punto di eseguir sopra di lui la sentenza, ebbe la viltà di rinunziare a G. C. Niceforo allora considerando che era affatto disperata la salute di questo sventurato, gridò che egli era Cristiano, e confessando altamente il nome di G. C. cui aveva rinunziato questo Apostata, meritò la corona del martirio che questo vendicativo

per se miserabilmente, per non aver voluto deporre l'odio che nutriva nel suo cuore.

D. Quali sono ordinariamente le cagioni degli odj e delle inimicizie?

R. l'antipatìa, l'orgoglio, l'interesse i falsi rapporti sono le più ordinarie cagioni di questo vizio. 1. L'antipatìa, cioè la contrarietà d'umori che è spesso la sorgente di dispute, di liti, d'aversioni. Siamo obbligati a vivere con persone d'inclinazioni totalmente opposte alle nostre: uno è allegro, l'altro malinconico; uno vivace, l'altro flemmatico; uno gran parlatore, l'altro serio e taciturno: ecco de' naturali e degli umori che non possono mai combinarsi; e se la grázia non corregge la natura si concepiscono degli odj eterni. 2. L'orgoglio è un'altra sorgente e un fomento all'imicizie. *Inter superbos semper jurgia sunt*, dice il Savio (*a*). Questa feroce e insolente passione disprezza tutto, e non soffre d'esser disprezzata da alcuno: un'irritazione, una parola piccante, una piccola maldicenza, uno scherzo, una etichetta, un tratto di civiltà ricusato o reso di mala grazia, lo accende; e taluni che prima erano fra loro perfettamente concordi, per uno qualunque di questi o simili motivi non si guardano più. 3. L'interesse separa spesso i migliori amici, mette il disordine nelle famiglie, arma fratello contro fratello, e quando si tratta del mio e tuo, quasi sempre queste due parole son causa di divisione. 4. I falsi rapporti, contribuiscono essi pure moltissimo alle inimicizie. *Lingua tertia multos commovit, et dispersit illos de gente in gentem*, dice lo Spirito (*b*). Qual'è questa terza lingua? quella del relatore. È stato detto questo di voi. Esagerato che sia il rapporto, ecco nata un'inimicizia. Nulla di più pericoloso di quegli adulatori, i quali credendo d'entrare in grazia a tutto

(*a*) Prov. 13, 10. (*b*) Eccl. 28, 16.

il mondo riportano da una parte e dall'altra tutto ciò che si è detto e fatto. S. Paolo li chiama abominevoli agli occhi di Dio: *Susurrones Deo odibiles* (a): son lingue di serpenti, peste della società, faci di discordia, seminarj di divisione, capaci di turbar tutto nelle famiglie, fra parenti, fra amici, fra vicini: *Vir peccator turbabit amicos, et in medio pacem habentium immittet inimicitiam* (b). Queste sono le origini ordinarie dell'inimicizie. Se voi siete soggetti a questo vizio, esaminate qual ne sia la sorgente onde rimediarvi.

D. Dopo averci scoperte le cagioni che producono l'inimicizie, favorireste voi d'insegnarci quali rimedj vi dobbiamo opporre, dacchè un Cristiano non deve aver nemici?

R. Dite benissimo, dicendo che un Cristiano non dever aver nemici. *Amicos diligere omnium est*, dice Tertulliano (c); *inimicos autem Christianorum: Christianos nullius est hostis*. Ma siccome accade troppo spesso il contrario, è necessario esaminar la causa dell'aversione contro qualcuno onde poterla combattere. 1. se essa deriva dall'antipatia e contrarietà d'umori, il rimedio efficace che vi si deve opporre, è la pazienza; ricordarci delle parole dell'Apostolo. *Portate il peso l'uno dell'altro, e così adempirete alla legge di G. C.* (d): evitare di contradir quelle persone con cui difficilmente si simpatizza. L'uomo prende piacere e aderisce al suo sentimento, dice la Scrittura (e). *Laetatus homo in sententia oris sui*. Non può esser contradetto senza irritarsi, e quanto più una persona è debole e imperfetta tanto maggior moderazione e prudenza vi bisogna per non offenderla.

(a) Rom. 1, 30 (b) Eccli. 28, 11.
(c) Tertull. ad Scapul. cap. 2. (d) Galat. 62.
(e) Prov. 15, 23.

2. Se son tali le persone che non le possiamo soffrire in coscienza e senza offendere Dio, bisogna staccarsene. Ma è un marito, è una moglie, son due fratelli in una stessa famiglia, due vicini in una medesima strada, come si fa? dobbiamo far degli sforzi sopra noi stessi, e sperare che la grazia correggerà la natura. Voi non potete vincere assolutamente quella ripugnanza e contrarietà di umori: ma il sentir la tentazione è diverso dall'acconsentirvi. Quando vi riesca di passar sopra a questa aversione, e di viver bene con persone moleste, avete già meritato molto; poichè così andate praticando opere di misericordia, e vi andate meritando una corona che vi troverete nel Cielo. Coraggio miei cari fratelli, coraggio mie care sorelle, avvezzatevi alla dolcezza, e vincerete insensibilmente questi spiriti ribelli. *Verbum dulce multiplicat amicos et mitigat inimicos*, dice lo Spirito Santo (*a*): *sapiens in verbis seipsum amabilem facit.*

3. Quando l'orgoglio è la cagione dell'inimicizia, bisogna opporgli l'umiltà. Volete voi esser tranquilli di spirito? ci dice il Salvatore: imparate da me ad esser miti e umili di cuore. Per reprimer l'odio, non basta esser umili all'esterno ma bisogna esserlo anche nell'interno. Il cuore deve regolare la nostra bocca e le nostre parole. *Cor sapientis erudiet os ejus* (*b*). Procurate d'acquistare questa saviezza e umiltà di cuore per riformare quella prava inclinazione che ci porta a rendere ingiuria per ingiuria, maledizione per maledizione. Ma se sapeste il torto che mi ànno fatto ec. Non ve n'ànno mai fatto tanto quanto a G. C.; eppure la Scrittura ci à voluto insegnare che egli nulla rispose giammai agli oltraggi di cui lo caricavano. *Jesus autem tacebat.* Non sapete voi che un rimprovero ne chiama un altro,

(*a*) Eccli 6, 5, et 20, 13 (*b*) Prov. 16. 23.

che basta una parola indiscreta per far uscire, come suol dirsi, dai gangheri? Per questo appunto il Savio domandava continuamente a Dio che gli ponesse una guardia alla bocca, e che gli imprimesse un inviolabil sigillo sulle labbra, temendo, egli dice, che la mia lingua non mi rovini. *Quis dabit ori meo custodiam, et super labia mea signaculum certum, ut non cadam ab ipsis, et lingua mea perdat me* (*a*). Ecco ciò che dovete fare per impedire che l'orgoglio non vi precipiti in inimicizie.

4. Se è l'interesse che porta la divisione fra i vostri fratelli e voi, rimettete i vostri affari in mano di persone sagge e illuminate, rinunziate a qualche diritto per ottener la pace, e sopra tutto non v'impegnate temerariamente in cause che spesso producono vendette e odj irreconciliabili.

5. Finalmente se son relatori che vi indispongono col vostro prossimo, non gli ascoltate. Riguardate quelli che vi adulano come persone sospette, dice s. Bernardo (*b*), e per nemici quelli che vorrebbero che lo foste del vostro fratello. Nulla di peggio di questi spiriti cattivi che co'loro maligni rapporti vi spingono all'odio e alla vendetta. Il miglior mezzo per non lasciarsi sedurre da tal gente è di chiuder loro la bocca, o piuttosto: *Linguam nequam noli audire* (*c*).

Finirò con un bell'esempio che v'insegnerà quanto dovete esser facili a perdonare. Chi à letto le opere di s. Agostino, sa che s. Monaca sua madre era dotata di tutte quelle virtù che posson desiderarsi in una donna cristiana: era devotissima, non lasciava mai d'assistere al santo Sacrifizio dell'Altare, era sì paziente e sì moderata che seppe cattivarsi l'animo di Patrizio suo marito, e lo convertì alla fede; era sì casta che le più malediche lingue non trovaron giammai da ripren-

(*a*) Eccli. 22, 23. (*b*) Serm 3, in ded. Eccl.
(*c*) Eccli. 28, 28.

derla in nulla, era sì zelante per la gloria di Dio e per la salute dell' anime che seguì suo figlio per mare e per terra, a Roma, a Ostia, a Milano per ritrarlo dal Manicheismo in cui era caduto; e ognuno sa che l' acqua del battesimo di s. Agostino è scaturita dalle lagrime che questa santa madre sparse davanti a Dio per la sua conversione. Pure, quando sant'Agostino, quest' aquila dei dottori, prega per l' anima di sua madre, quando perora davanti a Dio per ottener grazia per lei e ritrarla dal Purgatorio se vi era detenuta, non adduce per motivo la sua devozione, il suo zelo per la gloria di Dio per la conversione di suo marito e di suo figlio; ma passa sotto silenzio tutte queste virtù per dir solamente che ella perdonava volentieri. Oh Signore, dice egli, so che la mia povera madre à vissuto da perfetta cristiana, e secondo la direzione della vostra santa legge; ma so ancora che à bisogno della vostra misericordia, poichè guai alla vita anche la più regolata, se voi l' esaminate senza misericordia: *Vae etiam laudabili vitae, si remota misericordia discutias eam* (*a*). Per muovervi ad usare a lei misericordia, ricordatevi se vi piace, che ella è stata misericordiosa. Voi avete promesso di rimettere tutti i debiti a chi avesse perdonato a suo fratello: basti dunque questo riflesso o Signore, per impegnarvi a far grazia a quella che à sempre perdonato di cuore: *Scio misericorditer operatam fuisse, et ex corde dimisisse debita debitoribus suis; dimitte illi et debita sua* (*b*).

Imitate questo esempio, cari uditori; cercate di riportare sopra voi stessi una vittoria così gloriosa: perdonate di buon cuore a tutti quelli che vi ànno offeso, rinunziate a ogni odio, a ogni vendetta, riconciliatevi co' vostri nemici se ne avete, che se usate misericordia in questo mondo, misericordia pure ritroverete nell' altro.

(*a*) L. 9. Conf. c. 13. (*b*) Ibid.

UNDECIMA CONFERENZA

Sul sesto Precetto.

Non moechaberis.

Esod. 20.

Con questo sesto precetto Dio ci proibisce non solamente ogni specie d'adulterio ma qualunque sorta d'impurità, di qualsivoglia natura essa sia, come lo spiega s. Agostino nel libro 2 delle questioni sull' Esod. quaest 71. Quantunque questo vizio sia infinitamente esteso e faccia gran strage nel mondo, pure ne parlerò succintamente per non offendere le caste orecchie. La brevità usata da Dio nel darci questo precetto mostra abbastanza che non bisogna molto estendersi in questi discorsi, tanto per non insegnare ad anime innocenti ciò che non sanno, quanto per non richiamare all' immaginazione degli altri ciò che molti fanno pur troppo. Mi limito dunque a mostrarvi il pericolo che v' è di cadere in questo vizio proibito dal sesto precetto, le cagioni che ci portano ad esso, gli effetti che esso produce, e la difficoltà di abbandonarlo quando è diventato abito e costume. Non potendo dunque dimostrare in tutta la sua chiarezza un vizio così pericoloso e che fa dannare tante persone, vi prego di supplire a ciò che per modestia debbo tralasciare, e di far nel vostro cuore una salutare applicazione di ciò che vi dirò.

D. Qual è il vizio proibito dal sesto precetto? Vi si cade facilmente?

R. È il vizio dell'impurità che macchia l'anima e il corpo, vizio sì infame che non dovrebbe neppur nominarsi tra'Cristiani. *Fornicatio autem et omnis immunditia .... nec nominetur in vobis, sicut docet sanctos*, dice s. Paolo (*a*). Questo vizio consiste in un amore sregolato ai piaceri carnali, e si commette in diverse maniere che bisogna specificare in confessione, ma non conviene farne quì il dettaglio. Mi contenterò di dirvi in generale che è molto facile il cadervi per causa della corruzione della nostra natura: *Sensus enim et cogitatio humani cordis, in malum prona sunt ab adolescentia sua*, ci dice la Scrittura (*b*). Chi trasse il diluvio e il fuoco dal Cielo sulle città di Sodoma e di Gomorra se non questo abominevol peccato, al quale senza riserva e senza ritegno si abbandonavano quei popòli, come ci racconta la Scrittura? *Omnis quippe caro corruperat viam suam.*

Io osservo con s. Girolamo (*c*) che questo vizio attacca ogni specie di persone, uomini e donne, poveri e ricchi, si nasconde sotto gli abiti di lana come sotto quelli di seta: *In serico et in pannis eadem libido dominatur*, dice questo santo Dottore, *nec regum purpuras timet*, *nec mendicantium spernit squalorem.* Attacca i vecchi come i giovani. Salomone ce ne dà un tragico esempio. Questo gran Re che pronunziava giudizj di giustizia e oracoli di sapienza, e che era l'ammirazione di tutta la terra, si abbandonò a questo vizio sul finir di sua vita: *Cum esset jam senex, depravatum est cor ejus per mulieres* (*d*): col che impresse tal macchia nel suo nome che dubitiamo assai di sua salute. Un altro esempio l'abbiamo in que' due infami vecchi che volevan corrompere la casta Susanna. Dio voglia che anche

(*a*) Eph. 5. 3. (*b*) Gen. 8, 21.
(*c*) Hier. Ep. ad Salvinum. (*d*) Reg. 11, 4.

al presente non si trovino alcuni vecchi insensati che calcando l'orme di que' due uomini di carne e di sangue degradano e macchiano la gravità della loro vecchiezza con questo vergognoso delitto, che sotto bianchi capelli covano fiamme impudiche, e che dopo aver vissuto un' impura giovinezza, vogliono con essa seppellire una vecchiezza meno caduca per anni che per vizj. Non v' è dunque nè età nè condizione in cui non si debba temere questo peccato, perchè è troppo facile il cadervi. Quindi è che s. Giov. Climaco ci avverte che finchè viviamo non ci fidiamo giammai di quell'impuro impasto di cui è formato il nostro corpo, e che non viviamo sicuri finchè non ci presentiamo al tribunale di G. C. (*a*).

D. Non son più portati a questo vizio i giovani che chiunque altro?

R. Deve temersi un tal vizio in ogni età, ma specialmente nella giovinezza. Molti vi cadono fin dalla prima età, il che spesso accade per negligenza de' genitori che lasciano troppo scherzare gli uni con gli altri, che mettono a dormire insieme fratelli e sorelle ec. di più la gioventù à tre o quattro difetti che non s'incontrano al medesimo grado nell'altre età; dice s. Ambrogio (*a*). *Juventus ad amorem liberior, ad lapsum incautior, ad infirmitatem fragilior, ad correctionem durior est.*

1. La gioventù è più libera, più tenera, più suscettibile dell' amor profano; la gran passione de' giovani è amare ed essere amati, e anche questo soltanto pur troppo li porta alla corruzione e alla perversione, poichè non si possono amare le creature senza esporsi a peccare con loro, o almeno senza cadere in quelle fornicazioni di cuore di cui parla il Vangelo: *Qui viderit mulierem ad*

(*a*) Scala santa, scalino 15, n° 15. (*b*) Serm. 16. Psal. 118, n. 8.

concupiscendum eam, jam moechatus est eam in corde suo (*a*). Mi direte che il guardarsi non è peccato; ma è però un peccato il guardarsi con cattiva intenzione: *In oculo visus est in corde peccatum* (*b*). Ora chi è più de' giovani inclinato a questo peccato, i quali nelle loro società non cercan che di piacere, di ridere, di scherzare, di divertirsi? *Ad amorem liberior.*

2. La gioventù è più volubile e meno riflessiva, prevede meno i pericoli e sta meno in guardia. Le piace di correre e di dissiparsi, ed è ben poco cauta nell' evitare le compagnie pericolose e l'occasion di peccato. *Ad lapsum incautior.*

3. La gioventù è più fragile e più debole, e non avendo dell' umana debolezza quell'esperienza che suol accompagnare un' età più matura, cade più facilmente ne' lacci che le tendono i nemici della sua salute. *Ad infirmitatem fragilior.*

4. Finalmente ella è più insensibile alle correzioni e agli avvisi. Qualunque cosa senta dirsi il giovine sull' orrore a questo vizio e sulle sue funeste conseguenze, non ne riceve che una debolissima impressione. *Ad correctionem durior est.* Quindi è che quand' anche egli non pecchi con altri, non à difficoltà di peccare in particolare, e di marcire nel peccato di mollezza che solo basta per perderlo e dannarlo: poichè l' Apostolo à detto che chi è soggetto a questo vizio, non entrerà nel regno de' Cieli: *Neque molles ..... Regnum Dei possidebunt* (*c*).

D. Cosa è che impegna l' uomo al vizio dell' impurità?

R. Le cause più ordinarie di questo vizio sono la curiosità, l' orgoglio, l' ozio, la troppo familiare frequenza di persone di diverso sesso, la let-

(*a*) Matth. 5, 28. (*b*) Ambr. ibid.
(*c*) 1. Cor. 6, 10.

tura di cattivi libri, l'intemperanza nel bere, il gioco, il ballo, li spettacoli. Parliamo di alcuna di queste cause, riserbandoci a parlar dell'altre nelle seguenti Conferenze.

1. La curiosità è spesso la causa del vizio di cui parliamo. Quindi il Savio avverte: *Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris in decore illius* (a). V'è la curiosità degli occhi, che fa fissare gli sguardi su ciò che è proibito di guardare. Passeggia Davidde, e nel passeggiare vede nel bagno una donna, e in vece di volger lo sguardo altrove, lo fissa in lei: *Vidit mulierem se lavantem* (b). Era realmente lontana da lui questa donna ma era ben vicina la concupiscenza, dice s. Agostino, *mulier a longe, sed libido prope.* Questo imprudente sguardo lo spinse all'adulterio, che fu poi per lui una sorgente di lagrime per tutta la vita. V'è la curiosità nel vestire. Taluno vuol farsi osservare in un'aria galante e con vestiario di moda. Perchè tutto questo lusso e questa vanità? Perchè quegli assetti tanto immodesti, se non per eccitare disoneste passioni o per produrre un più insolente orgoglio? *aut ut negocietur luxuria, aut ut gloria insolescat* (b), dice Tertulliano.

V'è la curiosità della compagnia. La tal giovine vuol vedere e esser vista; vuol parlare dell'altre, e che l'altre parlino di lei, e di giorno e di notte va correndo dove la spinge la curiosità. Dina figlia di Giacobbe e di Lia non aveva intenzione di peccare con Sichem quando sortì per vedere le donne del suo paese; pure egli la rapisce per forza, e la rende l'infelice vittima della sua passione. Qual fu la causa della sua disgrazia? La curiosità che la spinse ad andare a vedere le teste e le adu-

(a) Eccli. 9, 5.
(b) 2. Reg. 11, 2.
(c) Tertull. de cultu faem.

nanze degl' idolatri. *Egressa est ut videret mulieres regionis illius* (*a*).

Finalmente v'è la curiosità d'orecchie. Si ascoltano con piacere discorsi servili e corrotti, con piacere si cantano o si ascoltan cantare arie lascive, la di cui musica stessa effeminata non spira che impurità; e quindi qual maraviglia se si cade? Volete voi evitare questo peccato? Vegliate alla custodia de' vostri sensi. *Ascendit mors per fenestras*, dice un Profeta (*b*): per la via de' sensi entra questo vizio nell' anime, e i sensi sono altrettante porte e finestre per cui s' introduce: bisogna dunque chiudere queste finestre e queste porte e mortificarsi. *Mortificate membra vestra quae sunt super terram* (*c*).

D. Non è forse l' ozio ancora una delle prime cagioni di questo vizio d' impurità?

R. La santa Scrittura lo caratterizza formalmente per tale. Quando ci descrive una donna libertina, dice che essa è oziosa, che se ne sta sulla porta della sua casa per attrarre chi passa. *Sedit in foribus domus suae ... ut vocaret transeuntes per viam et pergentes itinere suo* (*a*): ci dice pure che Davidde peccò in un tempo in cui se ne stava affatto disoccupato, e in cui avrebbe dovuto pensare agli affari del suo regno e alla guerra: *eo tempore quod solent reges ad bella procedere* (*a*): ci dice ancora che l' orgoglio, la ghiottonerìa e l' ozio fecero cadere i Sodomiti in questo abominevole vizio. *Haec fuit iniquitas Sodomae sororis tuae, superbia, saturitas panis et abundantia, et otium ipsius et filiarum ejus* (*a*). Tutti se ne stavano oziosi, e non pensavano che a passare il tempo in divertimenti e in voluttà. Fu questa la causa della loro rovina, e per questa

(*a*) Gen. 34. (*b*) Jerem. 9. 21. (*c*) Coloss. 3, 5.
(*d*) Prov 9, 14, 15. (*e*) 2. Reg. 11, 1.
(*f*) Ezech. 16, 49.

stessa cagione si perdono anche al presente tanti e tante che ne' piaceri e nell'ozio imitano quel disgraziato popolo. Per evitar dunque le tentazioni della carne è necessaria un'utile e continua occupazione. L'uomo che si occupa non à da combattere che un Demonio; ma chi vive nell'ozio, è esposto ad essere assalito da tutti i demonj, simile a una Città aperta da tutte le parti, che non può difendersi e che facilmente cade fra le mani de' nemici. Per ciò appunto s. Girolamo, fra gli avvisi che dà a un giovine che aveva abbracciata la vita monastica, lo avverte di non starsene mai ozioso per non dare attacco al Demonio. *Facito semper aliquid operis ut te semper Diabolus inveniat occupatum* (*a*); e praticava egli stesso questa dottrina, rintuzzando gl' infuocati dardi dell'impurità con lo studio continuo della santa Scrittura, con la lunghezza delle sue vigilie e col fervor della preghiera. E voi crederete di conservar la castità reggendovi, come suol dirsi, le mani, e occupando il tempo in giochi, in piaceri, in frivoli divertimenti? Ve ne lusingate in vano, e sappiate anzi che non si scaccia Asmodeo che è il Demonio dell'impurità, se non con la preghiera e con la mortificazione (*b*). Ora la mortificazione che conviene a tutti è l'occupazione, penitenza imposta a tutti i figlj di Adamo. State dunque sempre occupata onde non dare alcun attacco al nemico della salute, quasi leone che sempre rugge e non dorme giammai: *Nolite locum dare Diabolo* (*c*),

D. Perchè fra le sorgenti di questo vizio ponete voi la frequenza troppo familiare con persone di sesso differente?

R. Perchè sempre deve temersi questo contagio sparso dal peccato sulle creature che son divenute

(*a*) Hier. Ep. 4, ad Rustic. (*b*) Tob. 3, 8, et 6, 18.
(*c*) Ep. 4, 27.

agli uomini motivo di peccato, e quasi altrettanti lacci che li fanno spesso cadere in peccato. *Factae sunt in tentationem animabus hominum, et in muscipulam pedibus insipientium* (*a*). La troppo familiare e assidua conversazione con persone di sesso diverso conduce insensibilmente a certe pericolose confidenze, chiamate da s. Girolamo attacchi mortali della purità, e principio funesto di rovina. *Principia moriturae virginitatis* (*b*). Ma portar la virtù a tal punto, mi direte voi, vuol dire portarla all' eccesso: non si potrà dunque nè parlare, nè far visite? Niuno ve lo proibisce quando lo richiede la carità, la necessità o la civiltà; ma non bisogna troppo fermarsi in conversazioni del tutto inutili, dice il Savio (*c*). *In medio mulierum noli commorari*. Dunque la gioventù dovrà star sempre rinchiusa in casa? È egli possibile maritarsi senza vedersi? Nessuno vi proibisce di vedervi; ma in una maniera onesta, con retta intenzione, con un matrimonio in veduta, alla presenza di parenti, e non sottrarvi mai dagli occhi dei genitori per formare certe conversazioni che finiscono ordinariamente con gravi disordini. In fatti chi vi domanda per sposa, o à buone intenzioni o no: se non à tale intenzione, voi non potete vederlo assiduamente e in segreto senza aver perduto ogni sentimento di onore; e se egli à buone intenzioni, la vostra saviezza, riservatezza e modestia accrescerà in lui la stima verso di voi. Da tutto questo si conclude che non si deve trattare con persone di sesso differente se non con molta circospezione.

D. La lettura de' cattivi libri non è essa pure un incitamento al vizio dell' impurità?

R. Vi sono de' libri pericolosissimi per chi li legge, che tendono a corrompere il cuore e la

(*a*) Sap. 14, 11. (*b*) Et ad Nepot.
(*c*) Eccli. 42, 10.

purità de' costumi, come sono quei libri di racconti osceni, d'indecenti e disoneste canzoni, i romanzi e intrighi amorosi, le commedie e altre opere di questa specie, le quali non portando che avventure impudiche son pericolose quanto le pitture e sculture disoneste. Pure si suol dire che si leggono per imparare una facilità di parlare, e per trattenere una conversazione; ma in realtà non si leggono che per imparare il male e ispirarlo agli altri con maggior ardire e sfrontatezza. *Non omnino per hanc turpitudinem verba illa commodius discuntur*, dice sant'Agostino (a), *sed per haec verba turpitudo illa confidentius perpetratur*. La familiarità con questo genere di lettura riempie lo spirito di galanteria, infiamma il cuore, lo assoggetta alla passione, e ne dà il governo al Demonio. Quindi è che la Chiesa proibisce lo stampare, il leggere e il ritenere tali libri. Il concilio di Tours dell'an. 1583. lo proibisce sotto pena di scomunica *ipso facto*. *Ne libri*, dice nel titolo della profession della fede, *ad luxuriam et luxum provocantes imprimantur, vendantur, legantur, aut retineantur omnino . . . . . jubetque, sicubi reperti fuerint, comburantur, sub ejusdem anathematis poena, quam ipso facto incurrent qui minime paruerint*. I migliori Casisti pensano che sia indegno d'assoluzione, chi li legge, e chi li ritiene. È sì perniciosa questa lettura, dice Gersone (b), che è difficile scusar da peccato mortale chi se ne occupa, e conclude che un Confessore deve obbligare chi possiede tali libri a bruciargli o lacerargli. Questa opinione è autorizzata da un esempio che ci dà la Scrittura, raccontandoci che gli Apostoli obbligaron coloro che avevano de' cattivi libri a gettarli alle fiamme, quantunque ne fosse molto rispettabile il prezzo.

(a) Au. l. Conf. 6. (b) Serm. 3. de adventu.

Multi autem ex eis qui fuerant curiosa sectati, contulerunt libros et combusserunt coram omnibus (*a*).

D. La conversazione d'un uomo soggetto a questo vizio è ella pericolosa?

R. È pericolosissima, perchè la maggior parte degl'impudici muojono nell'impenitenza. Dice un Padre della Chiesa (*b*) che per convertire un tal peccatore vi bisogna un miracolo come per risuscitare un morto. Un tal vizioso è un sordo che nulla ascolta di quanto gli venga detto sul pericolo in cui è la sua salute. Lot avvisò i suoi generi che sortissero dalla Città che il Signore era sul punto d'abbrucciare, ma essi lo deridevano e lo riguardavano come se scherzasse. *Visus est eis quasi ludens loqui* (*c*). Egli è un cieco; e quantunque tutto il mondo vegga i suoi disordini, egli solo non li vede perchè acciecato dalla passione. Dovunque si parla di lui con disprezzo, è mal visto da tutti, diviene la favola del pubblico, l'obbrobrio d'un vicinato, e il disonore di sua famiglia, nella quale imprime una macchia che non si scancellerà giammai, come dice la Scrittura: *Turpitudinem et ignominiam congregat sibi; et opprobrium illius non delebitur* (*d*); pure egli non vede o non vuol veder nulla di tutto questo. Ne sia testimone quell'insensato di cui si parla in Geremìa; *Desperavi, nequaquam faciam; adamavi quippe alienos, et post eos ambulabo* (*e*). Figlia mia fate, parlar di voi; quella vostra frequenza con quel giovine dà scandalo, correggetevi: *Adamavi, nequaquam faciam*, è vano il parlarmene. Ma ne scapita il vostro onore, siete la favola del mondo, siete nell'occasion prossima di peccato, non potete essere assoluta, e se pur

(*a*) Act. 19, 19. (*b*) Hier. Ep. 12, ad Eustoch.
(*c*) Gen. 19, 14. (*d*) Prov. 6, 33.
(*e*) Jerem. 2, 25.

venite assoluta, non fate che continuare i sagrilegj, in somma vi dannate. Non importa: *Adamavi alienos, et post eos ambulabo*. Finalmente ciò che rende pericolosa la conversazione d' un tal vizioso, è l' esser egli privo d' ogni sentimento di Cristiano: non à più fede nè timor di Dio, disprezza le sue minacce e il terrore de' suoi giudizj, dubita dell' Inferno e dell' eternità, mette in ridicolo le massime del Vangelo, e à in orrore tutte le pratiche di penitenza. Quanto è difficile la conversione d' un tal peccatore! esso, come dice il Savio, perderà la sua anima per la follia del suo cuore appassionato per le creature. *Propter cordis inopiam perdet animam suam* (*a*), infine morrà qual visse. Osservate la fine di Jezabelle, moglie d' Acabbo re d' Israele (*b*). Quando Jehu entrava con le sue truppe in Gerusalemme, essa credè di guadagnarsene la stima con la sua bellezza, colorendosi il viso artificiosamente: ma che disse Jehu? Che si getti dalla finestra questa infame: e quando si andò per seppellirla non si trovò che il suo cranio e qualche estremità delle mani e de' piedi, giacchè il resto del suo corpo era stato divorato dai cani secondo la predizione d' Elia. Qual onore! Eccola ricompensata! *Haeccine est illa Jezabel?* diceva ognuno col più deciso disprezzo, passando. Osservate la fine d' Erode avvertito già tante volte del suo incestuoso commercio con Erodiade: *Consumptus a vermibus expiravit* (*c*).

D. Quali mezzi deve usare un impudico per convertirsi e uscir dal pericolo in cui si trova la sua eterna salute?

R. 1. Deve concepire che la continenza è un dono di Dio, e domandarla a lui con istanza e con fervore; dirigersi a quest' effetto alla SS. Ver-

(*a*) Prov. 6, 32. (*b*) 4. Reg. 9
(*c*) Att. 12, 23.

gine e ai Santi che ànno avuto una predilezione per questa virtù. *Ut scivi quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus det*, dice il Savio (*a*), *adivi Dominum et deprecatus sum illum omnibus praecordiis*. 2. Deve dirigersi a un savio Direttore per riceverne quei consiglj e que' rimedj di cui à bisogno per non cadere di nuovo in questo vizio, e per conseguire un vero orrore a tutto ciò che può condurvelo. Molti domandano a Dio la lor conversione, i quali poi sarebbero dispiacenti d'esser convertiti. Essi sono nelle medesime disposizioni in cui confessa d' essersi ritrovato s. Agostino nella sua giovinezza (*b*). *At ego adolescens, miser et valde miser, petieram a te castitatem et continentiam, sed noli modo*. Giovine sventurato che io era! Vi domandava la castità, o mio Dio, e nel tempo stesso vi pregava a non accordarmela subito: *Timebam enim ne merito exaudires et sanares a morbo concupiscentiae, quam mallebam expleri quam extingui*. 3. Bisogna fuggire tutto ciò che porta a questo peccato. *Fugite fornicationem* (*c*). Vi sono delle tentazioni a cui bisogna resistere combattendo; ma nelle tentazioni contro la purità bisogna fuggire, evitare tutte le occasioni, allontanarsi da tutti gli oggetti capaci d'accendere in noi una fiamma impura: *Fugite fornicationem*. Con la sola fuga si vince un sì formidabile nemico. Il casto Giuseppe per sottrarsi alle seduzioni della moglie di Putifar non trovò miglior mezzo che il fuggire, lasciando anche il mantello fra le mani di quella seduttrice. *Relicto in manu ejus pallio fugit et egressus est foras* (*d*). 4. Considerate la spaventevole sordidezza di questo delitto: nessun altro avvilisce e degrada tanto l'uomo: *Omne peccatum quodcumque fecerit homo,*

(*a*) Sap. 8, 21.
(*b*) L. 8, Conf. 7.
(*c*) 1. Cor. 6, 8.
(*d*) Genes. 39, 12.

extra corpus est; qui autem fornicatur, in corpus suum peccat (a),

Quali ne sono gli effetti e le infelici conseguenze? *Qui se jungerit fornicariis erit nequam* dice l'Ecclesiastico (b); *putredo et vermes here ditabunt illum*: malattie vergognose, discordie, divisioni, divorzj, inimicizie, son tutte conseguenze in questa vita; ma nell'altra ne saranno ben più terribili le pene: *Fornicatoribus pars erit in stagno ardenti, in igne et sulphure* (c). Ecco cosa ti aspetta o impudico, se non ti converti e non fai penitenza: sì o fornicatore sventurato; e tu più sventurato ancora che ài profanato il letto nuziale, e ài violato la santità del matrimonio con un infame adulterio, ecco il tuo supplizio per tutta l'eternità. *Fornicatoribus ec.* Non è dunque meglio estinguere presentemente il fuoco della concupiscenza?

Son questi dunque alcuni de' rimedj che si possono opporre al vizio di cui parliamo, i quali ben praticati potranno col soccorso della grazia produrre la conversione d'un impudico. Ma è troppo debole, o Signore, la voce de' vostri ministri per far impressione sul cuore di simili peccatori: parlate voi stesso o mio Dio, parlate a questi cuori indurati, aprite gli occhi a questi ciechi volontarj che si dannano miseramente per il piacer d'un momento; abbiate pietà di questi infelici che sono senza pietà per loro stessi, onde conoscano il loro errore, ne facciano penitenza e meritino d'ottenerne il perdono.

(a) 1 Cor. 6, 18, (b) Eccli. 19, 13.
(c) Apoc. 21, 8.

DUODECIMA CONFERENZA

Sulla Crapula, Ubriachezza e Osterìe.

Nolite inebriari vino in quo luxuria.

Ep. agli Ef. 5.

Quando s. Paolo scrivendo agli efesi, proibisce loro l' eccesso del vino d' onde nasce l' impurità, ci à fatto intendere chiaramente che l' intemperanza è la causa più ordinaria del peccato che ci vien proibito dal sesto Comandamento. L' ubriachezza è un' opera delle tenebre che conduce a ogni specie di dissolutezza e di disordine. Un uomo riscaldato dal vino non è più trattenuto nè dalla ragione, nè dal timore, nè dalla religione. Chi si abbandona all' ubriachezza, proverà ben presto, dice s. Girolamo (*a*) i più vergognosi moti dell' impurità. *Venter mero aestuans, desumat in libidines*. Non crederò mai, prosegue questo santo Dottore, che un uomo dedito al vino e agli altri piaceri della gola possa esser casto. *Nunquam ebrium castum putabo*. Un Padre della Chiesa greca (*b*) dice che l' intemperanza produce un diluvio di cattivi pensieri, una sorgente d' ogni specie di corruzione, un mare immenso d' impurità segrete e detestabili. Chi si fa schiavo del suo ventre, aggiunge, e pretende nel tempo stesso di vincere il demonio dell' impurità, rassomiglia un uomo che volesse estinguer con l' olio un incendio. Dopo aver dunque trattato nella passata

(*a*) Ep. 33 ad Ocean. (*b*) S. Giov. Climaco scala santa, scalino 14.

Conferenza del vizio dell' impurità, parleremo in questa della ghiottornìa e dell'ubriachezza che conducono a questo vizio, e daremo anche qualche avvertimento agli osti che il più delle volte contribuiscono in gran parte agli eccessi del vino.

D. Cosa è la ghiottornìa, e in quante maniere si pecca per ghiottornìa?

R. La ghiottornìa è un disordinato desiderio di bere e di mangiare, *appetitus inordinatus edendi et bibendi*, dice s. Tommaso (*a*). Quantunque tal peccato non sia sempre mortale, si riguarda non ostante come uno de' peccati capitali perchè è sorgente di molti altri. Si commette in cinque maniere, comprese in questo verso:
Praepopere, laute, nimis, ardenter, studiose.

Cioè si cade in questo peccato: 1. quando si mangia o si beve fuor di tempo e senza bisogno; 2. quando si usa un' eccessiva ricercatezza ne' cibi, e si fa una sontuosa tavola al di sopra del proprio stato; 3. quando si eccede in quantità come i Sodomiti che si riempivano di cibo e di vino (*b*), il che cagionò la loro rovina; 4. quando si mangia con troppo ardore e avidità come fece Esaù che tornando da caccia vendè a Giacobbe il diritto di primogenitura per un piatto di lenti, che suo fratello aveva in mano; 5. quando si mangia con troppo piacere come facevano i figlj di Elì (*c*), che troppo premurosamente si procuravano i cibi più ricercati, e non volevano cotte le carni ma crude per prepararle a loro gusto. Ecco in quante maniere si pecca d' ingordigia, peccato che può talora divenir mortale, come quando taluno eccedesse nella spesa della tavola a scapito de' creditori e della giustizia.

D. Quando qualcuno è incorso in una malattìa per aver troppo mangiato o per aver mangiato

(*a*) 2, 2. q. 148, a 1. (*b*) Ezech. 16.
(*c*) Gen, 25.

ciò che conosceva nocivo per la sua salute, può dirsi che abbia peccato mortalmente?

R. S. Tommaso (*a*) crede che non possa scusarsi da peccato mortale chi cade in un tale eccesso nocivo anche alla sua salute, quando vi cada in piena cognizione e con animo deliberato. Ecco le sue parole: *Si quis tamen scienter, propter immoderatam incontinentiam cibi, grave suo corpori nocumentum inferret, nimis comedendo et nociva sumendo, non excusaretur a peccato mortali*. Dunque secondo la dottrina di questo santo Dottore si deve concludere che se la quantità o qualità di cibo e di vino presa da questa persona, à recato considerabil danno alla sua salute, e che tal eccesso sia stato commesso con una sufficiente deliberazione, è difficile scusarlo da peccato mortale; specialmente se abbia prodotto altre voltre questo cattivo effetto.

D. Quando qualcuno beve e mangia fino alla sazietà, e fa ciò principalmente per solo senso di piacere, commette egli qualche peccato quantunque non ecceda fino a soffrirne un incomodo?

R. Si può senza alcun peccato gustare anche volontariamente il piacere che Dio à annesso all' azione del mangiare e del bere; quando però non ci proponiamo questo piacere per unico fine di quest'azione, ed abbiamo la sola intenzione di riparare le forze del corpo e di conservar la salute. Infatti, come dice s. Agostino (*b*), non solo è necessario il nutrirsi per la propria conservazione, ma bisogna ancora che gli alimenti che prendiamo con questo fine, abbiano qualche sapore e qualche gusto piacevole, quantunque non dobbiamo nutrirci per gustare soltanto questo piacere. Ma è una sragionevolezza e un peccato il proporsi per unico fine del mangiare non la ne-

(*a*) Quaest 14 de malo, art 2, ad. 4,
(*b*) L. 4. cont. Julian. n. 6

cessità ma il piacere. Quindi è che Innocenzio XI con decreto del 2. Marzo 1679. condannò questa proposizione: *Comedere et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem, non est peccatum, modo non obsit valetudini; quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui*. Cioè, non è peccato mangiare e bere quanto si può per senso solo di voluttà, purchè non nuoca alla salute; poichè è permesso all'appetito naturale godere delle facoltà che gli son proprie. Questa censura è conforme alla dottrina de' Santi i quali c'insegnano a non far uso d'alimenti se non come medicine necessarie alla riparazione delle forze. *Hoc me docuisti*, diceva s. Agostino (*a*), *ut quemadmodum medicamenta, sic alimenta sumpturus accedam*.

D. In che consiste l'ubriachezza? È ella peccato mortale di sua natura?

R. L'ubriachezza consiste, dice s. Tommaso (*b*), nell'uso smoderato del vino. Il peccato consiste nell'abuso portato fino all'eccesso in modo da togliere o da offuscare notabilmente la ragione.

L'ubriachezza è qualche volta involontaria, quando chi non è avvezzo a bere, si trova ubriaco o per non aver conosciuto la forza del vino, o per non aver ancora provato qual quantità può produrre in lui questo funesto effetto. Tal' ubriachezza non è peccato, o se lo è non è mortale. Era forse di questa specie l'ebrezza in cui si trovò Noè che bevendo allora per la prima volta il vino non ne conosceva il potere. *Primus Noe vineam plantavit, sed ignoravit potentiam*, dice s. Ambrogio riportato da Graziano (*c*).

L'ubriachezza volontaria è di sua natura peccato mortale, come lo insegna s. Paolo che mette questo vizio fra' peccati che escludono dal Cielo.

(*a*) L. 10, Conf. c. 31, seu n. 44. (*b*) 2, 2. q. 150, a 2.
(*c*) Ambr. in Can. *Sexto die*, §. 2, dist. 35.

Non v' illudete, egli dice (*a*), *nè i fornicatori nè i crapuloni non entreranno nel regno de' Cieli;* e di qui appunto deduce s. Tommaso che l'ubriachezza è un peccato mortale. *Ebrietas per se loquendo est peccatum mortale* (*b*), poichè niun vizio più di questo rende l'uomo simile alle bestie, privandolo della ragione che è il suo distintivo (*c*); e può anzi asserirsi che lo rende ad esse inferiore poichè dov' è un animale che abbia vista, udito e piedi sì deboli e vacillanti quanto l' uomo ubriaco? dov' è un animale che oltrepassi com' egli i limiti della natura? Ciò fa vedere il disordine che accompagna l' ubriachezza; ma comprenderemo anche meglio l' enormità di questo peccato, vedendone gli effetti.

D. Quali sono gli effetti che produce l' ubriachezza?

R. Si posson considerare riguardo all' anima e riguardo al corpo, e riguardo alla famiglia di colui che è soggetto a questo vizio.

1. In quanto all' anima, esso la precipita in un gran numero di peccati, giacchè suscita quasi tutte le passioni. Un ubriaco è impudico. *Luxuriosa res vinum*, dice il Savio (*d*), e non si fa alcuno scrupolo di parole, canzoni e azioni disoneste. Questo vizio provoca la collera: *et tumultuosa ebrietas*. Un ubriaco è rissoso, bestemmiatore e intollerante di qualunque riprensione, violento e tendente ognora a commettere azioni contrarie alla ragione. Finalmente questo vizio rende un uomo stupido, incapace d' istruirsi della sua religione; vive senza pietà, senza amor di Dio, e senza compassione per il prossimo: non conosce altro Dio che il suo ventre, non pensa che a lui, non serve che a lui, e non lavora che per lui. *Hujusmodi Christo Domino nostro non serviunt, sed suo ventri* (*e*).

(*a*) 1. Cor 6, 10. (*b*) S. Th. ibid. (*c*) Ps. 48, 21. (*d*) Prov. 20, 1. (*e*) Rom. 6, 18.

2. In quanto al corpo l'ubriachezza indebolisce la salute e abbrevia la vita. Ce ne avvisa il Savio quando ci fa osservare che l'intemperanza ne à fatti perir molti, e che lunga è la vita del sobrio. *Propter crapulam multi obierunt, qui autem abstinens est, adijciet vitam (a)*. L'esperienza conferma questa verità, poichè ogni giorno si veggono i più robusti divenire i più deboli in conseguenza della crapula. Lo stomaco del crapulone è una sentina di tutte le immondezze d'un osterìa, che esalano mille vapori al cervello e vi lasciano la sorgente di tutte le malattìe, e di qui tutte le indigestioni e indisposizioni di stomaco, debolezza di nervi, gotta, paralisi, coliche, umori freddi e acutissimi dolori che rendono insopportabile la vita. *In multis enim escis erit infirmitas (b)*.

L'ubriachezza porta il disordine nelle famiglie con le perdite de' beni temporali che si impiegano negli eccessi e nelle crapule. Chi ama il banchettare, dice il Savio (*c*), si troverà nell'indigenza; chi ama il bere e il mangiare non arricchirà mai. Voi vi lagnate che vanno male i vostri affari, che i vostri figlj sono obbligati a mendicare il pane: ma quale ne è la cagione? è la vostra cattiva condotta, la vostra frequenza all'osterìe, la vostra crapula in cui consumate nel solo giorno di Domenica il guadagno di tutta la settimana. *Operarius ebriosus non locupletabitur (d)*. Ecco i funesti effetti della crapula, dai quali dovete rilevare l'enormità di questo vizio, e l'orrore con cui dovete riguardarlo; poichè bisogna pur concludere che un ubriaco è responsabile davanti a Dio di tutte le cattive conseguenze della sua ubriachezza (*e*).

D. Un ammalato di febbre terzana, può egli

(*a*) Eccl. 37, 34. (*b*) Ibid. v. 33. (*c*) Priv. 21, 17.
(*d*) Eccl. 19, 1. (*e*) S. Th. 22, q. 150 a 4. in corp.

bere del vino eccessivamente, e fino al grado d'ubriacarsi, onde provocare un vomito dal medico giudicato efficace alla guarigione?

R. Questo malato non può senza peccar mortalmente, ubriacarsi sotto pretesto di guarigione da procurarsi con un vomito eccitato con l'eccesso del vino. Infatti, come osserva s. Tommaso (a) per eccitare il vomito non è necessario un liquore che ubriachi, giacchè anche l'acqua tiepida basta a produrre quest'effetto, oltre altre mille cose capaci di eccitarlo: *Nec tamen ad vomitum procurandum requiritur quod sit potus inebrians*, dice questo santo Dottore, *quia etiam potus aquae tepidae vomitum causat; et ideo propter hanc causam non excusaretur aliquis ab ebrietate*. Quest' ultime parole indicano chiaramente che un ubriaco di tal genere sarebbe reo di peccato mortale di sua natura. La pensa egualmente s. Antonino (b) il quale aggiunge che sarebbero egualmente rei di peccato mortale e il medico che facesse tal' ordinazione e chi somministrasse il vino all' ammalato.

D. Son rei d'ubriachezza quelli soltanto che perdono la ragione, e bevono vino in tal quantità da procurarsi il vomito?

R. È un inganno il credere che non vi sieno degli ubriachi se non quelli che perdono interamente la ragione in conseguenza di bere eccessivamente che arriva fino a procurar loro il vomito: altri ancora ubriachi in minor grado non sono esenti da colpa, come quei che, senza aver perduto la ragione, sentendosi la testa riscaldata e la lingua impedita, si accorgono benissimo che la lor mente è offuscata dal vino, per cui sono incapaci d'attendere a' loro affari. Il profeta Isaia condanna chi cade in questo eccesso, dicendo (c):

(a) Ibid. a 2, a 1. (b) P, 2, Sum. Th. tit. 6, c. 8, §. 2.
(c) Isa. 5, 11.

Guai a voi che vi alzate la mattina per ingolfarvi fino alla sera negli eccessi della crapula, finchè non vi troviate riscaldata la testa dal vino. Di questo numero son pure coloro che ànno un temperamento abbastanza forte per bere gran quantità di vino senza riscaldarsi la testa; Guai a voi, seguita il Profeta, che siete potenti nel bere, e forti nell' ebrietà. *Vae qui potentes est is ad bibendum, et viri fortes ad miscendam ebrietatem* (*a*). Vedete dunque che il Profeta condanna coloro che si abbandonano alla crapula e al bere eccessivamente col pretesto che son forti, e resistono agli effetti ordinarj del vino. Sì osservi ancora che oltre il precetto che proibisce la crapula v' è anche l'altro che comanda la temperanza. Tutto ciò che è al di là del necessario, dice s. Gio. Grisostomo (*b*), non è più nutrimento ma veleno, e quindi non è mai scusabile da peccato un eccessivo bevitore. È vero che suol lodarsi la forza del loro temperamento; ma però son essi tanto più rei, come dice s. Agostino, perchè abusano di questa forza che li mette in stato di bever molto, senza esporsi a risentirne le pericolose conseguenze: *Tanto nequior quanto sub poculo invictior* (*c*).

D. Qual condotta deve tenersi con chi frequenta l' osterie, vi passa molto tempo e anche in ore illecite, che vi beve eccessivamente, vi bestemmia, vi canta delle oscenità, e il più delle volte sceglie i giorni di Domenica e di festa per commetter simili disordini?

R. Per simili persone l' osteria è un' occasion prossima di peccato; e se non la sfuggono, devon riguardarsi come indegni de' Sacramenti. Parlando Tertulliano dell' occasioni prossime di peccato, sostiene che bisogna o abbandonarle o procedere

(*a*) Isa. 5, 22. (*b*) Chrys. H. 44, in Matth.
(*c*) Aug. Serm. 153.

in modo da non peccarvi; e che bisogna assolutamente fuggirle quando si prosegue ad offendervi Dio: *Aut deserendum aut omnibus modis cavillandum ne quid adversus Deum committatur* (*a*). L'osterìa, dice s. Carlo, è tal' occasione che bisogna negar l'assoluzione a chi la frequenta, finchè non vi rinunzi o non prometta di abbandonarla (*b*); e secondo l' opinione di questo Santo, quando uno à promesso due o tre volte senza mantener la parola, bisogna che vi rinunzi realmente prima d'essere assoluto. Questa regola è conforme a ciò che dice un Capitolare di Carlo magno: *Magnum malum ebrietatis, unde omnia vitia pullulant, modis omnibus carere precipimus: qui autem hoc vitare noluerit, excomunicandum eum esse decrevimus usque ad emendationem congruam* (*c*).

D. Qual condotta deve tenersi a riguardo degli osti che danno da bere in ore in cui non dovrebbero, in tempo della Messa della parrocchia, e del vespro; che accolgono degli ubriaconi e de' bestemmiatori e cantatori di cose oscene e cattivi parlatori; che somministrano vino a alcuni padri che rovinano le loro famiglie, o ad alcuni figlj contro la volontà de' loro genitori, o che ne somministrano nella quaresima ed altri giorni di digiuno a persone domiciliate nel paese che non ne ànno bisogno, ma non lo chiedono che per soggetto di piacere?

R. È proibito da tutte le leggi divine e umane agli osti il somministrare da bere e da mangiare in ore indebite, come nelle Domeniche e altri giorni di festa in tempo della Messa e delle funzioni parrocchiali, e neppur possono somministrarne ad alcuno prima che abbia udita la santa Messa, nè in tempo di notte senza una vera necessità ..

(*a*) Tertul. l. de coron. c. 11. (*b*) S. Car. Av. a Confes. art. *delle Occasioni*. (*c*) Capit. l. 5, cap. 162.

Non devono dar ricetto a persone di cattiva vita nè a que' libertini che giurano e che parlano o cantano con oscenità; nè a quei padri che rovinano le loro famiglie con la crapula, nè a que' figlj che frequentano l'osterie contro la volontà de' loro genitori.

Ne' tempi di digiuno o d' astinenza non possono dar colazioni o merende ad alcuno, e neppure a' Protestanti i quali essendo battezzati son pur soggetti alle leggi della Chiesa; e non posson somministrarne se non a chi sia indisposto di salute; ed è loro proibito espressamente di darne a chi voglia senza alcuna necessità violare il precetto della Chiesa; e finalmente non possono somministrar vino a chi è pronto a ubriacarsi. Gli osti che trasgrediscono queste leggi si rendon responsabili di quanti mali accadono nella casa loro, secondo il principio di s. Paolo, che non si pecca soltanto col peccare, ma anche col contribuire agli altrui peccati: *Quoniam qui talia agunt digni sunt morte, et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus* (*a*).

In quanto alla condotta da tenersi con quegli osti che non ànno fermezza quanta basti per osservare queste regole loro prescritte, si devono consigliare a rinunziare a tal professione pericolosa. Insegna s. Carlo (*b*) che ognuno è obbligato a lasciar una professione che gli serva d' occasion prossima di peccato. Nè tali osti adducono la scusa che non possono altrimenti procurarsi da vivere, poichè l' eterna salute è preferibile a tutto; nè vi può esser necessità di peccare, dice Tertulliano, per chi non riconosce non esservi altra necessità che quella di non peccare. *Nulla est peccandi necessitas ubi est una non peccandi necessitas* (*c*).

(*a*) Rom. 1, 32. (*b*) Av. a' Conf.
(*c*) Loco cit.

D. Gli osti che somministrano vino agli ubriaconi, sono i soli che contribuiscono alla loro ubriachezza? Non sono egualmente colpevoli quelli che troppo frequentemente gl' invitano a bere?

R. S. Tommaso sostiene che pecca chi invita a bere e chi cede all' invito, quando non ignorano i danni che ne risultano: *Sed si ignorantia desit, neuter excusatur a peccato* (a). La dottrina di questo santo Dottore è fondata su quella di s. Agostino, il quale dice che si deve resistere a un invito che apporta all' anima tanto pregiudizio, e che ci induce a offendere Dio. *Non sit tibi amicus qui te Dei vult facere inimicum* (b). Se per farvi un amico, stimolate un uomo a ber troppo, o voi stessi vi ubriacate, avrete forse guadagnata la sua amicizia, ma perduta quella di Dio. *Si te alium inebriaveris, habebis hominem amicum, Deum inimicum.* Ora considerate, aggiunge questo santo Padre, se vi conviene di separarvi da Dio per unirvi a un ubriaco. Non crediate dunque d' esser innocenti quando presentando a taluno colmi bicchieri, l'obbligate ad ubbriacarsi o per vostro divertimento o con malizia. S. Antonino dice assolutamente che è un peccato mortale (c).

D. Qual è il general rimedio contro l' ubriachezza?

R. 1. Bisognerebbe che gli osti fossero rigorosi nel negare il vino a chi ne abusa, e obbedissero esattamente alle leggi stabilite da Dio e dai principi su questo proposito, tanto riguardo a' tempi quanto riguardo alle persone. 2. Minorare il numero dell' osterie, e sopratutto riformar quelle che sono altrettanti pubblici ridotti di gioco e di crapula. È certo che quanto è maggiore il numero

(a) 2, 2, q. 150, a 1, ad 2. (b) Aug. Serm. 213. de temp. (c) P. 2, Sum. Th. tit. 6, c. 3. §. 2.

dell' osterie maggiore è il numero de' bevitori e degli ubriachi. 3. I Magistrati e i Ministri di Giustizia dovrebbero unire il loro zelo a quello dei Pastori per invigilare sopra tali disordini. È un peccato pubblico l'ubriachezza continua degli operaj, artigiani, ministri di botteghe ec. e non è pubblico in una Parrocchia soltanto ma in tutte, ed è dovunque una sorgente di delitti e di scandali. Io dico che chiuderebbe le porte dell'Inferno e aprirebbe quelle del Paradiso alla maggior parte degli abitanti della Campagna, chi potesse bandir questo vizio dalle Parrocchie. Eppure se si eccettuino pochi Parrochi zelanti, nessuno vi si oppone, e nessuno si occupa di disseccare questa sorgente fatale di tanti vizj. 4. I padri e le madri dovrebbero invigilare sui loro figlj, e non permettere che si accostumassero troppo al vino, dando loro il primo buon esempio, domandando conto del denaro che ànno, sul dubbio che possano dissiparlo, come accade bene spesso. Qual vergogna che non sieno esenti da questo vizio neppure i giovanetti e le donne stesse!

D. Cosa deve fare uno dedito al vino, che pensa seriamente a convertirsi?

R. Deve considerare i gravi mali che risultano dall' ubriachezza, provati forse da lui stesso altre volte: *Vinum multum potatum*, dice il Savio (*a*), *irritationem, et iram et ruinas multas facit.* È un' idra da molte teste, d'onde nascono liti, omicidi, giuramenti, bestemmie, impurità, furti, ingiustizie, disastri de' beni di fortuna, dimenticanza della propria salute, profanazione delle feste ec. L'aspetto di tanti delitti non basterà a far rientrare in se stesso un uomo che sia dedito alla ubbriachezza? 2. Bisogna che egli si divida dai suoi compagni di crapula, che non entri nell' osterie se non per necessità, che frequenti i *Sa-*

(*a*) Eccli. 31, 38.

eramenti, che si prescriva una regola, e si imponga una penitenza abbastanza forte per spogliarsi di quest' abito cattivo, e che si avvezzi a bere minor quantità di vino, e a moderarne la forza con l'acqua. V' è stato taluno che à rinunziato perpetuamente al vino per essersi ubbriacato una volta; ora quand' anche fosse necessario questo sacrifizio per correggersi, bisognerebbe pur risolversi a farlo. L' esperienza insegna che è più facile sostenersi totalmente dal vino, che, bevendone, non cadere in eccessi. Deve quest' uomo riflettere che può morire nell' ubbriachezza, nel quale stato non essendo capace di domandare a Dio il perdono de' suoi peccati, si dannerebbe per tutta l' eternità: *Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestra in crapula et ebrietate... et superveniat in vos repentina dies illa*, ci dice G. C. (*a*). 4. Deve riflettere al fine tragico dell' ubbriaco. Il Re Baldassare nipote di Nabuccodonosor (*b*) si abbandonò all' ubbriachezza a tàl segno da bere con le sue concubine nei sacri vasi che il suo avo aveva trasportato dal tempio di Gerusalemme, e cantando sempre canzoni in onore de' suoi falsi dèi. Nel punto stesso, dice la Scrittura, *in eadem hora* una mano invisibile scrisse la sua condanna sulla pareté della sala ov' egli beveva. *Mane*, *Thecel*, *Phares*. Ecco l' interpretazion di Daniele. *Mane*: *Numeravit Deus Regnum tuum, et complevit illud*. Dio à contati i giorni del tuo regno, e ne à segnato il compimento. *Thecel*: *Appensus es in statera, et inventus es minus habens*. Sei stato pesato sulla bilancia, e sei stato trovato troppo leggero. *Phares*. *Divisum est Regnum tuum, et datum est Medis et Persis*. Il tuo Regno è stato diviso, ed è stato dato a' medj e a' persiani. Al delitto successe tanto rapidamente la pena, che egli fu ucciso in

(*a*) Luc. 21, 34. (*b*) Dan. 5, 1, et seq.

quella stessa notte: *eadem nocte interfectus est Balthassar*; e dal fondo dell'Inferno dove lo precipitò la sua crapula, insegna a voi o intemperanti e crapuloni, che se non vi renderete alle regole della temperanza, diverrete l'alimento del fuoco eterno.

Finalmente domandate con istanza a Dio la vostra conversione, per i meriti di G. C. abbeverato di fiele e d'aceto; e ricordatevi che bisogna pur mortificarsi, e partecipare de' patimenti del Salvatore se volete partecipare del suo Regno.

DECIMATERZA CONFERENZA

Sui Balli, Teatri e Mascherate.

Non moechaberis.

Esod. 20.

Per un'anima a cui importi la propria salute, non basta evitare il peccato proibito dal sesto precetto, ma deve egualmente fuggire tutto ciò che può esserle d' incitamento a violarlo. Vi sono certe profane società dove si confondono uomini e donne, società che sono il più delle volte occasioni prossime d' impurità, quali sono i balli, le danze, le mascherate, i teatri di cui oggi parleremo. A tale effetto ci serviremo della spada spirituale che il Signore ci à portata in mano, cioè la parola di Dio, per troncare simili abusi tanto perniciosi all'anime, e di cui la Scrittura ci fa conoscere abbastanza il pericolo quando ci avvisa per bocca

del Savio di non frequentare una donna dedita al ballo ed al canto: *cum saltatrice ne assiduus sis* (*a*), di non fermarsi a guardarla e ad ascoltarla, sul timor d' esser vittime delle sue attrattive: *nec audias illam, ne forte pereas in efficacia illius.* Se ne' balli e nelle danze nulla vi fosse da temere, come pretende il mondo, prenderebbe lo Spirito santo tanta cura di alienarcene? Esaminiamo dunque in questa Conferenza se queste specie di divertimenti sono tanto innocenti quanto si sforza di farli credere il mondo.

D. Cosa è il ballare? È questa un' azione pericolosa di sua natura?

R. Per danzare si intende ordinariamente far de' salti di allegrezza e passeggiare, piegarsi, voltarsi, elevarsi in cadenza e in un certo modo misurato. Quest' azione non sembra peccaminosa nè illecita di sua natura, come si prova con le parole del Savio: *Omnia tempus habent .... tempus plangendi, tempus saltandi* (*b*); e la Scrittura ce ne dà un famoso esempio, raccontando che Maria sorella d'Aronne e di Mosè si unì all'altre donne che ballavano separatamente dagli uomini, cantando cantici di lode al Signore, dopo la vittoria riportata dal popolo di Dio sopra gli egiziani sommersi nel Mar rosso. *Sumpsit ergo Maria Prophetissa, soror Aaron tympanum in manu sua*, dice il sacro Scrittore (*c*), *egressaeque sunt omnes mulieres post eam cum tympanis et choris, etc.* Si può anche aggiungere a quest' esempio quello di Davidde, che eccitato da motivi di religione e di pietà ballò davanti all' arca del Signore per esternare la sua allegrezza nel vederla entrare in Gerusalemme. *David*

(*a*) Eccli. 9, 4. (*b*) Eccli. 3, 1, 4.
(*c*) Exod. 15, 10.

saltabat totis viribus ante Dominum (*a*). Da tutto questo si conclude con s. Tommaso (*b*) che il ballo è permesso qualche volta, purchè sia accompagnato da tre condizioni necessarie per renderlo innocente. 1. Che chi balla possa far ciò con decenza, con modestia e senza scandalizzar nessuno, altrimenti sarebbe assolutamente peccato, come se un ecclesiastico commettesse questa indecenza. *Ut non sit persona indecens, sicut Clericus vel Religiosus*. 2. che ciò accada in tempo d'un giubbilo conveniente, come in una pubblica esultanza: *Ut sit tempore laetitiae, ut liberationis gratia, vel in nuptiis et hujusmodi*. 3. Che vi si osservino rigorosamente le leggi dell'onestà rapporto a ciò che si canta, al gesto, al tempo e all'altre circostanze che s'accompagnano. Ecco le condizioni con cui s. Tommaso permette il ballo senza ascriverlo a peccato, condizioni senza le quali esso è assolutamente vizioso e da condannarsi. Quindi soggiunge: *Si autem fiant ad provocandum lasciviam et secundum alias circumstantias, constat quod actus vitiosus est.* Ma siccome è caso assai raro che il ballo sia accompagnato da tali circostanze, noi concordemente co'santi Padri della Chiesa siamo d'opinione che un buon cristiano debba astenersene.

D. Qual è il sentimento de' SS. Padri rapporto al ballo?

R. S. Giov. Grisost. dice che il Demonio è presente ai balli lascivi, che questi sono gli spettacoli dove egli estremamente si rallegra; e per mezzo de'quali guadagna più facilmente le anime. *Ubi saltus lascivus, ibi diabolus certe adest .... his tripudiis diabolus saltat* (*c*). Chiama i balli le pompe di Satana a cui pur rinunziam

(*a*) 2. Reg. 6, 14. (*b*) S. Th. in cap. 3, Isaiae.
(*c*) Chry. H. 69, in Matth.

mo nel Battesimo: e chiama la sala da ballo la bottega del Demonio dove egli mette in mostra ogni specie di vizio, e accende mille impure passioni (*a*). S. Ambrogio assicura che il ballo è il compagno della voluttà e dell' impudicizia: *Deliciarum comes atque luxuriae* (*b*), e aggiunge che per ballare o bisogna essere ubriachi o aver perduto il buon senso. S. Efremo riguarda il Demonio come autore e inventore del ballo (*c*). Chi insegnò il ballo a'cristiani domanda questo s. Diacono d'Edessa? *Unde suas didicere choreas? quis talia Christianos docuit?* Non fu sicuramente, dice egli, nè s. Pietro, nè s. Paolo. nè alcun altro Apostolo; ma tal detestabile usanza ripete dal Demonio la sua origine, da quello spirito impuro che ispirò all' uomo la fornicazione e l'idolatria: *Qui docuit idola colere, docuit etiam ludere.* Tale è il sentimento de' Santi riguardo al ballo; il che à fatto dire a un Teologo dell' Ordine di s. Francesco (*d*), che il ballo è un circolo di cui il Diavolo è il centro, e gli altri demonj ne formano la circonferenza. *Chorea mundana est circulus cujus centrum est diabolus, et circumferentia angeli ejus circumstantes*; e conclude che non accade quasi mai che il ballo non sia senza peccato: *ideo raro, aut nunquam fit sine peccato.*

D. Non è almeno permesso di essere spettatori alla danza, di assistere al ballo e al teatro.

R. I santi Padri c' insegnano che tali spettacoli sono indegni d'un Cristiano. Tertulliano li chiama il concistoro privato dell' impudicizia dove si approva una tal libertà che non si permetterebbe altrove. *Est privatum consistorium im-*

Ejusd. H. 36 et 37, in Gen. (*b*) Ambr. l. 2, de poen. c 6, et l. 4, Ep. 30. (*c*) Ephrem. interrogat. 2, p 181. (*d*) Conradus Elingius, Catech. Catholico, l. 4, c 14.

pudicitiae, ubi nihil probatur quam quod alibi non probatur (*a*). S. Clemente alessandrino dice che tali adunanze son vergognose e piene di iniquità : *Magna confusione et iniquitate hi caetus pleni sunt* (*b*). S. Agostino crede che un uomo da bene non possa vedere qualcuno ballare a suon d'istrumenti senza gemerne in suo cuore; anzi che rallegrarsi e ridere. *Da hominem qui in Domino vivit, quando respexerit hominem saltantem ad organum, plus illum dolet insanientem quam phreneticum febrientem* (*c*). Salviano dice espressamente che il teatro è una delle pompe del Diavolo alle quali il cristiano rinunziò nel suo battesimo, e aggiunge che l'intervenirvi è una specie d'apostasia : *In spectaculis quaedam apostasia fidei est, et a simbolis ipsius lethalis praevaricatio* (*d*); e la ragione che ne adduce è, che il Demonio è sempre presente agli spettacoli da lui inventati; e quindi l'intervenirvi è lo stesso che lasciare il partito di G. C. e riprender quello del Demonio. Da tutto questo concludiamo dunque che non è permesso, senza offender l'innocenza assistere a questi spettacoli che ordinariamente sono altrettante scuole di civetteria e di libertinaggio, ove non è sicura la più decisa virtù e donde lo spettatore esce sempre meno puro che quando v'entrò; per ciò Tertulliano dice: *Theatrum proprie sacrarium Veneris est* (*e*). Pure, siccome al mondo non mancano scuse per giustificare la sua condotta, bisogna procurare di confutarla.

D. È troppo pretendere l'inibire balli e teatri. Perchè non si può seguire un'usanza autorizzata dalla sua antichità e dall'uso di quasi tutto il mondo?

(*a*) Tertul. l. de spect. c. 17. (*b*) Clem. Alex. Pedag. c 12, sub finem. (*c*) Aug. in Ps. 98, n. 6. (*d*) Salv. l. 6, de guberuat. (*e*) Loco cit.

R. L'usanza è un cattivo appoggio, quando non è stata introdotta che dal libertinaggio e dalla corruzione del secolo. Un' usanza che non è basata sulla giustizia e sulla verità, non è che un antico errore; dice s. Cipriano: *Consuetudo sine veritate vetustas erroris est* (*a*). Non disse già G. C. io sono l'usanza; ma io sono la verità; e però nè la lunghezza del tempo, nè l' autorità delle persone, nè i privilegi delle nazioni bastano a legittimare un' usanza cattiva. Così ragiona Tertulliano (*b*). Finalmente è un vero abuso e non è d' alcuna autorità qualunque uso contrario alle leggi della Chiesa e alle costituzioni canoniche: *Consuetudo*, dice il pontef. Innocenzio III, (*c*), *quae canonicis obviat institutis, nullius debet esse momenti.* Tale è appunto l'usanza che il mondo pretende di giustificare. È un abuso combattuto dai santi Padri, come formalmente opposto alle massime della Religione; e Dio stesso à più volte mostrato la sua collera contro i seguaci di tal abuso. Ne riporta un esempio Tertulliano, e chiama Dio in testimonio della veracità del racconto (*d*). Narra adunque che una donna cristiana essendo andata al teatro, ne tornò posseduta dal Demonio, il quale rimproverato negli esorcismi che impuro spirito come è, avesse ardito di invadere una persona fedele, rispose: *In meo inveni*: ò ragione, perchè l' ò trovata in un luogo di mia giurisdizione. Dunque non è permesso di sostenere nè di seguire una tal' usanza tanto contraria alle massime del Vangelo: *Christus veritatem se, non consuetudinem cognominavit* (*e*).

D. I nostri genitori ci permettono di andare in società di tal genere, dicono i giovani; e però crediamo che non vi sia alcun male?

(*a*) Ep. 74, ad Pompon. (*b*) L. de velend. virgin.
(*c*) In cap. *Ad nostram*, de consuetudine. l. 1, tit. 4.
(*d*) L. de spectac. 6, 2. (*e*) Tertull. ibid.

R. I vostri genitori vi permettono d' andare ai balli e ai teatri! Vi conducono dunque essi medesimi in queste false strade! dunque dovrà dirsi che essi sono nel numero di quegli empj di cui parla il santo Giobbe. *Si vedon sortire in folla i loro figlj dalle loro case ballando in mezzo alla gioja e saltando, portando in mano arpe e cimbali, e divertendosi al suono degli strumenti.* Ma qual fine faranno? *Ducunt in bonis dies suos et in puncto ad Inferna descendunt* (a). Ecco il precipizio dove li conducete e dove precipitate voi i primi, o sventurati genitori, troppo compiacenti per non opporvi al libertinaggio dei vostri figli. Come! I vostri genitori vi permettono di danzare? Son essi dunque gl' imitatori dell' infame Erodiade, la cui figlia riceveva per prezzo e ricompensa della sua danza la testa del più gran Santo tra' figli degli uomini: *Saltavit filia Herodis, et placuit Herodi?* Quasi non avrei ardire di dirvi ciò che aggiunge s. Ambrogio: *Saltet, sed adulterae filia* (b). Balli chi vuole, ma ciò non conviene che a una figlia d' adultera; ma una savia e casta madre deve insegnare alla sua figlia non il ballo ma la religione è la morale di G. C. *Quae vero pudica, quae casta est, religionem doceat, non saltationem.*

D. Ma bisogna pur ricrearsi ne' giorni di Domenica e di festa, dopo essersi occupati tutta la settimana.

R. Non si proibiscono gli onesti divertimenti, ma quelli soltanto che son perniciosi alla salute, come dice un Padre della Chiesa (c). *Non animi relaxationem interdictam volo, sed petulantiam coerceo.* Ricreatevi pure, ma la vostra ricreazione sia nel Signore, come ordina l' Apostolo: siate allegri ma qual deve esserlo un Cristiano e un Santo,

(a) Job. 21, 11, 13. (b) Ambr. l. de virg c 5.
(c) Greg. Naz.

e quale era il popolo di Betulia nelle feste che celebrò per la liberazion della patria dalle mani di Oloferne per mezzo di Giuditta: *Erat populus jucundus secundum faciem Sanctorum* (*b*). Ma in quanto al ballo è più proibito ancora ne' giorni di Domenica e nei giorni festivi che in qualunque altro tempo. Quindi i Padri radunati nel concilio di Parigi dal 1312. sotto il Pontificato d' Innocenzio III. dicono che è maggior male darsi al ballo che lavorar le terra nel giorno santo della Domenica: *Teste Gregorio, melius est Dominico die arare, vel fodère, quam choreas docere* (*c*). Ed è inutile il dire che non si balla se non dopo le funzioni di Chiesa, poichè l'intero giorno è santo; e se non è permesso l'esercitare opere servili dopo la celebrazione de' divini uffizj, per la sola ragione che il lavorare non impedisca l'occuparsi di cose spirituali, con più ragione dobbiamo star lontani da profane canzoni e da balli, cose che son capaci di farci scordare Dio e i nostri spirituali doveri assai più che una laboriosissima fatica. *An ille recogitabit eo tempore Deo, positus illic ubi nihil est de eo*, dice Tertulliano (*a*)? Così pure s. Agostino, come riferisce san Tommaso (*b*), dice che sarebbe un peccato sempre minore il lavorare in giorno di festa che occuparsi in questo genere di balli dove regna sempre un deciso libertinaggio, Il terzo concilio di Toledo tenuto nel 589. sotto Pelagio II. dichiara empia l'usanza di ballare ne' giorni festivi, e ordina agli ecclesiastici e a' magistrati di procurare l'abolizione di questa perniciosissima usanza. Potremmo inoltre citare fino a otto Concilj tenuti in Francia dopo il concilio di Trento, i quali tutti concordemente condannano il ballo, specialmen-

(*a*) Judith. 16, 24. (*b*) Conc. Paris part. 3, c. 4.
(*c*) De spectaculis, c. 25. (*d*) S. Th. 22 q. 122, a 4, ad 3.

te ne' giorni di Domenica, e dell' altre feste; e ben si uniformarono a questi decreti con decreti loro particolari que' re Cristianissimi, protettori delle leggi della Chiesa. Dunque si concluda che chiunque à ricevuto da Dio potere e autorità, è obbligato in coscienza a far ogni sforzo per opporsi a questo funestissimo abuso più conforme all' idee del Paganesimo che del Cristiánesimo.

D. Sono invitato alle nozze: c'è un matrimonio di qualcuno de' miei parenti; e in tal' occasione si balla. Mi sarà in tal caso ancora proibito il ballare?

R. Quantunque, assolutamente parlando, noi non condanniamo alcune danze in cui si osservino le leggi della modestia e dell' onestà, in occasione di nozze; pure bisogna confessare che questa riunione di giovani e di fanciulle produce sempre qualche disordine. Le occhiate, le immodestie, le parole equivoche, i desiderj voluttuosi, le canzoni poco oneste e la libertà con cui si suol trattare, inducono quasi sempre a peccare; e però il concilio di Laodicea, tenuto sotto s. Silvestro, proibisce il ballo anche in occasione di nozze: *Non oportet Christianos ad nuptias venientes se turpiter et indecore gerere, vel saltare; sed modeste caenare et prandere ut decet Christianos* (*a*).

Esaminate, cari fratelli, il contegno tenuto nelle nozze d' Abramo, d' Isacco, di Giacobbe e d' altri Santi di cui parla la Scrittura, e vedrete che mai si rammenta il ballo e simili leggerezze: di Sara all' opposto si dice che volendo chiamare la misericordia di Dio sul suo matrimonio col giovine Tobia, dichiara d' aver sempre avuto in orrore simili divertimenti: *Nunquam cum laudentibus miscui me, neque cum his qui in levitate ambulant; participem me praebui* (*b*). Eppure

(*a*) C. Laodicenum Can. 53 (*b*) Tob. 3, 17.

era stata maritata più volte. Conducendovi voi pure in tal modo, Dio benedirebbe i vostri matrimonj; mentre anzi chiamate sopra di voi la sua indignazione con le danze ed altri eccessi a cui vi abbandonate.

D. È egli permesso il mascherarsi, e vestirsi di abiti diversi da quelli del proprio sesso, come si suol fare ne' balli e ai teatri?

R. La legge antica proibisce a qualunque classe di persone il mascherarsi in tal modo. *Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste foemina* (*a*); e i trasgressori di questa legge son riputati abominevoli: *Abominabilis enim apud Deum est qui facit haec*. Si osservi che tal proibizione non deve considerarsi come semplicemente legale, e come un precetto che sia stato in conseguenza distrutto e abolito dalla fede evangelica; ma deve anzi riguardarsi come un precetto morale che obbliga i cristiani come obbligava gli ebrei, secondo l'insegnamento di san Tommaso (*b*), il quale dice che Dio facendo tal proibizione non à avuto solamente in mira di togliere gli antichi popoli dall'idolatria che commettevano gli uomini, adorando Venere, vestiti da donna; e le donne, adorando Marte, vestite da uomini, ma anche per allontanarli dalla lussuria a cui sogliono esser d'incitamento queste mascherate. Questo medesimo santo Dottore si spiega anche con più chiarezza in un altro luogo dove dice che questo disordine è cattivo di natura sua: *De se vitiosum est, quod mulier utatur veste virili; aut e converso*; e ne riporta la già citata ragione: *et praecipue quia hoc potest esse causa lasciviae* (*c*), e in questa opinione non fa che seguire il sentimento di s. Agostino suo Maestro che dà il titolo d'infami e di veri buffoni a

(*a*) Deutr. 22, 5. (*b*) 1, 2. q. 102. q. 6, ad 2.
(*c*) 2, 2. q. 69, a, 1, ad 3.

quelli che si mascherano in tal modo: *Veros histriones verosque infames sine dubitatione possumus vocare* (*a*).

Questa decisione è conforme alla dottrina dell'Apostolo (*b*) che raccomanda ai fedeli di conservare ciascuno l'esterior del suo sesso, e dice che è vera vergogna l'agire al contrario. Si aggiunga di più che scherzi illeciti e tratti di smoderata libertà sogliono accompagnare queste mascherate, le quali perciò prendono da queste circostanze un grado maggiore di peccato.

D. Neppure in tempo di Carnevale è permesso il mascherarsi, vestendo anche abiti conformi al proprio sesso, benchè non convengano al nostro stato?

R. Non può scusarsi da peccato chi si maschera in tempo di carnevale, quand'anche non vesta che abiti conformi al suo sesso, che però non convengono al suo stato; perchè essendo taluno così mascherato può esser considerato per un infame o per un buffone, come abbiamo detto di sopra dietro al sentimento di s. Agostino. D'altronde queste specie di mascherate portano facilmente ad azioni che offendono il pudore e l'onestà cristiana, sopratutto in un tempo di crapula, di libertinaggio e di piaceri, come è il carnovale in cui tanti cristiani si abbandonano a peccaminosi eccessi senza che alcuno vi si opponga. Noi osserveremo intanto. 1. che l'uso delle maschere essendo un disordine perniciosissimo, le autorità ecclesiastiche e civili devono opporvisi, e per quanto è possibile impedirla. 2. Che i genitori e i padroni che permettono ai loro figlj e domestici il mascherarsi, partecipano di tutti i peccati che da essi si commettono in tali occasioni. 3. Che i fabbricanti e i negozianti di maschere esercitano

(*a*) Aug. l. 1. Soliloq. 16, seu n. 30.
(*b*) 1. Cor. 11.

una professione per se stessa cattiva, e quindi son tenuti a lasciarla, se voglion rendersi degni dell'assoluzione, perchè danno al prossimo occasione d'offendere Dio. Ed è vano l'addurre che non pretendono d'acconsentire a' peccati di quelli che se ne servono; poichè se non vi fossero fabbricatori e venditori di maschere, non se ne vedrebbero tante nelle strade e alle danze, a gran scandalo de' buoni. Possiamo dire di loro ciò che Tertulliano diceva de' fabbricatori degl' idoli de' pagani. *Quidquid idolatra committit, in artificem quemcumque et cujuscumque idoli deputetur necesse est: quomodo enim renuntiavimus diabolis et angelis ejus, si eos facimus* (a)?

Finiamo con quelle parole che s. Paolo rivolge agli efesi: *Hoc igitur dico et testificor in Domino, ut jam non ambuletis sicut et gentes ambulant in vanitate sensus sui* (b). Dico io pure a voi con l'Apostolo, miei cari fratelli, e vi scongiuro per il Signore a lasciare tutte queste follie, e a non viver più come i gentili che nella loro condotta seguono la vanità de' loro pensieri; incantati dalle vane apparenze del mondo non cercano che di riempire il voto del lor cuore con oggetti divertenti. Guardatevi dall' imitarli: fuggite que' luoghi di dissolutezza dove s' impara la corruzione, nè vi si trova mai lo spirito di Dio: rinunziate alle danze, a'balli, a' teatri, spettacoli troppo pericolosi e tutti avanzi del Paganesimo; ricordatevi che non fu questa l'istruzione che ricevette alla scuola di G. C., se pure imparaste bene ciò che vi fu insegnato secondo la sua dottrina: *Vos autem non ita didicistis Christum, si tamen illum audistis et in ipso edocti estis si ut est veritas in Jesu.* Vi fu insegnato che nel Battesimo avete rinunziato al Demonio, alle sue pompe e alle massime del secolo, per non vivere che la

(a) Tertull. l. de idolat c. 5. (b) Eph. 4, 17.

vita di G. C.; imitatene dunque la santità, e considerate quanto ve ne siete allontanato. Quante volte non avete offeso Dio, gli Angeli e i Santi in quelle adunanze profane di cui abbiamo parlato, e dove avete cercato con tanta smania d' intervenire! Avete disubbiditi i vostri Superiori, avete perduto l' istruzione e il servizio divino, avete sì mal impiegato in queste adunanze le notti, nel qual tempo tante anime pie erano occupate a pregare o a cantar le lodi del Signore. Pensate che mentre voi eravate occupati nel ballo, un milione di persone erano in agonìa e soffrivano atroci dolori; che verrà tal giorno anche per voi, che il tempo passa, e che la morte s' avvicina, e con lei si avvicina il momento di render conto di tutti questi vani divertimenti; in somma che tali divertimenti sono indegni d' un' anima che à vero desiderio di salvarsi: *Non sunt ista*, dice un Padre della Chiesa (a) *salvari cupientium*.

(a) S. Eligius, Hom. 5.

DECIMAQUARTA CONFERENZA

Sul Gioco.

Non moechaberis.

Esod. cap. 20.

Non vi faccia maraviglia, miei cari fratelli; se continuando l'applicazione del sesto precetto, io metto il gioco fra le occasioni che portano all'impurità. È vero che il gioco non è cattivo per se stesso, che talora è permesso, e che si può riguardare come un rimedio necessario all' uomo per ricreazione del suo spirito, come lo è il sonno per riparare le forze del corpo: ma se vi sono de' giochi permessi, ve ne sono pur anche dei proibiti; se vi sono de' piaceri innocenti ve ne sono pur anche de' peccaminosi; se vi sono delle conversazioni oneste, ve ne sono ancora delle contrarie alla convenienza e all' onestà. Non sarà dunque fuor di proposito il toccar quì il gioco che à spesso funestissime conseguenze, il che è stato ben conosciuto anche da' Pagani. Il gioco dice Orazio, produce lo strepito, le dispute e la collera.

Nam ludus genuit strepitum, certamen et iram.

Quando non ne risultasse altro male che la perdita del tempo, tempo sì prezioso di cui dobbiamo rendere a Dio un conto rigorosissimo, tempo che dobbiamo interamente impiegare nella

pratica delle cristiane virtù, tempo di cui i dannati vorrebbero pur avere un sol giorno per far penitenza, e che sarà loro negato eternamente, mi pare che questi motivi soli dovessero bastare per far cessare l'abuso del gioco in cui è speso con tanta imprudenza. Oggi dunque vi parlerò della passione del gioco, che si può chiamare furore in quelli che si lasciano dominare da essa.

D. Prima di spiegarci gli eccessi a cui si lascia trasportare un giocatore, sarebbe bene che ci diceste cosa è il gioco, e se ve ne sono di più specie, onde conoscere quali sieno proibiti e quali nò.

R. Per gioco s' intende generalmente qualunque esercizio che si fa ad unico oggetto di divertirsi. Particolarmente può definirsi una specie di contratto fatto fra molte persone che per ricrearsi consentono che il vincitore diverrà padrone d' una somma convenuta. Essendo il gioco una specie di contratto, bisognerà osservarvi le regole della giustizia e le condizioni essenziali e necessarie a un contratto. Quindi, quando il gioco è lecito e onesto, quando vi si osserva la giustizia e ogni condizione necessaria al contratto, chi à vinto secondo le regole del giuoco può appropriarsi la convenuta somma; poichè chi espone al gioco il suo denaro, in caso di perdita conviene di trasferirne la proprietà al vincitore. Ciò gli è permesso quando è padrone delle sue sostanze e ne à l' amministrazione, purchè dalle leggi o per qualche convenzione particolare non gli sia impedito di disporne

Si distinguono varie specie di giochi. I primi son quelli in cui à parte lo spirito solo o l' abilità; tali sono la dama, li scacchi, il biliardo, la palla, piastre, birilli ec., ai quali si può giocare impunemente, salve le condizioni accennate e che meglio spiegheremo in seguito.

I secondi son quelli che ànno in se qualche de-

formità, come il ballo, le mascherate, i giochi da teatro e da commedia, che si debbono evitare, come abbiamo detto nella precedente Conferenza, perchè ordinariamente portano al vizio dell' impurità.

I terzi sono i giochi di puro azzardo, come i giochi di dadi, e molti giochi di carte che son proibiti dalle leggi canoniche e civili.

I quarti finalmente son quelli che si chiamano misti, cioè che dipendono in parte dall' industria e in parte dall' azzardo, come il picchetto e qualche altro gioco di carte: questa specie di giochi non sembra illecita a molti Casisti, quando non sia qualche circostanza che li renda cattivi. Essi appoggiano la loro opinione sull' autorità di san Tommaso sul 4. delle Sentenze, dist. 19. q. 4. a 2. dove dice: *Quidam ludi sunt nullam turpitudinem habentes, et ideo servatis circumstantiis, possunt laudabiliter fieri ad quietem propriam et aliis laudabiliter convivendum.*

D. Passar lungo tempo in uno de' giochi permessi è peccato?

R. È permesso all' uomo il prendersi un' onestà ricreazione per sollevare il suo spirito; ma bisogna guardarsi, dice s. Ambrogio, dall' abusare di questa libertà innocente, onde col pretesto di sollevare lo spirito, non si perda l' economìa e il concerto delle buone opere. *Caveamus itaque*, dice questo santo Padre, *nedum anima relaxare volumus, salvemus omnem harmoniam quasi concentum bonorum operum* (*a*), il che accade ordinariamente in un gioco eccessivo.

Ora, si può eccedere nel gioco in due maniere, dice san Tommaso (*b*). 1. Nella cosa medesima che è la materia del gioco, come quando consiste in azioni o in parole contrarie alla religione o ai buoni costumi, o notabilmente dannose al pros-

(*a*) L. 1, de offic. c. 20. (*b*) 2, q 168, a 3.

simo; in tal caso il gioco è di sua natura peccato mortale, dice questo Santo. 2. Nelle circostanze del gioco riguardo al tempo, al luogo o a' medesimi giocatori, come il giocare in giorni festivi, per un tempo troppo lungo, in un luogo santo o in un luogo pubblico con scandalo, e come quando i giocatori sono d'una condizione che loro non permette il gioco, come gli ecclesiastici e i magistrati; poichè allora il gioco diviene illecito per le circostanze, è talora anche peccato mortale, come giocando con passione eccessiva e preferendo il gioco all' amore dovuto a Dio e ai comandamenti della Chiesa.

Per risponder dunque precisamente al caso proposto, dico, 1. che pecca chi impiega un tempo troppo lungo in un gioco quand' anche sia lecito per se stesso, 2. che questo abuso di gioco à maggior colpa in un ecclesiastico che in un secolare: 3. che può anche divenire occasione di peccato mortale per circostanze che souo spesso inseparabili dal gioco, come quando taluno s' incollerisce, giura e bestemmia giocando, o giocando consuma i giorni e le notti e la maggior parte de' giorni festivi; circostanze che rendono molto più grave il peccato, perchè secondo il principio stabilito dall' angelico Dottore, l' oggetto del gioco perchè sia lecito, deve essere soltanto una ricreazione dello spirito in una maniera giusta e ragionevole, e non la principale occupazione d' un uomo; poichè come dice il Savio, non vi sono che gl' insensati i quali possano riguardar la vita come un tempo accordato soltanto per giocare. *Aestimaverunt lusum esse vitam nostram et conversationem vitae compositam ad lucrum a)*.

D. I giochi d'azzardo son eglino proibiti a ogni classe di persone?

R. È massima stabilita che i giochi d'azzardo

a) Sap. 15, 12.

son cattivi e condannabili per se stessi. Dunque son proibiti anche ai secolari dal Canone 42. di quelli che si attribuiscono agli Apostoli (*a*) e che Graziano riporta nel decreto che è chiamato col suo nome, nel quale non solamente gli ecclesiastici che vi giocano, ma anche i secolari son minacciati della privazione della comunione; e questa è una prova sicura che esso è un peccato che in molte circostanze può divenir mortale, perchè la Chiesa non fa simili minacce per peccati veniali, come osserva s. Raimondo (*b*). Non ostante bisogna spiegarlo nel senso in cui l'intende s. Antonino, quando dice che per i secolari non son peccati mortali i giochi d'azzardo, 1. quando non li giocano che per puro divertimento e senza passione, 2. quando non vi si avventura una somma considerabile rapporto alle facoltà del giocatore, 3. quando il gioco sia moderato, non impiegandovi molto tempo, e specialmente quello destinato alla santificazion della festa. *Ludus aleae est peccatum mortale secundum Raymundum; quod cre'o verum*, dice questo Santo (*c*) *quando ex cupiditate quis ludit, scilicet principaliter motus, non ob recreationem, sed ad acquirendum quid notabile per ludum: nam ludere quid modicum, ut pueri faciunt, vel ob recreationem et moderate non videtur mortale.* Solamente dunque nelle circostanze accennate questo Santo scusa da peccato mortale chi gioca a giochi d'azzardo. Un' altra circostanza che deve distorre da simili giochi, e che à dato motivo alle leggi canoniche e civili per condannarli, sono la collera, i giuramenti e le bestemmie in cui prorompe chi perde: *In nullo exercitio*, dice il medesimo s. Antonino (*d*) *ita frequenter blasphematur Deus et tota Curia Coelestis.*

(*a*) Can. *Episcopus*, 1 dist. 35. (*b*) E. de negotiis secular. * 11. in fine. (*c*) S. Antonin. 2. p. Sum. Th. tit. 1, c. 21. (*d*) S. Antonin 5, 6.

Quindi anche i principi si son fatti un dovere di proibire questi giochi pericolosi per tanti rapporti. S. Francesco di Sales (a), racconta un fatto degno d' essere osservato. S. Luigi re di Francia avendo saputo che il conte d' Anjou suo fratello, e Gualtiero conte di Nemours giocavano ai dadi nel vascello in cui egli si era imbarcato per la prima Crociata, si alzò dal suo letto ove era ammalato, e mostrando loro la sua indignazione gettò in mare la tavola co' dadi e una porzione del loro denaro, rimproverando loro che giocando a questo gioco violavano le leggi di Dio e quelle del Regno.

D. Il gioco di carte è egli interamente proibito a ogni specie di persone?

R. Vi sono diversi giochi di carte; alcuni sono totalmente d'azzardo ai quali non à alcuna parte l'industria, come quello a cui si dà volgarmente il nome di faraone, e si deve dire di questo ciò che abbiam detto quì sopra degli altri giochi di azzardo: altri son misti ne' quali il solo azzardo non decide, ma con l'azzardo si combina l'abilità, come il picchetto, il trionfo, l'ombre.

Questi ultimi giochi possono scusarsi da peccato nei secolari se non sieno giocatori abituati, e che non vi spendano nè troppo tempo, nè troppo denaro, poichè nessuna legge nè ecclesiastica nè civile li proibisce. S. Tommaso dice che i decreti de' principi che proibiscono i giochi non obbligano quando col fatto mostrano di tollerarli: *Nisi contraria consuetudo praevaleat* (b). Ora è chiaro che i decreti non contemplano i giochi d'industria o misti dei particolari che giocano con lealtà, e che non offendon quelle regole che li rendono permessi e onesti.

Noi però osserveremo che alcuni Teologi con-

(a) Introduz. alla Vita divota, pag. 3, cap. 54.
(b) 2, 2. q. 32, a 7, ad 2, 2.

siderano questi giochi misti come giochi d'azzardo, perchè l'azzardo è sempre il principal fondamento di que' giochi in cui ad esso si unisce l'industria, la quale diviene affatto inutile quando, per es., l'azzardo non dà che cattive carte al giocatore del picchetto o di altro gioco simile. Quindi s. Antonino dice che tutti i giochi di carte pare che si debban mettere nella classe de' giochi d'azzardo, perchè l'azzardo ne è il fondamento: *Ludus aleae*, dice questo santo Arcivescovo fiorentino (a), *intelligitur omnis ludus qui innititur fortunae; ut ludus taxillorum: et idem videtur de chartis, quamvis sit ibi aliquid industriae, principaliter tamen est fortunae.*

D. Gli ecclesiastici ànno eglino un obbligo più preciso che i secolari d'astenersi dai giochi di azzardo?

R. Gli ecclesiastici sono biasimevoli e peccano quando giocano il denaro a giochi che sono puramente d'azzardo, essendo loro proibiti assolutamente questi giochi come opposti alla santità di costumi, che deve esser corrispondente alla dignità che gl'innalza al di sopra de' secolari. Appoggiamo questa decisione ai sacri Canoni, che sono le leggi della Chiesa alle quali gli ecclesiastici più rigorosamente di chiunque altro devono star sottoposti.

Il quarto Concilio generale lateranense tenuto sotto Innocenzio III. nel 1215. proibisce assolutamente ai cherici di giocare a giochi d'azzardo, e perfino di stare in compagnia di chi gioca. *Clerici ... ad aleas vel taxillos non ludant, nec hujusmodi ludis intersint* (b).

Il concilio provinciale tenuto a Bordeaux nel 1583. specifica anche le carte che proibisce a tutti gli ecclesiastici tanto in pubblico che in privato: *Ab alea, tesseris, chartis et quovis alio vetito et*

(a) Loco citato. (b) Can. 16.

indecoro ludo cum privatim, tum publice, poenitus abstineant (*a*).

Il concilio di Sens dell' an. 1528. fa la stessa proibizione, e come il Lateranense proibisce agli ecclesiastici di assistere a questi giochi: *A ludo alearum aliisque qui a sorte pendent, abstineant neque ludentium fautores, spectatores aut testes existant* (*b*). Finalmente, il sacro concilio di Trento rinnova tutte queste proibizioni (*c*); e s. Carlo Borromeo sì zelante osservatore di questo sacro Concilio, proibisce agli ecclesiastici non solamente il giocare a giochi d' azzardo, ma anche lo stare in compagnia di chi gioca, e il permettere il gioco in casa loro, il che vorrebbe dire autorizzare i giocatori (*d*). E tal proibizione non deve parer troppo rigorosa se si consideri col s. concilio Tridentino che i peccati i quali possono sembrar leggeri rapporto a' secolari, sono considerabilissimi riguardo agli ecclesiastici che con la loro condotta devono edificare i fedeli: *Levia etiam delicta quae in ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem.* Per questo appunto i Concilj proibiscono agli ecclesiastici di giocare in pubblico anche a giochi di pura industria, specialmente quando per giocare sono obbligati a deporre il loro abito, come il gioco della palla, del pallone ec., perchè, come dice il concilio Messicano (*c*), questi giochi in tal circostanza non si accordano con la gravità e modestia d' un ecclesiastico che è obbligato a una condotta degna d'un ministro di Dio, secondo l' espressioni dell' Apostolo: *In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei Ministros* (*e*).

(*a*) C. Bard. tit. 21. *De vita et morib. Cler.*
(*b*) Conc. Senon. c. 25. (*c*) Trid. sess. 22. de ref. cap. 1. (d) Mediol. 1. Const part. 2. tit. *De armis, Ludis a Cleric vitand.* C Trid. loco cit.
(*d*) C. Mex. l. 3, cit. 5. (*e*) 2. Cor. 6. 4.

D. È egli permesso vender dadi e carte da gioco?

R. Ecco come risponde s. Antonino a questa domanda. » Quelli che fanno e vendono carte, » dadi o altri oggetti per giochi d'azzardo, » sembra che non possano scusarsi da peccato » mortale, e quindi non meritano l'assoluzione » se non lasciano questo traffico: *Videtur dicendum de factoribus vel venditoribus alearum, taxillorum, chartarum, quod quia in pluribus homines utuntur his ad peccatum mortale propter avaritiam; ideo non videtur tales posse excusari a mortale; unde nec absolvendi sunt, nisi talia dimittant* (a). Pure secondo il sentimento di alcuni Casisti molto illuminati non si possono condannare assolutamente tali persone, ma si deve piuttosto procurare d'indurle a cercarsi il proprio sostentamento con qualche altra professione. Le ragioni su cui appoggiano questo loro sentimento, sono 1. che si fanno con le carte e co' dadi molti giochi che non sono di puro azzardo, come il picchetto, le minchiate e l'ombre con le carte, e il trictrac co' dadi, coi quali giochi è permesso di ricrearsi nelle oneste circostanze; che vi sono de' giochi di puro azzardo, ai quali possono giocare i secolari senza peccato, quando giocano con l'unico oggetto di ricreazione e senza spirito d'avarizia, senza passione e senza scandalo, senza una perdita notabile di tempo e senza alcuna circostanza peccaminosa; e in questo senso appunto devono intendersi s. Tommaso, s. Raimondo, s. Antonino e gli altri Teologi che condannano questi giochi in coloro che li giocano con uno spirito di cupidigia, o che ne fanno la loro ordinaria e principale occupazione, o che cadono in qualche

(a) 2. p. Summae Th. tit. 1, c. 23, v. 13.

altro eccesso condannato dalle leggi ecclesiastiche e civili.

D. Cosa deve pensarsi di coloro che della lor casa ne fanno un' accademia di giochi d'azzardo, e che tengono adunanza di giocatori di carte o di dadi?

R. La condotta di tali persone è infinitamente delittuosa, ed esse si fanno ree di tutti i peccati che i giocatori commettono, perchè ne sono la prima cagione; poichè se nessuno permettesse il gioco in casa propria, tanti e tanti non giocherebbero mai, e quindi eviterebbero tanti peccati. Dice s. Bernardino da Siena che chi presta la sua casa o carte o dadi per giocare, partecipa di tutti i peccati che si commettono al gioco, e senza rinunziare a questa pratica non può trovar Confessore che l'assolva, nè si può assolutamente salvare se non lascia un tal commercio. Così parla questo Santo in uno de' suoi sermoni (*a*), e questo suo linguaggio dovrebbe far innorridir giustamente i peccatori di tal genere, e incitarli all'emenda. S. Carlo ancora nelle sue istruzioni ai Confessori, proibisce loro di dar l'assoluzione a chi non è realmente risoluto di lasciare ogni peccato mortale, e ogni occasion di commetterne, come chi tiene stanze per giochi di carte e di dadi: *Nec eos a' solvant qui cum peccatis mortalibus, simul etiam occasiones vitare plane non proponunt, ut sunt qui domum tenent in hunc finem aliis paratam, ut tabellis, chartaceis vel aleis ludant* (*b*).

La stessa condotta si deve tenere con gli osti che tengono bische e società di gioco nelle quali si commette ogni sorta d'empietà, di eccessi e di disordini, cose che s. Bernardino da Siena in un Sermone chiama profane e piene d'iniqui-

(*a*) Serm. 33, in Dom. 4. Quadr. (*b*) S. Carol. Instruct. Confess. cap. 5.

th: *O domus profana et omni iniquitate plena* (*a*).

D. E egli sempre legittimo il guadagno fatto al gioco? v' è egli qualche caso in cui vi sia obbligo di restituzione?

R. Il giocatore crede facilmente di assoluta sua proprietà la vincita, ma questo è un inganno, e vi son molti casi in cui secondo s. Tommaso egli è obbligato alla restituzione (*b*).

1. Quando il perditore non era in stato d' alienare i suoi beni, come figlj di famiglia, imbecilli e donne maritate che son soggette all'autorità del marito senza il di cui consenso non possono giocare. 2. Quando chi à vinto abbia forzato l' altro a giocare o con violenza dichiarata, o con una importunità che lo à costretto a cedere. 3. Quando egli à profittato dell' inesperienza e poca abilità dell' altro giocatore. In tutti questi casi deve farsi la restituzione alla propria persona ingannata nel gioco, e non può dispensarne, dice sant' Antonino (*c*), se non la tenuità della somma, quando si possa ragionevolmente supporre che i genitori, i tutori o il marito acconsentiranno a così piccola perdita.

In quanto agli altri casi, s. Tommaso e molti altri Canonisti pensano che ne' luoghi dove i giochi d' azzardo son proibiti dalle leggi civili, e dove tali leggi sono in vigore, corre egualmente l' obbligo di restituire la vincita, non però a chi à perduto, perchè se n' è reso indegno violando una legge, ma a' poveri, o con erogarla in qualche altra opera di pietà.

Ma siccome non sempre si sa se tali leggi che proibiscono i giochi d' azzardo sono in vigore, un Confessore prudente può ordinare tal restituzione

(*a*) Serm. 42, de post. in Quadr. art. 3.
(*b*) 2, 2, q 32, a 7, ad 2. (*c*) 2. p. Sum. Th. tit. 2, c. 23, §, 3.

a titolo di penitenza o in tutto o almeno in parte, secondo l'attuale stato del penitente, per obbligarlo con questo rigor salutare a rinunziare per sempre al vizio del gioco: e se il penitente ricusasse di sottoporsi a tal penitenza, farebbe vedere poca disposizione ad abbandonare il peccato dacchè si ostina nel volerne godere il frutto. Questa è l'opinione di Pontano (a). Ecco i casi in cui il giocatore è obbligato alla restituzione

D. Qual frutto deve ricavarsi da questa Conferenza sul gioco?

R. 1. Esaminare i peccati che si commettono davanti a Dio nel gioco, e che forse avete commessi voi pure, le bestemmie, gl'inganni, la profanazion delle feste, la perdita delle sostanze, la rovina e la desolazione delle famiglie. Quando l'uomo è riscaldato dal gioco e che è in perdita, cerca sempre di ricattarsi, sperando che un'ultima partita riparerà a tutto ciò che perdeva, e intanto perde il resto; finalmente disperato gioca il tutto, e lo perde parimente per un giusto gastigo di Dio che vi sparge la sua maledizione; e ciò che v'è di più spaventevole e pericoloso per la salvezza di questi giocatori, è che la loro rovina strascina seco la rovina di tanti innocenti creditori cui egli non può più corrispondere perchè à tutto perduto. Ecco a quali disordini porta la sfrenata passione del gioco! Ma quand' anche non vi fosse altro male che la perdita del tempo, qual rimprovero per un giocatore al punto della morte per averlo sì mal impiegato, per aver sacrificato al gioco i giorni festivi e solenni, non che gli altri giorni senz'altro atto di religione che l' udire semplicemente una Messa spesso con immodestia e quasi sempre senza attenzione; di non essere intervenuto alla Messa parrocchiale, alle funzioni di Chiesa, alle istruzioni e agli altri esercizj di pietà

(a) *V. Jeu*, cas. 6.

che dovrebbero occupare il Cristiano! Persuadetevi che questi non sono leggeri falli. No, dice s. Antonino (*a*), i giocatori che per accordare maggior tempo al gioco trascurano le cose di Dio e i giorni santi, commettono un peccato più grave che se stessero lavorando la terra: *Lusores, propter hoc ut habeant majus tempus ad ludendnm, negligent divina, missas et vesperas, orationem, praedicationes .... negligunt festa servare, quia in illis permaxime ludunt; et plura committunt peccata et graviora, quam si terram colerent, quod est festa violare.* 2. La memoria di tanti peccati che si commettono al gioco deve servirvi di stimolo per allontanarvene e invitarvi a riparare i mali che vi avete commessi, e farne penitenza: 3. Risolvete decisamente di non esser più affezionati al gioco; e se avete bisogno talora di ricrearvi a qualche gioco, guardatevi dallo scegliere giochi d'azzardo o contrarj all'onestà e alla convenienza cristiana, ma scegliete un qualche gioco permesso e che convenga al vostro stato. Guardatevi dall'abituarvi al gioco: giocate senza passione, senza scandalo, con persone probe, conservandovi sempre in grado di riprendere le vostre prime occupazioni. In somma in queste occasioni, come in qualunque altra, conducetevi in una maniera degna d'un cristiano: *Omnia autem honeste et secundum ordinem fiant* (*b*).

(*a*) 2. Summa Th. tit. 1, c. 23, §. 6.
(*b*) 1. Cor 14, 40.

DECIMAQUINTA CONFERENZA

Sul Furto.

Non furtum facies, Esod. cap. 20.

Fra tutti i Comandamenti, questo forse è quello che più generalmente suol esser approvato, e quello su cui l'uomo si rende meno giustizia particolarmente. Tutti convengono che non bisogna toglier la roba altrui; e intanto quantunque ciò si faccia ordinariamente, quasi nessuno vuol convenire d'esserne reo. Taluno loda la severità delle leggi contro i furti manifesti, e gode poi dell'arte che egli à di nascondere così bene le sue furfanterie da non poter esser citato ad altro tribunale che alla sua coscienza. La sacra Scrittura c'insegna che vi son due vizj che fanno gran strage nel mondo, cioè il furto e l'impurità: *Furtum et adulterium inundaverunt* (a); e in tanto nessuno si giudica con giustizia sotto questi rapporti, e non à rimprovero di simili peccati. Quando i vostri ministri, o Signore, fanno delle correzioni al vostro popolo son contradetti e derisi: *Populus enim tuus sicut hi contradicunt Sacerdoti* (b). D'onde mai sì strano disordine? Da una vana lusinga e da un volontario inganno, in virtù del quale l'uomo addossa al suo prossimo un peccato di cui è reo egli stesso, o si procura una finta calma di

(a) Oseas, 4, 2. (b) Ibid. 4, 4.

coscienza; e dopo essersi arricchito con le spoglie altrui, con pari cecità e insolenza dice a Dio, come un giorno il Fariseo: Vi ringrazio, o Signore, che non son io nè ladro nè adultero come gli altri uomini, nè come questo disgraziato Pubblicano. Dietro a tutto questo qual maraviglia se il furto condannato in generale da tutti è poi sparso talmente quasi in tutti gli stati che non sentiamo parlare che d' ingiustizie, di concussioni, di rapina tanto nelle città come nelle campagne? Mi propongo dunque di dimostrarvi che avete ben ragione di condannare il furto, perchè è troppo odioso tal vizio, ma che voi avete ancora più ragione di esaminare se voi stessi siate caduti in tal vizio, perchè esso è troppo comune.

D. A che ci obbliga il settimo Comandamento? Cosa è il furto, e quali ne sono le differenti specie?

R. Il settimo Comandamento, come gli altri, à due parti, dice il Catechismo del concilio di Trento (*a*); ci proibisce una cosa, e ce ne comanda un' altra. Ci proibisce di prendere o ritenere ingiustamente la roba altrui e di cagionare alcun danno al prossimo, riguardo alle sue sostanze; e ci comanda di assisterlo ai suoi bisogni e d' esser misericordiosi verso di lui, cioè ci proibisce il furto e ci comanda l' elemosina. L' uno e l' altro son contenuti nel noto precetto della legge naturale che ci comanda di trattar gli altri, come vorremmo che gli altri trattassero noi, e in cui G. C. à detto che è riposta tutta la legge e i profeti: *Omnia ergo quaecumquae vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis haec est enim lex et prophetae* (*b*). Cominciamo dal primo articolo che riguarda il furto, per trattar poi dell' elemosina.

Per furto preso nel senso generale s' intende

(*a*) Cat. ad Paroch. ibid. n. 6. (*b*) Matth. 7, 12.

ogni sorta d'usurpazione ingiusta della roba altrui. *Furti nomine*, dice s. Agostino (*a*) *bene intelligitur omnis illicita usurpatio rei alienae.* Si può togliere la roba altrui in tre maniere. 1. senza che chi la toglie lo sappia, e questo si chiama propriamente furto, dice s. Tommaso (*b*). 2. con violenza: se la violenza si fa in segreto come fanno i ladri da strada, si chiama assassinio: se la violenza si fa pubblicamente, è rapina, come fu quella d'Acabbo che s'impadronì della vigna di Nabot. 3. per frode, sorpresa o inganno, come chi nel comprare o nel vendere altera pesi, misure ec.

I furti prendono anche diversi nomi dalle diverse qualità degli oggetti rubati: si chiama furto propriamente il rubare a un particolare, peculato il rubare al pubblico, come un ministro che abbia un pubblico impiego, o maneggi l'entrate del Principe, e che sia ingiusto e infedele nelle funzioni del suo impiego, e nell'amministrazione: finalmente il furto prende il nome di sacrilegio, se sia sacro l'oggetto rubato o il luogo dove si ruba; e questo, tra i furti è il più enorme delitto: eppure è forse più comune che non si crede. Infatti, senza parlare di quegli empj che rubano nelle Chiese, ve ne sono pure tanti altri che s'abusano de'beni ecclesiastici, e che fanno servire a'loro pravi desiderj i beni destinati al culto di Dio, al mantenimento de' sacri ministri e alla sussistenza de' poveri, commettendo così, secondo il sentimento de'SS. Padri, una vera ingiustizia, un furto e un sacrilegio (*c*).

D. Il furto è egli un gran peccato? È egli reo di peccato mortale chi non commette che piccoli latrocinj?

R. Tutti i Teologi convengono con san Tom-

(*a*) Aug. q. 71, in Ex. (*b*) 2, 2, q. 65. a 3.
(*c*) Bern. sup. declamat, haec verba. *Ecce nos reliquimus omnia.*

maso (*a*) che il furto è un peccato mortale di natura sua. L'Apostolo s. Paolo lo dichiara apertamente quando dice che nè i ladri, nè i rapitori di beni altrui non erediteranno il regno di Dio: *neque fures . . . neque rapaces regnum Dei possidebunt* (*b*). Tobia era sì persuaso di questa verità che sentendo in sua casa belare un capretto che supponeva rubato, obbligò la sua moglie a restituirlo al proprio padrone giacchè non potevano nè mangiare nè toccare un oggetto rubato: *Videte ne forte furtivus sit; reddite eum dominis suis: quia non licet nobis edere ex furto aliquid, aut contingere* (*c*).

Le triste conseguenze de' furti sono una prova manifesta della gravità di questo peccato. Ne risultano processi, inimicizie, odj, liti, e quel che è peggio, ne risulta eterna perdizione di tanti e tanti impossibilitati a restituire ciò che si erano ingiustamente appropriati. Quindi Abacuc esclama: Guai a chi ammassa roba non sua: *Vae ei qui multiplicat non sua* (*d*). E fino a quando ammasserà egli sopra di se mucchj di fango? *Usquequo aggravat contra se densum lutum?* Questi ammassi di fango indicano i differenti delitti per cui il ladro si rende odioso al mondo, cosicchè le pietre stesse degli edifizj che fabbrica, grideranno vendetta contro di lui, come aggiunge il Profeta: *Lapis de pariete clamabit.* Finalmente l'enormità del furto si rileva ancora dal rigore con cui lo puniscono le leggi civili che condannano a morte chi ne è convinto reo.

Il furto può qualche volta non essere che un peccato veniale per la parvità di materia come osserva s. Tommaso (*e*), quando l'oggetto rubato è di sì piccola conseguenza che v'è luogo a cre-

(*a*) 2, 2, q. 66, a 6. (*b*) 1. Cor. 6, 12.
(*c*) Tob 2, 21. (*d*) Habac. 2, 6.
(*e*) 2, 2, q. 66, a 8.

dere che al proprietario non ne dispiaccia la privazione, e che facilmente vi presterebbe il suo consenso. Per altro, aggiunge questo santo Dottore, se chi ruba un oggetto di poca conseguenza aveva intenzione di prendere oggetti più importanti o di cagionare al prossimo un danno considerabile, pecca mortalmente, quantunque non abbia potuto effettuare il suo disegno: *Si tamen habet animum furandi et inferendi detrimentum proximo, etiam in talibus minimis potest esse peccatum mortale, sicut et in solo cogitatu per consensum.*

Non può determinarsi qual quantità di furto costituisca il peccato mortale, perchè la gravezza del furto si misura dal danno che vien cagionato al prossimo. Bisogna osservare la condizione del derubato e le disposizioni del ladro. Può peccar mortalmente chi rubi un soldo soltanto a un uomo che non abbia che questo per vivere quel giorno, o uno strumento a un operajo che ne abbia assoluto bisogno per guadagnarsi il sostentamento. Lo stesso si dice di chi commette piccoli furti ma con intenzione di seguitarli, perchè in tal caso diventa considerabile la somma rubata. Quindi è che il pontefice Innocenzio XI. con sua Bolla del marzo del 1679. condannò questa proposizione: Nessuno è obbligato sotto pena di peccato mortale a restituire ciò che à rubato con piccoli furti, per quanto possa esser considerabile la somma totale: *Non tenetur quis, sub poena peccati mortalis restituere quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.*

D. I figlj che rubano a' loro genitori, o che non rendono conto de' loro guadagni, son eglino rei di latrocinio, e peccano contro il settimo Precetto?

R. Pur troppo vi sono de' figlj di famiglia che non si fanno alcuno scrupolo, e credono di non offendere la loro coscienza, involando dalle loro

case o denaro o altri oggetti per supplire al gioco, alla crapula ed altre simili specie; ma ascoltino essi la Scrittura la quale dice che chi ruba al padre e alla madre, e sostiene che ciò non è peccato, partecipa al delitto dell' omicida. *Qui subtrahit aliquid a patre suo et a matre, et dicit: Hoc non est peccatum, particeps homicidae est* (*a*); parole che fanno vedere qual' ingiuria arrechino questi figlj a quelle persone per cui dovrebbero nutrire sentimenti di sincero amore e di rispetto: poichè rubando a' loro genitori, di cui non possono esser gli eredi che dopo la loro morte, sembra in qualche modo che tendano a tagliar loro la vita: *particeps homicidae est.* Così s. Antonino non à difficoltà d' asserire (*b*), che il figlio che ruba a suo padre pecca mortalmente se il furto è considerabile. È vero però che ciò che sarebbe materia grave per un estraneo e però peccato mortale, può non essere che peccato veniale in un figlio, perchè un padre soffre sempre con minor ripugnanza d' esser privato da un figlio piuttosto che da un estraneo, di certe cose che non son di molta considerazione; onde può dirsi, che quando il padre non ne risente un danno notabile, e che il figlio ne fa un buon uso il peccato non è mortale.

Finalmente, siccome spetta al padre d' accumulare per i figlj, come dice s. Paolo: *Nec enim debent filii parentibus thesaurizzare, sed parentes filii* (*c*), così i figlj devono render conto ai genitori de' loro guadagni, qualunque ne sia la provenienza; non ritenersi nulla nè far cose importanti senza il loro consenso. Attendete a questo precetto o giovani che fate de' guadagni particolari.

D. Pecca una moglie contro il settimo pre-

(*a*) Prov. 28, 24. (*b*) 2. Summae Th. tit. 2, c. 15, §, 1. (*c*) 2, Cor. 12, 14.

cetto quando prende per se o regala delle cose di considerazione senza il consenso del marito?

R. Per rispondere a questa domanda bisogna fare una distinzione. Una donna maritata può avere de' beni di natura diversa, cioè beni dotali e beni stradotali. I beni dotali son quelli che essa à portati al suo marito per ajutarlo a sostenere i pesi del matrimonio, e sui quali il marito à pieno diritto finchè dura il matrimonio: li stradotali son quelli che non entrano nella dote: *quae praeter dotem habet*, dice la legge, o gli abbia essa ricevuti particolarmente in dono o in virtù di qualche legato. Ciò premesso, dico che il dritto scritto permette a una moglie di disporre a piacere, liberamente e senza il consenso del marito de' beni stradotali se ne à, a meno che maritandosi non abbia ceduto al marito tutti i suoi beni presenti e futuri, nel qual caso ella non può aver più stradotali; cosicchè sarebbero tutti beni dotali non solamente quelli che ella avesse portati al marito, sposandolo, nè quelli ancora che le potessero toccare per successione, donazione o in qualunque altro modo; e non potrebbe disporne neppure in paesi dove fosse in vigore il diritto scritto. Si osservi ancora che se questa moglie non è in un paese dove sieno in vigore le leggi romane, si deve adattare al costume del paese che à forza di legge.

In quanto a' beni dotali è certo che la moglie non può disporne senza il consenso del marito a cui ne spetta il frutto, per sostenere i pesi del matrimonio, a meno che il marito non fosse un uomo di cattiva condotta, o per avarizia o pe vizj ricusasse di pensare al mantenimento della sua famiglia; poichè in tal caso la moglie può prendere ciò che è necessario per un onesto mantenimento o per pagare i debiti di famiglia. Ella però non deve mai venire a questi eccessi prima d'aver fatto rilevare al suo marito l'obbligo che

di somministrare il necessario. E questo il motivo per cui nella censura del libro d'Apologia de' Casisti, il Clero di Francia riunito nel 1700 condannò questa proposizione: *Una moglie può prendere denaro al suo marito in molte occasioni, come per giocare, per farsi degli abiti e altre simili cose.*

D. Un marito può egli senza il consenso della moglie disporre de' beni, mobili, denaro, rendite ec., o anche degl'immobili acquistati in tempo del matrimonio, per arricchire i suoi parenti, i suoi amici o altri suoi figlj di primo letto; e la moglie à ella pure tal facoltà?

R. Quantunque li sposi non sieno ricevuti in faccia al tribunale, come accusatori l'uno dell'altro in proposito di furto, è certo non ostante che pecca gravemente chi aliena i beni che sono di una proprietà comune e l'impiega a tali usi, poichè in questo il marito non à maggior facoltà che la moglie. Dunque se il danno cagionato con tal'alienazione è notabile, è certo che l'alienato non pecca mortalmente per l'ingiustizia che commette. Dietro a questo principio, il pontefice Onorio III, scrivendo a quei di Roccella sopra un'usanza che avevano di permettere a un marito che avesse dissipato o perduto il proprio patrimonio, che alienasse i beni della moglie, condanna come abusiva tal'usanza, e dichiara che non è permesso di uniformarsi a questi usi così ingiusti (*a*).

La moglie à un diritto anche minore a tali alienazioni, il che si può facilmente provare con una lettera scritta da s. Agostino a una certa Ecdizia, la quale contro la volontà del marito aveva distribuito tutto ciò che aveva a due monache considerandole come povere. Ecco le sue parole: *Nihil ergo de tua veste, nihil de tuo auro, ar-*

(*a*) In cap. *Ex part.* 10, de consuetud. l. 1, tit. 4.

gento, vel quodcumque pecunia, aut rebus ullis tuis, sine arbitrio ejus facere debuisti (*a*). Al che aggiunge che essa deve domandare umilmente perdono al suo marito della temerità che à avuto di disporre contro la sua volontà di sostanze di cui egli è padrone. Bisogna però avvertire che una moglie non à bisogno del consenso del marito per prestare un soccorso a' suoi genitori, quando si trovino in caso d'estrema necessità, e che il marito ricusi il soccorrerli. Lo stesso si dica relativamente a fratelli, sorelle e figlj del primo letto.

D. In quali occasioni peccano contro questo precetto i servitori, gli operaj, gli artigiani ec.

R. Queste persone sono spesso soggette a defraudare i loro padroni o quelli che gl'impiegano, quantunque l'Apostolo s. Paolo raccomandi loro così espressamente la fedeltà: *Non fraudantes, sed in omnibus fidem bonam estendentes* (*b*). 1. I servitori peccano contro questo Comandamento quando alienano la roba del padrone, o non se ne prendono la dovuta cura. 2. Quando contro l'intenzione e senza saputa del padrone, prendono delle derrate sotto pretesto di farne elemosine o di ricompensare chi gli à ajutati nel loro servizio. 3. Quando riputando troppo scarso il loro salario o trascurano il servizio o si appropriano più del pattuito. Quindi è che l'Università di Parigi e di Lovanio, e in seguito la S. Sede ànno condannato questa proposizione. *Le persone di servizio possono nascostamente prendere a' loro padroni quanto è necessario per conguagliare il salario col loro servizio, quando lo reputano minore di ciò che meritano.* Si osservi che ne' furti domestici di servitori, figli di famiglia, mogli, ec. è egualmente reo chi nasconde

(*a*) Aug. Ep. 272, alias 99, n. 4 e 5.
(*b*) Ad Ti. 2, 10.

o ritiene presso di se gli oggetti rubati, perchè così viene a fomentare i delitti, ed è cagione di questa specie di furti. *Qui cum fure participat, odit animam suam*, dice la Scrittura (*a*), *adjurantem audit et non judicat*.

Gli operaj e artisti peccano pure contro questo precetto, quando non compiscono fedelmente il lavoro giornaliero, quando si appropriano più del convenuto, quando ingannano o si pagano da per se, come fa il sarto che si ritiene un pezzo di panno sotto pretesto che non gli pagano il giusto per la fattura d'un abito. Finalmente chiunque à un appuntamento per qualunque carica o impiego pubblico o privato merita il titolo di ladro, dice il concilio di Trento (*b*) se trascura il proprio dovere, mentre poi ritira l'intera paga. *Illi numero furum reponendi sunt qui cum ad privatum aliquod vel publicum officium conducti sunt, nullam vel parvam operam navantes munus negligunt, mercede tantum pretio fruuntur*.

D. Un povero che prende qualche cosa al ricco per sollevarsi un poco dalla sua miseria, è egli reo di furto?

R. V'è chi s'immagina di non esser reo di furto quando non ruba che a' ricchi, sotto pretesto che il derubato non ne risente che un danno leggero e tale che appena si accorge che gli sia stata tolta qualche cosa. Scusa meschina, dice il Catechismo del concilio di Trento! *Misera sane et pestifera defensio*! Voi non troverete mai nei Comandamenti di Dio che sia permesso il rubare ai ricchi. Pure per sciogliere la questione bisogna sapere che vi sono tre specie di necessità in cui può trovarsi il povero, cioè la necessità comune, la grave e l'estrema.

La necessità comune è quella di coloro che

(*a*) Prov. 29, 24. (*b*) Cathec. ad Par. ibid.

vanno mendicando il loro sostentamento, o che sono mantenuti dall'elemosine della Parrocchia. Questa necessità non può autorizzare i poveri che rubano per sollevarsi dalla loro miseria. È questo un frivolo pretesto condannato già da s. Paolo (*a*) quando dopo aver proibito il furto, esorta i poveri al lavoro, col che insegna loro che lavorando acquisteranno mezzi di sussistenza, e che sono assolutamente rei se in vece di lavorare pretendono che sia loro permesso il rubare; e il Savio dice chiaramente che l'ozio è padre di tutti i vizj. *Multam enim malitiam docuit otiositas* (*b*).

La necessità grave è quella che fa decader l'uomo dal suo stato; cosicchè per vivere deve adattarsi a un lavoro troppo inferiore alla sua condizione. Neppur questa necessità scusa da peccato chi ruba a' ricchi il necessario per sussistere. Il pontefice Innocenzio XI à deciso tal questione, condannando con suo decreto del 2 Marzo 1679. questa proposizione: *Permissum est furari non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.* Infatti ognuno ordinariamente cade in tal necessità per sua colpa; cioè non occupandosi col lavoro, facendo spese eccessive, comprando senza pagare, appropriandosi l'altrui sostanze, ec., mentre intanto cresce sempre la povertà, poichè Dio non benedice sicuramente simil condotta. *Alii dividunt propria, et ditiores fiunt*, dice la Scrittura (*c*), *alii rapiunt non sua et semper egestate sunt.*

La necessità estrema è quella in cui manca assolutamente ciò che è necessario per vivere, cosicchè senza un prontissimo soccorso venga taluno in questo stato a perire. Unanimemente convengono i teologi che i poveri che si trovano in questa necessità, possono prendere ciò che è loro

(*a*) Eph. 4, 2 Tess. 3. (*b*) Eccli. 33, 29.
(*c*) Prov. 11, 24.

necessario per non morir di fame, e ne adducono per ragione 1. che in tal circostanza non v' è legge che proibisca di prendere il necessario: *Necessitas non habet legem*. G. C. non biasimò i suoi discepoli che in un bisogno estremo presero delle spighe di grano per nutrirsi. 2. In questo caso i beni sono comuni, e vi à un diritto chi si trova in urgente bisogno, come chi ne è proprietario per legge. Dio comanda a tutti gli uomini di prestarsi reciprocamente soccorso nelle occasioni; e in simili casi si può dire che chi ricusa l' elemosina è omicida del povero: *Si non pavisti, occidisti*. Queste ragioni sono di s. Tommaso (*a*).

Tal decisione però è suscettibile di qualche modificazione. Bisogna che la necessità sia veramente estrema, e che non vi sia assolutamente altro mezzo di soccorso; e chi si trova in tal circostanza non può prendere se non ciò che è assolutamente necessario per il momento, a titolo di propria conservazione e anche con una certa moderazione. Chi dunque con questo pretesto prendesse delle somme considerabili, sarebbe condannabile come violatore delle leggi della giustizia. 3. Non debbon mai darsi tali consiglj a' poveri, e devono anzi esortarsi alla pazienza e al lavoro; facendo anche rifletter loro che se fossero colti sul fatto, potrebbero esser puniti dalle leggi civili con loro infamia; e che quindi non dovendosi esporre a tal disonore, preferiscano di rimettersi nella Provvidenza piuttosto che prender niente ad alcuno.

D. La carestìa di legne di cui soffrono per lo più gli abitanti della campagna, gli autorizza a profittare de' boschi del Principe e de' particolari?

R. Prima di rispondere a questa domanda, bisogna distinguere due specie differenti di legna-

(*a*) 2, 2. q. 66, 7.

me, cioè legname morto o da bruciare, e legname da uso o da lavoro. Ciò premesso,

Diciamo 1. che non v'è nessuna legge civile che permetta ai poveri di portar via dai boschi legname di alcun genere, a meno che non ne abbiano l'uso per qualche titolo. Il solo uso, dunque può autorizzare a far ciò; ma perchè sia legittimo tal uso, deve esser fondato sul consenso o tacito o esprèsso del proprietario de' boschi.

2. Che in caso di estrema necessità i poveri che non ànno legne nè per scaldarsi nè per cuocere gli alimenti, possono prenderne nei boschi o pubblici o privati, quantunque non vi abbiano alcun diritto; e in questo caso non commettono furto, perchè per commettere un furto bisogna togliere la roba altrui, e toglierla contro la volontà del proprietario: ora, in caso d'estrema necessità i beni sono comuni; e non si può supporre che un proprietario di boschi neghi al povero di profittarne per sovvenire a un estremo bisogno.

3. Chi non sia estremamente necessitato non può toglier legna da' boschi senza l'espresso o tacito consenso del proprietario; ed è appunto in virtù di tal consenso che v'è l'uso in molti luoghi che i poveri prendono pubblicamente il fogliame e il legname caduto per terra ne' boschi senza che alcuno gl'impedisca. Devono però i poveri contentarsi di questo legno morto, non fare alcun danno ai boschi, e non prendere legna per vendere sotto pretesto di procurare la sussistenza alla propria famiglia.

D. Chi fa del male al prossimo, o non l'impedisce quando può, pecca egli contro questo Comandamento?

R. Non pecca contro questo Precetto soltanto chi prende apertamente la roba altrui, ma ancora chi procura al suo prossimo qualche danno, e ciò può accadere in più modi. 1. Quando si ritiene

ingiustamente la roba altrui, come chi per la sua cattiva condotta non paga i suoi debiti, o che per non sodisfarli, li nega, il che è un delitto infinitamente più grave, o che usa la frode per ingannare i suoi creditori. 2. Quando un amministratore di beni altrui li lascia perire per mancanza di premura, o li danneggia maliziosamente o in qualunque altro modo; o che dopo aver goduto de' beni altrui, o dopo averli amministrati come appaltatore, tutore, curatore ec., non ne rende un conto fedele. 3. Quando taluno partecipa a' danni cagionati al prossimo con ordini, ajuti, consiglj o consenso nel procurarglieli, e non gl' impedisce quando lo potrebbe, come un servitore che non avvisa il padrone del danno che gli viene arrecato, un pastore che lascia andare il bestiame sui pascoli altrui, come anche i proprietari di questi bestiami che sapendolo, lo permettono; i vetturali e i cacciatori che danneggiano prati, vigne, biade e altri frutti di terra. 4. Quando un magistrato non pone un freno a' furti, alle rapine, alle concussioni, ai monopolj; e in generale chiunque per impiego deve vegliare alla conservazione de' beni pubblici e privati è reo di tutti i danni che accadono per sua negligenza, e pecca contro il settimo Comandamento.

D. Qual frutto si deve ritrarre da questa Conferenza?

R. Il frutto da ricavarsi è racchiuso in queste parole di s. Paolo. *Qui furabatur, jam non furetur; magis autem laboret, operando manibus suis quod bonum est ut habeat unde tribuat necessitatem patienti* (a). Voi siete stati soggetti ad appropriarvi la roba altrui; cessate dal rubare: lungi eternamente da voi l' ingiustizie, gl' inganni, le rapine, i latrocinj; *Qui furabatur, jam*

(a) Eph. 4, 28.

non furetur. Ma ciò non basta; e siccome l'ozio strascina ordinariamente a questo maledetto peccato, bisogna che vi occupiate più di quello che non avete fatto fin'ora: *magis autem laboret*; e siccome non qualunque lavoro è bastante, nè è buona qualunque professione, l'Apostolo vuole che voi lavoriate con le vostre mani in spirito di penitenza, guadagnandovi il vostro sostentamento con qualche opera buona, lodevole e utile: *operando manibus suis quod bonum est*. Vi vuol pure qualche altra cosa per fare di un ladro un vero penitente; cioè bisogna che egli ripari le ingiustizie e i mali arrecati rubando; e che lavori in modo che co'suoi risparmj e con la sua buona condotta si riduca in grado di fare elemosine e scancellare con opere buone le sue passate iniquità; *ut habeat unde tribuat necessitatem patienti*: Questo è il rimedio che insieme con l'Apostolo io propongo a coloro che per loro sventura ànno violato il settimo Comandamento. Che se v'è qualcuno talmente indurato di cuore che ricusi di abbracciare un tal rimedio, esso è un riprovato a cui io nulla posso dire; ma se vi muove il desiderio della vostra eterna salute, riflettetevi seriamente; pensate e siate ben penetrati da questa verità; che l'Inferno è per chi defrauda e deruba il suo prossimo, e che il Cielo non è se non per chi ama la giustizia ed è puro di coscienza e di mani. Pensate, e convincetevi che perdendo l'anima vostra perdete tutto, e che salvandola possederete eternamente que' beni infiniti che formano la felicità de' Santi.

DECIMASESTA CONFERENZA

Sul Negoziare.

Non furtum facies.

Esod. cap. 20.

Nel piano che mi son proposto, spiegandovi il settimo Precetto, cioè di farvi rilevare le ingiustizie che si commettono nelle diverse professioni, non devo tralasciar quelle le quali non sono che troppo comuni fra i mercanti. So che non v'è di più comodo e più necessario per la vita civile che il commercio. Senza far venire de' drappi dalle parti più lontane del Mondo, senza occuparsi di equipaggiare un vascello, e arrischiare d'esser vittima o d'una truppa di corsari o d'un naufragio, troviamo nelle nostre botteghe i più ricchi oggetti che possano darci l'Indie e i più remoti paesi. Questi vantaggj tanto considerabili danno a chi se li procura un giusto titolo a ricavarne un guadagno; ma tal guadagno è spesso così fraudolento ed eccessivo che Salviano non à difficoltà di dire che la vita de' negozianti non è che frode e spergiuro. *Quid autem aliud est cunctorum negotiantium vita quam fraus atque perjurium* (*a*)?

Non intendo già io di fare d'un' istruzione una satira, nè d'offendere alcuno con supporre falsi

(a) Salv. de Prov. l. 3

peccati: so che nel commercio vi sono delle persone integerrime, fedeli, giuste, innocenti e che fra' pericoli della loro professione conservano lo spirito del Cristianesimo: ma siccome ve ne sono ancora di quelle che ànno disposizioni totalmente contrarie, e che voglion vivere in una colpevole ignoranza su tal proposito, è opportuno l' istruirli su certi articoli, rapporto ai quali si lusingano d'essere innocenti, onde ajutarli ad accusarsene e a correggersi. Ai Mercanti dunque io parlo in questa mattina.

D. Come deve negoziare un Cristiano?

R. Deve negoziare 1. senza inganni e senza usura; non deve mai ingannare nè in vendita nè in compra di mercanzìe; poichè la fedeltà è l'anima del commercio, e lo fa fiorire, oltre l'arrecare un deciso onore a chi l'esercita: *Vir fidelis multum laudabitur*, dice il Savio (*a*), *qui autem festinat ditari non erit innocens*.

2. Senza bestemmiare nè mentire. La gran regola d'un mercante probo è l'esser di buona fede. Ma, se son sincero, mi dirà taluno, non guadagno nulla: che diverrà la mia professione? E io vi domando: che diverrà la vostra anima se siete un bestemmiatore e un mentitore? e che diverrete voi se la perdete per i vostri spergiurj e per le vostre moltiplicate menzogne?

3. Non bisogna impiegare nei negozj il tempo destinato al servizio di Dio, giacchè il Signore non spargerà le sue benedizioni sopra di voi se profanate le domeniche e i giorni festivi, e il guadagno che farete in tali giorni, sarà ridotto al niente. *Mercedes congregavit*, dice il profeta Aggeo (*b*), *misit eas in sacculum pertusum*.

Bisogna negoziare per un buon fine, come il mantenimento della propria famiglia, il sollievo de' poveri, la pubblica utilità. È vizioso il nego-

(*a*) Prov. 20, 28. (*b*) Agg. 1, 6.

ziato, dice s. Tommaso (*a*), quando non si à in mira alcuno di questi fini ma il guadagno soltanto, poichè la passione per le ricchezze, dice s. Paolo, è la radice di tutti i mali: *Radix omnium malorum est cupiditas* (*b*). Chi non cerca che le ricchezze cade nelle tentazioni e ne' lacci del Demonio, abbandonandosi a quei frivoli e perniciosi desiderj che precipitano l' uomo nell' abisso della perdizione e della dannazione. *Qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et in laqueum Diaboli, et desideria multa nociva quae mergunt homines in interitum et perditionem.*

D. Quali sono le ingiustizie che ordinariamente si commettono negoziando?

R. Si pecca contro la fedeltà che deve accompagnare il negoziato: 1. alterando i pesi e le misure. *Nolite facere iniquum aliquid in judicio in regula, in pondere, in mensura; statera justa et aequa sint pondera* (*c*): Non commettete alcuna ingiustizia ne' vostri pesi e nelle vostre misure: è Dio che parla al suo popolo nel Levitico. Ma, faccio male, mi direte, se contentandomi d' un piccolo guadagno non peso e non misuro le mercanzìe con tutta giustizia? La Scrittura stessa vi risponde se fate male o no: Non tenete presso di voi pesi di diversa entità, nè misure più grandi e più piccole, l' une per comprare, l' altre per vendere, poichè il vostro Dio à in orrore queste azioni di mala fede: *Abominabitur enim Dominus Deus tuus eum qui facit haec, et aversatur omnem injustitiam* (*d*). Vi sono anche de' mercanti che avendo per giuste le loro misure, portano l' inganno nella maniera di misurare e di pesare. Un cuor retto detesta tutte queste ingiustizie.

1. Quando si vende una mercanzìa per un' altra

(*a*) 2, 2. q. 77. a 4. (*b*) s. Tim. 6. 10.
(*c*) Levit. 19, 35, 36. (*d*) Deuter. 25, 16.

che è di natura e di specie diversa dalla richiesta, o essendo della medesima specie è pur di diversa qualità; o quando si vendono mercanzìe difettose senza scoprirne i difetti; come vendendo per perfetto un panno che si sa esser bruciato dalla tinta.

2. Quando si vende o si compra a un prezzo ingiusto, profittando dell'altrui bisogno o ignoranza per vendere a più caro prezzo o per comprare a miglior mercato; o comprando mercanzìe da chi le à rubate o che non à diritto di venderle.

3. Quando si fanno dei monopolj o delle convenzioni ingiuste e pregiudicevoli al pubblico. *Monopolium* è una parola dedotta dal Greco che significa vender solo. Questa etimologìa fa abbastanza comprendere che il monopolio consiste in una convenzione fra pochi mercanti, artigiani ec. d'esser i soli a vendere le tali mercanzìe, o a fare tali lavori ec., per vendere a più caro prezzo col mettere il pubblico nella necessità di dipendere da loro. Questi monopolisti peccano contro la giustizia e contro la carità, e son condannati dalle leggi canoniche e civili; sono parimente rei di rapina coloro che in tempo di carestìa di grani o altri generi di prima necessità li nascondono per farne rincarare il prezzo; a tali persone è minacciata ne' Proverbj la maledizione de' popoli. *Qui abscondit frumenta maledicetur a populis* (a).

4. Quando finalmente si rapiscono i beni altrui con fallimenti fraudolenti ed altri simili inganni. Ecco le principali ingiustizie che si commettono nel commercio, le quali in generale son condannate dalla nota legge di diritto: *Locupletari non debet aliquis cum alterius injuria vel jactura* (b).

(a) Prov. 11. (b) Reg. jur. in 6.

D. È egli mai permesso a' mercanti di fare de' miscugli nelle mercanzìe che vendono?

R. Bisogna distinguere. Non è mai permesso a un mercante di fare un miscuglio che avvilisca la mercanzìa e la faccia scemare di prezzo, e venderla poi al prezzo corrente come se fosse pura e senza miscuglio, perchè ciò sarebbe un ingannar nella sostanza come dice s. Tommaso (*a*), qual sarebbe di vendere per vino puro vino misto con acqua allo stesso prezzo del vino. Quindi la Facoltà teologica di Parigi nel 1666 condannò con una censura questa condotta fraudolenta de' mercanti: *Licitum est tabernariis vinum cum aqua miscere, et agricolis triticum paleis, et communi pretio vendere dummodo deteriora non reddantur eis quae comuniter venduntur*. Questa proposizione è dichiarata falsa dalla censura, come contraria alla buona fede e alla giustizia pubblica.

Non si crede però ingiustizia il fare qualche miscuglio che ben lungi dal nuocere ai compratori fortifica anzi e mantiene il genere che comprano; per es. un mercante può in coscienza sostenere il calore e la forza del vino d'un tal paese con qualche mescolanza che non può nuocere ad alcuno.

D. V'è egli l'obbligo di dichiarare i difetti della roba che si vende?

R. Vi sono due specie di difetti, gli essenziali e gli accidentali. Gli essenziali son quelli che rendono una cosa assolutamente inutile all'uso per cui è in commercio, e diminuiscono talmente quest'uso e la rendono tanto incomoda che se fossero stati conosciuti dal compratore non l'avrebbe comprata che a un prezzo minore. Per es. una trave imporrata è inutile per una fabbrica, un cavallo bolso fa un servizio minore ed incomodo: tali difetti bastano per annullare una vendita.

(*a*) 2, 2. q. 77, a 2.

I difetti accidentali son quelli che rendono soltanto meno vantaggioso l' uso d' un oggetto: per es. se un cavallo è poco sensibile allo sprone; se un vino non è tanto delicato nè di un gusto così fino come si credeva; tutto questo con basta ad annullare una vendita.

Ciò premesso, dico che nessun venditore è obbligato a dichiarare i difetti accidentali di ciò che vende, ben inteso che non venda a un prezzo superiore al merito della mercanzia considerata come difettosa. Così, se vendo un cavallo duro allo sprone, non sono obbligato ad avvertirne il compratore, perchè, dice san Tommaso (*a*), chi lo compra non vorrebbe pagarlo ciò che vale; ma però non devo vendergliclo a un prezzo eguale a quello d' un cavallo sensibile allo sprone e che obbedisce prontamente.

In quanto a' difetti essenziali che portano pregiudizio a chi compra una cosa, bisogna distinguere se questi difetti son notorj, cioè se possono facilmente conoscersi dal compratore: per es. se un cavallo è losco o zoppo, non v'è obbligo d'avvertirne il compratore, perchè questi son difetti troppo facili a conoscersi (*b*). Tal decisione, dice Silvio, suppone 1. che il compratore sia in stato di conoscer tali difetti, poichè se è debole di vista o se è cieco, cosicchè non possa vederli, il venditore è obbligato ad avvertirnelo: 2. che il compratore sia persona intelligente in quel tal genere di mercanzie, perchè non è permesso di abusare dell' altrui semplicità: 3. che un tal difetto non esponga il compratore a un pericolo evidente: per es. un cavallo troppo vivace può nuocere a chi lo cavalca se la sua salute è debole: 4. il venditore non deve usare alcuna frode per occultare al compratore i difetti di ciò che gli

(*a*) Quodlibet. 2, a. 20. (*b*) Idem, 1, 2, 77, a. 3. et SylviPs ia.

vende: per es. un cavallo è zoppo ma non comparisce tale quando è riscaldato dal moto; se prima di condurlo al mercato io lo faccio camminare cosicchè allora non si conosce difettoso, sono in tal caso un ingannatore, perchè la mia frode è la cagione per cui il compratore non si accorge di questo difetto. In sostanza l'opinione de' Teologi che decidono non esservi l'obbligo di scoprire i difetti della mercanzìa che si vende quando sono notorj, è fondata su questo principio; che il compratore intenda di comprarla con quei tali difetti che ben conosce: *Scienti et volenti non fit injuria, non dolus.*

Che se i difetti essenziali d'una cosa non posson conoscersi dal compratore, la probità e la giustizia obbligano ad avvertirnelo, poichè non è permesso vendergli una cosa che può produrgli qualche male, senza prima avvertirlo. Per es. io vendo un cavallo impetuoso che può fors' anche far perire chi vi salga, commetto un' ingiustizia se non ne prevengo un compratore il quale non sappia l'indole di questo cavallo: *Dare alicui occasionem periculi vel damni semper est illicitum*, dice l'angelico Dottore (*a*).

D. Quali sono i casi ordinari in cui un sensale o chiunque altro venditor di cavalli è obbligato a riprenderli e restituirne il prezzo?

R. Vi son tre casi ordinarj che si chiamano redibitorj, perchè danno luogo a sciogliere la vendita d'un cavallo, cioè quando esso sia bolso, mocciolo e spallato; e quando il cavallo sia attaccato da una di queste malattìe la vendita è nulla, ed esso può restituirsi nel tempo fissato o dall'uso o dai patti espressi fra il compratore e il venditore. Oltre questi casi che son sempre eccettuati, un cavallo può avere altri difetti segreti che lo rendano inutile o pericoloso al com-

(*a*) S. Th. loco cit.

pratore: allora, se il venditore à tenuto occulti questi difetti è obbligato a riprendere il cavallo o a compensarne il compratore: *Si hujusmodi vitia sint occulta, et ipse non detegat*, dice san Tommaso (*a*), *erit illicita et dolosa venditio, et tenetur venditor ad damni recompensationem.* Bisogna però osservare che se il venditore non conosceva questi difetti nascosti, e che abbia venduto di buona fede un cavallo senza pretendere di mantenerlo senza difetti, non sembra giusto che egli sia condannato ad alcuna compensazione, purchè egli nel prezzo abbia avuto un riguardo al rischio che fosse difettoso, e quindi lo abbia venduto un prezzo minore.

D. Si può vendere o comprare oggetti a un prezzo maggiore o minore del giusto? Qual è il prezzo ordinario delle mercanzìe?

R. È regola generale, che non si deve mai vendere una cosa più che non costa, nè comprarla a un prezzo minore del giusto. Il contratto di vendita e di compra è stato introdotto fra gli nomini per comodo de' venditori e de' compratori, e però vi deve essere un' eguaglianza fra la cosa venduta e il prezzo che per essa paga il compratore, e il compratore e il venditore debbon godere d' un comune vantaggio. Ora è distrutta questa eguaglianza quando il prezzo che si dà eccede il giusto valore della cosa venduta, o il valore della cosa venduta supera il prezzo, e però in tali compre e vendite non v' è più giustizia: *et ideo*, dice s. Tommaso, *carius vendere vel vilius emere rem quam valeat, est secundum sed injustum et illicitum* (*b*).

Per maggiore schiarimento, bisogna distinguere due sorte di prezzi: il primo è quello che si chiama legittimo, cioè quello che è fissato dal principe o determinato dal governo, e questo

(*a*) Ibid. (*b*) Ibid. a. 1.

non può nè aumentarli nè diminuirli, nè può oltrepassarli: per es. se il prezzo del vino e della carne è determinato dai Magistrati che presiedono al buon governo, è ingiustizia il vender più cari questi generi e il comprarli a prezzo minore. L'altro prezzo è quello che si chiama naturale, comune o arbitrario, perchè non è determinato nè tassato, e questo è il valore per cui è apprezzata comunemente una mercanzìa da persone intelligenti e abbastanza illuminate per giudicare di un giusto valore. Questo prezzo non consiste come il primo in un punto determinato, ma è una certa estensione secondo che quel tal genere viene stimato più o meno. I Teologi danno a questo prezzo tre gradi, cioè il più alto, il medio o moderato e il più basso, fra'quali non deve però passare una notabile differenza: *Justum praetium rerum non est punctualiter determinatum, sed magis in quadam aestimatione consistit*, dice s. Tommaso (*a*), *ita quod modica additio, vel minutio non videtur tollere aequalitatem justitiae*. Ciò premesso, si deve dire che un mercante vende la mercanzìa più del dovere quando la vende per un prezzo superiore al più alto; e che la compra per meno di ciò che vale quando la paga meno del prezzo più basso.

D. Non è permesso vendere la mercanzìa più che si può, purchè non si vada a eccessi esorbitanti, poichè il diritto dice che una cosa vale quanto può esser venduta: *Res tantum valet quantum vendi potest*?

R. Quantunque sia permesso al mercante di guadagnare sulle mercanzìe, dedotte le spese a cui è obbligato per servizio del Pubblico, per viaggj, per mantenimento de' ministri, per affitti di stabili ec., loro però non è permesso di

(*a*) Ibid. ad 1.

venderle più che possono, e a un prezzo che superi il più alto prezzo corrente; e il diritto non à mai preteso d'autorizzare questa ingiustizia; poichè quando dice che una cosa vale quanto può vendersi, deve intendersi come dice sant'Antonino (*a*) che si venda il suo giusto prezzo. Il senso stesso della legge in un altro luogo assicura che il prezzo delle cose deve regolarsi su quello della loro estimazione; il che prova che essa non à mai preteso che il prezzo delle cose dipenda dall'avidità del venditore, e che vagliano quanto egli può venderle, ma solamente quanto esse sono comunemente stimate dalle persone intelligenti del commercio. È vero, dice s. Tommaso (*b*) che il diritto tollera e non punisce il mercante che vende le mercanzìe a prezzi superiori al giusto, purchè il compratore non ne sia stato notabilmente danneggiato, e non le abbia pagate la metà più del giusto valore: ma il diritto che non può impedire tutte le ingiustizie che disapprova, è stato obbligato a stabilir questa massima per porre un fine a tante liti che nascerebbero dalle vendite e dalle compre, se per una leggera lesione fosse permesso domandare formalmente in giustizia una giusta compensazione. Ciò però non toglie che la legge di Dio condannando anche le minime ingiustizie, non obblighi in coscienza il mercante a rindennizzare chi à sofferto un danno da una sua vendita o da una sua compra, pagandogli cioè una mercanzìa più del giusto o vendendogliela meno del giusto. Per evitar dunque qualsivoglia ingiustizia il venditore deve limitarsi a un onesto guadagno, e il compratore deve pagar la mercanzìa un prezzo ragionevole, come c'insegna il Savio con quelle parole: *Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur, sic et inter*

(*a*) 2. p. Sum. tit. 1, cap. 8. §. 5.
(*b*) S. Th. loco cit.

medium venditionis et emptionis angustiabitur peccatum (*a*).

D. È egli permesso vendere più del giusto quando si vende a credito?

R. Il Pontefice Urbano III. (*b*) consultato se un mercante è condannabile quando vende più cara la mercanzìa in conseguenza del lungo tempo che dà per pagarla al compratore risponde che secondo le parole di G. C. il Cristiano deve prestare senza speranza di guadagnare sull' imprestito: *Mutuum date, nihil inde sperantes*; e quindi chi vende più caro sulla speranza di guadagnare su questo imprestito che fanno, sono rei d' usura e sono obbligati alla restituzione. Il primo concilio di Milano tenuto nel 1565, e quello di Bordeaux nel 1583. dichiarano lo stesso. *Ne quis rem aliquando ob dilatam solutionem carius vendat justo pretio*, dice il primo (*c*). *Ne quis ob dilatam solitudinis diem, carius vendat quam justi pretii ratio ferat*, dice il secondo (*d*). S. Tommaso insegna la stessa dottrina, e dice che un mercante non è meno colpevole d' usura vendendo più caro per la dilazione al pagamento accordata al compratore, di quello che chi presta una somma di denaro per un tempo e ne ritira il frutto, poichè non vende più caro se non per fare un maggior guadagno sul credito fatto al compratore: *Unde quidquid ultra justum pretium, pro hujusmodi expectatione exigitur, est quasi pretium mutui, quod pertinet ad rationem usurae*, dice questo santo Dottore (*e*).

È dunque una manifesta ingiustizia il vendere le mercanzìe più di quello che non vagliono, sotto il pretesto di venderle a credito. O si venda a credito o a contanti il guadagno legittimo è rin-

(*a*) Eccl. 27, 2. (*b*) Urb. III. c. Consult. 10. de usur. (*c*) 2. p. tit. 68, de usuris. (*d*) Burdigal. cod. tit. (*e*) 2, 2. q. 78. d. 2, ad 7.

chiuso ne' tre gradi del giusto prezzo. Tutto quello che può fare un mercante che vende a credito, è di scegliere il più alto grado del giusto prezzo onde compensarsi giustamente del danno che può soffrire vendendo in tal modo.

È anche permesso al mercante di chiedere una compensazione a quelle persone a cui vende a credito, se non pagano quando è terminato il tempo prefisso al pagamento, o, non essendovi tempo prefisso, non pagano dopo esser decorso un anno. Le leggi non permettono al mercante che vende a credito, di farsi pagare il frutto del suo denaro se non dopo che sia passato un anno dalla vendita della mercanzìa data a credito; poichè egli guadagna già sulla vendita, e ne trae quel frutto che è naturalmente dovuto al negoziato; onde se dal momento della vendita potesse anche ritrarre il frutto di quel denaro che tarderà a riscuotere, farebbe un doppio guadagno; mentre altronde è giusto che dopo un anno gli sia bonificato l'interesse, perchè si suppone esser allora cessato qualunque guadagno su' suoi avanzi, e che soffra anche un danno per il ritardo del pagamento.

D. Possono i mercanti far traffico di qualunque genere di mercanzìe, e comprare da qualunque genere di persone?

R. Rispondo alla prima domanda che vi sono delle mercanzìe proibite, chiamate comunemente mercanzìe di contrabbando, il cui traffico non è permesso, perchè i mercanti son obbligati ad obbedire alle leggi del Principe che lo proibisce: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, dice s. Paolo (*a*); e v'è anche qualche caso in cui si pecca mortalmente col disobbedirvi, non tanto per la trasgressione alla legge del principe, quanto perchè un negoziante di questa

(*a*) Rom. 13, 1.

specie si espone al rischio evidente di perdere la libertà, e fors' anche la vita se sia sorpreso da' ministri del principe stesso, e l' esporsi a tal rischio non può esser disgiunto dal peccato: al che può aggiungersi ancora che questi contrabbandieri profanano ordinariamente le Domeniche e i giorni festivi. Oltre le mercanzie proibite dalla legge del principe, ve ne sono ancora di proibite dalla legge naturale, come sono i libri contrarj alla religione e a' buoni costumi, il di cui commercio è interdetto anche più rigorosamente.

In quanto alla seconda domanda rispondo che non è permesso comprar dai figlj di famiglia, dagl' insensati e da chiunque è inabile a contrattare, o per loro natura o in forza di qualche legge come i dissipatori i pupilli le donne che sono sotto la potestà del marito, e quelli ch sono interdetti dalla giustizia quando contraggono a loro pregiudizio. Molto meno è permesso comprare da chi à, o almeno si sospetta che abbia rubato la mercanzia che vende.

D. I mercanti che defraudano la gabella, cometton' eglino un peccato, e sono obbligati alla restituzione?

R Per gabella s' intendono le tasse imposte sulle derrate e sulle mercanzie. Ora, un mercante non può senza offendere Dio defraudare le imposizioni legittimamente stabilite dal principe, perchè il principe à diritto d' esigere de' tributi da' sudditi per provedere a' suoi bisogni, e sostenere i pesi dello Stato. Nè vale il dire che l'imposizioni sono esorbitanti e che sempre si aumentano, poichè ciò non può mai giustificare un mercante che non deve come non lo deve neppure alcun altro, giudicare gli eccessi dei tributi, dacchè egli non può nè deve conoscere i bisogni dello Stato per cui sono imposti i sudditi, e ai quali deve ognuno contribuire.

Questa decisione è fondata sulle parole di G. C.

medesimo, che disse doversi rendere a Cesare ciò che era di Cesare: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari* (*a*), ed egli stesso lo mostrò col fatto avendo fatto pagare il tributo per se e per s. Pietro, come lo riporta s. Matteo (*b*). S. Paolo nella sua epistola a' Romani ci raccomanda questo dovere, e ci dice che i principi sono ministri di Dio, che servono a lui mentre si applicano alle funzioni del loro impiego. Chi dunque defrauda i diritti del principe, rapisce i beni altrui e pecca mortalmente se il furto è notabile. *Justitia porro vectigalium est commutativa, quia viget utrinque*, dice Cabasuzio: *Principi enim salus et securitas populi ex ejus officio incumbit; populo autem praestatio tributorum et obedientiae: atque is qui justitiam commutativam violat in re gravi, peccat eo ipso mortaliter cum restituendi obligatione* (*c*). La legge che impone di pagare i tributi al principe non è una legge puramente penale, ma una legge conforme al diritto naturale che realmente ci obbliga a somministrare al principe i soccorsi e i sussidj di cui à bisogno per governare il suo stato, difendere i suoi popoli e conservarli in pace. Quindi il Clero di Francia condannò nel 1700. questa proposizione: *Subditi possunt justa tributa non solvere. Haec propositio*, dice la censura, *seditiosa est; apostolicae doctrinae ac dictis dominicis aperte contradicit*. È dunque falsa la massima di coloro che pensano potersi defraudar la gabella.

Mercanti, riflettete un momento sulla vostra professione. È obbligo comune di tutti i mercanti la buona fede e la probità, cosicchè il negoziato non sarebbe più un commercio legittimo senza queste due virtù ma un assassinio. Avete voi pra-

(*a*) Luc. 20, 25. (*b*) Matth. 17, 26. (*c*) Cabass. Juris Canonici Theoria et Praxis, l. 6, c. n. 8.

ticato sempre queste due virtù, secondo il precetto dell'Apostolo? *Ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum* (*b*). Lungi da voi le frodi, le soverchierìe e l'ingiustizie nelle vostre promesse, nelle vostre parole, ne' vostri contratti, nel vostro commercio, ne' vostri affari. Son tanti anni che esercitate la professione di mercante; ma come vi siete voi condotti? *Virum fidelem quis inveniet?* Quanto è raro, dice il Savio (*b*), trovare nel mondo un uomo fedele! e diciamo di più, trovarlo nel negoziare! Quanti inganni vi si commettono! Esaminatevi se ne siete rei davanti a Dio. Come avete venduto? Come avete comprato? Sareste mai di quegli uomini così fini e così furbi i quali per servirmi dell'espressioni del Profeta, usano così sottili inganni che rassomigliano un ben affilato rasojo che taglia i capelli senza che uno se ne accorga? *Sicut novacula acuta fecisti dolum* (*b*). A qual prezzo avete venduto quella mercanzìa? Non è egli stato eccessivo ed ingiusto il vostro guadagno? Siete stati sempre esatti ne' vostri conti e ne' vostri traffici? Avete ingannato nessuno? *Virum fidelem quis inveniet?* Lascio a voi la cura d'esaminarvi su questa materia; e prego il Signore che per sua grazia vi faccia osservar la giustizia, la rettitudine e la buona fede che tanto ci è raccomandata, onde dopo aver negoziato cristianamente, meritiate di riceverne in ricompensa i beni eterni del Cielo.

(*a*) 1. Thess. 4, 6. (*b*) Prov. 20, 6.
(*c*) Ps. 51, 4.

DECIMASETTIMA CONFERENZA

Sull' Usura.

Non furtum facies.

Esod. cap. 20,

È qui opportuno il parlar dell' usura, perche è uno di quei peccati che si credono permessi nel commercio. Dunque, dopo aver trattato dell' ingiustizie che si commettono fra' mercanti, bisogna ora attaccare l' usura, vizio tanto comune nelle civili società è autorizzato da un' estesissima pratica. Alcuni immaginano che non sia peccato il dare il denaro a frutto, assicurandone il capitale e riserbandosi il diritto di ripeterlo all'epoca convenuta; alcuni pensano ancora che n certe occasioni sia un' opera di carità; o se taluno non à questa opinione, crede almeno che quando simili contratti si fanno con reciproco consenso volontario dalle parti contraenti, non vi à luogo l' ingiustizia; e per rendere meno odiosa questa pratica, al guadagno che ritraggono dal denaro prestato tolgono il nome d'usura, e vi sostituiscono quello d interesse, che è più onesto.

Per toglier dunque agli usuraj il velo che li ricopre, bisogna prima spiegare cosa è l' imprestito che dà motivo e pretesto a tutte le usure che si esercitano; e quindi vedremo cosa sia l' usura, se sia proibita, e come si commetta.

D. Cosa s' intende per imprestito? Qual differenza passa fra l'imprestito per uso, e il semplice imprestito?

R. Per imprestito in generale s' intende un contratto in forza del quale una persona si priva gratuitamente in favore d' un altro, per un certo tempo d' una cosa che gli appartiene. Diciamo, gratuitamente, per distinguere l' imprestito dall' affitto da cui si ricava un guadagno, e, per un certo tempo, per distinguere l' imprestito dalla donazione.

Vi sono due specie d' imprestiti, l' uno si chiama a uso, in latino *commodatum*, l' altro, semplice imprestito, in latino *mutuum*. L' imprestito a uso è un contratto gratuito col quale una persona accorda a un' altra l' uso di una cosa che non si consuma col servirsene, ma senza cederne la proprietà; per es. io presto un cavallo a un amico e gli permetto di servirsene per un tal viaggio, dopo il quale egli me lo restituirà, giacchè non cesso con ciò d' esserne il padrone e proprietario.

Il semplice imprestito è un contratto col quale una persona presta gratuitamente a un'altra qualche cosa che si consuma con l'uso, come denaro, grano, vino, ec. con l' intenzione che chi lo riceve in prestito ne abbia la proprietà, ma a condizione di renderne il valore in generi della stessa qualità e della stessa natura.

Da ciò si rileva facilmente la differenza che passa fra il *commodatum*, o l' imprestito ad uso, e il semplice imprestito. 1. La materia d' un imprestito a uso consiste in cose che col servirsene non si consumano, come un cavallo, una casa di cui si accorda l' uso a un amico ec.: ma la materia del semplice imprestito consiste in cose che si consumano: il vino si consuma; bevendolo, le biade, nutrendosene; il denaro, spendendolo come prezzo di ciò che si compra. 2. Nell' impre-

stito per uso, chi à prestato à il diritto di chiedere il medesimo oggetto prestato, ma nell' imprestito semplice cessa il diritto di esiger le cose *in individuo*, come dicono i Teologi, ma soltanto una cosa della medesima specie, qualità e valore. 3. Nell' imprestito per uso non si trasferisce il dominio ma l' uso soltanto, mentre nell' imprestito semplice si trasferisce l' uno e l' altro, perchè, come abbiamo detto, la materia di questo imprestito consiste in cose che si consumano, e il di cui uso è inseparabile dalla proprietà. Io vi presto cento scudi: voi ne siete il padrone appena gli avete ricevuti, e potete disporne a piacere. Su questo principio è fondata la decisione, che se il denaro prestato perisce fra le mani del debitore, o scema in forza d' un ribasso della moneta, egli ne soffre tutta la perdita, come all' opposto ne goderebbe l' utile se vi fosse: basta che il debitore renda la stessa somma che à ricevuto, giacchè lo scapito e il guadagno è tutto a conto suo, essendone egli divenuto padrone dal momento che l' à ricevuto. *Res perit domino; res fructificat domino.* Tutti convengono di questi principj, ed è necessario stabilirli per dare un' idea dell' usura.

D. Cosa è l' usura? Vi sono varie specie di usura?

R. L' usura, dice s. Tommaso, è il prezzo dell' uso del denaro prestato: *Usura est pretium usus pecuniae mutuatae* (*a*). S. Antonino la definisce anche più chiaramente, e dice che l' usura è un guadagno che si trae o si pretende di trarre a titolo principalmente d' un imprestito di qualche cosa che si fa a una persona: *Usura est lucrum ex mutuo principaliter intentum* (*b*).

Spieghiamo questa definizione. E un guadagno,

(*a*) 2, 2 q. 78, a. 1. (*b*) In Sum. 2, p. tit. 1, c. 7, § 1.

cioè qualche cosa apprezzabile, per es. denaio, biade, vino, mercanzie e anche servizj o lavori, in una parola tutto ciò a cui si annette un prezzo in denaro, e che si esige di soprappiù alla cosa imprestata, *ultra sortem*.

È un guadagno che si ritrae a titolo d'imprestito, perchè l'usura non si commette che nell'imprestare. Infatti, quantunque abbia luogo l'usura anche in altri contratti, come nelle vendite, pure nell'imprestito v'à luogo implicitamente; poichè quando io vi vendo uno stajo di grano per uno scudo, e esigo cinque soldi di più perchè mi pregate d'aspettare un anno per esser pagato, è lo stesso che prestarvi per un anno uno scudo, e esigerne il frutto di cinque.

Abbiamo detto che è un guadagno che si ritrae o si pretende di ritrarre, perchè uno può cadere nel peccato d'usura con la sola intenzione di percepire qualche cosa più di ciò che à imprestato, come ta uno può divenir simoniaco con la sola volontà d'ottenere un benefizio con mezzi temporali, quantunque tal'intenzione non venga accompagnata da alcuna convenzione.

Abbiamo aggiunto ancora che l'usura è un guadagno che si ritrae a titolo specialmente d'imprestito, poichè non è proibito a chi presta lo sperare dal debitore una qualche riconoscenza, purchè la sua principale intenzione sia di obbligarselo e di dargli un attestato d'affetto e di carità; il che apparirà, dice sant' Antonino (*a*), quando chi presta si trovi disposto a imprestare egualmente quand'anche non ne sperasse alcuna ricompensa, la quale è assolutamente proibito di esigere. Quindi è che Innocenzio XI. con decreto del 2. marzo 1679. condannò questa proposizione: Non è usura l'esigere qualche cosa di più del capitale, quando non si esige che come dovuto per

(*a*) Ibid.

benevolenza e riconoscenza: è solo usura quando si esige come debito di giustizia: *Usura non est dum ultra sortem aliquid exigitur tamquam ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum.*

La censura proibisce di sostenere o d'insegnare questa proposizione, sotto pena di scomunica *ipso facto*, riservata alla s. Sede.

Vi sono varie specie d'usura. V'è l'usura reale e l'usura mentale. La reale è quella che si fa con una convenzione o tacita o espressa di trarre qualche guadagno dall'imprestito; e la mentale è quella che si commette con la sola intenzione che si abbia di ritrarre tal guadagno. V'è una usura espressa e un'usura palliata. L'usura espressa e esplicita consiste nel ritrarre un guadagno dall'imprestito in forza appunto dell'imprestito: e la palliata è quella che si trova negli altri contratti, come in quello di una vendita: tale è l'usura di coloro che vendendo a credito vendono le mercanzie più care del giusto.

Si distinguono due altre specie d'usura: v'è l'usura della sorte principale, quando in virtù dell'imprestito si percepiscono i frutti del denaro prestato; e v'è l'usura di guadagno usurajo quando si esigono i frutti dei frutti scaduti o legittimi o usuraj.

D. L'usura è ella assolutamente proibita, cosicchè chi l'esercita sia obbligato alla restituzione?

R. È sicuramente proibita 1. dal diritto naturale. I precetti del Decalogo sono di diritto naturale, e tutti i Teologi convengono in questo. Ora, l'usura è proibita da' precetti del Decalogo: essa è una rapina, dicono i SS. Padri: *Si quis usuram acceperit, rapinam facit* (*a*), ed è compresa nel

(*a*) Ambr. l. de bono mortis, c. 12.

settimo Comandamento, dice san Bernardo (*a*): *In furto comprehenditur usura*; ed è pure della stessa opinione il Maestro delle sentenze. Ecco le ragioni che si adducono per provare che l' usura è un furto, e però contraria al diritto naturale. È contro il diritto naturale l' esigere un doppio prezzo per la medesima cosa, o venderla due volte; o vendere ciò che non esiste, o farci pagare ciò che non ci appartiene. Ora, così opera appunto chi ritrae interessi da un semplice imprestito. 1. Esige un doppio prezzo per la medesima cosa o la vende due volte, poichè chi esige qualche cosa più del capitale, o l' esige a titolo di sorte, cioè del denaro prestato, e a titolo dell' uso di questo denaro. Se è a titolo di denaro imprestato riceve un doppio prezzo per la medesima cosa, perchè riceve il capitale, e di più riceve il capitale, e di più riceve l'interesse, e così vende due volte la medesima cosa. Se l' interesse che esige si prende per l' uso del denaro, vende una cosa che non esiste, poichè l' uso del denaro non è distinto dal denaro; nelle cose che si consumano con l'uso non si può stimarne l' uso separatamente dalle cose medesime, come l' uso del pane non può esser separato dal pane. È questo il ragionamento del Catechismo del concilio Tridentino che è generalmente approvato in tutte le Chiese latine: *Qui foenerantur, bis idem vendunt, aut vendunt id quod non est* (*b*). 2. Chi presta con interesse vende ciò che non gli appartiene; perchè il denaro essendo sterile di sua natura, e non producendo nulla per se stesso ma soltanto col mezzo dell'industria di chi se ne serve, chi vuol ritrarre l'interesse di ciò che presta, vende ciò che non gli appartiene, cioè l' altrui industria, perchè chi l' à ricevuto in prestito à l' indu-

(*a*) Bern. Serm. 4. super *Salve, Regina*.
(*b*) Catech. ad Par. 3. p. in 7. decal. prae. n. 20.

stria di farlo valere. Queste ragioni ànno fatto concludere a s. Tommaso che l'usura è contraria al diritto naturale, che è cattiva per se stessa, ed obbliga l'usurajo alla restituzione: *Et sicut alia injuste acquisita tenetur homo restituere; ita restituere tenetur pecuniam quam per usuram accepit* (*a*).

2. L' usura è proibita dal diritto divino tanto dell'antico che del nuovo Testamento. *Non darai il tuo danaro ad usura al tuo fratello*, dice Mosè nel Levitico (*b*), *e non esigerai da lui maggior quantità di grano di quella che gli ài imprestata*. Quì dunque è molto chiaramente proibita l'usura. *Signore*, dice Davidde, *chi abiterà nel vostro tabernacolo e chi riposerà sul vostro santo Monte? Colui la di cui vita sarà senza macchia, chi osserva le regole della giustizia, e chi non presta il suo denaro ad usura* (*c*). Il profeta Ezechiele (*d*) dichiara egualmente che un uomo non è giusto e non può sperare una vita felice se non nel caso di non prestare a usura, e di non ricever nulla di più di ciò che à prestato al suo fratello ne' suoi bisogni. G. C. nel suo Vangelo à rinnovato la proibizione dell'usura. Prestate, egli dice, senza nulla sperare: *Mutuum date, nihil inde sperantes* (*e*). Queste due prime parole, *Mutuum date*, non rinchiudono che un consiglio, poichè non tutti sono obbligati a prestare; ma l'ultime tre parole, *nihil inde sperantes*, contengono un precetto formale non essendo permesso ad alcuno di trar guadagno da un imprestito. Così lo spiega pure s. Tommaso conformemente a' decreti dei Concilj e alle costituzioni de' Pontefici: *Mutuum dare non semper tenetur homo, et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia: sed quod homo lucrum de*

(*a*) 2, 2. q. 78, a. 1. in corp. (*b*) Levit. 25, 37.
(*c*) Ps. 14. (*d*) Ezech. 18, 8, 9. (*e*) Luc. 35.

mutuo non quaerat, hoc cadit sub ratione praecepti (*a*).

Finalmente l'usura è condannata dal diritto umano tanto ecclesiastico che civile, cioè dai Canoni de' Concilj, dai decreti pontificj e dai Padri della Chiesa; e inoltre dalle leggi de'Principi. Quindi è che i pontefici Alessandro VII e Innocenzio XI, e il clero di Francia ànno condannato questa proposizione: *Usura, etsi esset prohibita Judaeis, non tamen Christianis, lege veteri in judicialibus praeceptis abolita per Christum*. Cioè: quantunque l'usura fosse proibita agli Ebrei, non è proibita ai Cristiani, poichè l'antica legge in quanto a' precetti giudiciali è stata abolita da G. C.

D. Non v'è alcuna circostanza in cui sia permesso esigere qualche cosa di più dell'imprestito fatto?

R. Quantunque sia una regola generale che l'usura consiste nel ricevere più di quello che si è prestato: *Usura est ubi amplius requiritur quam datur*, la Chiesa non ostante non disapprova che chi presta esiga una compensazione dal suo debitore in due casi, i quali possono riguardarsi come due eccezioni alla legge generale che proibisce l'usura, cioè in caso di lucro cessante e danno emergente: *Damnum emergens, et lucrum cessans*, come dicono i Teologi. Bisogna spiegare cosa s'intenda con questi due titoli, e quando essi sieno sufficienti per esigere una compensazione per un imprestito fatto.

Per danno emergente s'intende il danno o la perdita che precisamente dall'imprestatario ne risulta a chi presta. Per es. un uomo mi chiede una somma che io aveva destinata per riparare una mia casa: io gli presto questa somma; e tal imprestito è cagione che io non posso risarcire e af-

(*a*) 2, 2. q. 78, a 1. ad 4.

fittare la casa suddetta: in tal caso è giusto che io ritiri qualche cosa di più della somma prestata per rindennizzarmi della mia perdita, secondo la massima, che nessuno è obbligato a far del bene agli altri a svantaggio proprio: *Nemo tenetur cum damno suo de proprio facere beneficium* (a). Non ostante, a scanso d'ogni inganno, e per non palliare una vera usura sotto pretesto di riparare un danno puramente apparente, vediamo le condizioni che vogliono i Teologi per render legittimo il titolo di danno emergente. Bisogna dunque

1. Che il danno sia vero e reale, cagionato dall'imprestito e non da accidentalità che non vi abbiano alcun rapporto; poichè se tal danno non fosse reale, e se non accadesse il male che si teme che sia per accadere a cagion dell'imprestito, il creditore non può ricevere nulla di più del suo capitale; come non lo potrebbe egualmente se il danno nôn fosse cagionato dall'imprestito, ma da altre cagioni affatto estranee.

2. Che la compensazione che si esige da chi à ricevuto l'imprestito sia precisamente proporzionata ed eguale al danno sofferto, altrimenti si farebbe l'usura.

3. Che il creditore convenga col debitore nell'atto di far l'imprestito, della compensazione che pretende onde il debitore sia in piena libertà di prendere o no tal somma a questa condizione: *Juravi nos non decipi beneficio oportet*, dice il Diritto.

Per lucro cessante s'intende il guadagno che col suo denaro avrebbe fatto chi presta se non l'avesse prestato. Un mercante per es. avendo risoluto di impiegare il suo denaro al commercio, non à potuto per questa ragione impiegarvelo, e così à perduto quel guadagno che avrebbe fatto: questo è il lucro cessante. Ora, dà egli un diritto,

(a) Sylvius in 2, 2. q. 78, a 1, q. 4.

questo lucro cessante, a esigere un interesse da un semplice imprestito? I Teologi concordemente convengono che questo è un titolo legittimo per esigere qualche cosa di più del capitale, purchè ciò si faccia con tre condizioni. (*a*).

La prima è che il denaro che si presta sia esposto al commercio, poichè se non fosse destinato a ciò non si potrebbe dire che chi lo presta à col prestarlo perduto un guadagno. Quindi Silvio dice che le persone ricche che non fanno alcun commercio non possono servirsi del titolo di lucro cessante.

La seconda condizione è che il mercante che presta non abbia in riserva altra somma da imprestare se non quella che è esposta al commercio, o che gli è necessaria per il mantenimento di sua famiglia; poichè se avesse altra somma da disporre non potrebbe dire con verità, che imprestando perde un guadagno.

La terza è che il guadagno non sia soltanto possibile e remoto, ma che sia probabile e vicino, cioè che abbia qualche apparenza o qualche ragione probabile di ritrarre in commercio un guadagno dal suo denaro. Quindi, quantunque il lucro cessante sia separato dal danno emergente attuale, non lo è però da un danno probabile, altrimenti non sarebbe più un titolo bastante a far esigere dal debitore qualche cosa di più del capitale.

L' ultima condizione è che chi perde un guadagno per cagion dell' imprestito che fa, non esiga dal debitore tutto il guadagno che potrebbe fare; poiche una cosa è meno stimabile, dice s. Tommaso (*a*) quando non è che nella speranza, di quello che quando si possiede, essendo certa l'una mentre l' altra è incerta.

(*a*) Card. Tolet. Instit. Sacerd. l. 5, c. 33.
(*b*) 2, 2, q. 62, a 4.

D. Le promesse e obbligazioni con cui si stipulano gl' interessi senza alienare il capitale, sono usuraje?

R. Lo sono sicuramente, perchè non è mai permesso di ritrarre interessi da un imprestito a titolo solo d' imprestito. Il contratto di cui parlate, che si fa per denaro prestato, è una convenzione con cui il creditore non trasferisce il dominio della cosa prestata che per un tempo specificato e indicato nel detto contratto, riserbandosi il diritto di riprender la cosa prestata allo spirar di quel tempo e d' obbligare il debitore a restituirgliela. Se tal convenzione si faccia davanti al notaro è un' obbligazione, ed è una semplice promessa se si fa per scritta privata: ma qualunque sia questo contratto, v' è sempre usura quando si esige qualche cosa senza alienare il capitale. *Amplius recipitur quam datur.* È inutile l' avvertire che l' interesse che si ritira deve esser conforme e anche inferiore a quello stabilito dalle leggi, il quale però, come abbiamo detto, è sempre proibito o piccolo o grande che sia, quando non vi sia il titolo di lucro cessante o danno emergente. Nè si opponga che in moltissimi luoghi son tollerate queste obbligazioni con interesse, poichè quand' anche esse non sieno nulle in tali paesi per rapporto al civile, sono però sempre illecite per rapporto alla coscienza. *Cum omnis usura et superabundantia proibeatur in lege*, dice il pontefice Urbano III. (*a*). È anche inutile l' avvertire che il creditore s' obbliga a non ridomandare il capitale che dopo un certo tempo. Alessandro VI. con decreto del 18. maggio 1666. à condannato questa proposizione: *Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.*

(*a*) In cap. *Consuluit*, 10. de usu.

I notari dunque non possono ricevere tali contratti, ed è loro proibito anche dalle leggi civili sotto severissime pene. Nè può scusarsi l' ignoranza, poichè devon sapere la loro professione; onde peccano assolutamente ricevendo simili contratti, e si fanno complici dell' ingiustizia dell' usurajo, e sono solidalmente obbligati a ripararla.

D. Giacchè non si può prestare il proprio denaro senza alienarlo, come si fa quando si pone a censo: diteci cosa si intende per censo, se ve ne sono di più sorte, e se son permesse le rendite costituite a prezzo di denaro.

R. Per censo s' intende in generale una rendita che deve pagarsi ogni anno o in denaro o in grano o in altre derrate a chi essa appartiene. Si distinguono due specie di censi, il primo è il censo fondiario, l' altro è quello che si chiama reddito costituito.

Una rendita o un censo fondiario è un canone o livello imposto a perpetuità sopra un fondo, e che lo aggrava o lo ipoteca a carico di chiunque ne entri in possesso. Questi censi posson formarsi in più modi. Il più comune è di formare un affitto per cui il proprietario trasferisce ad un altro il dominio d' un fondo di terra o d' una casa col patto che la persona in cui vien trasferita la proprietà paghi annualmente una tal somma di denaro, o una tal quantità di frutti di terra a chi glie l' à trasferita. V' è anche qualche altra maniera di creare un censo di tal sorta; per es. quando nella divisione d' una successione le porzioni sono ineguali, si può aggravare la porzione maggiore d' una pensione censuaria pagabile a chi avrà la minor porzione; e lo stesso può farsi nel cambio di due eredità di reddito disuguale.

La rendita o censo costituito è un' entrata o una pensione annua che si compra a contanti da una persona che si obbliga di pagarla secondo il frutto del denaro stabilito dalle leggi. Vi sono state

altre volte de' dubbj sulla giustizia di queste rendite costituite, ma in fine sono state approvate da' pontefici Martino V. nel 1424, e Callisto III. nel 1456, i quali ànno dichiarato che esse sono esenti da usura. Infatti queste costituzioni di rendita non sono un semplice imprestito ma la compra d'una pensione o d'una rendita annua. Ora, se è permesso di vendere un diritto di pensione è anche permesso di comprarlo. E che se è permesso di vendere un diritto di servitù o di passaggio in un fondo proprio, perchè non sarà egualmente permesso di vendere un diritto di pensione o di rendita sul fondo medesimo?

Vi sono tre condizioni essenzialmente necessarie per render legittimo un contratto di costituzione. La prima è, che il creditore, cioè l'acquirente o compratore che dà il suo denaro per costituirsi una rendita, alieni il capitale in perpetuo senza poter obbligare il debitore o venditore che s'impegna a pagare tal reddito o rimettere il capitale.

La seconda è che il debitore della rendita abbia la facoltà di restituire il capitale, e rimborsarne il creditore quando gli piace di farlo, senza che tal facoltà gli possa esser mai tolta in nessuna maniera.

La terza, che il reddito sia costituito al prezzo legale.

Bisogna però convenire che vi sono alcuni casi in cui il creditore può esigere e ripetere il suo rimborso, ma quando il debitore manchi di corrispondere. Eccone tre esempj: il primo è quando il censuario si dichiara falsamente libero e sciolto da qualunque altro debito, mentre non lo è, il creditore può allora ripetere il suo rimborso. Il secondo è quando il censuario manca alle sue promesse, e non dà le assicurazioni convenute. Il terzo è quando il censuario vende qualcuno di questi fondi; in tal caso parimente il creditore ipote-

sario che si oppone al decreto che ne è stato fatto, à il diritto di farsi rimborsare del prezzo dei fondi venduti dal censuario.

D. Qual frutto deve dunque ricavarsi da questa Conferenza?

R. 1. La convinzione che l'usura è un peccato che offende la legge di Dio, e che non è mai permesso di prestare a usura nè a poveri nè a ricchi.

2. Evitare ogni pratica d'usure, e cercare di istruirsi su questo proposito. Il mondo è pieno di furbi e di usuraj e se ne trovano nelle città, nelle pubbliche piazze e dovunque, il' che deve farci gemere col Profeta reale: *Vidi iniquitatem et contradictionem in civitate .... et non defecit de plateis ejus usura et dolus* (*a*); eppure quasi nessuno si istruisce su tal materia, quasi nessuno se ne confessa nè conviene d'esser colpevole. Si suol dire = che male faccio? al presente nessuno presta gratuitamente : è uso il ritirare il frutto di un semplice imprestito: io fo come gli altri -- è l'uso! Sappiate cari fratelli che G. C. il quale deve essere il vostro giudice e il mio, non si chiama già l'uso ma la verità. È l'uso! Sappiate che l'uso non può mai autorizzare ciò che è proibito dalla legge di Dio, nè fare che un contratto il quale è ingiusto per se stesso, divenga giusto e legittimo, e però l'usura sarà sempre cattiva finchè sarà condannata dalla legge di Dio.

3. Riparare i mali che potete aver commessi su questa natura, e esercitare per l'avvenire un'usura diversa di cui parla la Scrittura, dicendo che chi à compassione del povero e lo solleva nella sua miseria presta a frutto al Signore che gli renderà ciò che avrà ricevuto in prestito: *Foeneratur Domino qui miseretur pauperis, et vicissitudinem suam reddet ei* (*a*). Pensate tante volte, cari fratelli,

(*a*) Ps. 54, 10 et 11. (*b*) Prov. 19, 17.

dove impiegherete i vostri denari. Gli metterete voi a frutto? Si può temere che sieno interamente perduti per voi. Gli terrete rinchiusi ne' vostri scrigni? Nulla vi tratteranno. Gl'impiegherete nell'acquistar cariche! son soggetti a de' pesi; e diminuiscono sempre di prezzo. Comprerete degli stabili? Il fuoco può ridurli in cenere. Gli affiderete a' banchieri e mercanti? I fallimenti son troppo frequenti. Che farne dunque? Metteteli tra le mani de' poveri. Ecco, dice s. Ambrogio (*a*) un nuovo genere di traffico e una santa usura costituita all'usura colpevole. *Foeneratur etc.* Bisogna affidare il denaro a persone fedeli e sicure, se volete che vi frutti: tali sono i poveri, i quali se nulla ànno da darvi v'è però un buon mallevadore che è G. C., e per cauzione il Vangelo che non sa ingannarvi: *Evangelium ejus cautio est.* Vi fidate d'un uomo ricco, aggiunge quel santo Padre, quando s'impegna per un altro: non avete difficoltà di somministrar denaro a chi vi offre una buona cauzione: ma la parole di Dio non vale più di quella dell'uomo? Temerete di cadere in povertà, quando egli stesso vi dice che vi renderà il centuplo di ciò che avrete dato a' suoi? Date ben poco, e venite a percepire moltissimo, date in terra, e sarete rimborsato nel cielo; *Minimum datis, et multum recipietis: in terra datis, et vobis salvetur in coelo.*

(*a*) L. de Nabuthae Israelita.

DECIMAOTTAVA CONFERENZA

Sulla Restituzione.

Non furtum facies.

Esod. cap. 20.

Il settimo Comandamento non ci proibisce soltanto di togliere la roba altrui, ma ci vieta anche di ritenerla ingiustamente, cosicchè chiunque ne à, è obbligato a restituirla. Abbiamo dimostrato altrove (*a*) che questa restituzione è indispensabile per chi vuol salvarsi, e che è fondata sul diritto naturale e divino. Il diritto naturale ci proibisce di fare agli altri ciò che non vorremmo che fosse fatto a noi stessi: dunque se non vorremmo che altri ritenesse la nostra roba senza il nostro consenso, non possiamo neppure ritenere quella d'altri senza il loro. Il diritto divino ci proibisce altresì di violare le regole della giustizia. *Reddite omnibus debita*, ci dice s. Paolo (*b*); e il profeta Ezechiele ci assicura che un peccatore che à tolto la roba altrui o la ritiene ingiustamente, non può ricuperare la grazia, qualunque penitenza egli faccia senza rendere al proprietario ciò che gli tolse. *Si egerit poenitentiam .... et pignus restituerit ..... rapinamque reddiderit ..... vita vivet* (*c*). Siccome questo punto di morale è della

(*a*) Pred per la Dom. XXII. dopo la Pentecoste II. Parte.

(*b*) Rom. 13, 7. (*c*) Ezech. 13, 14, 15.

massima importanza, e non può trattarsi che generalmente in una predica, non sarà inutile lo spiegarlo qui in dettaglio, e proporre alcuni casi almeno i più ordinarj, ne' quali tante persone per la cupidigia si credono esenti dal restituire i beni mal acquistati, e dal riparare i danni con ciò cagionati.

D. Cosa è la restituzione? Chi deve farla quando molti ànno avuto parte al medesimo furto, e a chi deve farsi?

R. La restituzione è un'azione di giustizia che ci obbliga non solo a rendere al prossimo ciò che gli abbiamo tolto o che ritenghiamo ingiustamente, ma anche a riparare i danni che gli abbiamo cagionati. Questa definizione è presa da s. Tommaso. Restituire, dice questo s. Dottore, vuol dire rimettere una persona al possesso di ciò che le appartiene, e, per quanto è possibile, in uno stato eguale a quello in cui si trovava prima che le fossero state tolte quelle sostanze, o che avesse sofferto quel danno. *Restituere nihil aliud esse videtur, quam iterum aliquem statuere in possessionem vel dominium rei suae* (*a*).

È certo 1. Che chiunque abbia roba altrui è obbligato a restituirla più presto che può, e che il ritardo è un nuovo peccato più o meno grave, secondo che è maggiore o minore il danno che il derubato risente per tal privazione. Ecco chi è obbligato a restituire, o faccia ciò personalmente o per mezzo d' altri per salvare il suo onore. 2. Quante più persone son complici d'un furto, son tutte obbligate solidalmente l' une per l' altre a restituire, e anche una sola per tutte, quando le altre non possano o non vogliano restituire. Tutti i complici d' un medesimo furto sono compresi in questi due versi.

(*a*) 2, 2 q. 52, e. 1.

Jussio, consilium, consensus, palpo, recursus;
Participans, mutus, non obstans, non manifestans (*a*).

Eccone la spiegazione. 1. Chi à comandato di fare un furto, come un padrone a un servitore, un padre al figlio. 2. Chi l'à consigliato. 3. Chi vi à acconsentito, o abbia avuto o no intenzione di guadagnarvi. 4. Chi à lodato e approvato il furto. 5. Chi à dato ricetto in casa sua al ladro per ritirarvisi, e facilitargli il furto. 6. Chi à goduto d'una porzione del furto, o che v'à prestato il suo soccorso. In queste sei maniere si contribuisce direttamente al furto, e non vi si concorre che indirettamente nelle tre seguenti maniere. 7. Quando si tace, mentre v'è l'obbligo di parlare per impedir l'ingiustizie. 8. Quando non s'impedisce, mentre si può e si deve. 9. Quando non si palesa chi à commesso il furto. Quantunque questi nove complici sieno obbligati solidalmente alla riparazione del danno, pure bisogna osservare. 1. Che il primo il quale restituisce il tutto, scioglie gli altri dal loro debito verso l'offeso; ma resta però loro il dovere di rindennizzare quello che à sodisfatto per tutti (*b*), non essendo giusto che uno solo paghi per un furto che è stato distribuito in più persone. 2. Fra le persone obbligate a restituire la roba rubata, ve ne sono di due specie; 1. Quelli che ne sono la cagion principale per averlo o comandato o eseguito o per averne profittato, e questi sono obbligati alla restituzione; 2. Quelli che ne sono una cagione secondaria, e qnesti non sono obbligati alla restituzione che *in subsidium*, sussidiariamente, cioè quando chi ne fu causa principale non vuole o

(*a*) Ibid. a 7. (*b*) Ibid. ad 2.

non può sodisfare; cosicchè quando i veri autori del furto, ànno sodisfatto, questi sono sciolti da ogni obbligo tanto verso gli autori suddetti, quanto verso chi era stato derubato.

All'ultima domanda si risponde che la restituzione deve sempre farsi a chi à sofferto il danno; e se è sconosciuto, bisogna procurare di conoscerlo; se è lontano, fargliela pervenire dov'è; se è morto, farla a' suoi eredi, e finalmente se la cosa non è possibile, dice san Tommaso (*a*), la roba rubata deve erogarsi in elemosine, e pregare Dio per il derubato.

D. È egli obbligato alla restituzione chi à comprato degli oggetti rubati?

R. Si può in buona fede o in mala fede comprar della roba rubata: chi compra di mala fede è obbligato a restituirla al proprietario, senza poter esiger da lui il prezzo sborsato per la compra di detti oggetti, nè renderli al ladro col pretesto di ritirar da lui il denaro sborsatogli, essendo giusto che egli paghi la pena della sua mala fede, secondo quella regola di diritto: *Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare* (*b*).

Se à comprato di buona fede, non avendo alcun motivo di supporre questi oggetti rubati e posti in vendita, o se sieno essi periti nel tempo della sua buona fede, non è obbligato alla restituzione. *Bonae fidei emptor*, dice san Raimondo (*c*), *si durante bona fide ipsius periit res, non tenetur restituere, idem credo si alienavit durante similiter bona fide.* Ma se quando venga a scoprirsi che quegli oggetti erano rubati, egli gli abbia ancora presso di se, allora è obbligato alla restituzione, poichè, quantunque comprasse di buona fede, non poteva trasferirsi in lui

(*a*) Ibid. a 5, ad 3. (*b*) Reg. juris, in 6 Reg 85.
(*c*) S. Raymund. Sum. l. 2, tit. 6 de furtis, § 7.

la proprietà del venditore il quale non ne sia padrone; e ciò secondo la regola di Bonifazio VIII, il quale dice che niuno può dare ad altri sopra una cosa maggior diritto di quello che vi à egli stesso: *Nemo potest plus juris transferre in alium, quam sibi competere dignoscitur* (*a*).

D. V'è egli obbligo di restituire una cosa trovata? A chi deve restituirsi? Si può egli esigere la ricompensa promessa a chi l'abbia trovata, prima d'averla restituita?

R. Vi sono alcune cose che trovate posson ritenersi giustamente, come quelle che non ànno mai avuto un padrone: tali sono le pietre preziose le perle che si trovano fra la sabbia in riva al mare: *Talia occupanti conceduntur*, dice s. Tommaso (*b*). Se ne trovano altre che appartengono a qualcuno, come una borsa con denaro, ec. Non si può ritenere queste cose se non con l'intenzione di restituirle al proprietario; *Si quid invenisti et non reddidisti, rapuisti*, dice s. Agostino (*c*). S. Antonino dice che non si può, senza peccar mortalmente, ritenere una cosa trovata, se sia d'un valor considerabile; ma che si debbon fare tutte le possibili ricerche per ritrovarne il proprietario; e se, dopo tutte le diligenze pur non si trova, si deve dare a' poveri o la cosa stessa o il suo giusto equivalente, meno che se fosse povero quello stesso che l'à trovata, nel qual caso la può ritenere ma con l'approvazione del Vescovo e del Confessore: *Quod si per se nescit cujus sit, faciat publice denuntiari in Ecclesia*, dice questo santo Arcivescovo (*d*): *si isto et modo nec reperietur cujus esset, debet erogari pauperibus; nisi ipse inventor esset multum pauper: quia tunc posset, cum licentia*

(*a*) Reg. 79, de Reg. juris, in 6 (*b*) 2, 2. q. 56. a, ad 20 (*c*) Serm. 178. alias 19, n. 8, de v. apost. (*d*) 2. p. Sum. tit. 1, c. 15, 6, 2.

Episcopi, vel Poenitentiarii sui, vel Confessarii illud sibi retinere, quando scilicet non invenitur cujus est. Anche i Teologi sono ordinariamente di questa opinione.

Chi à trovato una cosa non può esigere la ricompensa promessa a chi la troverà; e soltanto può riceverla quando gli venga data liberamente. Sarebbe però meglio non prender nulla ad imitazione di quel povero Grammatico, di cui parla s. Agostino (*a*), che avendo trovato un sacchetto di dugento scudi lo rese al proprietario senza volere accettar nulla di ciò che gli offriva.

D. Quelli che domandano e ricevon l' elemosine sotto falso pretesto o senza bisogno, son eglino obbligati alla restituzione, e a chi devon farla?

R. Questi falsi poveri che potendo vivere ragionevolmente nel loro stato col lavoro, estorcono l' elemosina da persone caritatevoli sotto falsi pretesti, per avarizia o per viver comodamente e in libertà, sono obbligati alla restituzione avendo acquistato in frode tutto ciò che ànno acquistato con l' elemosine; poichè è certo che quelli da cui le ànno ricevute non le avrebbero loro fatte se avesser saputo che non ne avevan bisogno, e che facevano professione di mendicanti per spirito d' ozio, di libertinaggio e d' avarizia. Questa decisione è fondata sul dritto che vuole che l' uomo reo di frode non ne goda alcun vantaggio: *Fraus et dolus*, dice Innocenzio III., *alicui patrocinari non debent*. Questi falsi poveri devon considerarsi come veri ladri, dice il Catechismo del concilio di Trento (*b*): *Furtum facere videntur, qui fictis simulatisque verbis, quive fallaci mendicitate pecuniam extorquent, quorum eo gravius est peccatum quo furtum mendacio cumulant.*

Tutti questi falsi poveri sono obbligati davanti

(*a*) L. citato. (*b*) 3. q. de pracep. n. 17.

a Dio a restituire a' veri poveri ciò che ànno accumulato con tal mezzo, e non a quelli che loro àn fatto l'elemosina, quand'anche potessero farlo, giacchè tali persone caritatevoli ànno avuto la decisa intenzione di privarsi di quel denaro per soccorrere de' veri poveri. Facendo dunque in tal modo la restituzione non fanno nulla che sia contrario all'intenzione di quelli da cui ricevettero l'elemosina.

D. Tutti si lagnano dell'ingiustizie che si commettono nell'imposizioni delle tasse. Dateci su ciò qualche istruzione, e indicateci se è obbligato a restituzione chi commette queste ingiustizie

R. Prima di rispondere a tal domanda, bisogna spiegare cosa s'intende per tassa. La tassa è un imposizione messa dal Sovrano sopra i sudditi, destinata a' suoi proprj bisogni e a quelli dello Stato. E si divide in due specie, tassa personale e tassa reale.

La tassa personale è quella che s'impone sopra ciascun capo di famiglia in proporzione de' suoi beni e immobili e della sua industria, chiamata dalla legge *tributum capitis*, o testatico.

La tassa reale è quella che s'impone sulle eredità de' particolari senza alcun riguardo alla qualità del possessore.

Ognuno è obbligato in coscienza a pagare queste ed altre tasse che mette il Principe, come già provammo altrove con quelle parole di G. C., *Reddite quae sunt Caesaris Caesari* (a), eccettuate quelle persone che le leggi de' varj paesi posson prendere specialmente in considerazione per dispensarle.

Le principali ingiustizie a proposito di tasse sono 1. Quelli che si fanno sgravar della tassa senza alcun titolo che li dispensi, commettono

(a) Matt. 22, 21.

un' ingiustizia, e sono obbligati a rindennizzare il pubblico o i privati che ne soffrono per cagion loro.

2. Quelli che sono incaricati di far la divisione della tassa, devono aver riguardo alle circostanze per cui i contribuenti o le loro terre non sono in grado di pagare un anno ciò che pagarono negli anni precedenti. Per esempio, la raccolta è stata meschina in una provincia, e abbondante in un'altra: ora è intenzione d'un giusto principe che i ministri incaricati del reparto delle tasse, impongano più su' paesi che ànno avuto un' abbondante raccolta per sollievo di quelli che l'ànno avuta scarsa; e il non aver questo riguardo è un' ingiustizia che obbliga a rindennizzare chi è stato troppo aggravato contro la giustizia e contro l' intenzione del principe.

3. Quelli che dovendo far la nota delle tasse, tassano alcuni superiormente alla loro possibilità, il che accade imponendo, per uno spirito di vendetta, una tassa esorbitante a quelli che credono loro nemici o contro i quali ànno qualche gelosìa o invidia segreta, moderando altronde la tassa de' loro parenti e amici, e di quelli che loro fanno de' regali o qualche servizio; oppure quando non vogliono aggravare i ricchi quanto dovrebbero, perchè li temono; in tutti questi modi violano le leggi della giustizia e però sono obbligati alla restituzione.

4. Son pure i medesimi obbligati alla restituzione quando dispensano se stessi dalle tasse, mentre son pur tassabili al pari degli altri; ed è loro proibito in conseguenza di diminuirsi la tassa che pagarono prima d'essere in tal impiego.

5. Finalmente quando nel fare tali repartizioni, traggono da una Comunità una somma superiore a quella fissata da' capi del governo, o per supplire alle loro spese viziose o per qualunque altro

fine; e in qualunque caso fanno sempre un furto a quella Comunità, e commettono una enorme ingiustizia.

Vi son pure molti altri casi a' quali devon far attenzione quelli che presiedono a questi reparti, perchè sono obbligati anche dal principe a repartire con la scrupolosa giustizia sotto pena di restituzione verso quelli che sono stati aggravati ingiustamente da loro.

D. Vi son tanti che ànno degli obblighi di restituzione, e non sono in grado di farla: ne son eglino dispensati per la loro impossibilità?

R. Prima di rispondere a questo caso, bisogna distinguere due specie d' impotenza di restituire: l'una si chiama impotenza fisica, quando non v'è assolutamente nessun capitale per restituire; e l'altra impotenza morale, quando uno non può restituire, almeno nel momento, senza procurarsi un danno notabile come senza perdere l'onore o senza esporsi a perder la vita. Ciò premesso

Dico 1. Che quando un uomo è nell' impotenza fisica di restituire è esente dal farlo, o almeno può, senza offendere la sua coscienza, differire la restituzione, ed è questo il sentimento di tutti i Teologi; e la ragione è perchè nessuno è obbligato all' impossibile. Il precetto della restituzione non obbliga a restituire se non que' beni che taluno ritiene ingiustamente contro la volontà del proprietario: ora, si suppone che questo creditore acconsenta in questo caso, secondo le regole della carità, che il debitore ne sia dispensato o che differisca la restituzione, mentre gli è impossibile di farla attualmente.

In quanto all' impotenza morale, molti si lusingano assai per dispensarsi dal restituire; onde la spiegheremo con alcune proposizioni dedotte da Silvio, celebre Commentatore di s. Tommaso (*a*).

(*a*) Silv. in 22, q. 31, a 3.

2. Si reputa un uomo moralmente impossibilitato a restituire, quando per se e per la sua famiglia à bisogno di ciò che dovrebbe restituire, e che non può assolutamente farne a meno perchè si trova in un' estrema necessità. Tal' impotenza quando sia vera, dà un diritto a differire la restituzione e ne dispensa anche assolutamente, quantunque chi deve riceverla sia in un eguale stato di povertà. Questa opinione è sostenuta da molti savj Teologi, e inclusivamente da s. Tommaso che dice: *Quando aliquis non potest statim restituere, ipsa impotentia absolvit eum ab instante restitutione facienda; sive etiam totaliter absolvitur, si omnino fit impotens*.

3. Chi non può restituire senza incontrare un grave danno, come decadere dal suo stato naturale che è quello della sua nascita, vendere i fondi a vil prezzo ec., può differire la restituzione, purchè il creditore per tal dilazione non vada incontro a un egual danno. Una restituzione di tal condizione è giudiziosissima, dice Silvio, poichè quando un debitore non si trova in un' estrema necessità, bisogna che abbia più riguardo al danno del creditore che al proprio. Questa decisione di Silvio è appoggiata ad una legge dell' Esodo che ordina a chi à diritto d' esigere una somma di denaro, di non domandarla da tiranno senza accordare alcuna dilazione al debitore. *Non urgebis quasi exactor* (a). Dunque un debitore che non possa attualmente corrispondere al suo creditore è autorizzato a differire fin che sia in grado di farlo.

4. Il mezzo da usarsi in tali circostanze da un debitore, è il domandare al creditore una proroga che egli può accordare. *Quilibet tenetur statim restituere si potest*, dice s. Tommaso (b), *vel petere dilationem ab eo qui potest usum rei concedere*.

(a) Esod. 22, 25. (b) L. cit. a 8.

5. Un debitore può in coscienza differire o anche esser dispensato dalla restituzione, se vi acconsenta il creditore. Ma bisogna che chi presta tal consenso abbia il diritto di prestarlo e di accordar tal facoltà, poichè un pupillo, una moglie, un imbecille o qualunque altra persona a cui la legge toglie la facoltà di disporre de' suoi beni, non può dispensare dalla restituzione: 2. Bisogna che chi accorda la dilazione o dispensa assolutamente dal restituire, lo faccia liberamente e in piena cognizione di causa, poichè se il debitore lo esiga per forza o per sorpresa, non è sciolto sicuramente davanti a Dio. *Fraus et dolus nemini patrocinari debet* (a).

D. Qual frutto dobbiamo ritrarre da questa Conferenza?

R. Riflettere seriamente sulla necessità della restituzione, e non illuderci sopra un punto così importante. I Santi ci assicurano che nessuno può fare una vera e sincera penitenza quando non restituisce al legittimo padrone i beni che illegittimamente possiede; e che altrimenti la penitenza è falsa. *Si res aliena propter quam peccatum est*, dice s. Agostino nella sua lettera a Macedonio, *cum reddi potest non redditur, non agitur paenitentia sed fingitur*. S. Carlo era sì convinto di questa verità che nella sua istruzione a' Confessori, dice che un Confessore non deve fidarsi su questo proposito alle promesse d' un penitente che ne abbia fatte altre simili, senza essersi poi preso premura di mantenerle. *Ante factam restitutionem nemo absolvatur, nisi aut impotentia, aut gravis et periculosa infirmitas obstiterit*. Così parla questo santo Cardinale (*b*). Volete dunque assicurare la vostra salute e tranquillizzarvi in coscienza? Restituite, miei cari

(*a*) Reg jur. in 6. (*b* Act. Eccl Mediol part. 4, tit. *Instr. Conf.*

fratelli, la roba altrui se ne avete, rendete subito que' beni mal acquistati, pagate i vostri debiti, affinchè Dio vi perdoni quelli che avete con la divina giustizia, giacchè ogni giorno gli chiedete che vi tratti come voi trattate i vostri fratelli. Non vi fidate de' vostri eredi, ma voi stessi prendetevi il pensiero di pagare i vostri creditori. È molto meglio l'entrar povero nel Cielo che esser precipitato nell'Inferno, ricco di mal acquistati beni. Se per obbedire alla legge di Dio, soffrite la privazione di qualche bene temporale, troverete nel Cielo il possesso degli eterni beni.

DECIMANONA CONFERENZA

Sull' Elemosina.

Non furtum facies.

Esod. 20.

Quando principiammo a spiegare il settimo Precetto dicemmo che Dio con quel comandamento: *Non furtum facies*, non ci aveva soltanto proibito di prendere o ritenere ingiustamente la roba altrui, ma che ci aveva inoltre comandato di mettere il prossimo a parte della nostra roba, e d'assisterlo quanto possiamo, ne' suoi bisogni. Dopo esserci dunque trattenuti assai lungamente sul ritenere la roba altrui ingiustamente, e su'danni che in tal modo si recano al prossimo, resta ora a parlare dell'Elemosina che dobbiamo esercitare verso i nostri fratelli bisognosi di soccorso,

dimostrando loro la nostra carità, non con belle parole che nulla costano, ma soccorrendoli realmente col fatto. *Non diligamus verbo neque lingua, sed opere, et veritate*, ci dice s. Giovanni (*a*). Se Dio c'à dato ricchezze superiori ai nostri bisogni, ce l'à date, miei cari fratelli, a solo oggetto di farne parte a chi non ne à, nel che appunto consiste il far l'elemosina, la quale è un atto di misericordia e di carità per cui col fine di piacere a Dio, diamo a' poveri una porzione delle nostre ricchezze per sollevarli nella loro miseria. S. Agostino per darci una giusta idea di questa misericordia, dice che è l'affetto d'un cuore che sente compassione dell'altrui miseria, accompagnato da un benefizio. *Animi dolentis affectus, cum adjumento beneficii* (*b*)

Dal che segue che la virtù dell'elemosina contiene due cose; la prima è interna e tocca il cuore, la seconda è esterna e muove la mano alla liberalità: l'una eccita la compassione, l'altra procura il sollievo de' miseri. Noi dobbiamo compatire il povero nella sua indigenza, e questo spetta al cuore; e dobbiamo soccorrerlo realmente, e ciò spetta alla mano: gli dobbiamo la compassione, quando non possiamo giovargli in nessun altro modo, e gli dobbiamo il soccorso esteriore quando il nostro stato lo permette. Se non avete beni di fortuna il vostro buon cuore deve supplire a questa mancanza; e se siete ricchi non basta la buona volontà, ma dovete accompagnarla con elemosine proporzionate al vostro stato. In sostanza bisogna far l'elemosina. Indichiamo dunque in questa Conferenza il modo e il tempo di farla.

D. Il far l'elemosina è egli un obbligo preciso? Non è egli un consiglio datoci da Dio piuttosto che un precetto?

(*a*) 1. Jo. 3, 18. (*b*) Hom. 40, de 50.

R. L' elemosina è un obbligo indispensabile per chiunque è in grado di farla, ed è uno de' principali doveri dell' uomo; poichè, come dice s. Giovanni, non è possibile amare il prossimo senza soccorrerlo poi ne' suoi bisogni, quando è possibile. *Qui habuerit substantiam hujus mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in eo* (*a*)?

L' obbligo di far l' elemosina è antico quanto il mondo. Vi saranno sempre de' poveri fra voi, dice Dio al suo popolo nel Deuteronomio, e quindi io t' impongo di aprir la mano ai bisogni del tuo fratello che si trova nell' indigenza. *Idcirco ego praecipio tibi ut aperias manum fratri tuo egno et pauperi* (*b*).

Può egli essere più formale e più preciso questo comandamento? Fai dell' elemosine con le tue sostanze, diceva al suo figlio il santo Tobia (*a*), non scansare la vista d' un povero, e così operando neppure Dio rivolgerà il suo sguardo lungi da te: sii caritatevole più che puoi: se avrai molto, darai molto, e se avrai poco, darai poco ma di buon cuore, e in tal modo accumulerai un gran tesoro per i giorni di necessità. Ammirabili espressioni le quali dimostrano quanto si riguardava l' elemosina nell' antico Testamento, come un dovere di religione.

Lo Spirito Santo, dice anche di più: *Eleemosinam pauperis ne defraudes* (*d*). Non defraudare il povero della sua elemosina; come se dicesse: tu glie la devi, e non puoi ricusargliela senza frode. In seguito aggiunge: presta volentieri l' orecchio al povero, pagali ciò che gli devi, e rispondigli favorevolmente e con dolcezza: *Declina pauperi sine tristitia aurem tuam, et*

(*a*) 1. Jo. 3, 17. (*b*) Deuter. 15, 11.
(*c*) Tob. 4. (*d*) Eccl. 4, 1.

redde debitum tuum : responde illi pacifica in mansuetudine (a). Voi ricchi del secolo, ponderate bene quelle parole » *redde debitum tuum* „ dovete sodisfare i debiti che avete col povero. Non è dunque questo un semplice consiglio ma un precetto; e l'elemosina non è una semplice liberalità ma un obbligo e un debito da pagarsi, *debitum*. Secondo il linguaggio della Scrittura è un'eguale ingiustizia rapire de' beni a chi ne à, e non darne a chi non ne à; poichè non vi à dato Dio più ricchezze, se non perchè ne mettiate a parte i poveri nelle loro necessità. Siete debitori a' poveri di quel denaro che dissipate in tante spese stravaganti, in tanti sontuosi conviti, in tanto lusso superfluo di superba supellettile, e in tante magnificenze superiori fors' anche alla vostra condizione; e siete debitori a' poveri di quel denaro che impiegate nel gioco e ne' divertimenti. Pagate dunque un debito così giusto, *redde debitum tuum*, e restituite a' poveri quel denaro superfluo che loro spetta di diritto; e quindi non è questa per voi un' opera di supererogazione ma un dovere e un precetto.

S. Paolo scrivendo al suo discepolo Timoteo, gli dice: Comanda ai ricchi che sieno elemosinieri: Nè dice già, consigliali, esortali, pregali; ma dice; comanda loro di far di buon cuore l'elemosine a' poveri: *Divitibus hujus saeculi praecipe . . . facile tribuere* (b). È dunque questo un obbligo deciso per i ricchi, e l'elemosina è uno de' loro più essenziali doveri. Potremmo anche appoggiare questa verità con l'autorità de' santi Padri, ma ciò è già stato fatto in un eccellente libro intitolato » *L' Elemosina Cristiana* » e però noi ci asterremo dal citarli per passare ad altre domande.

D. Il precetto dell' elemosina obbliga egli sotto pena di peccato mortale, e in quali occasioni?

(a) Ibid. 4, 8. (b) 1. Tim. 6, 7.

R. È certo che il principio dell' elemosina obbliga sotto pena di peccato mortale chi è in grado di farla. In prova di ciò basta la terribil sentenza che il Figlio di Dio pronunzierà contro i reprobi perchè non avranno soccorso i poveri: *Discedite a me maledicti: ite in ignem aeternum* (*a*), fondando il fatale decreto di lor condanna su questo loro difetto di misericordia, come dice il Vangelo; e il Nazianzeno su tal proposito dice: *Illic conijciuntur quia Christum per pauperes minime curarunt* (*b*).

Mi domandate in quali occasioni obbliga questo precetto, ed io con s. Tommaso rispondo (*c*) che essendo affermativo il precetto di far l'elemosina, non obbliga in tutti i tempi, ma obbliga ordinariamente quando si combinano queste due circostanze. 1. Quando abbiamo del superfluo, secondo le parole di G. C. *Quod superest date eleemosynam* (*d*). 2. Quando il prossimo si trovi in necessità. Per saper dunque quando ci obbliga questo precetto, bisogna esaminare cosa s'intenda per superfluo, e qual sia la necessità dei poveri.

Si chiama superfluo tutto ciò che è di più del necessario, e vi sono due specie di superfluo: 1. ciò che non è necessario alla convenienza del nostro stato.

La necessità in cui può trovarsi il povero, può essere di tre sorte; estrema, urgente e comune. Ciò premesso,

1. Chi à de' beni superflui alla conservazione della propria vita quantunque necessarj al suo stato, è tenuto sotto pena di peccato mortale a far l'elemosina a un povero che si trovi in estrema necessità e ridotto a tal miseria che lo ponga in pericolo evidente di morire se non venga soccorso. Infatti l'ordine della carità esige che pre-

(*a*) Matt. 25. 41. (*b*) Naz. Or. 16. in fine.
(*c*) 2. 2, q. 32. a 5. (*d*) Luc. 11. 41.

feriamo la vita del prossimo alla convenienza del nostro stato, da cui dobbiamo decadere interamente prima che lasciar perire il prossimo per mancanza de' nostri soccorsi. *In illo enim casu*, dice s. Tommaso (a), *locum habet quod Ambrosius dicit: Pasce fame morientem: si non pavisti, occidisti*. I Vescovi de' primi secoli erano tanto persuasi di questa verità che, quantunque lo splendore dei templi di Dio sia preferibile a qualunque personal convenienza, pure spogliavano le chiese de' loro ornamenti, vendevano i vasi d'oro e d'argento per nutrire i poveri in tempo di fame, e per riscattare li schiavi dalle mani de' barbari, come ci racconta s. Ambrogio (b).

2. Siamo obbligati sotto pena di peccato mortale a far l'elemosina al povero che si trova in una necessità urgente, quando abbiamo del superfluo, poichè il Signore ci avvisa che nel suo giudizio dirà ai reprobi: ritiratevi da me maledetti, andate all' eterno fuoco preparato dal Demonio e dagli angeli suoi; poichè io era affamato, e voi non mi nutriste; era assetato e non mi dissetaste; era pellegrino, e non mi daste ricetto; era ignudo e non mi rivestiste; era infermo e carcecerato, e non mi visitaste (c). Ora, queste espressioni, non ànno in mira soltanto un' estrema necessità ma anche una rgente necessità, come in tempo di fame, di freddo eccessivo, d'invasion di nemici, ec. e quindi chi à ricusato di far elemosine in simili circostanze, deve temere di esser fra' reprobi, come dice s. Agostino (d).

È vero che tal precetto non ci obbliga fino al punto di somministrare al povero che si trova in urgente necessità tutto ciò che ci è necessario per mantenerci onestamente nel nostro stato, giacchè non v' è obbligo di trarre altri da una necessità

(a) Loco citato. (b) L 2 Officior. c. 28. (c) Matth. 25, 41. (d) Aug. Tr. 5, in 1. Ep. Joan.

per cadervi noi stessi; pure essendovi tanti oggetti di cui possiamo privarci senza molto incomodo, siamo obbligati a privarcene per sollevare un povero che si trovi in un' urgente necessità.

3. I ricchi che ànno de' beni superflui totalmente, sono obbligati a darne una parte considerabile a' poveri che si trovano anche in una necessità comune; poichè ciò che è assolutamente superfluo al ricco è necessario al povero, come osserva s. Agostino nel Tr. 50. sop. s. Giov. *Si habes superflua, da pauperibus, et Domini pedes tersisti: tibi superflua sunt, sed Domini pedibus necessaria sunt*; e altrove aggiunge che l'uomo ritiene le sostanze altrui quando ritiene il superfluo: *superflua divitum necessaria sunt pauperum; res alienae possidentur, cum superflua possidentur* (a). Questa proposizione è così certa che basta opporre a' ricchi la condanna che il pontefice Innocenzio XI. e il Clero di Francia nel 1700. fecero di questa - *Troverete difficilmente fra' secolari e anche fra i re qualche cosa superflua; e però niuno può essere obbligato a far l'elemosina, se è vero che non debba farla se non del superfluo* -.

D. Molti ricchi dicono: nulla abbiamo di superfluo. Altri dicono perchè dare il superfluo ai poveri? I primi poveri sono i nostri figlj; e abbiamo una numerosa famiglia da mantenere: non siamo dunque esenti dal far l'elemosina?

R. Voi, ricchi del secolo, dite che non avete nulla di superfluo; ed io vi rispondo col Vangelo che pur ne avete, perchè G. C. vi dice: date in elemosina ciò che vi avanza, e tutto sarà per voi: *quod superest date eleemosinam, et ecce omnia munda sunt vobis* (b). È sicuramente superfluo ciò che vi avanza dal necessario; e però avete sicuramente del superfluo qualunque cosa

(a) Ps. 147. (b) Luc. 11, 41.

possiate addurre in contrario. Ma vediamolo col fatto. È vero che ognuno vuol misurare le sue entrate dalla sua ambizione e da' suoi piaceri, e così pochi avranno del superfluo, e forse anche mancheranno del necessario perchè non sanno limitarsi. La vanità, la cupidigia, la mollezza crescono al crescere delle ricchezze: l'ambizione è superiore ai mezzi di coltivarla; quindi le spese son superiori alle rendite, e poi, contro la dichiarazione del Salvatore, nulla si trova per dare in elemosina; mentre pur si troverebbe quando sapessimo regolar la nostra condotta secondo i bisogni d'una condizione cristiana. Voi non avete nulla di superfluo: eh! resecate le spese di gioco, di divertimenti e di dissolutezza; resecate quell'eccessivo lusso di splendida supellettile e di magnifico vestiario, e allora ne troverete.

Ma io ò una numerosa famiglia e molti figlj de' quali debbo pur pensare all'educazione e allo stabilimento. È troppo giusto che pensiate all'educarli e a collocarli; ma dovete con l'elemosina chiamar sopra di loro la benedizione del Cielo: *Filios habes*, vi risponde s Agostino: contane uno di più, e dài qualche cosa a G. C.: *unum plus numera, et da aliquid Christo* (a). Se in vece di quattro figlj ne aveste cinque, abbandonereste quest'ultimo? Non lo manterreste come gli altri? Non vediamo per esperienza che la famiglie più numerose sono le più abbondantemente benedette da Dio, quando è da loro fedelmente servito? Date dunque a' poveri quel pane che dareste a questo figlio di più che poteste avere, e contate che sia G. C. come appartenente alla vostra famiglia. Non arrecherà onore a voi e a' vostri figlj il poter essi annoverare G. C. fra loro fratelli? e intanto nelle persone di G. C. medesimo andate loro procurando un amoroso

(a) Aug in Ps. 38.

tutore dopo la vostra morte, preparando loro in tal modo uno stabilimento assai più solido che non fareste con la sola prudenza degli uomini secondo quelle parole del Savio: *Qui dat pauperi non indigebit* (*a*).

D. Si dice che vi sono alcuni poveri cattivi e che non meritano l'elemosina. Basta questo pretesto per dispensare dal farla?

R. Convengo che vi sono de' poveri cattivi, ai quali si può e si deve anzi ricusar l'elemosina, come sono i mendicanti di professione che voglion pitoccare per tutta la loro vita quantunque sani e robusti, piuttosto che darsi la pena di guadagnarsi col lavoro la sussistenza; persone ordinariamente scostumate e immorali e sì poco religiose che non si veggon mai frequentare i Sacramenti. A questi validi poveri infliggan pur delle pene le leggi civili, come osserva s. Tommaso: *Lex autem civilis imponit caenam validis mendicantibus, qui non propter utilitatem vel necessitatem mendicant* (*b*). Ma se vi son de' poveri malvagi, ve ne son pur anche de' buoni, e non è tanto facile il fare tal distinzione; e però tal pretesto non può dispensarci dal far l'elemosina. Aggiungo ancora che il precetto della carità ci obbliga ad amar tutti o amici o nemici, o buoni o cattivi, o fedeli o infedeli, e a beneficar tutti: *Benefacite his qui oderunt vos*; e quindi ognuno deve soccorrere i poveri quantunque malvagi, poichè il precetto dell' elemosina è generale e senza eccezione al pari di quello della carità.

Neppur si deve rigettare un povero malvagio col pretesto che essendo in disgrazia di Dio ne sono inutili le preghiere, poichè non dalla virtù delle sue preghiere dobbiamo aspettarci la ricompensa, ma dall' elemosina che di natura sua è ca-

(*a*) Pro. 28, 27. (*b*) 2, 2 q 187, a 5, ad 5.

parte d'ottenerci da Dio le grazie di cui abbiamo bisogno, quando però non vi opponghiamo qualche ostacolo per altra parte. *Conclude eleemosynam in corde pauperis*, dice il Savio (*a*), senza far distinzione fra il povero buono e il malvagio; *et haec pro te exorabit ab omni malo.*

D. Una donna maritata può ella far l'elemosina senza il consenso del suo marito, o anche contro un'espressa sua proibizione?

R. Bisogna rispondere distinguendo; poichè o questa donna fa l'elemosina a un povero che si trova in necessità estrema, o a un povero che è nello stato di miseria ordinaria e comune. Nel primo caso se giudica che esso non può scampare l'estremo male senza il di lei soccorso, è certo che ella può e deve anzi fargli l'elemosina necessaria per liberarlo da tale stato, anche contro l'espressa proibizion del marito, poichè secondo la legge naturale tutto divien comune in caso di tal necessità. È questa la dottrina di san Tommaso (*b*) il quale dice che non solamente la moglie ma i figlj e i domestici ancora in tal circostanza ànno facoltà di far l'elemosina con la roba del padre o del padrone, perchè devon presumere che se egli lo sapesse l'approverebbe, essendovi egli stesso obbligato se vi fosse presente.

Non è però così quando la necessità di un povero non fosse che comune e ordinaria, poichè senza il consenso del marito la moglie non può fare elemosina se non moderata, e tale da supporne la di lui tacita approvazione. Può per altro, secondo il sentimento di questo santo Dottore (*c*), anche senza il consenso del marito far l'elemosina col guadagno della sua industria e co' suoi beni stradotali, ma moderatamente però anche in questo caso, onde non pregiudicare alla sua

(*a*) Eccli. 29, 15 (*b*) In 4, dist. 15, q. 2, a 5, quaestiunc. 1. (*c*) 2, 2, q. 32, a 8, ad. 2.

famiglia, nè impoverire il suo marito: *Ne ex earum superfluitate vir depauperetur,* dice questo Santo (*a*).

D. Un figlio di famiglia o un servitore possono far l'elemosina con la roba del padre o del padrone?

R. I beni d'un figlio di famiglia appartengono a suo padre, dice s. Tommaso (*b*); onde il figlio non può fare elemosine se non leggerissime, e tali da supporne l'approvazione del padre. Che se il padre gli abbia lasciato la libera disposizione di qualche cosa, può in tal caso liberamente impiegarla a sollievo de' poveri. Su tal principio devon regolarsi i figlj di famiglia e i servitori, senza tanto supporre un tacito consenso del Capo della famiglia sotto lo specioso pretesto di carità.

Ora, per meglio conoscere cosa si debba intendere per elemosina moderata, ne dà il medesimo Santo un esempio (*c*), dicendo che un figlio può talvolta dar per elemosina qualche pezzo di pane o altre cose di egualmente piccola conseguenza; e lo stesso dice rapporto ai servitori, aggiungendo ancora a questo proposito che quand' anche un servitore fosse incaricato dell'amministrazione di tutte le sostanze del suo padrone, non per questo avrebbe maggior facoltà di disporne con elemosine a' poveri, giacchè tutto il potere che in tal caso gli viene accordato consiste nel conservarle e non nel distribuirle.

Si osservi però che un figlio di famiglia, il quale o esercitando qualche onesta professione, come il medico, un avvocato ec., o in qualunque altro modo, abbia fatti dei guadagni, è assolutamente padrone delle sostanze acquistate con tali mezzi, e può liberamente disporne comunque

(*a*) Ibid. (*b*) 2. 2, q. 32, a 8, ad 3.
(*c*) In 4, dist. 15, a 5, quaestiunc. 2.

gli piaccia senza che il padre abbia diritto di opporvisi.

D. Da quali condizioni deve esser accompagnata l'elemosina perchè sia utile e meritoria?

R. Sarebbe ben poco il far l'elemosina, se non fosse accompagnata da quelle qualità che la rendono accetta a Dio. Molte potrei indicarvene che concorrono al merito e alla perfezione dell' elemosina, e dirvi che deve essere tranquilla e paziente onde soffrire le cattive maniere e l'importunità de' poveri, umile e modesta per soccorrerli segretamente; saggia e prudente per discerner le vere dalle apparenti miserie, generosa e magnifica per imitare la bontà di Dio che abbondantemente sparge i suoi doni sopra di noi: *Qui dat omnibus affluenter*; santa e religiosa per onorare G. C. medesimo nella persona de' poveri. Ma oltre queste qualità indicateci dalla Scrittura, ve ne sono tre altre alle quali poco si attende ordinariamente.

1. L' elemosina deve esser fatta con roba propriamente nostra, e non con quella che abbiamo acquistata ingiustamente; ed è vano il lusingarsi di espiare con qualche elemosina le ingiustizie, i furti ec. Dio non approva i doni dell' uomo ingiusto e ne ricusa le offerte: *Dona iniquorum non probat Altissimus, nec respicit in oblationes iniquorum* (*a*). Fai l' elemosina, dice Tobia al suo figlio, ma con le tue proprie sostanze, e guardati dal farla con la roba altrui: *Ex substantia tua fac eleemosynam* (*b*).

2. L' elemosina deve esser proporzionata a' beni che abbiamo, e alla necessità de' poveri. Vorreste sapere la quantità dell' elemosina a cui siete obbligati; ma io non so nè la natura nè la qualità nè la quantità de' vostri beni; e l' unico consiglio che io possa darvi, è quello che Tobia stesso dava

(*a*) Eccli. 34, 23. (*b*) Tob. 4, 7.

al suo figlio: se ài molto dài molto, se ài poco dài poco, ma tutto di buon cuore. *Quomodo potueris, esto misericors; si multum tibi fuerit, abundanter tribue; si exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter impertiri stude.* Osservate anche alla necessità dei poveri, e al crescer di essa cresca pure la vostra carità.

3. L'elemosina deve esser fatta prontamente e con allegrezza, essendo questo un debito a cui dobbiamo esser ben contenti di sodisfare. A che vi serve quel denaro che irrugginisce ne'vostri scrigni, quelle biade che tarliscono ne' vostri granaj; quegli oggetti di vestiario che son corrosi dagli animali o dal tempo in un angolo della vostra casa? Tutti questi vecchi avanzi, appartengono ai poveri, dice s. Basilio (*a*).

Cosa aspettate per farne loro la distribuzione? Perchè li lasciate languire nella miseria? Con qual occhio pensate voi che Dio riguarderà queste elemosine ritardate, fatte con dispiacere e strappate dalle vostre mani più dall'importunità de' poveri che dalla carità? Dio suol rigettarle, perchè non vuol doni forzati: *Hilarem enim datorem diligit Deus* (*b*). Ecco qual deve esser l'elemosina.

Beatus qui intelligit super egenum et pauperem! in die mala liberabit eum Dominus (*c*). Felice l'uomo, felice il ricco, felice il benefattore, che comprende l'obbligo dell' elemosina, e che la fa realmente: *Beatus qui intelligit!* Felice il secolare e l'ecclesiastico che comprende una sì importante verità, e la pratica: *Beatus qui intelligit super egenum et pauperem!* Felice colui che riguardando se stesso come l'economo e il dispensatore de' beni che possiede, sa farne

(*a*) Hom. in ditescent. (*c*) 2. Cor. 9, 7.
(*c*) Ps 40, 2.

parte al povero e al mendico: *Beatus qui intelligit super egenum et pauperem! in die mala liberabit eum Dominus.* Nell'ultimo giorno, giorno fatale per tanti altri in cui il tentatore sì ingegnoso nel perdere l'anime, vorrà tendergli i suoi lacci, la grazia del Signore lo libererà: *in die mala liberabit eum Dominus.* Io non mi ricordo, diceva s. Girolamo (a) d'aver visto perire di cattiva morte un uomo che in vita abbia esercitato opere di carità. È impossibile che Dio non esaudisca quel gran numero di persone che pregan per lui e che s'interessano per la sua salvezza: *Non memini me legere mala morte mortuum qui libenter opera charitàtis exercuit; habet enim intercessores multos, et impossibile est multorum preces non exaudiri.* Quando lo colpirà la malattia, la misericordia divina gli stenderà le sue braccia e lo consolerà. *Dominus opem feret illi super tectum doloris ejus.* Mentre l'avaro, l'usurajo, l'iugiusto vomiteranno con l'anima le lor ricchezze nell'Inferno, l'uomo caritatevole e misericordioso andrà al Cielo a ricever la ricompensa delle sue elemosine: *Centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit* (b).

(a) Hier. Ep. ad Nepot. (b) Matth. 19, 29.

VENTESIMA CONFERENZA

SULL' OTTAVO COMANDAMENTO

Della falsa testimonianza e della menzogna.

Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.

Esod. cap. 20.

Abbiam parlato fin ora di que' precetti del Decalogo che regolano i doveri della giustizia che dobbiam rendere al prossimo e che ci proibisce di danneggiarlo o nella persona o nelle sostanze: ora siamo all' ottavo Precetto che ci proibisce di offenderne in qualunque modo la riputazione o con false testimonianze o con menzogne. Nè solamente le false testimonianze e le menzogne ci vengon proibite in questo Comandamento: *Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium*, ma di più la maldicenza, la calunnia, le parole ingiuriose, i motteggi piccanti, le derisioni, le adulazioni, i sospetti e giudizj temerarj, e qualunque parola o pensiero possa offendere la giustizia e la carità dovuta al prossimo. Ci limiteremo quí a parlare della falsa testimonianza e della menzogna (*a*).

(*a*) Si è parlato della maldicenza nella Predica per la XI Domenica dopo la Pentecoste, *Parte II*.

D. Cosa è la falsa testimonianza? È ella un gran peccato?

R. Per falsa testimonianza s' intende ordinariamente una deposizione fatta contro la verità in faccia alla giustizia. Chi comparisce davanti a un giudice, giura, e nel suo giuramento chiama Dio in testimonio che dirà la verità. Se in vece di dire schiettamente ciò che sa relativamente agli articoli sui quali il giudice lo interroga autorevolmente, dissimula o si serve di menzogne o di espressioni equivoche per ingannare e sorprendere il giudice, è questa una falsa testimonianza; poichè l' intenzione del giudice sulla quale il testimone deve regolare le sue risposte, è d' obbligarlo a dichiarare la verità del fatto tanto a vantaggio che a danno dell' accusato; e tal obbligo gli è espressamente ingiunto dal giuramento che presta.

Da ciò si conclude che la falsa testimonianza è un grave peccato, che obbliga alla riparazione di tutti i danni cagionati dall' aver celato la verità, poichè così è stata offesa la giustizia. *Testis iniquus*, dice la Scrittura, *deridet judicium* (*a*). S. Tommaso dice (*b*) che un falso testimonio commette tre peccati cioè lo spergiuro, l' ingiustizia e la menzogna. Commette lo spergiuro, perchè qualunque testimonio in giudizio è sempre obbligato a giurare di dir la verità. Commette un' ingiustizia, poichè fa danno al prossimo a riguardo del quale è obbligato ad osservare le regole della carità e della giustizia. Commette una menzogna perchè afferma o nega una cosa contro la verità che conosce. Quindi è che le leggi ecclesiastiche e civili infliggono severissime pene contro i falsi testimonj.

D. Avete detto che il falso testimonio è obbli-

(*a*) Prov. 19, 28. (*b*) 2, 2. q. 70, a 4.

gato riparare i danni cagionati maliziosamente all'accusato; ma se la sua falsa deposizione fosse effetto di debol memoria, sarebbe egli reo, o obbligato alla riparazione?

R. Se tal difetto di memoria è puramente naturale, e dopo un sufficiente esame questo testimonio è persuaso di dir la verità, non può, secondo san Tommaso (*a*) esser accusato di peccato mortale, e sant' Antonino aggiunge (*b*), che neppure è obbligato a nessuna restituzione. Deve però un testimone guardarsi dall' asserire, fidandosi troppo della sua memoria, qualche cosa di cui non abbia perfetta cognizione, e che gli sia nota soltanto per relazione altrui; ma deve dichiarare la cosa quale egli la sa, e proporre come dubbio ciò di cui dubita egli stesso. *In testimonio ferendo*, dice l' angelico Dottore (*c*) *non debet homo pro certo asserere quasi sciens id de quo certus non est, sed dubium sub dubio proferre, et id de quo certus est pro certo asserere.*

È reo della massima imprudenza un testimonio che si conduca diversamente; poichè s'espone al rischio di fare una testimonianza falsa, d' ingannare il giudice, e di offender la giustizia dovuta al prossimo. Di quì l' usanza ne' tribunali di leggere al testimonio tutta la sua deposizione, e chiedergliene la conferma.

D. Siamo noi obbligati a far testimonianza quando siamo interrogati?

R. S. Tommaso essendosi proposta tal questione risponde 1. che siamo obbligati ad attestare ciò che sappiamo, quando siamo interrogati nelle forme di giustizia da un giudice competente che à autorità legittima sopra di noi. 2. Che quando anche chi richiede da noi una testimonianza non

(*a*) Ibid. a 2. (*b*) S. Ant. 2, p. tit. 1, c. 19, §. 7.
(*c*) Loco citato, a 1.

abbia autorità sopra di noi, e di più quand' anche non ci fosse richiesta da alcuno, saranno obbligati a deporla quando ciò fosse necessario per impedire al prossimo un danno notabile, secondo quelle parole della Scrittura: *Eripite pauperem: et egenum de manu peccatoris liberate* (*a*). Liberate il povero e l'indigente, e sottraetelo dall' uom malvagio: e altrove: liberate dal pericolo chi è condotto alla morte, e non cessate di soccorrerlo: *Erue eos qui ducuntur ad mortem* (*b*).

Non ostante v'è pur qualcuno che è esente dal far testimonianza quantunque un legittimo Superiore lo esiga. 1. Il figlio non è obbligato a deporre contro il padre, nè il padre contro il figlio, nè il fratello contro il fratello, nè il marito contro la moglie, nè la moglie contro il marito, meno che trattandosi di casi straordinarj, e che in questi casi non vi sieno espressamente obbligati dalle leggi del proprio paese. 2. Un Confessore non è mai obbligato ad attestare ciò che non sa se non per mezzo di confessione, poichè ciò non lo sa come uomo, ma come ministro di Dio; e però niun precetto umano può scioglierlo dal segreto che à contratto nell' amministrazione di questo Sacramento. 3. Non dobbiamo attestare ciò che ci è stato confidato con segreto naturale. Se un malato à confidato la sua ultima volontà a un medico, o un cliente al suo avvocato, non possono essi palesare in giudizio queste nozioni avute: *Quia servare fidem est de jure naturali.* Si deve però eccettuare il caso in cui la cosa fosse pregiudicevole al ben pubblico, o notabilmente dannosa anche a un particolare, nel qual caso è sciolto l' obbligo del segreto, malgrado le promesse fatte di non violarlo.

D. Un reo deve egli confessare il suo delitto al giudice che l' interroga?

(*a*) Ps. 81, 4. (*b*) Prov. 24, 11.

R. I dottori dicono comunemente con s. Tommaso (*a*) che un reo interrogato da un giudice competente che procede giuridicamente e secondo le regole della giustizia è obbligato a dir la verità e a confessare il suo delitto anche a costo della vita, e pensano che se non vuol confessare o se nega la verità, pecca mortalmente. La ragione che ne adducono è, che ciascuno è obbligato ad obbedire al suo legittimo superiore quando comanda ciò che à diritto di comandare. Ora il giudice competente è un superiore legittimo che à diritto d'interrogar l'accusato e di trarre dalla sua bocca la verità, al che è anzi obbligato. L'accusato che è reo, è dunque obbligato a palesargli la verità e confessargli il suo delitto; e quindi, non facendolo, commette un peccato mortale, non solamente per lo spergiuro, giacchè giurò di dire la verità, ma anche perchè disobbedisce in una cosa importantissima al suo superiore legittimo.

S. Tommaso nella q. 70. a. 1, aggiunge che se un reo nón è interrogato giuridicamente e secondo le forme della giustizia, non è obbligato a rispondere, e che può dispensarsene senza peccare; ma se risponde non può mentire; e un Confessore, dice Navarro (*b*) non potrebbe assolverlo se non fosse disposto a dir la verità.

Un accusato è anche obbligato a palesarvi i suoi complici, se ne è interrogato dal giudice giuridicamente. Anzi vi sono alcuni delitti come l'eresia, quello di lesa Maestà, di falsario, di cospirazione contro il Principe o contro lo Stato, l'assassinio in pubblica strada, de'quali l'accusato non può in coscienza ricusare di scoprire i complici, malgrado le promesse fatte di tenerli occulti. *Revelare secreta in malum personae est contra fidelitatem*, dice s. Tommaso, *non autem si re-*

(*a*) 2, 2, q. 69, a 1. (*b*) Navar. Man. c. 25, n. 35.

velentur propter bonum commune, quod semper praeferendum est bono privato (*a*).

D. È egli permesso a un accusato che è innocente, d'imputare falsamente un delitto al suo accusatore che lo à calunniato, e al testimone che à deposto falsamente contro di lui?

R. Non gli è permesso di difendersi in tal modo quand'anche per le calunnie del suo accusatore fosse esposto alla perdita de' suoi beni, del suo onore e anche della vita. In prova di questa asserzione basti riportare la condanna che il pontefice Innocenzio XI. con decreto del marzo 1679, e il clero di Francia nell'adunanza del 1709. fecero di questa proposizione. » È probabile che » non pecchi mortalmente chi per difendere la » sua innocenza e il suo onore imputa a un altro » un falso delitto »: *Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam innocentiam et honorem defendat.* Il clero di Francia giudicò che tal dottrina è falsa, temeraria, scandalosa, erronea, e che apre un ampia porta a' calunniatori e agli impostori. E nulla infatti di più contrario a quella massima del Vangelo propostaci da G. C. per regola della nostra condotta: *Amate i vostri nemici, beneficate chi v' odia, e pregate per i vostri persecutori e calunniatori* (*b*). San Paolo scrivendo a' romani proibisce a' Cristiani di render male per male, e ben lungi dall' oltraggiare quelli da cui erano stati ingiustamente oltraggiati, ordina loro che benedicono questi loro persecutori, e che contraccambino con beni i mali che ànno ricevuti da essi: *Benedicite persequentibus vos: benedicite et nolite maledicere .... nulli malum pro malo reddentes* (*c*). È facile il concludere da tutto questo che un innocente accusato, per distruggere la te-

(*a*) 2, 2, q. 68, a 1, ad 3. (*b*) Matth. 5, 44.
(*c*) Rom. 12, 14.

stimonianza fatta contro di lui non può mai apporre un falso delitto al testimonio.

D. È egli permesso in qualche occasione il fare atti falsi, e servirsene?

R. Nò. È questo un enorme delitto punito anche dalle leggi civili con le più severe pene. Si può commettere il delitto di falsità negli atti in tre modi.

1. Formando atti falsi o autentici o con firme private, falsificando il carattere o la firma di notarj, cancellieri, testimonj o di particolari. 2. Alterando un atto vero con aggiungere o togliere qualche parola o qualche verso o cangiando qualche cosa nel corpo della scrittura o anche sol nella data. 3. Antidatando qualche atto vero a pregiudizio d'un terzo, o inserendovi qualche clausula falsa, come se un notaro mettesse in una cessione che è stata fatta per mille lire, mentre fosse stata fatta per cinquecento; o se un notaro indicasse in un contratto che ne è stato pagato il prezzo alla sua presenza in argento monetato, mentre il denaro non fosse in realtà stato sborsato alla sua presenza, o il prezzo fosse stato solamente pagate in cambiali.

Chi si serve degli atti falsificati conoscendone la falsità, commette un gravissimo peccato, e non è meno reo di chi si serve di false testimonianze per far condannare una parte. La sentenza che taluno ottenga per mezzo d'un atto falso, non gli dà alcun diritto in coscienza, e non può esser messa in esecuzione, ed è obbligato a rindennizzare alla parte avversa de' capitali o spese, danni e interessi. Questa decisione è fondata sul capit. *Super eo: De crimine falsi.* Chi forma atti falsi e chi consiglia a servirsene è complice del peccato al pari di chi se ne serve, ed è solidalmente obbligato alla restituzione; ed è assai più grave questo peccato se sia commesso da qualche ministro di giustizia, poichè oltre a cooperare al danno della

parte che soccombe, tradisce la fedeltà che deve al pubblico nell' esercizio del suo impiego.

D. Quando uno à perduto una quietanza o ricevuta d' una somma che à pagata realmente, e di cui gli vien richiesto il pagamento, o à perduto un' obbligazione mentre il debitore nega tal debito, almeno in queste occasioni non è permesso contraffare la quietanza o l' obbligazione perduta per ricuperare il suo denaro o per liberarsi da un' ingiusta causa?

R. Neppur questo è permesso; poichè quando anche la perdita di tali documenti dovesse costare la rincrescevol perdita delle proprie sostanze, e fosse realmente pagato il debito di cui si producesse una quietanza contraffatta, e fosse realmente dovuto il debito di cui si producesse una simile obbligazione, è sempre vero che tal quietanza e obbligazione sono atti falsificati, e quindi non possono esser permessi come non è permessa la menzogna e la falsità, e che ciò è proibito da da tutte le leggi. La perdita de' proprj beni che si vuole evitare non è cagion sufficiente per commettere una falsità di tal natura; e infatti le proibizioni fatte dalle leggi su questo proposito sono generali e senza alcuna eccezione.

Non è scusabile neppure chi produce questi atti sotto pretesto che non nuocono ad alcuno. La facoltà Teologica di Parigi, nella censura che nel 3. febbrajo 1665. fece d' alcune proposiztoni di Amedeo Guimenio condannò la dottrina contraria, e rigettò questa scusa. Il più che può dirsi è, che tal produzione non porterà l' obbligo di restituzione.

D. Cosa è la menzogna? È ella sempre proibita. Ve ne sono di più specie?

R. I Teologi dicono che la menzogna è materiale o formale. La materiale consiste nel dire una cosa che è falsa per se stessa, ma che da chi la dice si crede vera. Questo è un ingannarsi, è non

è propriamente mentire, e quindi non è peccato: *Quisquis autem hoc enunciat, quod vel creditum animo, vel opinatum tenet, etiamsi falsum sit, non mentitur*, dice s. Agostino (*a*). La menzogna formale consiste nel dire una cosa opposta a quella che pensiamo: il mentire, secondo questo s. Padre, è un parlare in contradizion col pensiero, e assicura che una cosa è in un tal modo, mentre conosciamo che è realmente in un altro: *Omnis qui mentitur, contra id quod animo sentit loquitur* (*b*),

Vi sono tre specie di menzogne. Alcune si chiamano giocose, perchè si dicono per scherzo: altre officiose, perchè o procurano un bene o impediscono un male al prossimo: altre finalmente perniciose, dette apposta per far male a qualcuno. S. Agostino che più di qualunque altro s. Padre si è occupato a combattere la menzogna, riconosce (*c*) che le menzogne scherzose e officiose sono peccati in lor natura solamente veniali; ma le bugie perniciose sono ordinariamente peccati mortali, come contrarie non solo alla verità ma alla giustizia e alla carità. Pure talvolta anche la bugia perniciosa può per accidente, come dicono nelle scuole, non esser che peccato veniale, quando non abbia per materia un oggetto importante, quando il male che procura o che tende a procurare è di leggera conseguenza. Questo è sentimento di s. Tommaso (*d*).

D. Non è permesso servirsi qualche volta d'equivoci o di restituzioni mentali, senza farsi reo di menzogna o almeno dissimular la verità?

R. Servirsi d'equivoci vuol dire usare espressioni ambigue a doppio significato per far intendere diversamente da ciò che si pensa. Usare restrizioni mentali, vuol dire ritenere nello spirito

(*a*) L. de mend. c. 8, seu n. 3. (*b*) Manu ad Laur. c. 22. (*c*) Prov. 12, 22. (*d*) 2, 2. q. 100, a 4.

un senso che non si palesa, e ritenerlo apposta per ingannare. Per es. voi mi domandate se ò udito la Messa: io rispondo, sì: il mio senso è che l'udj jeri, e mi accorgo bene che la mia risposta v' inganna: questa è una restrizione mentale. Domando a un servitore se il suo padrone è in casa: mi risponde che è sortito, perchè era sortito una volta nella mattinata, quantunque poi fosse tornato, oppur mi risponde che è in città perchè la sua casa è pure in città. Queste ambiguità non potrebbero scusarsi da menzogna, poichè la sola ragione dell' onestà obbliga a dichiarare la verità. *Ex honestate unus homo alteri debet veritatis manifestationem*, dice s. Tommaso (*a*). La prova che questo Santo ne adduce è, che l'uomo socievole per natura è obbligato a dichiarar la verità, perchè senza questa la società non sussiste. Quindi è che Innocenzio XI à proscritto la dottrina contraria condannando con decreto del 2. marzo 1579, settantacinque proposizioni di morale, fra le quali la 26, e 27, che permettevano gli equivoci.

La prudenza peraltro impone in certe circostanze di tacere la verità, come ce ne avverte s. Gregorio magno nella sua Pastorale (*b*). È anche permesso di richiamare ad altro argomento lo spirito di chi interroga, e se accade che egli s' inganni per sua imprudenza, e che interpreti falsamente le nostre parole, non siamo obbligati a disingannarlo. Tale è il sentimento di san Tommaso: *Licet veritatem occultare prudenter sub aliqua dissimulatione, ut Augustinus dicit in libro de mendacio* (*c*).

D. Qual avviso può darsi a chi è abituato a mentire, onde indurlo a emendarsene?

R. Bisogna fargli vedere 1. che è animato dallo

(*a*) 2. q. 109, a 3. (*b*) 3. p. c. 12.
(*c*) 2, 2. q 100, a 3, ad 4.

spirito del Demonio; che à per guida o per modello questo padre e primo inventore dell' inganno e della menzogna. Era questo il rimprovero che G. C. faceva ai farisei, d' esser cioè dissimulatori e mentitori. Voi dite che siete figlj d'Abramo, di quell' uomo retto, semplice e sincero: No: *Vos ex patre Diabolo estis* (*a*): Siete i figlj del Diavolo, ne imitate le azioni, ne seguite gli esempj e ne appagate i desiderj: *et desideria patris vestri vultis implere*. Egli mentì a' nostri primi Padri, e vorrebbe bandire dal mondo la verità, e ridurre tutti gli uomini al par di lui mentitori. È talmente sua caratteristica la menzogna che la trova in se stesso. *Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur*: la sua qualità, la sua natura, la sua occupazione è il mentire e l'ispirare l' inganno e la menzogna a chi l'ascolta: *quia mendax est pater ejus*. Ecco, o mentitori, qual è il vostro padre e il modello che voi seguite: voi agite e parlate da demónj, siete animati dallo spirito del Demonio, di cui appagate i desiderj: *et desideria patris vestri vultis implere*.

2. Mostrar loro con la Scrittura le pene con cui Dio punisce i mentitori. Anania e Safira, di cui si parla negli atti degli Apostoli (*b*) ce ne somministrano un esempio. Ma quand' anche Dio la risparmiasse loro in questo mondo, sarebbero puniti nell' altro con molto maggior rigore (*c*).

3. Far loro rilevare che essendo tutti membri del medesimo corpo, non dobbiamo ingannarci l' un con l' altro: e di questa ragione appunto si serve s. Paolo per ispirarci orrore contro la menzogna. *Deponentes mendacium, loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo, quoniam sumus invicem membra* (*d*).

(*a*) Joan. 8, 54. (*b*) Act. 5, (*c*) Apoc. 21, 8.
(*d*) Eph. 4, 25.

Lasciamo, o Cristiani, la menzogna, e dichiaramoci assolutamente per la verità, con la quale onoriamo G. C., i Santi e il Vangelo. Onoriamo G. C. che è venuto nel mondo per render testimonianza alla verità, e onoriamo i Santi molti de' quali sono stati martiri della verità, e l' ànno difesa anche a costo della vita; onoriamo il Vangelo che dovunque condanna gl' ingannatori e i mentitori. Fate, o Signore che io ami la verità, e che non la tradisca giammai. *Ne auferas de ore meo verbum veritatis usquequaque* (*a*): fate che io abbia per la menzogna quell' orrore che ne aveva il santo Giobbe, e che risolva al pari di lui di non più mentire: *Donec superest halitus in me, et spiritus Dei in naribus meis, non loquentur labia mea iniquitatem, nec lingua mea meditabitur mendacium* (*b*). Sì, mio Dio; finchè mi lascerete in questo mondo, finchè avrò vita, nulla d' ingiusto pronunzieranno le mie labbra, nè proferirà la mia lingua alcuna menzogna. In ogni tempo, in ogni luogo, in ogni occasione, attesterò la verità, onde voi, mio Dio che siete la stessa verità, siate il mio retaggio per l' eternità.

(*a*) Ps. 118, 43. (*b*) Job. 27, 3, 4.

VIGESIMAPRIMA CONFERENZA

SUL NONO COMANDAMENTO

De' cattivi pensieri e desiderj disonesti.

Non concupisces uxorem proximi tui.

Esod. cap. 20.

Nella spiegazione del sesto Precetto abbiamo veduto che Dio col proibirci il peccato dell' adulterio ci à proibito ogni altra specie d' impurità, e generalmente tutto ciò che conduce a questo vizio pernicioso, e tutto si disse che era compreso in quelle due parole: *Non moechaberis.* Bisogna ora dimostrare che il Signore col nono Comandamento non solo ci proibisce l' azion del peccato ma anche il desiderio e la volontà di commetterlo. *Non concupisces.* Osservate, cari fratelli, che questo comandamento era necessarissimo per la maggior parte degli uomini che giudicano dei peccati dall' esterno, poco pensando all' interno, cioè a scandagliare il fondo del cuore e rintracciare la radice delle azioni; e tale era forse la disposizione in cui si trovavano gli ebrei relativamente a' peccati interni. Quindi il Figlio di Dio volendo istruirli su tal proposito, dice loro nel Vangelo: *Voi avete imparato che fu già detto agli antichi - Non commetterete adulterj -; ma io dico che chiunque avrà guardato una persona con un cattivo desiderio, à già commesso*

l' adulterio nel suo cuore (a). Per osservarlo in questo nono Comandamento bisogna vegliare con molta cura alla custodia del nostro cuore, sul timore che non venga a corrompersi per cattivi pensieri e desiderj peccaminosi, secondo l' importante avviso che ce ne dà il Savio: *Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit (b)*; e questo sarà il soggetto di questa Conferenza. Debbo insinuarvi che vi guardiate dal formare cattivi desiderj nel vostro cuore, poichè vi è proibito dalla legge di Dio: *Non concupisces*: la volontà di commettere il peccato si reputa come peccato già commesso; e nella scuola di G.C. si fa poca differenza fra la volontà di commettere un peccato e il commetterlo realmente. Dio infatti ci vuol casti non solo di corpo ma anche di spirito: *Non concupisces*. Sviluppiamo dunque questo precetto.

D. Come è possibile l'osservare il precetto - *Non concupisces* - se tutti abbiamo la concupiscenza che ci porta al male?

R. I Protestanti pretendono che noi non possiamo osservare questo precetto, perchè, dicon essi, la concupiscenza e i suoi moti sregolati son tutti peccati; ma è questo uno de' loro molti errori. È vero che tutti abbiamo la concupiscenza, la quale non è altro se non un' inclinazione che abbiamo al male, e che dalla Scrittura è chiamata cupidigia e sorgente de' pravi desiderj (c); ed è altresì vero che resta in noi dopo il Battesimo, perchè è la conseguenza e la pena del peccato originale; ma quantunque ella venga dal peccato e ci porti al peccato, non è però essa un peccato, quando non sia accompagnata dal nostro consenso, o da cattivi desiderj. *Nam ipsa quidem concupiscentia jam non est peccatum*

(a) Matth. 5, 27, 28. (b) Prov. 4, 23.
(c) Timot. 6, 10.

in regeneratis, dice s. Agostino (*a*), *quando illi ad illicita opera non consentiunt*. Questa è la solenne decisione del concilio di Trento (*b*), e che è conforme alla dottrina dell'Apostolo la quale dichiara che non v'è condanna in quelli che per mezzo del Battesimo sono rigenerati in G. C. Dunque la concupiscenza che resta in essi fino alla morte non è un peccato. E non solamente non è un peccato; ma li sregolati moti che produce, di qualunque natura essi sieno, non sono peccaminosi quando non son volontarj e quando prevengono la ragione; e non divengono peccato se non quando son seguiti dal consenso della volontà. Ora, tutti sappiamo e ce lo insegna la fede, che col soccorso della grazia possiamo non acconsentire agli sregolati desiderj della concupiscenza, e quindi possiamo sicuramente osservare questo precetto che nulla ci impone di più che, *Non concupisces*. Sappiamo ancora che il Savio c'avverte a non seguire ma a reprimere la nostra concupiscenza: *Post concupiscentias tuas non eas* (*c*), e che s. Paolo ci dice che non lasciamo regnare in noi il peccato, e non obbediamo agli sregolati desiderj. *Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore*, *ut obediatis concupiscentiis ejus* (*d*). Non possiamo escluder da noi la concupiscenza, ma possiamo bensì col soccorso della grazia impedire che ella regni sopra di noi; e questo appunto ci comanda Dio e nulla di più. Dunque per adempire a questo Precetto bisogna combattere finchè si vive, contro questo nemico domestico che ci tenta sì spesso, e che può ben essere indebolito, ma che non sarà interamente distrutto che alla morte. *Reprimi potest, et debet, per gratiam Dei*, *ut non regnet in nobis*, *sed*

(*a*) Aug. l. 1, de nuptiis et concup. c. 23.
(*b*) Sess. 5, de pecc. origin. Rom. 8, 1.
(*c*) Eccli. 18, 30 (*d*) Rom. 6, 12.

non ejicitur nisi in morte, dice s. Bernardo (*a*).

D. Qual differenza passa fra il pensiero e il desiderio d'una cosa cattiva?

R. Il pensiero è la rappresentanza della cosa cattiva, e il desiderio è la volontà di farla. Il desiderio del male è sempre peccato perchè contiene il consenso della volontà all'azione cattiva, e in questo appunto consiste il peccato poichè tutti i peccati partono dal cuore cioè dal consenso, secondo ciò che à detto G. C. *De corde enim exeunt cogitationes malae, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemia* (*b*): ma il pensiero del male non è peccato perchè non vi à alcuna parte la volontà; anzi se i cattivi pensieri lungi dall'esserci piacevoli ci dispiacciono, se non diamo loro occasione per nostra colpa, e se li rigettiamo senza fermarvi la volontà, son per noi un soggetto di merito anzi che di peccato. Ecco ciò che deve molto consolare i buoni che sono afflitti da cattivi pensieri. *Felice chi soffre la tentazione*, dice s. Giacomo (*c*), *poichè quando sarà provata la sua virtù, egli riceverà la corona di vita che Dio à promessa a chi l'ama.* Dio permette, dice il Savio, che i più gran Santi sieno tentati e provati in ogni maniera per renderli degni della gloria. *Deus tentavit eos, et invenit illos dignos se* (*d*). Da tutto questo facilmente si conclude che dobbiamo distinguere fra il pensiero del male e il desiderio del male: il semplice pensiero del male non è un peccato, mentre lo è sempre il desiderio del male. Quindi l'energica esortazione di s. Pietro: *Obsecro vos tanquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis quae militant adversus animam* (*e*).

(*a*) Bern. Serm. 6. in adv. Domini, n. 2.
(*b*) Matth. 15, 19. (*c*) Jacob. 1, 12.
(*d*) Sap. 3, 5. (*e*) 1. Petr. 2, 21.

D. Quando son peccati i cattivi pensieri?

R. Per cattivo che sia un pensiero, non è mai peccato a meno che non sia accompagnato da qualche volontà, poichè secondo il gran principio di s.Agostino (*a*) non vi è peccato senza la volontà: *Non nisi voluntate peccatur.* Nè la tacita volontà, altrimenti chiamata morosità, basta per renderlo più o meno colpevole, secondo la natura del soggetto e secondo che è più o meno perfetto il consenso che si presta a questo pensiero. Ciò premesso, si pecca ne' cattivi pensieri 1. con la negligenza nel prevenirli e nel rigettarli: 2. trattenendovisi con piacere senza però acconsentirvi, il peccato è un poco più grave: 3. acconsentendovi anche senza la volontà d'eseguirlo, e allora è peccato mortale. Per conoscere anche meglio se uno à acconsentito a queste specie di pensieri,

Bisogna distinguere tre sorte di movimenti della concupiscenza, dice Silvio (*b*). Il primo che è interamente involontario, perchè previene il consenso della volontà; il secondo che non è interamente volontario, perchè la volontà resiste e gli ricusa il consenso; ma non vi resiste interamente, nè perfettamente ricusa il consenso: il terzo è interamente volontario perchè non manca di cognizione, e la volontà gli presta un pieno consenso. Il primo di questi moti non essendo in nessun modo volontario, non è peccato; il secondo è un peccato veniale, e il terzo un peccato mortale. *Primus nullum est peccatum,* dice questo Teologo, *secundus veniale, tertius mortale.* È certo adunque che anche non commettendo l'azione disonesta, si pecca mortalmente prestando un assoluto consenso al cattivo pensiero, come risulta anche dalle parole del Savio: *Perversae*

(*a*) L. 1, Retrait. c. 13.
(*b*) In 1, 2. n. q. 74. in a 8.

enim cogitationes separant a Deo.....Abominatio Domini cogitationes malae (*a*). Ora, nulla può alienarci da Dio, nulla può esser per lui oggetto di abominazione se non il peccato mortale. Per non acconsentire a' cattivi pensieri non bisogna fermarvisi. *Congrega cor tuum in sanctitate* (*b*).

D. Quando qualcuno à peccato in questo modo contro il nono precetto, basta che dica al Confessore d'aver avuto de' cattivi pensieri?

R. Molti confessandosi si contentano di dire di aver avuto de'cattivi pensieri, senza spiegar nulla altro; ma ciò non basta per l'integrità della confessione: bisògna che essi dicano se vi si sono fermati e trattenuti volontariamente, e se in fine vi ànno acconsentito. Allora bisogna spiegare la specie di que'cattivi pensieri, come bisogna spiegare la specie d'impurità a cui ànno dato motivo; e accusarsi, per esempio, o de' toccamenti disonesti o del peccato di mollezza, di cui s. Paolo dice che chi è soggetto a questo vizio non possederà il regno di Dio, *neque molles.........Regnum Dei possidebunt* (*c*), o di qualunque altra impurità possa esserne venuta in conseguenza. Molti mancano a questa precisione sotto il pretesto d'ignoranza, ma è ben raro che l'ignoranza li scusi, e che il lume naturale o soprannaturale non insegni loro che ciò che fanno non è permesso; e quand'anche non avessero che qualche dubbio, sono obbligati ad istruirsi e confessarsi, e apprenderanno che il cadere volontariamente in simili colpe vuol dire peccar mortalmente contro il diritto naturale, come l'insegna s. Tommaso (*d*); e però vediamo nella Scrittura che Dio punì severamente Onam che commetteva tal peccato: *Idcirco percussit eum Dominus quod rem detestabilem faceret* (*e*).

(*a*) Sap. 1, 3. Prov. 15, 26. (*b*) Eccli. 30, 24.
(*c*) 1. Cor. 6, 10. (*d*) 2, 2 q. 154, a. 11 (*e*) Genes 38, 10

D. Si può desiderare la donna altrui col fine di sposarla in caso che resti vedova?

R. Questo desiderio è un peccato. Le persone maritate non possono nutrire affetti o concepir desiderj verso altri, senza peccare contro il nono Precetto; poichè nutrendo in cuore simili desiderj si espongono a cadere in adulterj o in altre impurità, o almeno a concepire aversione o disprezzo per la persona a cui Dio le à unite col santo vincolo del matrimonio. È dunque un' imprudenza colpevole per le persone maritate il proporre a persone estranee = Se voi foste vedovo o se io fossi vedova, vi sposerei = Non deve mai usarsi tal linguaggio nè seriamente nè in scherzo. Dico di più che un giovine e una fanciulla dal momento in cui son promessi sposi, non è permesso ad alcuno il ricercarli, nè distorli, senza offendere Dio, dalle persone a cui ànno promesso fedeltà. Tale è la dottrina del concilio di Trento su questo Comandamento, il quale aggiunge ancora che non si può desiderare di sposare una persona consacrata a Dio o che à vestito l' abito religioso o che sia noto che à fatto voto di non maritarsi.

D. Una perrona casta che sogna spesso contro la purità, pecca contro questo Comandamento?

R. È certo che il Demonio tenta specialmente i buoni fedeli, *Hoc scitote quia Diabolus non persequitur nisi bonos*, dice s. Agostino (*a*), e che esso è l' autore della maggior parte de' loro sogni; ma non è meno certo che la sua malizia e i cattivi effetti che produce nella nostra immaginazione o nel nostro corpo, non possono mai esser nocivi per se stessi, purchè non vi si presti consenso (*b*). Si può dunque dire a queste tali persone ciò che Geremìa diceva agli ebrei: *Ne at-*

(*a*) Aug. Serm. 85, de temp. (*b*) Idem de Gen. ad Litt. l. 12, n. 30.

tendatis ad somnia vestra quae vos somniatis (a). È questo pure il sentimento di s. Tommaso (b) che riporta un esempio tratto dalle conferenze di Cassiano ove si racconta che un giovine solitario il quale per la sua vigilanza e umiltà aveva acquistato una sublime castità, faceva non ostante cattivi sogni e specialmente quando si preparava alla comunione; e che avendo consultato i suoi Superiori, que' saggi vecchj riconobbero che tali accidenti non gli accadevano che per malizia del Demonio, e lo consigliarono ad accostarsi senza timore alla sacra Mensa. Avendo egli secondato quest' avviso, si scoprì la malizia del seduttore dell' anime, e la santa Eucarestia ne arrestò i malvagi effetti.

Ma se talora si fosse trattenuto nel giorno in cose contrarie alla purità in un modo peccaminoso e che prima d' andare al riposo non si fosse sinceramente pentito, è certo che tali sogni gli verrebbero ascritti a peccato, perchè chi vuol la causa si reputa volere l' effetto, come dicono concordemente i Teologi. O detto in un modo peccaminoso, perchè posson facilmente accadere dei sogni cattivi provenienti da una causa volontaria ma innocente; per es. se un medico, un casista, un confessore che ànno letto de' libri o tenute conversazioni istruttive per la guarigione del corpo o dell' anima, sognano nella notte cose analoghe a quelle di cui si sono occupati nel giorno, questi sogni o qualunque impurità corporale possa loro accadere dormendo non si possono imputar loro a peccato, perchè non ne fu peccaminosa la causa. Bisogna però ricordarsi che dobbiamo cautelarci col mezzo della preghiera contro questi fantasmi notturni come ci avvisa la Chiesa con

(a) Jerem. 29, 8. (b) 2, 2. q. 152, a 5, in corp. Cassian. Conf. 22, c. 6.

quelle parole che ci fa recitare all' uffizio di Compieta.

Procul recedant somnia
Et noctium phantasmata,
Hostemque nostrum comprime
Ne polluantur corpora.

D. Qual avviso può darsi a que' buoni fedeli che si lamentano d' essere sì spesso tormentati da cattivi pensieri?

R. Bisogna far loro osservare 1. che la vita presente è una tentazione continua, e che in qualunque luogo noi siamo, e qualunque sia il nostro tenore di vita, saremo sempre esposti a importuni pensieri, effetto della nostra antica provenienza da Adamo. Per quanto ci sforziamo ad allontanare queste tentazioni, esse rinascono ognora, e si succedono l' une all' altre perchè emanano da una concupiscenza ribelle e feconda che incessantemente le riproduce. Ora son pensieri d' impurità o di ghiottoneria, ora d' invidia o di vendetta, ora contro Dio o contro la Religione. Non vi disturbino, cari fratelli, tali tentazioni che affliggono il vostro spirito e alle quali ordinariamente non à parte il cuore: *Non timebis a timore nocturno a sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris, ab incursu et daemonio meridiano* (*a*). È questo l' avvertimento che ci dà s. Giov. Climaco (*b*).

2. Il più sicuro mezzo per liberarvi da queste tentazioni importune di cui ordinariamente è autore il Demonio, è il disprezzare e il deridere questo dragone infernale già vinto e incatenato dal Figlio di Dio: *Alligavit diabolum Christus spiritualibus vinculis*, dice s. Agostino (*c*). Esso somiglia un cane che può abbajare ma non può

(*a*) Ps. 90. (*b*) Sc. s. gr. :3. (*c*) In Ps 67.

mordere se non chi si accosta a lui, e che vuol esserne morso: *latrare potest, sollicitare potest, mordere omnino non potest nisi volentem*.

3. Il terzo mezzo è l' esser fedeli alla pratica de' nostri doveri, e riporre la nostra fiducia in Dio che non permetterà che siamo tentati al di sopra delle nostre forze, ma che renderà anzi vantaggiosa per noi la tentazione, come dice s. Paolo. *Fidelis Deus est qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut possitis sustinere* (*a*). A tutti questi avvisi si aggiunga la mortificazione de' sensi, l' assiduità alla preghiera e all' orazione, la memoria della morte e del nostro ultimo fine, la devozione alla SS. Vergine e sopra tutto alla passione di G. C. Si racconta nella vita de' Padri del deserto (*b*) che la santa abbadessa Sara fortemente tentata dal Demonio per tredici anni, non domandava mai a Dio che la liberasse da questa pena, ma solamente gli chiedeva forza per sopportarla. Essendo un giorno assai più violenta la tentazione, e il nemico della salute rappresentandole tutte le lusinghe e tutte le vanità del secolo, ella si gettò ai piedi del Crocifisso e pregò con tanto fervore che il Demonio gridò: Sara, mi ài vinto. Non io t' ò vinto; rispose la Santa, ma G. C. mio Salvatore.

D. Cosa c' impone Dio con questo nono Precetto?

R. Ci impone di reprimere gli ardori della concupiscenza, di resistere a' suoi disordinati impulsi e di viver castamente ciascuno nel suo stato. V' è la castità de' Vergini, la castità dello stato vedovile e la castità conjugale. La castità verginale consiste nel vivere in una continenza perpetua, senza mai maritarsi, e questo è il grado più perfetto di castità che in un certo modo rassomiglia l' uomo agli Angeli, lo avvicina a Dio, e lo

(*a*) 1. Cor. 10, 13. (*b*) Pelag. Diac. in vit Patr

pone in grado di seguire più d' appresso l'Agnello senza macchia come dice s. Giovanni (*a*). *Oh quanto è bella la casta generazione unita allo splendore della virtù!* esclama il Savio (*b*) *la sua memoria è immortale ed è onorata presso Dio e presso gli uomini*. Dopo tale specie di castità, ne viene la castità dello stato vedovile la quale consiste nel conservare la continenza fin che dura tale stato. Vediamo nella Scrittura che le vedove le quali non pensano a rimaritarsi son lodate da Dio e dagli uomini. Quando la casta Giuditta ebbe tagliato la testa ad Oloferne, e liberata così la città di Betulia dall' oppressione in cui si trovava, il gran sacerdote Joachim venne da Gerusalemme a Betulia, accompagnato da tutti i Sacerdoti per vedere questa santa vedova, e la ricolmarono di benedizioni: *Tu sei*, le dicevano, *la gloria di Gerusalemme, l' allegrezza d' Israele; tu ài commesso un' azione generosissima, perchè ài amato la castità, e non ài cercato di nuovamente maritarti: Eo quod castitatem amaveris et post virum tuum alterum nescieris* (*c*). Finalmente v' è la castità conjugale che consiste nel viver santamente in matrimonio, con pura intenzione e secondo Dio, senza lasciarsi dominare dalla cupidigia, ma secondo le regole prescritte: *Ut sciat unusquisque vas suum possidere in santificatione* (*d*). Ognuno deve vivere in una castità corrispondente allo stato in cui Dio l' à posto, poichè, disingannatevi una volta, cari fratelli, chi è dedito a' peccati d' impurità non possederà il Regno di Dio. Domandatela con istanza, convincetevi, dice il Savio (*e*), che nessuno può esser casto, se Dio non gli dà la continenza. Se voi glie la chiedete con sincerità di cuore, non ve la ricuserà sicuramente, ditegli come s. Agostino: *Continentiam jubes: da quod jubes, et jube quod vis* (*f*).

(*a*) Apoc. 14, 4. (*b*) Sap 4, 1 (*c*) Judith 13, 11.
(*d*) 1. Thess. 4, 4. (*e*) Sap. 8, 21.
(*f*) Aug. Conf. l. 10, cap. 29.

VIGESIMASECONDA CONFERENZA

SUL DECIMO COMANDAMENTO

Sulle Liti.

Non concupisces domum proximi tui, nec omnia quae illius sunt.

Esod. cap. 20.

Dal settimo Comandamento ci vien proibito di prendere e ritenere ingiustamente la roba altrui, e da questo ci vien proibito perfino il desiderarla a danno del prossimo. Dico a danno del prossimo, giacchè non è mai proibito di desiderarne la roba con intenzione di acquistarla per vie legittime e senza offenderlo in nessun modo; ed è appunto questo legittimo desiderio la base di tutti i contratti di compra e vendita; e nessuno in fatti si determina a comprare un fondo se non perchè gli piace e desidera d'averlo. Pecca contro questo Comandamento chi porta invidia al bene altrui, e lo desidera ingiustamente; come quei mercanti che desiderano la carestìa o l'alto prezzo delle mercanzìe e de' viveri con l'idea d'arricchire; quei militari che desiderano la guerra onde saccheggiare impunemente; que' medici che desiderano le malattìe per aver maggiori occupazioni a loro guadagno; que' figlj che sono assai snaturati da desiderare la morte de' loro genitori per godere i loro beni, e quei legali che amano

e cercano le liti. A questi ultimi oggi ci rivolgiamo, avendo parlato agli altri abbastanza nel settimo Comandamento.

Io desidererei che si potesse dire di questa Parrocchia ciò che un gran Vescovo del quinto secolo diceva di se stesso e del suo Clero. Da venti anni che io son vescovo, diceva Teodoreto (a), ò procurato di regolar la mia vita in tal modo che non ò avuta giammai alcuna lite: gli ecclesiastici della mia Diogesi si son condotti egualmente, e non ne conosco neppur uno che abbia frequentato il foro e i tribunali secolari. Volesse Dio che noi pure fossimo in questa medesima disposizione, come vi erano in que' primi secoli: le famiglie cristiane sarebbero assai più prospere tanto nel temporale che nello spirituale; ma poichè le liti non son che troppo comuni a' tempi nostri, esaminiamo in questa Conferenza se è permesso litigare, la condotta da tenersi da chi vi si trova obbligato, e le ingiustizie che si commettono nelle liti.

D. Cosa è la lite? È egli mai permesso d'averne?

R. Si può dire che una lite è una persecuzione che si fa contro il prossimo per le vie di Giustizia o per pretendere un bene di fortuna, o per chiedere la riparazione d'un danno se si crede d'aver sofferto o nelle sostanze ò nell'onore. O' detto persecuzione fatta per le vie di Giustizia. Per sviluppar quest'idea bisognerebbe conoscere tutta la tattica delle Curie; ma anche senza svilupparla basti il dire che è una persecuzione spesso d'una lunghezza infinita, o per l'ostinazione de' litiganti che vanno da un Tribunale all'altro, o per la mala fede de' ministri della giustizia, che con la moltiplicità delle procedure prolungano sempre alcune cause che dovrebbero decidersi prestissimo. Diceva benissimo un saggio Cardinale che

(a Theod. Ep. 81.

una lite è un laberinto in cui il miglior dritto il più delle volte si perde fra gl' infiniti raggiri delle formalità e delle procedure; cosicchè il principio della lite somiglia l' ingresso del laberinto, e dal momento in cui il litigante vi s' è impegnato, si smarrisce ad ogni passo che s' inoltra, e quanto più si cercano delle sortite per uscirne, tanto meno se ne trovano. Ma contro chi è questa persecuzione e questa lite che si vuol terminare per le vie della giustizia? È contro il prossimo che dobbiamo amare come noi stessi. Il fratello litiga contro il fratello, e perchè? Per oggetti puramente temporali. Un cristiano a cui Dio à promesso il regno de' Cieli, si diverte, dirò così, a litigare per bagattelle, per cose da nulla: *Contendit Christianus pro rebus terrenis, cui promissum est regnum Caelorum*, dice s. Agostino (*a*).

Ma non è mai permesso litigare? Quantunque sia difficile litigare senza offendere Dio, non si può dire però che non sia mai permesso l' aver qualche lite; poichè se fosse cattivo qualunque genere di liti, e che non fosse mai permesso di litigare, ne verrebbe, dice s. Tommaso (*b*) che non si sarebbero mai dovuti stabilire de' giudici per terminare tali differenze, poichè con ciò si dà ai fedeli occasione di litigare. Nè può accordarsi tal proposizione senza condannare perfino Mosè, il primo e il più saggio di tutti i legislatori (*c*). Questo gran Profeta non dette egli de' giudici alle dodici tribù d' Israele? Non indicò egli a questi giudici le regole da seguirsi per pronunziare giusti giudizj, aggiungendo loro che nel caso di non credersi abbastanza illuminati per decidere sulle differenze che potessero insorgere fra alcuni particolari si dirigessero a lui per sapere qual giudizio dovessero pronunziare? Finalmente

(*a*) Aug. in Ps. 80 (*b*) 2, 2, q, 60, a 2.
(*c*) Deuter. 1.

non si può biasimare indifferentemente qualunque lite, senza biasimare in generale la pratica di tutte le nazioni. In fatti qual migliore istituzione di questa, come osserva s. Tommaso (*a*) la quale à per oggetto il frenare il corso alle ingiustizie, reprimere e punire l'insolenza de' malvagi, conservare e mantenere la pace, il buon ordine e la religione nello Stato? Dunque si conclude che le liti non sono cattive per se stesse, ma divengon tali per gli abusi che ordinariamente vi si commettono.

D. G. C. à detto nel suo Vangelo: se qualcuno vuol litigare con voi e togliervi l'abito vostro, dategli anche il vostro mantello (*b*) e s. Paolo dice a' corinti (*c*): v' è già un peccato fra voi, cioè le liti che avete l'uno contro l'altro. Queste autorità non provano che è proibita a' cristiani qualunque specie di lite?

R. Questi passi citati provano, è vero, che il litigare è una cosa odiosa, come dice il Grisostomo (*d*); *Litigare est odiosum*, ma non provano che sia cattiva qualunque lite. Quando G. C. à detto « *Se qualcuno vuol litigar con voi e rapirvi l' abito vostro, dategli anche il vostro mantello* «, ci à dato, secondo gl'Interpreti, un precetto che deve esser praticato nella preparazione del cuore e non sempre alla lettera, come neppur siamo obbligati alla lettera al precetto di porgere l'altra guancia a chi ci à dato uno schiaffo. Ciò dunque significa che noi dobbiam vivere talmente distaccati da' beni della terra che dobbiamo esser disposti a perderli piuttosto che col litigare esporci ad offendere la carità, la verità; la giustizia.

Quelle parole di s. Paolo a' corinti: *Jam quidem omnino delictum est in vobis quod judicia habe-*

(*a*) 2. 2. q. 108, a 1. (*b*) Matt. 5, 40. (*c*) Cor. 6, 7.
(*d*) Chrys. in 1. Cor. 6.

tis inter vos (*a*): è già un peccato, o come porta il greco, un difetto e un' imperfezione che voi abbiate delle liti l'uno contro l'altro, c'insegna che gli uomini ordinariamente ànno torto a litigare, perchè le liti nascono per lo più da cattive sorgenti. Quindi è che l'Apostolo aggiunge: perchè piuttosto non soffrite un torto o la perdita anche delle vostre sostanze? Tutto ciò sarebbe preferibile alle liti, le quali non si fanno quasi mai senza peccati. Questa è la spiegazione che s. Agostino dà di questo passo. S. Paolo, egli dice (*b*), condanna le liti, e non le tollera che a cagione dell' infermità de' fedeli, e anche a condizione che non litighino se non davanti a' giudici stabiliti nella Chiesa.

In sostanza l' unica conclusione da dedursi dalla citate autorità, è che il litigare è pericoloso. Quindi l' Apostolo dice espressamente al suo discepolo Timoteo che un servo di Dio non deve litigare: *Servum Dei non oportet litigare;* ma non bisogna per questo inferirne che ogni lite sia cattiva. Anzi vi sono de' casi in cui le liti possono esser meritorie, come quando son comandate dalla necessità o dalla carità.

D. Cosa dobbiamo fare, e come dobbiamo condurci quando siamo obbligati a impegnarci in una lite?

R. Vi sono delle liti di necessità, come abbiamo detto. Un uomo vuol rapirmi le mie sostanze; e allora io son necessitato a difendermi contro di lui per via di giustizia: vi sono delle liti di carità. Si voglion rapire i beni della vedova e del pupillo, i beni della Chiesa o degli Ospedali. In tali casi difendetevi, poichè la difesa è giusta; ma dovete far ciò,

1 Senza animosità, onde possiate ogni giorno ripetere ciò che G. C. ci à insegnato nell' orazion,

(*a*) Loc. cit (*b*) Serm. 351, n. 5.

Domenicale « *Perdonateci le nostre offese come noi perdoniamo a' nostri offensori* « poichè se la carità vi à fatto intraprendere una lite, dovete mostrare che la carità sola vi fa agire. *Cum a charitate nascuntur*, *charitatem probant*, dice s. Agostino (*a*).

2. Senza inganno. Nella giustizia non v'è che un sentiero il quale conduce alla vita, e se si abbandona anche per poco, si prende un'altro sentiero che conduce alla morte: *In semita justitiae*, *iter autem devium ducit ad mortem* (*b*).

Quando anche una causa sia buona, non dobbiamo cercare di renderla migliore con raggiri, fosse anche una leggera menzogna. Dopo tutto questo che dovrà dirsi di tante false testimonianze, delle falsificazioni di titoli, dell'antidate, de' fatti supposti, delle soppressioni di documenti, e di tante altre baratterie che si commettono ne' tribunali?... Ma l'affare non è di molta importanza... Non importa: nella giustizia non v'è che un sentiero, ed è retto ma angusto; per poco che ce ne allontaniamo entriamo in un sentiero che conduce alla morte: *iter autem devium ducit ad mortem*.

3. Senza inumanità per le parti. Non litigate, diceva s. Agostino a certi religiosi di cui aveva preso la condotta, e se pur dovrete litigare, terminate più presto che vi sia possibile: *Lites aut nullas habeatis*, *aut quam celerrime finiatis* (*c*). A voi pure riuscirà facile il secondare quest'avvertimento, purchè non prestiate orecchio a certi litiganti di professione che non vogliono adattarsi a nessun accomodamento, o che avendo ottenuto una sentenza in favore del loro credito e del loro denaro, si persuadono di potere in coscienza prevalersene a tutto rigore, e perseguitare senza pietà l'avversario, senza dargli alcuna dilazione,

(*a*) Aug. Ep. 77. (*b*) Prov. 12, 28. (*c*) Aug. loc. cit.

afferrare i suoi beni e ridurlo alla miseria, e imitazione di quel barbaro servitore di cui si parla nel Vangelo (*a*) che non volle avere per il suo compagno il più piccolo riguardo.

D. Quali sono le cagioni ordinarie da cui sogliou nascere le liti?

R. Molte sono le cagioni delle liti. 1. L'ignoranza e la malizia de' notari. Le loro scritture sono come altrettanti decreti definitivi, cui nessuno prende a riformare, e a cui si riportano i giudici stessi. Ecco ciò che fa nascere una quantità di liti. In un testamento, in un contratto di matrimonio ec. si omettono delle clausule essenziali, vi si inseriscono de' termini equivoci; si ricevon degli atti da chi è incapace di contrattare, da un uomo mezzo ubriaco o da un moribondo a cui si fa dire tutto ciò che si vuole, da una donna che vi è obbligata dalle minacce e dal timore del marito: non si fa comprendere alla parte contenente quali obblighi contragga firmando un tal atto; si spacciano copie d'un contratto non conformi all'originale ec. Tutto questo produce infinite liti e questioni.

2. Un'altra cagione di liti fra' cristiani è l'avarizia e la mala fede de' ministri della giustizia che cercano e fomentano le liti, che accettano qualunque causa, che traggono in lungo la lite per impinguarsi a spese de' clienti, radendoli come pecore e pelandoli come capponi, come diceva una volta s. Francesco di Sales. So ancor io che fra' legali ve ne son pur degli onesti, e non ne condanno alcuno in particolare; ma generalmente parlo di quelli che abusano della loro professione, e me li figuro come quella specie d'uomini di cui parla il Savio, i quali ànno de' denti che trinciano come spade: *Generatio quae pro dentibus gladios habent* (*b*); gente avida e interessata che

(*a*) Matth. 18. (*b*) Prov. 30, 14.

sbrana e divora i miserabili che si accostano a loro; *et commandit molaribus suis ut comedat in opes de terra, et pauperes ex hominibus*; e per aggiungere ciò che è indicato nel versetto seguente, sono come quelle due figlie della sanguisuga che sempre ripetono porta, porta. *Sanguisugae duae sunt filiae dicentes: Affer, affer.* Queste sanguisughe non cadono che quando sono ripiene del sangue de' clienti:

Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo (*a*).

3. Vi sono altresì alcuni spiriti turbolenti e cavillatori che non godono se non in mezzo alle cause e alle liti. Tali son quelli che prendon commissioni, che comprano crediti e azioni altrui, ec.

Questi sono una pubblica peste, che desolano e saccheggiano le famiglie. Guardatevi bene dal tenerveli vicini e dal consultarli, poichè non capaci che di disturbar tutto. *Homo perversus suscitat lites.*

4. Finalmente le stesse parti sono spesso cagione di liti. *Unde bella et lites in vobis*, dice s. Giacomo (*b*)? *nonne hinc! ex concupiscentiis vestris quae militant in membris vestris*. D' onde nascono fra voi le questioni e le liti se non dalle vostre sregolate passioni e dalla vostra avarizia? Il ricco vuole i beni del povero: Acabbo vuole la vigna di Nabot: *pascua divitum sunt pauperes* (*c*): dalla vostra ostinazione che non vi permette d' ascoltar nessuno; dalla vostra superbia che v' impedisce qualunque accomodamento col prossimo. Egli se ne pentirà, voi dite, me la pagherà ad usura, se ne morderà le dita, dovesse costarmi anche la camicia: ecco fin dove conduce la passione. Aggiungiamo anche per ultima cagione la negligenza; come quando taluno trascura di ritirar quietanza o ricevuta del fatto pagamento, o

(*a*) Hor. de At. Poet. (*b*) Jacob. 4, 1.
(*c*. Eccl. 13. 23

lascia i suoi documenti nelle mani de' Procuratori; o come un mercante che non tiene in ordine gli affari, nè le scritture in giorno, ec. Queste sono l'ordinarie cagioni delle liti.

D. Le liti non ànno ordinariamente delle conseguenze che dovrebbero impegnarci ad evitarle?

R. Pur troppo funeste sono ordinariamente le conseguenze delle liti, e vi si sacrifica il temporale e lo spirituale nel tempo stesso.

Relativamente al temporale io dico 1. che ne va del vostro onore a darvi in preda ad avvocati arditi a calunniare e a inveire contro le parti; motivo per cui, se siete saggi non dovete mai intentare una lite per ingiurie ricevute. Questi ministri della giustizia non faranno che ridersi di voi: *Omnis injuriae proximi ne memineris, et nihil agas in operibus injuriae* (a) secondo l'avviso che ce ne dà l'Ecclesiastico. 2. Vi si perde un tempo che potrebbe impiegarsi ben più utilmente; poichè bisogna sollecitare i giudici, importunare gli amici, abbandonare i proprj affari quando più interessano, per attendere al seguito della lite, in somma è un imbarazzo che occupa e giorno e notte, ed è una continua distrazione. 3. Vi si sacrifica il riposo e la salute. Una lite è una sveglia che disturba il sonno e impedisce di dormire: si teme di perderla, i procuratori chiedon denaro, mentre forse il cliente non ne à: quante inquietudini! e se in fine si perde la lite, quali timori e disturbi nella famiglia! molti anche si son visti perir di dolore per la perdita d'una lite. 4. Finalmente vi si perde la maggior parte del patrimonio; e basta una strepitosa lite per ridurre una famiglia alla miseria; e bene spesso accade che quand'anche si vinca la lite le spese superano il guadagno, avverandosi ciò che a pro-

(a) Eccl. 10. 6.

posito di liti suol dirsi, che chi vince perde; e i soli ministri della giustizia arricchiscono. Testimone quell' Avvocato che avendo fatto fabbricare un bel palazzo, pose sotto le finestre questa iscrizione « *le teste pazze e ostinate ànno fatto fabbricare queste finestre* «.

Relativamente allo spirituale, sono ancòr più pericolose le conseguenze delle liti. Quante persone si dannano per i peccati cagionati dalle liti! Dalle liti infatti nasce la dimenticanza di Dio e della propria salute. Un litigante, occupato de'raggiri e cavilli legali nulla pensa a servire Dio; assiste egli alla Messa e alle sacre funzioni? non pensa che alla sua lite: s'incontra col suo avversario? non può vederlo nè parlargli, non essendovi fra loro che invidia maldicenza, animosità, poichè, come diceva s. Francesco di Sales, parlando delle liti, non v'è un'oncia di carità. Eviterete dunque un' infinità di peccati se vi asterrete dal litigare. *Abstine a lite, et minues peccata* (*a*; e notate che la Scrittura non dice che eviterete il peccato ma i peccati, perchè sono innumerabili i peccati che nascono dalle liti, il che dovrebbe eternamente alienarcene.

D. Peccano i litiganti che si appellano a un nuovo tribunale, dopo aver avuto contraria una sentenza ma giusta, e ciò per eluderla o sospenderne l'esecuzione? Peccano quando ricusano un accomodamento proposto dalla parte avversa?

R. Rispondo alla prima domanda, che è sempre permesso a un litigante l'appello, quando non creda giusta la sentenza pronunziata contro di lui; ma se la reputi giusta, non gli è permesso l'appellarsi per stancare la parte avversa e impedirle di profittare della sentenza a lei favorevole. Questa decisione è di s Bernardo che così si esprime (*b*). *Appellasse inique iniquum est* ....

(*a*) Eccl. 28, 10. (*b*) Bern. l. 4. de consid. c. 11.

Iniqua omnis appellatio ad quam justitiae non coegit inopia. Appellare non ut graves, sed si graveris, licet: e dello stesso sentimento è pur s. Tommaso (*a*).

Alla seconda domanda rispondo con s. Ambrogio (*b*) che un Cristiano deve rinunziare a qualche diritto piuttosto che litigare, e questo santo Dottore ne adduce varie ragioni. La prima è, che spesso si guadagna più con un accomodamento che vincendo la lite la quale esige spese infinite: la seconda, che è quasi impossibile litigare senza offendere le regole della carità quindi è che i concilj di Cartagine, d'Adda e di Trieste ordinarono co' loro canoni che si rinunziassero l'offerte che potessero esser fatte alla Chiesa da litiganti ostinati, che ricusano qualunque accomodamento. Ne segue dunque che un litigante il quale ricusi di accettare le convenienti proposizioni che gli faccia la parte avversa, non è sicuro in coscienza e non è degno d'assolazione. O' detto convenienti proposizioni, poichè se fossero troppo a suo danno può ricusarle, e proseguire la lite senza offendere la carità.

D. Voi sapete quanta parte ànno nelle liti i giudici, gli avvocati e i procuratori. Fareste grazia di indicarci quali sono le loro qualità e i loro obblighi principali?

R. La scienza, l'integrità, il disinteresse sono le principali qualità d'un giudice. La scienza: deve essere istruito nelle leggi, ordini e regolamenti che riguardano le funzioni della sua carica, giacchè deve uniformarvisi ne' suoi giudizj. *Bonus Judex nihil ex arbitrio suo facit*, dice s. Ambrogio (*c*), *sed juxta leges et jura pronunciat*. L'integrità: deve il giudice amar la giustizia, sostenere il buon diritto con fermezza e senza ac-

(*a*) 2, 2 q. 69. a 3. (*b*) Amb. l. de off. c. 21.
(*c*) Ambr. in Ps. 118.

cettazion di persone (*a*): *Diligite justitiam qui judicatis terram*. Il disinteresse: deve ascoltare il povero come il ricco, nè ricever doni da chi à qualche affare con lui. *Munera de sinu impius accipit, ut pervertat semitas judicii* (*b*).

Da tutto questo si può concludere che un giudice pecca gravemente ed è obbligato a restituzione, quando per ignoranza, per odio contro qualcheduno, o per favore, à giudicato contro le leggi, à contribuito a qualche raggiro, à dispensato da una parte di spese, o à recato danno in qualunque siasi modo a una delle parti: *Non facies quod iniquum est, nec injuste judicabis: non consideres personam pauperis nec honores vultum potentis; juxte judica proximo tuo* (*c*).

Le qualità e gli obblighi degli avvocati e procuratori sono presso a poco li stessi. Devon avere una sufficiente cognizione delle leggi, esser versati nella pratica per ben istruire le cause, e di probità conosciuta. *Infames non possunt esse procuratores, vel patroni causarum*, dice il Dottore (*d*). Questa probità esige che egli osservi il segreto con le parti. Se ànno un' intelligenza o tacita o espressa con la parte avversa, o col di lei procuratore peccano contro il dritto naturale, e sono obbligati alla riparazione di tutti i danni cagionati con questa loro infedeltà. Per la stessa ragione è proibito a un avvocato l' essere il consigliere delle due parti, e pecca contro le regole dell' equità dando ad ambedue consiglj favorevoli, co' quali in conseguenza son contradittorj.

1. Non devono abbracciare qualunque sorta di cause, e non devon che alla giustizia e alla verità il soccorso del loro ministero. Pecca gravemente contro la giustizia un avvocato e un procuratore, ed è obbligato a restituzione quando, avendo pre-

(*a*) Sap. 11. (*b*) Prov. 17. 23. (*c*) Levit. 19. 15.
(*d*) Caus. 3, quaest, 7. can. 2.

sa la difesa d'una causa ingiusta, à fatto soccombere il buon diritto della parte avversa, come insegna san Tommaso (*a*). Anzi se anche nel decorso della lite l'avvocato o il procuratore scoprono l'ingiustizia d'una causa che presero a difendere credendola buona, devono avvisarne il loro Cliente, e consigliarlo, come pure avverte il s. Dottore (*b*) a non proseguire la lite.

2. Un avvocato che possiede la sua causa, deve perorarla con chiarezza con sincerità; e con saviezza; senza frode, senza velo, senza invettive, e senza obbligare il Cliente a inutili spese con ritardi non necessarj e con superflue scritture.

3. Finalmente i procuratori e gli avvocati devon essere disinteressati, e contentarsi del loro stipendio: *Contenti estote stipendiis vestris* (*c*). È loro proibito di stipulare per loro onorario una porzione della cosa contrastata, di comprare dei diritti di lite, e d'entrare direttamente o indirettamente a parte di cause nelle quali debbon impiegare il loro ministero. Il disinteresse deve portargli, dice s. Tommaso (*d*) a prendere di buon cuore e anche gratuitamente la difesa del povero, della vedova e del pupillo. Non ci inoltreremo di più negli obblighi de' legali, ma li preghiamo di ben riflettervi, di adempirli esattamente, e di sostenere con zelo l'onore della loro professione che sarà sempre utile al pubblico, quando l'eserciteranno cristianamente.

In quanto a voi, miei cari fratelli, che avete sentito esser tanto pericolose le liti, vi prego di evitarle: *Ne litis horror insonet.* È questa la preghiera che fa la Chiesa per voi, la quale nulla più desidera che la pace fra' i suoi figlj, e la distruzione di qualunque lite: *Extingue flammas litium* (*e*). Chiedete voi pure a Dio questa grazia:

(*a*) 2, 2, q. 71 a 3. (*b*) Ibid. ad 2. (*c*) Luc. 3, 14.
(*d*) Loco citato, a 1. (*e*) Hymn. Eccl.

bandite, o Signore, le liti da questa Parrocchia, e se esiste ancora qualche differenza fra voi, rimettetela in qualche arbitro saggio e prudente; dirigetevi sopra tutto a' vostri Pastori, ad imitazione de' primitivi fedeli; e quantunque vi sembrassero meno capaci de' ministri di giustizia, pure non temo d'asserire che saranno più adattati a terminare le vostre differenze: *Saecularia igitur judicia si habueritis, contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum* (a). Siate dal canto vostro pacifici di spirito; e se taluno v'offende rispondete come Abramo al suo nipote Lot: Siamo parenti, vicini, amici: non questioniamo per i beni di questo mondo: *Nec quaeso sit jurgium inter me et te .... fratres enim sumus* (b). Con tali disposizioni, voi miei cari fratelli, eviterete gl'infiniti mali che sogliono accompagnare le liti, e con più comodo potrete attendere all'importante affare della vostra eterna salute.

(a) 1. Cor. 6, 4. (b) Gen. 13, 8.

VIGESIMATERZA CONFERENZA

SUI COMANDAMENTI DELLA CHIESA.

Della Messa Parrocchiale.

Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis, et orationibus.

At. cap. 20.

Queste parole di s. Luca fanno vedere che ai tempi degli Apostoli i fedeli erano esattissimi a riunirsi insieme per sentir la parola di Dio, per ricevere il pane eucaristico, cioè la comunione del corpo e sangue di G. C. e per fare le loro preghiere in comune. Su questo modello si son formate quelle adunanze che al presente chiamiamo uffizj parrocchiali, adunanze che erano tanto apprezzate ne' primi secoli della Chiesa, che san Giustino e Tertulliano (*a*) facendo l'apologìa de' Cristiani ànno creduto che nulla potesse più contribuire a dare una grand' idea della nostra santa Religione, quanto il rappresentare a'Pagani la fedeltà con cui i Cristiani si facevano un dovere di radunarsi tutte le domeniche per ascoltar la parola di Dio dalla bocca del loro Pastore, unire alle sue le loro preghiere, e partecipare del sacri-

(*a*) Justin. Apol. 2, sub finem. Tertull. Apolog. c. 39.

fizio che offriva per tutta l'adunanza. Nulla era più meritevole di rimprovero in que' tempi quanto il mancar d'assiduità nell'intervenirvi e vediamo in s. Ignazio (*b*) che uno de' principali rimproveri che questo santo martire faceva agli Eretici del suo tempo, era perchè stavano lontani dalla pubblica preghiera. In quanto a voi, miei cari fratelli, so che non meritate simil rimprovero, e siete troppo buoni Cattolici per non intervenire a' sacri uffizj parrocchiali: ma siete voi assidui quanto dovreste? Comprendete voi quali sieno gli obblighi che vi ingiunge un tal dovere? Su questo soggetto avrete luogo d'esaminarvi in questa Conferenza.

D. In quante maniere si può celebrare la santa Messa?

R. In due maniere: 1. solennemente, con tutto l'apparato delle cerimonie ecclesiastiche: 2. senza solennità, senza diacono e suddiacono, e senza canto. La Messa che si celebra nella prima maniera suol chiamarsi Messa cantata; e nella seconda Messa piana, e anche nell'antica Chiesa troviamo queste due maniere di offrire il santo Sacrifizio. Vediamo l'ordine della Messa solenne, dice s. Giustino nella sua seconda Apologia e nel libro ottavo delle costituzioni Apostoliche; e non è meno antico l'uso della Messa piana, e se ne trovano le prove in Tertulliano, in s. Cipriano, nell'istorico Eusebio, in s. Gregorio Nazianzeno, in s. Agostino (*b*); in somma quest'uso è della più venerabile antichità e sarebbe Luteranismo il biasimarlo.

Bisogna intanto notare che non si può celebrar la Messa senza osservare le ceremonie ordinarie della Chiesa; e che il Sacerdote che offre

(*a*) Ignat. Ep. ad Smyr. (*b*) Tert. de fuga Cypr. Ep. 5, Euseb l. 4, de Constant. Naz. de obitu P. et S. Aug. l. 22. de Civ. Dei.

il santo Sacrifizio deve comunicarsi sacramentalmente nella Messa piana come nella cantata, poichè la Chiesa ordina che il Sacerdote si comunichi ogni volta che celebra la Messa, il che è necessario per l'integrità del Sacrifizio. In quanto poi al popolo che vi assiste, deve comunicarsi almeno spiritualmente. Sarebbe desiderio della Chiesa che il popolo ancora fosse ogni giorno abbastanza puro per comunicarsi sacramentalmente; ma non proibisce però le Messe in cui il solo Sacerdote si comunica, e non l'à proibite giammai, poichè la Messa è buona e santa per se stessa, e non è un sacrifizio particolare, ma un sacrifizio della Chiesa per mezzo del quale essa calma il giusto sdegno di Dio, lo ringrazia de' suoi benefizj, e ne ottiene le grazie. Ora, per nessuno di questi fini è necessaria la comunion sacramentale del popolo.

D. Cosa s' intende per Messa parrocchiale? V'è forse qualche particolarità da osservare?

R. Per Messa parrocchiale s' intende quella a cui i fedeli d' una Parrocchia assistono le domeniche e i giorni festivi per unirsi col loro Pastore, offrir le pubbliche preghiere con lui, e ascoltare dalla sua bocca le istruzioni di cui ànno bisogno. Questa Messa si dice nelle Chiese destinate alle pubbliche preghiere, all' istruzione de' popoli e all' amministrazione de' Sacramenti, e che si chiamano Chiese parrocchiali o battesimali, il di cui stabilimento è d' istituzione apostolica come c' insegna la storia ecclesiastica, la quale racconta che l' Evangelista s. Marco discepolo di s. Pietro e primo Vescovo d' Alessandria divise quella gran Città in quattro quartieri o Parrocchie, ordinando a tutti quelli d'ogni Parrocchia che si radunassero nella respettiva Chiesa destinata in ciascun quartiere, sotto la direzione del Sacerdote incaricato d' istruirli nella parola di Dio, e di spezzar loro il Pane evangelico.

La Messa parrocchiale deve dirsi a un' ora determinata; nè deve un Curato anticipare o ritardar l' ora di tal Messa come pure degli altri pubblici uffizj, ma seguir l' uso de' luoghi e gli ordini del suo Vescovo. Questa Messa parrocchiale, oltre l' azione del sacrifizio è accompagnata dalla spiegazion del Vangelo, e da altre sacre funzioni o generali o particolari a ciascuna Parrocchia.

Suol farsi ancora o prima o dopo la Messa la processione nella Chiesa o all' intorno, ne' giorni di domenica e d' altre feste per onorare il mistero della Resurrezione di G. C. di cui ogni domenica si rinnova la memoria, e anche per implorare da Dio le sue benedizioni sulla Parrocchia e sulle messi.

Si benedice l' acqua col sale, uso che è di tradizione apostolica, come osserva il Baronio all'an. 131. di G. C. e se ne asperge il popolo prima della Messa per indurlo a purificarsi da' suoi peccati e domandare a Dio la grazia d' assister degnamente al santo Sacrifizio.

Dopo il Vangelo, il Parroco ne fa al popolo la spiegazione, con l' opportnne applicazioni a qualche punto di religione, di cui debon essere istruiti i fedeli: quindi annunzia le feste, i matrimonj, i digiuni, le astinenze e altri ordini della Chiesa.

Queste sono le principali particolarità della Messa parrocchiale, le quali essendo d' un uso antichissimo bisogna praticarle fedelmente e con quello spirito di carità che regnava ne' primitivi cristiani.

D. Sono obbligati i Curati a celebrar la Messa ne' giorni di Domenica e d' altre feste, e applicarla per i loro parrocchiani?

R. È certo che i Curati sono obbligati a dir la Messa per i loro parrocchiani nelle domeniche e nelle feste di precetto, poichè i parrocchiani devon pure udirla in tali giorni. Chi è destinato alla cura dell' anime deve per diritto divino cono-

scere le loro peccorelle e offrire per loro il santo Sacrifizio (*a*). Quindi il concilio di Trento ordina ai Vescovi di osservare che i Sacerdoti che ànno cura d'anime, celebrino la Messa ogni qual volta lo esige il dovere del loro ministero. *Si autem curam habuerit animarum, tam frequenter, ut suo muneri satisfaciant, Missas celebrent* (*b*).

E non basta che un Parroco celebri la Messa nelle domeniche e ne' giorni festivi, ma deve anche applicarla per il suo popolo senza percepire per tal applicazione alcuna elemosina. Ciò si prova con s. Tommaso il quale esaminando se un Sacerdote possa ricevere qualche retribuzione per la celebrazion della Messa, dice che lo può quando non abbia altro obbligo da sodisfare: *Si tamen non habet alios sumptus, et non tenetur ex officio missam cantare, potest accipere denarios, sicut conducti Sacerdotes faciant non quasi pretium missae, sed quasi substentamentum vitae* (*c*). Ora, secondo l' espression del concilio di Trento, è obbligato ad offrire il santo Sacrifizio per i fedeli alla sua cura affidati; dunque, secondo il principio di s. Tommaso, non può applicarla per altri ne' giorni in cui è obbligato a celebrare per il suo popolo. Questa opinione vien confermata dalla dichiarazione della sacra Congregazione dei Cardinali, interpreti del concilio di Trento, riportata da molti autori e specialmente dal Barbosa e Gavanto (*d*), la quale à espressamente deciso che i Curati non posson ricevere elemosina per l' applicazion delle Messe ne' giorni in cui sono dal loro benefizio obbligati a celebrarla: *Sacra congregatio, die* 1. *septembris* 1629, *respondit; quibus diebus parochi tenentur missam ce-*

(*a*) Sess. 23; de refor. cap. 1. (*b*) Ib. cap. 14.
(*c*) S. Th. in 4, dist. 15, q 3, a 2. questiunc. ad 4.
(*d*) Barbosa in cap. 1, Sess. 25, C. Triden. Gavantus in rubricas missal. p. 3, tit. 12, n. 5.

lebrare, non posse manualem eleemosynam recipere.

D. Son eglino obbligati i fedeli ad assistere alla Messa parrocchiale ne' giorni di Domenica e d'altre feste?

R. Non v'è nell'antichità un'istituzione migliore di quella che obbliga i fedeli ad assistere alle adunanze parrocchiali: quest'usanza si può ripetere fino da' tempi degli Apostoli, perchè fin d'allora i cristiani si riunivano il primo giorno della settimana, ossia la Domenica, per celebrar l'Eucaristia e praticare gli altri esercizj di pietà, come ce ne attesta la Scrittura (*a*); e i già citati Giustino e Tertulliano, e altri autori ecclesiastici ci attestano la fedeltà con cui adempivano questo loro dovere. I Concilj raccomandano con la più viva premura tal pratica ai fedeli, e il concilio di Trento comanda che gli ordinarj de' luoghi inculchino ai popoli la frequenza delle loro Parrocchie, almeno nei giorni di domenica e nelle feste più solenni. *Moneant eundem populum, ut frequenter ad suas Parochias, saltem diebus dominicis et majoribus festis, accedant*; e aggiunge di più che un Vescovo deve farsi un dovere d'avvertire il popolo che ognuno è obbligato ad assistere alla sua Parrocchia per ascoltare la parola di Dio, quando almeno possa ciò fare senza suo incomodo. *Moneat Episcopus populum diligenter teneri unusquemque Parochiae suae interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei* (*b*); e osservate che dice *teneri*, onde non è un semplice consiglio ma un dovere e un obbligo di coscienza.

Pure per non cadere in alcun eccesso su tal materia, bisogna osservare due cose: 1. che non è mai permesso di predicare contro l'obbligo che

(*a*) Act. 20, 7. (*b*) Sess. 22, Dec. de observ. et evidend. in celeb. missae.

ànno i fedeli d'assistere alla Messa parrocchiale nelle domeniche e nell'altre feste, e ciò infatti fu solennemente proibito dal pontefice Sisto IV. con sua bolla del 1478. sotto pena di scomunica. 1. Che i fedeli i quali senza un fine di disprezzo per i loro Pastori ascoltano la Messa nelle domeniche e negli altri giorni festivi in altra Chiesa, sodisfanno al Precetto; il che fu espressamente dichiarato dal s. pontefice Pio V. con sua bolla del 16. maggio 1567. Pure, per uniformarsi alle decisioni di questo Pontefice vi esortiamo caldamente, cari fratelli, a frequentemente assistere alla Messa parrocchiale, senza condannare però chi l'ascolta altrove, purchè non stieno lontani dalla loro Parrocchia per un disprezzo formale della Chiesa e de' Pastori. Vi avvertiamo nel tempo stesso, servendoci dell'espressioni del concilio di Trento, che siete obbligati a frequentare la vostra Parrocchia almeno nelle domeniche e nei principali giorni festivi quando potete farlo comodamente, e che non sarete giustificati davanti a Dio, se non avete che deboli ragioni e frivoli pretesti per dispensarvene.

D. In qual modo si deve ascoltare la Messa parrocchiale?

R. Ciascuno, per quanto può, deve procurare d'ascoltarla nella propria Parrocchia, secondo l'ordine del concilio di Nantes riportato nel corpo delle Decretali (*a*); tanto perchè un parrocchiano deve star vicino al suo Pastore, quanto perchè spesso si pubblicano in una Parrocchia alcuni ordini che non si pubblicano in un'altra, (specialmente se sono di diversa diogesi) e di cui è utile e qualche volta necessario che sia informato un parrocchiano.

Si deve ascoltare intera. Taluni sotto pretesto

(*a*) In cap. *Ut dominicis* 2, de Parochiis lib. 3, tit. 29.

che le funzioni parrocchiali son troppo lunghe, non ànno difficoltà di mancare a qualcuna; ma non è questa la maniera d' adempire al dovere di buon parrocchiano. Maggior male ancora è il sortir di Chiesa in tempo della spiegazion del Vangelo o appena finita senza ascoltare il resto della Messa. La Chiesa condanna una tal condotta, e ordina che tutti i parrocchiani non impediti ascoltino tutta intera la Messa parrocchiale: *Monemus*, dice il concilio di Ravenna tenuto nel 1311. sotto il pontificato di Clemente V. (*a*), *omnes et singulos parochianos, cujuscumque parochialis, quod saltem in diebus dominicis audiant missam integram in sua parochiali ecclesia; et quicumque contra fecerit, tertio admonitus excommunicationis sententia percellatur*; e il concilio di Sens del 1528. conferma questo ordine.

D. Basta l'assiduità alla Messa parrocchiale, all'istruzione, alle sacre funzioni e agli altri esercizj di pietà?

R. Ciò non basta, ma bisogna accompagnare questa assiduità con uno spirito di carità, di modestia, d'umiltà e di devozione:

1. Bisogna intervenire alle religiose adunanze parrocchiali con uno spirito di carità, d'unione, di pace. I corinti erano sicuramente esattissimi a riunirsi nelle loro Chiese, come risulta dalla prima lettera scritta loro da s. Paolo; ma meritaron pur i rimproveri dell'Apostolo perchè non vi portavano un deciso spirito di carità, per il qual motivo nascevano fra loro parzialità e divisioni. *Convenientibus vobis in Ecclesiam, audio scissuras esse inter vos* (*b*). E insegna egli medesimo che per intervenire nelle nostre Chiese qual deve un buon parrocchiano, bisogna intervenirvi con uno spirito di pace e di carità. Se dunque venen-

(*a*) Conc. Raven. rubr. 9 *b*) Cor. 11. 18.

do voi agli uffizj parrocchiali vi sovvenite d'aver qualche differenza co' vostri fratelli, andate a riconciliarvi con loro, secondo il precetto di Gesù Cristo (*a*), prima di presentarvi a far le vostre offerte al Signore, altrimenti le vostre preghiere saranno rigettate.

2. Bisogna portarvi un contegno modesto. Coloro che intervengono a queste funzioni parrocchiali col solo oggetto di vedere ed esser veduti, *propter multum videre et videri*, come dice Tertulliano (*b*) si dovrebbero ricordare che Dio pure li vede, e che un giorno punirà i loro sregolati desiderj e la loro colpevole curiosità. Le donne le quali v'intervengono con tali abbigliamenti che non spirano se non vanità e immodestia, sappiamo che se Dio punì severamente le figlie di Sion, come ci racconta il profeta Isaia (*c*), solo perchè usavano queste sorte d'abbigliamenti, punirà con maggior rigore quelle donne cristiane che portano il lusso in trionfo fino a' piedi degli altari. In somma chiunque in queste sacre adunanze non si comporta col dovuto rispetto e raccoglimento, sappia da san Paolo che queste adunanze medesime per sante che sieno, gli apporteranno maggior danno che vantaggio, se egli non si corregga delle sue irriverenze. *Non in melius sed in deterius convenitis* (*d*).

3. Bisogna assistervi con umiltà. È certo che interveniamo a queste sacre funzioni, come colpevoli poichè siamo tutti peccatori: dunque dobbiamo portarvi un cuore contrito e umiliato. Prego tutte le donne a ricordarsi dell'esempio di s. Elena, madre di Costantino il grande, la quale stava nel tempio del Signore con tal'umiltà e modestia che non si distingueva dal resto del popolo se non che per la sua pietà. Gli uomini osservino

(*a*) Matth. 5, 24. (*b*) Tert. de cultu mulier. l. 2. (*c*) Isa. 3. (*d*) 1, Cor. 11, 17.

la condotta sì edificante del gran Teodosio, il quale dopo aver presentata la sua offerta all' altare, credè di poter restare come Imperatore nel santuario, in un luogo separato dal popolo; ma s. Ambrogio per mezzo d' un suo Diacono gli disse: il vestibolo dell' altare è aperto ai soli Sacerdoti ad esclusione d' ogni altro: ritiratevi dunque e statevi insieme col popolo, poichè la porpora che vi distingue dal resto degli uomini non rende la vostra dignità eguale al Sacerdozio. Teodosio allora, dice il celebre Autore che riporta questo fatto (*a*), ricevuto in tal avviso, fece rispondere a s. Ambrogio che lo ringraziava della sua istruzione. *Habeo, inquit, pro hac medicina gratiam.* Tornato Teodosio a Costantinopoli, prosegue a raccontare lo storico, osservò la regola imparata da sant' Ambrogio, poichè entrato nel tempio in un giorno festivo, presentò la sua offerta all' altare e quindi si ritirò. Il Vescovo Mariota, avendogli domandato perchè non restava nel vestibolo dell' altare, l' Imperatore sospirando rispose: mi è infinitamente rincresciuto l' apprendere la differenza che passa fra un Vescovo e un Imperatore e di trovare un uomo che mi insegnasse la verità: io non conosco altri che Ambrogio che meriti il titolo di Vescovo.

Da questo fatto imparino i secolari a non accostarsi troppo francamente all' altare, e a non abusare di qualche distinzione che loro venga talvolta accordata su tal proposito.

Finalmente chi assiste alla Messa parrocchiale, vi assista attentamente e religiosamente, unendosi al Sacerdote, e pregando con lui per i bisogni della Chiesa.

D. Quali vantaggi si ricavano dall' assistere alla Messa parrocchiale?

R. Le preghiere vi sono più efficaci, e il po-

(*a*) Theodor. l. 5, Hist. Ec c. 18.

polo si unisce così al suo Pastore e a suoi fratelli in G. C. È certo che la preghiera fatta in comune à una forza superiore a qualunque preghiera si faccia in particolare. È una specie di santa cospirazione e d'una violenza piacevole che facciamo a Dio, che gli strappa di mano con un piacere anche maggiore per parte sua che per parte nostra, ciò che forse avrebbe negato a una particolare preghiera. *Coimus in caetum et congregationem*, dice Tertulliano (*a*), *ut ad Deum quasi manufacta precautionibus ambiamus orantes: haec vis Deo grata est*; e il gran principe degli Apostoli s. Pietro fu debitore della sua liberazion dalla carcere alle pubbliche preghiere della Chiesa. Dio ascolta più volentieri le preghiere che gli vengon fatte in comune. L'unione e la concordia di tante persone, i vincoli di carità e le preghiere de' Sacerdoti ànno una gran virtù presso Dio. Ora tutto questo si riunisce nella preghiera comune. *Hic enim majus aliquid, puta unanimitas et Sacerdotum orationes* (*b*).

2. Le istruzioni vi sono più utili. Il Parroco è un pastore che pasce il suo gregge, e conosce il pascolo che gli conviene: è un padre che distribuisce a' suoi figlj il pane della parola di Dio, e lo distribuisce a ciascuno secondo il respettivo bisogno; ed essendo egli destinato espressamente a ciò, è certo che lo farà con maggior frutto che chiunque altro. Su questo riflesso san Giov. Grisostomo esortava i gran signori e i ricchi del suo tempo, che aveano delle case in campagna, a fondare delle Parrocchie; e in conseguenza pure di questo riflesso diceva che le istruzioni che riceverebbe il popolo dalla bocca del proprio Pastore, sarebbero state più utili alla sua santificazione di quelle che gli dava egli stesso in città (*c*).

(*a*) Tertul. Apolog. c. 39. (*b*) Chris. Gom. 79, ad prov. Antioc (*c*, Ejusd. H. 18, in act. Apost.

3. Gli avvertimenti vi sono più frequenti : vi si spiegano i misteri della religione e le verità e le preghiere che interessano qualunque cristiano : si annunziano al popolo i digiuni, le vigilie, le feste, vi si pubblicano i matrimonj, l'indulgenze, gli ordini emanati da' Vescovi per il bene della loro diogesi, e vi si amministrano i Sacramenti. Come si posson dunque considerare tutti questi vantaggj, senza amare la propria Chiesa parrocchiale dove siamo stati rigenerati con l' acque battesimali, e senza prendere affetto al proprio Pastore ed amarlo come colui che deve essere il nostro mediatore presso Dio, e che deve insegnarci a servirlo e a vivere da buoni Cristiani?

In ecclesiis benedicam te, Domine (a). Ecco dunque il frutto che dovete ritrarre da questa Conferenza, e la risoluzione che dovete prendere, cioè d' essere assidui ad intervenire agli uffizj e funzioni della propria Parrocchia, e a non mancarvi mai per colpa vostra. Procurate di andarvi anche sollecitamente per lodare e benedire il Signore in compagnìa de' suoi servi fedeli: *In ecclesiis benedicam te, Domine.* Concepite per la Chiesa parrocchiale maggiore stima che non ne avete mostrata fin ora, e contribuite di buona voglia al di lei mantenimento. Tutte l' altre Chiese sono ordinariamente in buono stato, e le sole Chiese parrocchiali sono spesso le più abbandonate : *Domus ista deserta* : non siate indifferenti al vedere così trascurata la casa del Signore, dove Dio vi fa tante grazie : rinnovate il vostro zelo e il vostro attaccamento per la vostra Parrocchia; intervenitevi ad onorare il Signore nelle adunanze de' fedeli con tal fervore e pietà che possiate meritarvi d' entrare un giorno nell' adunanza degli Eletti per glorificarlo eternamente nel Cielo.

(a) Ps. 25, 12.

VIGESIMAQUARTA CONFERENZA

Sull' astinenza e sui digiuni comandati dalla Chiesa.

Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.

Matt. cap. 18.

Ascoltare la Chiesa e obbedire a lei, è il carattere de' veri Cristiani che devon riguardarsi come figlj d' obbedienza: *Quasi filii obedientiae* (*a*). Ci lusingheremmo in vano di far la volontà del nostro Padre che è in Cielo, se non obbedissimo alla Chiesa che egli ci à dato per madre sulla terra, e per organo della quale ci parla. È vero che Dio *si* è riserbato di regolare egli stesso il cuor nostro, perchè lo conosce egli solo: *Scrutans corda et renes Deus* (*b*); ma in quanto al nostro esteriore lo governa per mezzo dell' autorità d' un potere visibile a cui ci à assoggettati, e questo potere visibile che ci governa in nome suo è la santa Chiesa i di cui Comandamenti ànno per oggetto il regolare le nostre azioni esteriori, e indicarci l' esterior culto che dobbiamo prestare a Dio.

(*a*) 1, Petr. 1, 14. (*b*) Ps. 7, 10.

È dunque vano il dire come gli eretici, che le astinenze e i digiuni che si praticano nella Chiesa, non essendo un precetto di Dio, non siamo obbligati a osservarli; basta che li comandi la Chiesa, perchè Dio stesso ci parla per bocca sua, e ci impone d'ascoltarla. Ella dunque ci impone di digiunare *ne' quattro tempi, vigilie e Quaresima, e ci proibisce di mangiar carne ne' giorni di Venerdì e Sabato*, e noi dobbiamo assoggettarci a lei, poichè G. C. pone nella classe dei pagani e dei pubblicani chi ricusa di obbedirle: *Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.* Ciò che ci comanda la Chiesa, ce lo comanda G. C., perchè G. C. à dato alla Chiesa l'autorità di comandarci, e con essa le à dato la potestà delle Chiavi del Regno de' Cieli che le à affidate; onde disobbedire a lei è lo stesso che disobbedire a G. C., come vedremo dettagliatamente in questa Conferenza sui digiuni e astinenze comandate dalla Chiesa. E primieramente risponderemo alle objezioni degli eretici, e quindi spiegheremo come si debbono osservare i digiuni e le astinenze che ci son comandate.

D. Non vi sono alcuni giorni in cui la Chiesa ci proibisce di mangiar carne? Ora tal precetto non è contrario alla santa Scrittura?

R. La Chiesa ci ordina l'astinenza dalla carne in ogni settimana per impegnarci a viver sempre nella penitenza, e à scelto li giorni di venerdì in memoria della morte di G. C., e di più il sabato in memoria della sua sepoltura, e per ben prepararci al santo giorno di domenica. Comanda ancora quest' astinenza in altri giorni, come nelle vigilie di alcune feste, per essere più facilmente esaudita da Dio nelle sue domande, unendo l'astinenza alla preghiera. Questi giorni d'astinenza sono d'un uso antichissimo nella Chiesa, nè può dirsi che tal pratica abbia nulla di contrario alla

Scrittura, la quale in più luoghi raccomanda l'astinenza (a . Dio stesso per mostrare una differenza fra gli ebrei e i gentili, volle che Mosè distinguesse gli animali puri e impuri, e che proibisse di cibarsi degl' impuri; e gli Apostoli temendo d'allontanar troppo dalla fede gli ebrei, proibirono ai primi cristiani il mangiare carni affogate e sangue d'animali (a). Dal che si deduce che può la Chiesa legittimamente proibire l'uso delle carni per un principio di pietà, riguardando tal cibo come meno adattato ad umiliare il corpo. S. Paolo loda questa condotta quando, scrivendo a' romani (b) dice che è bene l'astenersi dalla carne e dal vino

Ma G. C. à detto che ciò che entra nel corpo, non macchia l'uomo. Con queste parole fa vedere agli ebrei in che consista questo macchiar l'uomo. Non resta l'uomo macchiato come voi supponete, dice G. C. medesimo, dal mangiar carne di majale, dal toccare un rettile impuro, dall'accostarsi a un cadavere, ma solo da' cattivi desiderj, da' cattivi pensieri e dalle cattive azioni. Ora queste parole non si oppongono alla proibizione che fa la Chiesa di mangiar carne, poichè quando l'uomo ne mangia contro questa proibizione, non resta macchiato da ciò che mangia, ma dall' intenzione e dallo spirito con cui lo mangia, cioè da uno spirito di disobbedienza all' autorità della Chiesa, alla quale Dio lo à assoggettato. Infatti non resta sicuramente macchiato l'uomo che mangia carne in tempo proibito, quando non è mosso da questo spirito di disobbedienza ma da un motivo di infermità, avendone ottenuta l'opportuna permissione da' medici. Questo

(a) Levit 9, 10. Num. 6, 3. Jerem. 35, 6. Ezech. 44, 21.
(b) Act. 15, 20.
(c) Rom. 14, 21.

è il vero senso di quella parole: *Non quod intrat in os coinquinat hominem* (*a*) .

D. S. Paolo dice che tutto ciò che Dio à creato, è buono, e che non si deve rigettare nulla di ciò che si mangia, ringraziandone Dio che ce lo somministra (*b*).

R. L'Apostolo condanna in questo passo i Marcioniti e gli altri eretici che dovevano un giorno sorgere nella Chiesa, ma che al presente più non esistono, i quali insegnavano che le carni potendo portare all' intemperanza venivano dal Demonio, e che non erano state create da Dio, e dietro a quest' idea se ne astenevano. Ma la Chiesa non osserva l' astinenza con tal' intenzioni, ma l' osserva per un fine santo e per vero spirito di penitenza. Confessa ella con l' Apostolo che tutto è buono e permesso ciò che è stato creato da Dio, ma conviene egualmente con lui che l' uomo può ben talora astenersi da qualche cosa per motivo di una ben regolata religione, o anche per fini di salute, e di convenienza (*c*). S. Paolo stesso ci dice che gastiga il suo corpo lo riduce in schiavitù per uno spirito di penitenza (*d*); e dichiara che se sapesse di dare scandalo al suo fratello cibandosi di certi nutrimenti, se ne asterrebbe per tutta la sua vita.

D. L' Apostolo dice di più: *Mangiate di tutto ciò che si vende ai macelli, senza indagare scrupolosamente d' onde venga*: non è ciò contrario alle astinenze praticate dalla Chiesa?

R. Nò: s. Paolo quì parla a' corinti, relativamente alle carni immolate iagl' doli. Fra i cristiani alcuni senza veruno scrupolo mangiavano tali carni, altri non solamente non ardivano mangiare, ma neppure comprar carne ai macelli, temendo di trovarne qualche volta di quella immo-

(*a*) Matth. 15, 11. (*b*) 1, Tom. 4, 4.
(*c*) Cor. 9, 27. (*d*) 1. Cor. 8, 13.

lata agl' idoli. S. Paolo per rimediare agli scrupoli di questi nuovi cristiani, dice che in coscienza non erano obbligati a prender tali informazioni: *Nihil interrogantes propter conscientiam*; cioè che non erano obbligati a domandare se la carne che lor si vendeva o si presentava a mensa fosse stata offerta agl' idoli o no; ma se ne erano avvertiti, dovevano astenersene per non offendere la coscienza dei deboli. Ora, non si tratta di questo nell' astinenze praticate dalla Chiesa, le quali sono assolutamente un' azione santa e un opera di penitenza di cui nessuno può scandalizzarsi. G. C. medesimo autorizza questa pratica, lodando san Giovanni che per mortificarsi non mangiava che cavallette e miele selvaggio.

D. La Chiesa non ordina, oltre le astinenze, anche de' digiuni nel decorso dell' anno?

R. La Chiesa ordina de' digiuni nella Quaresima, ne' quattro tempi e nelle vigilie di alcune feste.

Il digiuno di Quaresima è quello di quaranta giorni prima della Pasqua, ne' quali digiuniamo per prepararci a celebrar degnamente questa gran solennità ad imitazione del digiuno di G. C. che digiunò quaranta giorni nel deserto dopo il Battesimo. Questo digiuno è di tradizione apostolica osservato in tutti i tempi in tutte le chiese del mondo, come risulta da' santi Padri, e noi ne abbiamo già parlato altrove (*a*).

Il digiuno de' quattro tempi è quello prescritto dalla Chiesa ogni tre mesi nel mercoledì, venerdì e sabato d' una settimana. Questi digiuni sono istituiti per consacrare ciascuna stagione dell' anno con la penitenza di qualche giorno, per domandare a Dio la conservazione de' frutti della terra, ringraziarlo per quelli che à già dati, e ottener

(*a*) Vedi la Predica per la prima Domenica di Quaresima *Tomo I.*

da Dio de' buoni sacerdoti, poichè appunto in quell'epoche si tengono le ordinazioni. Antichissimi sono questi digiuni, e si usavano anche nella Chiesa romana fin prima del quinto secolo; e s. Leone che viveva in quel tempo, dice che sono di tradizione apostolica (*a*). I digiuni di vigilia son digiuni comandati nelle vigilie delle feste più solenni, onde i fedeli si preparino a celebrar degnamente tali solennità; e si chiamano vigilie, perchè anticamente in tali occasioni si passava una parte della notte nel tempio di Dio, pregando. La Chiesa à tolto poi queste adunanze notturne a motivo de' tanti abusi che ne derivavano, e non à conservato quest' usanza che nella vigilia del Natale. Questi giorni di penitenza sono sì antichi e sì venerabili fra' cristiani che nelle alterazioni fatte dalla pretesa Riforma, tre cose sono restate intatte nella chiesa Anglicana; le cerimonie sacre, le feste de' Santi, l'astinenza dalla carne nel venerdì e sabato, nelle vigilie, ne' quattro tempi e nella Quaresima. Fa solamente maraviglia, come osserva Bossuet Vescovo di Meaux (*b*), che il Parlamento e il Re sieno quelli che ordinano tali feste e astinenze che il Re stesso dichiari i giorni da magro e ne dispensi dall' osservanza, e finalmente che in materia di religione abbia quel popolo voluto piuttosto dal Re che dalla Chiesa simili comandamenti.

D. Cosa si deve fare per osservare i digiuni comandati dalla Chiesa?

R. Bisogna astenersi dal cibarsi di certe carni d' animali terrestri o aerei; e inoltre in Quaresima dal cibarsi d'ova e latticinj secondo l'uso delle respettive diogesi. Tal' astinenza non caratterizza già per cattivi questi cibi di cui facciam pur uso negli altri tempi, ma à per fino la nostra

(*a*) Serm. 9, de jejun. decimi mensis. (*b*) Hist. des Variat. liv. 7, n. 92.

mortificazione, poichè, come abbiamo detto, queste carni sono più nutritive degli altri cibi.

2. Fare un solo pasto al giorno. L' ora del pasto anticamente era verso la sera ne' giorni di Quaresima, e circa tre ore dopo mezzo giorno negli altri giorni di digiuno. Presentemente la Chiesa permette che si faccia il pasto del digiuno circa il mezzo giorno, e quindi una leggera refezione la sera purchè questa refezione non sia un pasto, ma che si mangi solo quel poco che è necessario per sostenersi fino al giorno appresso, escluse però da tal refezione carni, ova, pesci, burro e latte.

3. Si deve avere in vista la mortificazione del nostro corpo e la sodisfazione della divina giustizia per i nostri peccati, e a tal effetto unire alla preghiera l'elemosine e l'altre buone opere: *Bona est oratio cum jejunio et eleemosyna*, diceva l'Angelo a Tobìa (*a*); in somma unire il digiuno spirituale al corporale, secondando così l'invito della Chiesa che ci avverte d'astenerci dal peccato: *Sanctificate jejunium* (*b*).

D. Chi è obbligato, e chi dispensato da' digiuni e astinenze comandate dalla Chiesa?

R. La legge dell'astinenza e del digiuno essendo generale (*c*), secondo il diritto comune sono obbligati ad osservarla tutti i fedeli se non hanno una causa giusta e legittima, o una permissione dispensatrice della Chiesa. Diciamo dunque che i fanciulli che non sono obbligati al digiuno, devono mangiar di magro quando la Chiesa lo comanda, e son colpevoli i genitori quando senza necessità li fanno mangiare da grasso.

2. Gli ammalati gravi o cronici riconosciuti tali da' medici, son dispensati e dal magro e dal digiuno.

(*a*) Tob. 12. 8. (*b*) Joel. 1, 14.
(*c*) Conc. Tolet. 8, can. 9.

3. I giovani fino all'età di ventun' anno, che corrisponde, come dice s. Tommaso, alla fine del terzo settennario, *usque ad finem tertii septenarii*, son dispensati dal digiuno, perchè ànno bisogno di mangiar più spesso degli altri per giungere al loro totale accrescimento; ma son però obbligati all'astinenza, come abbiam detto di sopra; e s. Tommaso eccettuandoli dal digiuno, vuole che si esortino ad esercitarvili a poco a poco per accostumarvisi (*a*).

4. In quanto a' vecchj nulla v'è di determinato rapporto all'età che li dispensa dal digiuno, e dipende ciò dalla lor costituzione e temperamento: *Sed pro qua infirmitate, vel quanta debilitate excusentur*, dice s. Antonino (*b*), *arbitrio boni viri statur.*

5. Le donne incinte son dispensate dal digiuno per ragioni che son note a tutti; e così pure le nutrici finchè allattano, ma non dopo avere slattato la creatura, se sono in buona salute.

6. I poveri sono obbligati al digiuno quando posson fare un pasto intero e sufficiente; altrimenti non vi sono obbligati (*c*).

7. Gli operaj, gli artisti e i lavoratori che esercitano mestieri faticosi e incompatibili col digiuno, son pur essi dispensati secondo il sentimento del medesimo santo Dottore (*d*) che scusa anche i viaggiatori che viaggiano per necessità, il che deve intendersi di chi viaggia a piedi e a una certa lontananza, poichè il pontefice Alessandro VII. con Bolla del 18 maggio 1666. condannò questa proposizione: *Excusantur absolute a praecepto jejunii, omnes illi qui iter agunt equitando utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant.*

(*a*) 2, 2. q. 147, ad. a 2. (*b*) P. 2. cap. 11.
(*c*) S. Th. loco cit. ad 3. (*d*) Ibid. ad 3.

8. In quanto a quelli che ànno permissione di mangiar da grasso, se si domandi quando sono dispensati dal digiuno, si risponde che se sono realmente ammalati a giudizio de' medici, e talmente infermi che abbian bisogno di alimenti più nutritivi che i cibi magri, son dispensati dal digiuno; ma se queste persone, altronde sane, ànno soltanto un' antipatia per i cibi magri che loro arrecano un notabile incomodo, sembra che avendo permissione di mangiar da grasso la mattina, debbano la sera contentarsi d' una leggera refezione. s. Carlo proibisce loro di più il mangiare in compagnia (*a*).

Finalmente chi dubita d' essere o nò obbligato al digiuno e all' astinenza, dice s. Antonino che deve ricorrere al Superiore. *Si dubium utrum sit causa necessaria, petenda est ab Episcopo loci, si commode haberi potest, dispensatio: vel a proprio Sacerdote, si tamen adiri non po est Episcopus: non tamen quaerat caecum pro coincilio in hujusmodi* (*b*).

D. Un lavoratore o un operajo il di cui mestiere sia faticosissimo, e che sia obbligato a lavorare ogni giorno per mantenere la sua famiglia, se il giorno di digiuno cada in giorno di festa o in un giorno di cattivo tempo per cui non può lavorare, è egli obbligato al digiuno?

R. Silvio celebre commentatore di san Tommaso, propone a se stesso questa difficoltà in questi termini (*c*), *difficultas est; utrum agricolae et similes opera laboriosa facientes, debeant servare jejunium eo die quo laboriosa opera intermittunt, veluti quando est festum*; e risponde che vi sono alcuni Dottori che li scusano assolutamente dal digiuno a riguardo della fatica sofferta nel precedente giorno. Pure non approva

(*a*) Conc. Mediol. Decr. 20, p. 1. (*b*) Loco citato.
(*c*) In 2, 2. q. 147. a 4.

totalmente questa opinione, e dice che, comunemente parlando, tali persone non sono scusate dal digiuno, perchè chi à lavorato nel precedente giorno non à digiunato, e anzi ànno fatto più pasti al giorno capaci di riparare le loro forze: *Sed respondeo, communiter eos non esse excusandos.* Questo saggio Teologo à detto con ragione *communiter*, cioè ordinariamente, perchè 1. potrebbe essere che il lavoro precedente avesse talmente indebolito un uomo che il digiuno gl' impedisse di proseguire il lavoro nel giorno appresso: 2. si deve riflettere che tali persone sono ordinariamente mal nutrite, e che molti per questa ragione son dispensati dal digiuno anche quando non lavorano, o non è il loro lavoro molto faticoso, poichè la lor maniera di vivere è quasi un digiuno continuato. Non può dunque darsi una general decisione su ciò, e bisogna concludere col medesimo Teologo che deve lasciarsene la decisione alla prudenza di un Confessore prudente.

D. Il bere fuor del pasto, il tè, il caffè, la cioccolata rompono il digiuno?

Vi sono degli autori (*a*) che ànno creduto che si rompesse il digiuno anche con un solo bicchier d' acqua fuori del pasto; ma s. Tommaso non è di questo sentimento (*b*), e dice che la Chiesa non à mai inteso di proibire il bere fra giorno ne' giorni di digiuno, poichè, quand' anche ciò che si beve sia d' un certo nutrimento, pure tende direttamente e principalmente a render più utili gli alimenti già presi, e impedire che nuocano alla salute. Si deve non ostante osservare con questo santo Dottore, che chi bevesse senza bisogno e eccessivamente potrebbe con ciò offendere Dio e perdere il merito del digiuno, come lo perde-

(*a*) Thomassin, Trattato del digiuno.
(*b*) S. Th. 2, q. 247. a 6. ad 2.

rebbe nel pasto stesso da digiuno se eccedesse notabilmente nel mangiare. Se però si beva del vino, si viola il digiuno perchè il vino sostiene e nutrisce.

È pure scusato da peccato chi dopo il pasto prenda tè, caffè o simil bevanda, purchè non ne prenda che in piccola quantità e non in frode del digiuno, ma solo per facilitar la digestione de' presi alimenti. In quanto alla cioccolata, non può permettersene l'uso ne' giorni di digiuno fuori del pasto, poichè è assai più nutritiva che il tè e il caffè, e se fosse stata in uso a' tempi di s. Tommaso, l'avrebbe sicuramente eccettuata dall'altre bevande di questo genere.

D. Peccano gli osti che danno a mangiar carne ne' giorni d' astinenza, o somministrano cene ne' giorni di digiuno?

R. Gli osti peccano gravemente quando ne'giorni d' astinenza ordinati dalla Chiesa, danno a mangiar carne a persone che non sono ammalate e che non ànno nessuna dispensa dal loro legittimo Superiore; poichè chi cerca di mangiar carne in tali giorni non può riguardarsi che come un libertino e uno scandaloso che trasgredisce con disprezzo i precetti della Chiesa. Ora, non si può senza commettere un gravissimo peccato favorire il libertinaggio di simili persone e il disprezzo che mostrano per le leggi della Chiesa secondo la regola di Niccolò I. *Facientem et conscientem par poena constringit* (*a*), e però è questo un caso riservato a' Vescovi in molte diogesi.

Neppur possono gli osti dar cena ne' giorni di digiuno a quelli che fanno esser obbligati al digiuno, senza prender parte al loro peccato, essendo massima costante, secondo la dottrina di s. Paolo, che chi acconsente a un peccato se ne rende colpevole egli stesso egualmente che chi lo

(*a*) Nicol. I. Can. *Notum* 10, 2, q. 1.

commette. *Qui talia agunt digni sunt morte et non solum qui ea faciunt sed etiam qui consentiunt facientibus* (*a*).

Le scuse che apportano gli osti non meritano alcuna considerazione. Fanno pur altri lo stesso. Ma è questa una ragione sufficiente per farlo? devon seguirsi i cattivi esempj di quelli della vostra professione che violano le leggi della Chiesa?... Io non posso in altro modo provvedere al sostentamento della mia famiglia. Se voi non potete mantenerla se non peccando, è meglio che abbandoniate tal professione. Ma non son già io obbligato a domandare a ciascuno se l'età o la salute lo dispensano dal digiuno. È vero, ma quando sapete che chi à già desinato è obbligato a digiunare, e che pur vi chieda da cena, dovete ricusargliela.... Ma mi dirà dell'ingiurie e mi minaccerà. Se vi minaccia ricorrete al Governo e a'suoi ministri, e riflettete che la salute della vostra anima è preferibile a tutto.

D. Qual regola si deve tenere relativamente alle astinenze e digiuni che non si osservano universalmente nella Chiesa?

R. Dobbiamo seguir l'ordine della diogesi in cui ci troviamo; osservarvi le astinenze e digiuni ivi comandati, e quando in buona fede e senza frode ci troviamo in una diogesi dove l'astinenza o il digiuno non è comandato, possiamo senza scrupolo profittare della libertà che ivi è accordata da'Superiori. S. Agostino scrivendo a Gennaro, dichiara che tale è pure il suo sentimento. *Alia vero quae per loca terrarum regionesque variantur, sicuti est quod alii jejunia, et Sabbata, alii non... totum hoc genus rerum liberas habet observationes, nec disciplina ulla est in his melior gravi prudentique Christiano quam ut eo modo agat quo agere videret Ecclesiam*

(*a*) Rom. 1, 32.

ad quam forte devenerit (*a*). Questo s. Padre per maggiormente persuadere a Gennaro che un cristiano fedele deve conformarsi a questa regola, gli adduce l'esempio di s. Monaca sua madre che avendolo seguito fino a Milano dove non si digiunava il sabato, come si costumava in Africa, si trovò imbarazzata di coscienza, non sapendo se doveva digiunare o nò. S. Agostino andò a consultar s. Ambrogio che gli dette per risposta: *Cum Romam venio, jejuno Sabbato, cum hic sum non jejuno; sic etiam tu ad quam forte Ecclesiam veneris, ejus morem serva, si cuipiam non vis esse scandalo, nec quemquam tibi*. Con tal risposta gli fece vedere che bisogna regolarsi secondo il costume osservato nella Chiesa dove ci troviamo, quando è costume approvato, e che la Chiesa universale nulla à deciso in contrario. Di qui è nato quell' assioma riportato da Paludano:

Cum fueris Romae, romano vivito more;
Cum fueris alibi, vivito sicut ibi (*a*).

Terminerò con l'esortarvi, miei cari fratelli, ad esser più esatti osservatori de' digiuni e astinenze comandate dalla Chiesa: *Nolite jejunare sicut usque ad hanc diem* (*a*). Se le vostre infermità o qualche altra ragione ve ne dispensano, con altre opere buone supplite a quelle che non potete fare, sul riflesso che niuno è esente dal far penitenza.

Ecco terminata la spiegazione de' Comandamenti. Avete sentito, miei cari fratelli, nel corso di queste Istruzioni quali obblighi ci ingiunge questa santa legge. Felice chi fedelmente l'osserva: *Beati immaculati in via qui ambulant in lege Domini* (*b*): ma quanto son rari questi fe-

(*a*) Ep. 54, n. 2, et 5, alias, 118. (*b*) In 4, dist. 15, a 5, concl. 2. (*c*) Ita 58, 4. (*d*) Ps. 118, 1.

deli osservatori! e voi stessi potete riflettere quanto fedelmente l'abbiate osservata. Se vi esaminate attentamente, troverete forse che l'avete trasgredita in tutti gli articoli, e ben sapete ancora quante volte. Che vi resta adunque, cari fratelli, dopo tante infedeltà se non le lacrime della penitenza per scancellarle? Sì, mio Dio, piangerò e sarò sempre inconsolabile per aver tante volte violato la vostra santa legge. In questi giorni che mi restan di vita, anderò ripetendo col Re penitente: *Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, quia non custodierunt legem tuam*. Perdono, mio Dio, perdono a un trasgressore della vostra divina legge: sento tutta la confusione per le mie trasgressioni; e penetrato dal più vivo pentimento rendo onorevol giustizia alla vostra verità che ò si indegnamente oltraggiata. Stendete sopra di me la vostra infinita misericordia, onde io mi converta e viva; *Veniant mihi miserationes tuae et vivam*. Rinnovo in faccia a' sacri altari quelle promesse che feci nel mio Battesimo, cioè d'osservar fedelmente i santi Comandamenti di Dio e della Chiesa. È questa la mia risoluzione; ma sostenetemi voi, ó Signore, con la vostra grazia ond'io fino alla morte perseveri in questo santo proposito: *Justificationes tuas custodiam, non me derelinquas usquequaque*; onde dopo aver fatto la vostra divina volontà in terra io meriti pure di farla in compagnia de' vostri Santi nel Cielo.

Fine.

INDICE

DELLE CONFERENZE

contenute in questo quarto Volume.

Sui Comandamenti di Dio e della Chiesa.

I. CONFERENZA

II. CONFERENZA

III. CONFERENZA

IV. CONFERENZA

V. CONFERENZA

VI. CONFERENZA

VII. CONFERENZA

VIII. CONFERENZA

IX. CONFERENZA

X. CONFERENZA.

XI. CONFERENZA.

XII. CONFERENZA

XIII. CONFERENZA

XIV. CONFERENZA

XV. CONFERENZA

XVI. CONFERENZA

XVII. CONFERENZA

XVIII. CONFERENZA

XIX. CONFERENZA

XX. CONFERENZA

XXI. Conferenza.

XXII. Conferenza

XXIII. Conferenza.

XXIV. Conferenza.

Fine dell' Indice.

ERRORI			CORREZIONI
Pag.	ver.	Vol. I.	Vol. I.
6	13 e 16	giudici	giudei
20	21	perdere	far perdere
108	19	nò	non
123	27	*Domini*. Essendo	*Domini*, essendo
126	24	Arsecine	Arseni
145	21	in loro punto	punto in loro
149	30	Geremia	S. Girolamo
160	31	che ne egli	che n'è egli
223	1	genitore	peccatore
256	1	*vita*	*vitia*
—	7	le avete voi portate alla Comunione. Or ditemi; voi	portare alla Comunione. Or ditemi; le avete voi
270	10	Come s. Giov. lo fece sapere all'Apostolo	come egli lo fece sapere all'Apostolo s. Giovanni
273	22	Naim	Jaira
289	19	Parrochi	Parrocchiani
323	27	Che	Per

		Vol. II.	Vol. II.
54	34 e 35	persuasione	presunzione
80	25	sottometter vizio	sottomettervisi
143	7	attrae a tutte	attrae a se tutte
137	30	Si rispetta	si riguarda
198	1	nè la bontà	nè la morte
211	7	quella trattata severità	quella verità
242	30	Dunque	Dovunque
281	7 e 8	questo calore	questa calma
311	7	e tremando che	e temendo che

ERRORI			CORREZIONI
Pag.	ver.	Vol. III.	Vol. III.
3	ult.	*in eadem sententia*	*in eodem sensu*
7	17	Noi non crediamo	Noi crediamo
56	34	anima ci sor-	anima è sor-
163	36	la legge di per	la legge di Dio
185	4	*dei Protestanti*	*dei Pastori*
190	19	visibile Chiesa	visibile della Chiesa
315	21	che si è	non si è
		Vol. IV.	Vol. IV.
14	1	le cose nostre	le case nostre
51	28	che gli altri	che gli astri
65	19	di preoccuparlo	di pronunziarlo
87	34	termiare differenza	terminar differenze
102	13	rapporto al temporale	rapporto allo spirituale
108	32	di festa, o farlo	di festa con farlo
146	ult.	a vedere .e teste	a veder le feste
174	16	la cui figlia	la quale
200	21	nè quelli	ma quelli
272	32	restituzioni mentali	restrizioni mentali.
293	20	contenente	consuente
294	17	poichè non	perchè non son
322	21 e 22	prudeute	esperto